

CORTE DI ASSISE DI APPELLO PALERMO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

<p><u>L'anno duemilauno, il giorno tredici del mese di febbraio</u></p> <p>LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI PALERMO</p> <p>SEZIONE PRIMA</p> <p>Composta dai sigg.ri:</p>					<p>N° 7/2001 Sent. N° 30/2000 R.G. N° 724/94 N. Reato Art. _____ Camp. Pen Art.146190 lire 250.000 Camp. Civ.</p>
1	Dott.	Innocenzo	La Mantia	Presidente	<p>Compilata scheda per il Casellario e per l'elettorato Addì _____ Depositata in Cancelleria Addì _____ Il Cancelliere</p>
2	Dott.	Caterina	Grimaldi di Terresena	Consigliere	
3	Sig.	Luigi	Caldarella	Giud. Popolare	
4	Sig.	Girolamo	Gucciardi	“ “	
5	Sig.	Angelo	Balistreri	“ “	
6	Sig.	M. Antonia .	Di Mino	“ “	
7	Sig.	Rosa	Di Girolamo	“ “	
8	Sig.	Loredana	Barraco	“ “	
<p>Con l'intervento del Sost. Procuratore Generale dott. Antonio OSNATO e con l'assistenza della Sig.ra Antonella FOTI, assistente giudiziario ha pronunciato la seguente</p>					<p>Irrevocabile Il _____ Il Cancelliere</p>
S E N T E N Z A					

nei confronti di:

- 1) **GRAVIANO GIUSEPPE** fu Michele, nato a Palermo il 30.09.1963
Arr. il 21.06.94; scarc. il 19.3.99; riarr. il 05.10.99 in atto detenuto Casa Circondariale di Napoli- Secondigliano

DETENUTO - PRESENTE

DIFENSORI: Avv. Sandro Furfaro Foro di Siderno
 Avv. Gaetano Giacobbe Foro di Palermo

- **Graviano Filippo**, è stato dichiarato colpevole del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, ascrittogli alla lettera A) dell'epigrafe, e condannato alla pena di anni dieci di reclusione; è stato assolto dai reati ascrittigli al capo B), C) e D) per non averli commessi.

- **Grigoli Salvatore**, è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli, unificati per continuazione sotto il più grave reato di omicidio premeditato, e concessa la diminuzione di cui all'articolo 8 D.L. 13.5.91 n.152 convertito nella legge 12.7.91 n.203, condannato alla pena di anni sedici di reclusione. Tutti e tre gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Sono stati dichiarati tutti interdetti in perpetuo dai Pubblici Uffici; Graviano Giuseppe interdetto legale e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale; Graviano Filippo e Grigoli Salvatore in stato di interdizione legale durante la pena.

E' stata ordinata la pubblicazione per estratto, per la parte concernente la condanna di Graviano Giuseppe, nell'albo pretorio del Comune di Palermo, nonché sul Giornale di Sicilia e La Repubblica per una sola volta a spese del condannato.

Sono stati condannati tutti in solido al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede per quanto riguarda il Comune di Palermo e liquidate in lire trecentomilioni per la Provincia Regionale di Palermo, nonché al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili che sono state liquidate per il Comune di Palermo in lire 2.170.000 di cui lire 170.000 per spese vive, e per la Provincia Regionale di Palermo in lire 12.450.000 di cui 2.450.000 per spese.

CAPI D'IMPUTAZIONE:

GRAVIANO Giuseppe e GRAVIANO Filippo:

A) del reato previsto e punito dagli artt. 416 bis C.P. e 110, 416 bis C.P. per avere fatto parte- con funzioni di organizzazione e di direzione – dell'associazione per delinquere denominata «Cosa Nostra», avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva: per commettere delitti; per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti ingiusti per se e per altri; per impedire ed ostacolare il libero esercizio del voto e per procurare voti ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Con l'aggravante di aver avuto un ruolo direttivo ed organizzativo; con l'aggravante di aver partecipato ad una organizzazione armata e per aver finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.

In Palermo dal 29.09.82 alla data dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere (21.06.94)

B) del reato previsto e punito dagli artt. 110, 575, 577 n.3 C.P. per avere, in concorso con ignoti ed in qualità di mandanti, con premeditazione, cagionato, attraverso l'esplosione di un colpo di pistola cal. 7,65 che lo attingeva al capo nella regione retroauricolare sinistra, la morte di Puglisi Giuseppe, parroco della Chiesa di San Gaetano in Brancaccio.

In Palermo la sera del 15.09.93

C) del reato previsto e punito dagli artt. 10, 12 e 14 legge 14.10.74 n.497 e succ. mod., 110 C.P. per avere, in concorso con ignoti, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola cal. 7,65

Acc.to in Palermo il 15.09.93

D) del reato previsto e punito dagli artt. 81, 110, 610, I e II co. C.P. per avere, in concorso con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante violenza e minaccia esercitata anche attraverso l'uso di esplosivi ed attentati incendiari, costretto i componenti del Comitato Intercondominiale di Via Azolino Hazon e del Centro Sinistra Sociale diretto da padre Giuseppe Puglisi, a desistere dalla loro attività di impegno politico e sociale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13.05.91 n.152

In Palermo fino al 15.09.93

GRIGOLI Salvatore

A) del reato previsto e punito dagli artt. 110, 575, 577 n.3 C.P. per avere, in concorso con Graviano Giuseppe e Graviano Filippo, in qualità di mandanti e con ignoti, agendo con premeditazione, cagionato attraverso l'esplosione di un colpo di pistola cal. 7,65 che attingeva la vittima al capo nella regione retroauricolare sinistra, la morte di Puglisi Giuseppe, parroco della chiesa di San Gaetano in Brancaccio.

In Palermo la sera del 15.09.93

B) del reato previsto e punito dagli artt. 10, 12 e 14 legge 14.10.74 n.497 e succ. mod., per avere, in concorso con Graviano Giuseppe e Graviano Filippo ed ignoti, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola cal. 7,65.

Accertato in Palermo il 15.09.93

C) del reato previsto e punito art. 416 bis C.P. per avere fatto parte dell'associazione per delinquere denominata «Cosa Nostra», avvalendosi quindi della forza di intimidazione, del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione

o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e pubblici servizi, per realizzare profitti ingiusti per se e per altri, per impedire ed ostacolare il libero esercizio del diritto di voto e procurare voti ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Con l'aggravante di cui ai commi IV e VI dell'art. 416 bis C.P., per avere fatto parte di una associazione armata e per aver finanziato le attività economiche assunte, o controllate, in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.

In Palermo fino alla data del 25 ottobre 1995

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo:

Per **Graviano Filippo** la riforma della sentenza di primo grado e la condanna dello stesso, per i reati dai quali è stato assolto, alla pena dell'ergastolo e alle connesse statuizioni previste dalla legge.

Per **Graviano Giuseppe** e **Grigoli Salvatore** la conferma della sentenza di primo grado.

L'avvocato Salvatore Modica, patrono della Parte Civile Comune di Palermo ha concluso:

Voglia l'On.le Corte rigettare gli appelli proposti dagli imputati, accogliere gli appelli proposti dal Pubblico Ministero, confermare la condanna degli imputati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni a favore della scrivente amministrazione, da liquidare in separata sede.

Condannare gli imputati al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, come da separata nota.

L'avvocato Rodolfo Peria, – patrono della Parte Civile Provincia Regionale di Palermo ha concluso:

chiedendo il rigetto degli appelli degli imputati e la conferma della sentenza impugnata, con riforma parziale in ordine ai capi civili cui alla dichiarazione di appello, riformando quanto liquidato dal primo giudice.

L'avvocato Maria Carmela Guarino, difensore di fiducia di Grigoli Salvatore ha concluso:

chiedendo la concessione delle attenuanti generiche e la diminuzione della pena.

L'avvocato Gaetano Giacobbe, difensore di fiducia di Graviano Giuseppe ha concluso:

chiedendo che l'assoluzione dalle imputazioni ascritte con formula ampiamente liberatoria.

L'avvocato Francesco Inzerillo, difensore di fiducia di Graviano Filippo ha concluso:

chiedendo il rigetto dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale per quanto concerne il delitto di omicidio ascritto a Graviano Filippo e l'assoluzione dello stesso per quanto concerne il reato di cui all'articolo 416 bis del Codice Penale.

L'avvocato Giuseppe Oddo, difensore di fiducia di Graviano Filippo ha concluso:

chiedendo, previo rigetto degli appelli proposti dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale, nonché dalle Parti Civili, l'accoglimento dei motivi presentati a sostegno del proposto appello, mettendo altresì a disposizione della Corte numero sette documenti.

FATTO

E

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il processo in esame riguarda l'omicidio del parroco della chiesa di San Gaetano nella borgata di Brancaccio, un sacerdote barbaramente ucciso a causa del suo impegno evangelico e sociale svolto in un quartiere periferico della città di Palermo, molto degradato e costretto a misere condizioni di omertà e di assoggettamento al potere mafioso locale.

Padre Giuseppe Puglisi venne colpito alle spalle, attinto alla nuca da un unico colpo di pistola alle ore 20 e 40 circa del giorno 15 settembre 1993.

Stava rientrando a casa nel modesto appartamento sito nella locale Piazza Anita Garibaldi al civico 5 del quartiere di Brancaccio ed aveva appena raggiunto il portone esterno d'ingresso.

Gli assassini lo avevano atteso in quel luogo.

Rapida e silenziosa fu la sequenza del delitto.

Il killer esplodeva il colpo con un'arma semiautomatica di calibro 7.65, munita di silenziatore e da una distanza non superiore a venti centimetri dal bersaglio.

Il bossolo, residuo dello sparo, veniva rinvenuto dalla Polizia Giudiziaria nel corso del sopralluogo.

Il referto autoptico dirà che la vittima era stata colta nell'atto di aprire il portone e proprio nel momento in cui, il capo leggermente reclinato in avanti, introduceva le chiavi nella serratura del portone.

Nessuno aveva udito il colpo di pistola; nessuno in nessun modo aveva avvertito alcunchè.

Solo le grida di chi si era accorto che il corpo insanguinato di qualcuno giaceva sull'asfalto avevano di lì a poco richiamato l'attenzione di un agente di Polizia di Stato, Restivo Paolo, abitante nel vicino immobile sito al civico 3 della stessa Piazza Garibaldi.

Quest'ultimo fissava l'ora di rinvenimento del corpo del povero Padre Giuseppe Puglisi alle ore 20 e 45 di quel giorno.

Padre Puglisi era stato soccorso e trasportato al pronto soccorso del vicino ospedale Buccheri La Ferla.

Qui i medici, nonostante prontamente intervenuti per soccorrerlo, dopo un inutile intervento, non avevano potuto far altro che constatarne il decesso.

Le particolari circostanze del delitto, e tra queste la mancanza di segni di colluttazione sul corpo dell'ucciso ed il mancato ritrovamento del borsello della vittima, in uno alla personalità ed all'impegno religioso e sociale del prelado, un esponente di grande levatura del clero siciliano, muovevano le indagini degli inquirenti in ogni ragionevole direzione di approfondimento, onde accertare la vera matrice ed il reale movente dell'atroce scelta assassina.

Ma ben presto dette indagini, scartando tutte le altre piste alternative, si sono indirizzate in un ambito investigativo ben preciso, e cioè sul contesto ambientale di Brancaccio e sul fastidio che il prete dava alla criminalità organizzata di quello scacchiere mafioso.

Giuseppe Puglisi, infatti, dal giorno della prelatura presso la Chiesa di San Gaetano di Brancaccio, si era attivamente dedicato ad una costruttiva, anche se silenziosa, opera di recupero sociale. Questa opera si era diversificata nell'aiuto in un ambiente povero e degradato ai bambini abbandonati, alle famiglie in difficoltà e ciò attraverso l'azione del neo fondato centro di accoglienza "Padre Nostro", luogo questo vicino alla parrocchia San Gaetano, sito al numero civico 461 della Via Brancaccio.

Il sacerdote si era attivato anche per il recupero dei tossicodipendenti, per la creazione di aggregati sociali, tra questi il Comitato Intercondominiale della via Azolino Hazon in cui si cercava di promuovere, attraverso diverse iniziative, il recupero del territorio urbano del quartiere tra i più degradati della città di Palermo. E quindi la creazione di una

scuola, a tal fine utilizzando un ampio vano terrano dismesso all'interno dell'immobile sito sempre nella via Azolino Hazon del quartiere di Brancaccio.

A questa opera laica svolta da Padre Puglisi era congiunta una continua e visibilmente ben corrisposta attività di evangelizzazione, sicchè la Chiesa di San Gaetano era ormai divenuta un centro di riferimento permanente per tutti coloro che nell'azione del sacerdote si riconoscevano e trovavano un'alternativa alla triste e violenta realtà del quartiere di Brancaccio.

L'aggregazione sociale voluta da Don Pino Puglisi, la pratica dei valori cristiani tradizionalmente opposti alla logica della violenza e del terrore di "Cosa Nostra", quindi, rappresentava un consistente pericolo per l'organizzazione criminale che vedeva compromessi i suoi principi proprio nel luogo ove più forte era il suo radicarsi per consolidata permanenza.

Ecco, allora, che nel variegato panorama di indagini, la matrice del grave fatto di sangue veniva ricercata nella intensa attività di impegno sociale e pastorale portato avanti con tenacia dal coraggioso prete.

L'impianto accusatorio, inizialmente promosso in tal senso, si rafforzava ancor più a seguito delle propalazioni di numerosi mafiosi della zona che, per motivi vari, si erano dissociati dall'organizzazione criminale "Cosa Nostra", iniziando un percorso collaborativo con la giustizia.

E' stato possibile, pertanto, effettuare una puntuale e completa ricostruzione di ogni circostanza che portò gli assassini di "Cosa Nostra" ad accanirsi contro un uomo giusto, portatore del Vangelo.

Si avviavano, al riguardo, tre distinti procedimenti sfociati in altrettanti processi.

In un primo contesto processuale venivano giudicati gli esecutori materiali del crimine, ad eccezione dell'odierno imputato Grigoli Salvatore. Tutti sono stati già condannati alla massima pena dell'ergastolo, con

sentenza ormai divenuta irrevocabile, sulla base delle stesse fonti di prova del processo in esame.

In altro processo venivano giudicati i fiancheggiatori ed i favoreggiatori degli sterminatori di morte operanti nel quartiere di Brancaccio, e tra questi il medico Nangano Salvatore, il quale, come persona insospettabile, gli assassini avevano posto a controllo degli spostamenti del prete una volta deliberata la decisione di ucciderlo.

Un terzo contesto processuale, quello che ci occupa, vede imputati due mandanti, i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, ed uno degli esecutori materiali apertosi successivamente alla collaborazione, appunto Grigoli Salvatore.

E ciò perché il contenuto delle varie dichiarazioni rese nel tempo dai collaboratori di giustizia, in relazione all'omicidio del parroco di Brancaccio, è caratterizzato da un dato comune: il riferimento costante ai così detti reggenti della famiglia mafiosa di quella periferia della città di Palermo, sicuramente ed indiscutibilmente individuati nei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, e l'indicazione di Grigoli Salvatore, quale componente del "gruppo di fuoco" che operava in quel contesto ambientale.

Per cui, dette propalazioni ed i tanti elementi certi raccolti in sede di accertamenti investigativi ed acquisiti agli atti sono sfociati dapprima nella emissione di una ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei fratelli Graviano Giuseppe e Graviano Filippo, quali mandanti dell'omicidio del sacerdote, nonché nei riguardi di uno degli esecutori materiali del crimine, Grigoli Salvatore, e successivamente nella richiesta di rinvio a giudizio dei tre soggetti sopra indicati, regolarmente formulata dal Pubblico Ministero nelle forme e nei termini di legge.

Con decreto del 21 novembre 1995 il Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Palermo, su conforme richiesta del Procuratore della

Repubblica, disponeva il giudizio davanti alla Corte di Assise della stessa città nei confronti di Graviano Giuseppe e Graviano Filippo, in stato di detenzione, e di Grigoli Salvatore, latitante, per rispondere, i primi due, dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio premeditato in persona di Padre Giuseppe Puglisi, detenzione e porto illegale di arma e duplice violenza privata ed il terzo dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio premeditato, detenzione e porto illegale di arma.

Nel processo di primo grado svoltosi avanti la Corte di Assise si costituiva ritualmente la comunità civile, in quelle articolazioni locali della Provincia Regionale e del Comune di Palermo. Non si costituivano, invece, la comunità ecclesiale ed i parenti dell'ucciso.

Dopo la regolare costituzione delle parti e la dichiarazione di apertura del dibattimento, il Pubblico Ministero svolgeva la relazione introduttiva, procedendo ad una dettagliata esposizione dei fatti posti a sostegno delle imputazioni e all'indicazione delle prove a carico degli imputati di cui chiedeva l'ammissione.

Quella Corte, indi, provvedeva alla ammissione delle prove orali, così come regolarmente dedotte, ed alla acquisizione delle prove documentali, così come ritualmente indicate dall'accusa e dalla difesa degli imputati.

Si procedeva, pertanto, in varie udienze discontinue nel tempo a causa della concomitanza con molti altri procedimenti nei quali i Graviano erano pure imputati, ad una lunga e complessa attività di istruzione dibattimentale, nel corso della quale venivano sentiti numerosi testimoni, i consulenti tecnici e molti imputati di reato connesso e venivano acquisiti, altresì, gli atti ed i documenti di volta in volta offerti dalle parti.

In particolare, l'agente della Polstato Restivo Paolo, il sovrintendente Passafiume, i consulenti tecnici Dottori Milone e Pugnetti, gli esperti

balistici Farnetti e Azzolina, hanno parlato dei tempi e delle modalità di esecuzione del commesso omicidio nonché dell'arma utilizzata, circostanze, queste, che hanno permesso di ricostruire in maniera precisa e puntuale la dinamica dei fatti.

E' emerso, così, che la sera del 15 settembre 1993, alle ore 20 e 40 circa, l'agente della Polizia di Stato Restivo Paolo, mentre era intento a cenare nella propria abitazione, aveva udito delle urla provenienti dall'esterno. Affacciatosi al balcone, aveva notato il corpo di un uomo disteso supino per terra parallelamente al portone di ingresso ubicato al numero civico 5 della Piazza Garibaldi. Accorso sul posto, aveva rinvenuto sanguinante ma ancora in vita padre Giuseppe Puglisi, parroco della chiesa di San Gaetano in Brancaccio, il quale, trasportato in autoambulanza al vicino ospedale Buccheri La Ferla, era successivamente deceduto a causa delle lesioni riportate.

Attraverso l'esame autoptico si accertava che la morte era stata causata da gravi lesioni cranio-encefaliche prodotte da un unico colpo di arma da fuoco, esploso da una pistola semiautomatica, munita di congegno di silenziatore, calibro 7,65, corto, entro il limite delle brevi distanze, con direzione dall'indietro in avanti, da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto, ad opera di uno sparatore posto alle spalle della vittima e lievemente alla sua sinistra.

Il sacerdote era stato attinto alla regione retroauricolare sinistra mentre si trovava a brevissima distanza dall'ingresso della sua modesta abitazione, sita al civico 5 della Piazza Anita Garibaldi, nel quartiere Brancaccio, ed era stato colto nell'atto di aprire il portone e proprio nel momento in cui stava introducendo le chiavi nella serratura.

Nel corso del sopralluogo veniva rinvenuto il bossolo calibro 7,65, corto, e, in sede autoptica, veniva trovato un proiettile di pari calibro.

Attraverso l'esame dei reperti balistici in sequestro si accertava, inoltre, che l'arma utilizzata, una pistola marca Beretta, calibro 7,65, modello 34 o 35, era munita di silenziatore.

Un sopralluogo effettuato nell'abitazione della vittima, infine, consentiva di rinvenire un milione cinquecento cinquantamila lire e cento dollari USA, mentre non si rinveniva il borsello che padre Puglisi era solito portare sempre con sé.

Attraverso le testimonianze di Porcaro Gregorio, Guida Giuseppe, Palazzolo Salvatore, Carini Giuseppe e Renna Rosario, poi, si ricostruiva il contesto ambientale in cui si era mosso Don Pino Puglisi, il suo operato, il suo impegno sociale e pastorale, le gravi minacce e le intimidazioni dallo stesso subite ed ancora quelle subite da coloro che nel suo operato si riconoscevano e trovavano una alternativa alla triste e violenta realtà del quartiere Brancaccio.

Si è accertato, così, che il sacerdote, il quale operava in un quartiere degradato sito nella periferia della città, quale era appunto quello di Brancaccio all'epoca dei fatti, si era dedicato al recupero dei bambini non scolarizzati, istituendo corsi di scuola elementare e media; aveva creato il centro di accoglienza "Padre Nostro", luogo questo vicino alla parrocchia San Gaetano, per dare assistenza ai minori a rischio, agli anziani e ai disadattati, provvedendo anche alla raccolta dei fondi per l'acquisto dei locali che ospitavano detto centro.

Si è appreso, anche, che il sacerdote fungeva da direttore spirituale e animatore del "Comitato Intercondominiale" di via Azolino Hazon, istituito e composto da volontari che si erano associati allo scopo di migliorare la qualità della vita del quartiere, attraverso diverse iniziative.

Si è saputo, inoltre, che i rappresentanti di tale comitato – Romano Mario, Guida Giuseppe e Martinez Giuseppe – nella notte del 29 giugno

1993, erano stati destinatari di attentati incendiari, a contenuto intimidatorio, da essi regolarmente denunciati agli organi competenti e negativamente commentati da padre Puglisi nella omelia della messa domenicale.

Con l'audizione delle persone predette, veniva dimostrato altresì l'isolamento politico e sociale in cui il povero prete ha dovuto assolvere il suo ministero sacerdotale fino alla morte: la sua attività sociale, infatti, era osteggiata anche dalle forze politiche che allora reggevano il Consiglio di quel quartiere.

I segnali intimidatori, poi, erano stati estesi direttamente a Don Giuseppe Puglisi, anche se da quest'ultimo non esplicitamente denunciati agli organi di polizia o alla magistratura.

Anche il teste Balistreri Serafino riferiva, nel corso del suo esame dibattimentale, di un attentato incendiario, avvenuto nello stesso periodo, ad un proprio mezzo meccanico, parcheggiato in un'area antistante l'edificio ecclesiastico ed impegnato nei lavori per la ristrutturazione del tetto della parrocchia di San Gaetano, a lui dati in appalto.

Quest'ultimo atto delittuoso non venne denunciato dalla persona offesa, ma fu, invece, riferito e stigmatizzato, durante l'omelia della messa domenicale, proprio da Don Pino Puglisi, il quale pubblicamente ha deprecato non solo l'episodio ma anche il modo illecito con cui venivano gestiti gli appalti.

Ciò aveva destato evidentemente enorme scalpore nel quartiere, da sempre soggiogato al potere mafioso ed assoggettato ad un pesante clima di omertà.

Lipari Antonino, un giovane che operava in parrocchia, poi, raccontava che per due volte, nel luglio del 1993, era stato avvicinato ed intimorito da sconosciuti che lo avevano minacciato di bastonarlo e gli avevano intimato

di non frequentare più la chiesa. Aggiungeva che Padre Puglisi lo aveva esortato a non aver paura e gli aveva fatto presente che anch'egli aveva ricevuto minacce a mezzo posta o per telefono, cui non aveva dato peso. Precisava, ancora, che, dopo l'uccisione del sacerdote, aveva ricevuto telefonate anonime di carattere intimidatorio ed era stato aggredito con un coltello da due individui che gli avevano detto che avrebbe fatto la stessa fine di don Pino Puglisi, unitamente al vice parroco della stessa chiesa di San Gaetano, padre Porcaro. Concludeva affermando che le minacce erano cessate dopo che lui si era allontanato dalla parrocchia di Brancaccio.

Quanti erano stati vicini ed avevano collaborato con l'ucciso nella sua opera di recupero sociale e di evangelizzazione, quindi, delineavano il movente dell'omicidio e nel contempo evidenziavano che gli episodi di intimidazione non erano cessati alla morte del povero Don Pino Puglisi, ma addirittura si erano estesi anche successivamente, prendendo di mira coloro i quali, per dovere civico oltre che per rispetto alla memoria del coraggioso sacerdote, avevano continuato nell'attività di impegno pastorale e sociale portato avanti dal quel martire della mafia.

Ancora. Attraverso l'audizione degli imputati di reato connesso Drago Giovanni, Cancemi Salvatore, Contorno Salvatore, Marchese Giuseppe, Mutolo Gaspare, La Barbera Gioacchino, Di Matteo Mario Santo, Pennino Gioacchino, Cannella Tullio, Di Filippo Emanuele, Di Filippo Pasquale, Romeo Pietro, Carra Pietro, Calvaruso Antonino e Brusca Giovanni, tutti collaboratori di giustizia, il contenuto delle cui dichiarazioni sarà esposto dettagliatamente in altra parte della presente sentenza, è risultato acclarato che i mandanti dell'omicidio del sacerdote sono stati indicati unanimemente negli odierni imputati Giuseppe e Filippo Graviano, i quali componevano all'epoca i ranghi dell'associazione per delinquere denominata "Cosa Nostra" con ruoli di promozione, direzione ed organizzazione.

Ed è rimasto provato, altresì, dalle dichiarazioni rese nel tempo dai numerosi citati collaboratori di giustizia, oltre che da altre incontrovertibili e certe acquisizioni di natura oggettiva (atti e documenti usciti dal carcere), che i due congiunti sopra menzionati non solo facevano parte in epoca coeva all'uccisione del povero prete ma fanno parte tuttora, con i medesimi ruoli di preminenza, della temibile associazione criminale mafiosa, nonostante il ristretto regime detentivo di cui all'articolo 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario a cui sono pure sottoposti.

Con l'audizione dei collaboratori di giustizia Di Filippo Pasquale e Romeo Pietro, poi, è stata acclarata la responsabilità di Grigoli Salvatore quale esecutore materiale – in concorso con Mangano Antonino, Spatuzza Gaspare, Giacalone Luigi e Lo Nigro Cosimo, separatamente giudicati e ormai tutti condannati con sentenza definitiva - dell'uccisione di Padre Puglisi e l'organica appartenenza dello stesso Grigoli al "gruppo di fuoco" agli ordini della famiglia mafiosa di Brancaccio.

Lo stesso Grigoli, del resto, come si dirà da qui a poco, non appena tratto in arresto in data 19 giugno 1997, immediatamente cominciava a collaborare con la giustizia, fornendo la chiave di lettura del crimine mediante indicazione di causale, mandanti ed esecutori materiali dell'omicidio di padre Puglisi, primo fra tutti egli stesso.

Con l'esame degli ufficiali di polizia giudiziaria La Barbera Salvatore, Messina Francesco, Pellizzari Maria Luisa, Giuttari Michele, Alaimo Mario, Manganelli Antonio, Grassi Andrea, Pomi Domenico, Minicucci Marco, Bossone Davide, Brancadoro Andrea, i quali, dopo l'uccisione di Don Puglisi, si sono tutti occupati attivamente di svolgere indagini, sia sul contesto di Brancaccio che in campo nazionale sulla attività criminosa della famiglia di Brancaccio, sono stati ricostruiti due interminabili anni di attività investigativa sull'omicidio del povero prete, dalle nebulose

investigazioni dei primi giorni fino alle certe acquisizioni della chiusura delle indagini preliminari, ed inoltre è stata evidenziata la composizione della famiglia mafiosa di Brancaccio, i suoi rapporti con i Corleonesi di Bagarella Leoluca, il suo coinvolgimento - e questo è un punto molto importante per intendere meglio i fatti – nella strategia stragista di “Cosa Nostra” con l’attacco alle Istituzioni dello Stato e della Chiesa.

Infine. L’esistenza, la struttura e le regole comportamentali dell’organizzazione criminale “Cosa Nostra” sono state dimostrate mediante acquisizione di copia delle sentenze, ormai passate in autorità di cosa giudicata, emesse nell’ambito dei così detti “maxi processi”, celebratisi nel recente passato dalle Corti di Assise di Palermo.

L’appartenenza a “Cosa Nostra” dei fratelli Graviano Giuseppe e Graviano Filippo veniva riscontrata dall’acquisizione delle sentenze dalle quali risulta che i predetti due congiunti sono stati entrambi condannati per il reato di cui all’articolo 416 bis del Codice Penale, in quanto appartenenti alla famiglia di Brancaccio ed al mandamento di Ciaculli.

Non solo, ma attraverso la prova offerta da testimoni e da collaboratori di giustizia, ed anche con atti e documenti usciti dal carcere, veniva dimostrato altresì che i predetti imputati, non solo durante lo stato di latitanza, ma anche dalla detenzione carceraria, sottoposta al vincolo ristrettissimo di cui all’articolo 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario, erano stati capaci di impartire ordini e di determinare scelte criminali.

Mediante l’acquisizione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo nei confronti di Castiglione Gaetano e Catanzaro Antonino, poi, è rimasto acclarato che questi ultimi soggetti hanno pesantemente minacciato, al fine di non farli ulteriormente parlare e testimoniare nel processo in esame, soggetti che erano rimasti vicini al buon

sacerdote ucciso.

Inoltre, con l'acquisizione della sentenza di condanna, emessa nei confronti di Nangano Salvatore con le forme del rito abbreviato e non appellabile in quanto la pena inflitta non deve essere scontata, è rimasto provato che quel medico di Brancaccio era stato incaricato dalla famiglia mafiosa di quella borgata di seguire i movimenti di padre Giuseppe Puglisi poco prima di essere ucciso.

Oltre a questo, con la produzione di numerosa documentazione amministrativa, venivano dimostrati anche i pregressi rapporti intercorsi tra il Comitato Intercondominiale di Via Azolino Hazon, la Prefettura, il Comune di Palermo e il Consiglio di quartiere di Brancaccio in ordine alla assegnazione di alcuni locali da destinare a struttura scolastica.

Frattanto, in data 19 giugno del 1997, mentre era in corso l'istruzione dibattimentale avanti i primi giudici, veniva tratto in arresto Grigoli Salvatore, il quale immediatamente cominciava a collaborare con la giustizia.

Per quel che riguarda il procedimento in esame, il predetto imputato, all'udienza del 7 luglio dello stesso anno 1997, rendeva spontanee dichiarazioni, riportate nella sentenza di primo grado e che appare opportuno qui trascrivere testualmente, nei passi più salienti, costituendo la sua collaborazione una svolta decisiva, la chiave di lettura dell'omicidio di Padre Puglisi, in quanto il predetto ha espressamente indicato causale, mandanti ed esecutori materiali dell'omicidio, primo fra tutti se stesso.

Il Grigoli ha così esordito: "Io vorrei collaborare....con la giustizia, quindi definendomi collaboratore".

"Però, per quanto riguarda questo processo, vorrei definirmi io più che altro un pentito, perché mi sono pentito realmente di aver commesso questo omicidio".

“Riguardoio cominciai già a pensare qualcosa del genere all’incirca, riguardo sul pentirmi, un sei mesi addietro a questa parte.... E mi ha dato modo di pensare questo il fatto che da un anno a questa parte io non ero più sostenuto da nessuno, né economicamente nécioè in poche parole io non ero più in condizioni di campare, come si suol dire la famiglia; mi sono dovuto persino impegnarmi dell’oro che avevo io per potere mandare dei soldi a casa....e fare....altre cose; addirittura farmi prestare dei soldi per potere tirare avanti i miei figli e questa cosa mi ha cominciato a fare pensare io con chi...per tutta...per gran parte della mia vita, con chi ho avuto a che fare, se è stato giusto le cose che ho commesso, i delitti....cioè questa cosa mi cominciò a far pensare se era stato giusto quello che avevo fatto io per conto di questa organizzazione. E da questo, ecco, che io ho deciso anche di collaborare con la giustizia”.

“Adesso vorrei dire io cosa sono a conoscenza e le mie responsabilità riguardo il delitto di Padre Puglisi”.

“Vorrei premettere un’altra cosa, che io....tengo a precisare che non è assolutamente vero il fatto che io mi sia vantato, dopo aver commesso questo omicidio, perché non ne trovavo le ragioni, non me ne vantavo per altri omicidi....figuriamoci di questo che già....anche perché, dopo averlo commesso, ci pensavo spesso a questo omicidio e non vedevo la ragione per cui è stato fatto....anche se i motivi ne sono a conoscenza, ma non mi sembravano motivi validi per uccidere un prete”.

“Prima....volevo precisare un’altra cosa, prima dell’omicidio, ho commesso un altro reato, lo dico perché secondo me è attinente a questo omicidio. Fummo incaricati io, Spatuzza e Guido Federico di bruciare tre porte di tre famiglie di uno stabile di via Azolino Hazon, nei dintorni di questa via...perché queste persone erano vicine a padre Puglisi”.

“I fatti che io conosco, le responsabilità dell’omicidio sono quelli che

un giorno...non ricordo se fu lo Spatuzza o Nino Mangano che un giorno mi disse che dovevamo commettere questo omicidio, che deve essere stato lo Spatuzza anche perché la persona che conosceva il padre. Già aveva parlato con Giuseppe Graviano e si doveva commettere questo omicidio, sicuramente ne parlai anche con Nino Mangano, perché io non facevo niente se non ne parlassi con lui”.

“Quindi una sera....cercammo di vedere i movimenti, gli spostamenti del padre e lo incontrammo a Brancaccio, in un telefono pubblico. Non mi ricordo se già ero armato o dopo averlo visto...ci recammo per armarci, anche se poi l’unico a essere armato ero io e lo attendemmo nei pressi di casa”.

“Così fu, eravamo io, lo Spatuzza, Giacalone Luigi e Lo Nigro Cosimo. Eravamo comunque...non avevamo né macchine rubate, né motociclette, niente di tutto questo, eravamo con le macchine....una era di disponibilità del Giacalone, un BMW e una Renault 5 di proprietà del Cosimo Lo Nigro. Scese Spatuzza dalla macchina del Lo Nigro, perché Spatuzza era con Lo Nigro ed io ero con Giacalone. Il primo ad arrivare fu lo Spatuzza, ricordo che il padre si stava accingendo ad aprire il portone di casa,lo Spatuzza si ci affiancò, perché il padre aveva un borsello, gli mise la mano nel borsello e gli disse: padre questa è una rapina”.

“Allorchè il padre neanche si era accorto di me....e il padre, fu una cosa questa qui che non posso dimenticare, perché ogni volta che penso a questo episodio mi viene in mente questa visione del padre che sorrise, non capii se fu un sorriso ironico o sorrise....sorrise e gli disse allo Spatuzza “me l’aspettavo”. Allorchè io gli sparai un colpo alla nuca e il padre morì sul colpo senza neanche accorgersene di essere stato ucciso”.

“Dopo di ciò chiaramente il borsello fu portato via dallo Spatuzza... Dopo di ciò ci recammo in uno stabilimento della zona

industriale cosiddetto Valtras, uno stabilimento di export-import...una specie di spedizionieri erano e lì fu controllato il borsello. Ricordo bene che c'era una patente, lo ricordo bene perché lo Spatuzza aveva la mania, perché lui all'epoca già era latitante, di togliere le marche da bollo che potevano servire per eventuali documenti falsi e tutti i documenti e tolse le marche da bollo”.

“Tra le altre cose ricordo che c'era una lettera...non ricordo se è stata inviata al padre o...c'era una busta con un foglio, una lettera di una persona che gli aveva scritto che, se non ricordo male, gli facesse gli auguri non so di cosa, all'incirca trecento mila lire e poi altri pezzettini di carta...”

“Vorrei premettere che il borsello fu portato via, perché si voleva far credere che l'omicidio...cioè l'omicidio dovevano pensare gli inquirenti che era stato fatto da qualche tossicodipendente o da qualche rapinatore, ecco perché fu utilizzata la 7,65, non è un'arma consueta agli omicidi di mafia”.

“Questo è quello che io sono a conoscenza...”.

Al termine di dette dichiarazioni spontanee il Pubblico Ministero chiedeva l'esame di Grigoli Salvatore, che la Corte di Assise ammetteva e che veniva espletato all'udienza del 28 ottobre 1997, nel corso del quale sono stati approfonditi, nel contraddittorio fra le parti, i temi già spontaneamente enunciati dal predetto imputato.

A richiesta della difesa di Graviano Filippo, poi, venivano acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese dal Grigoli il 24 giugno 1997 al Procuratore della Repubblica di Firenze ed al Procuratore della Repubblica di Palermo il 26 giugno successivo.

Frattanto l'istruzione dibattimentale proseguiva con l'esame dei testi adottati dalla difesa degli imputati Graviano Giuseppe e Graviano Filippo.

Il processo di primo grado subiva una battuta d'arresto a causa di una

prolungata assenza per malattia del Presidente nonché per il trasferimento ad altro ufficio del giudice a latere di quella Corte.

Quest'ultima circostanza rendeva necessaria la rinnovazione del dibattimento disposta con ordinanza del 21 settembre 1998 a seguito della quale quella Corte, nella nuova composizione, dichiarava utilizzabili gli atti dell'attività istruttoria fino ad allora compiuta, disponendo solo un nuovo esame dell'imputato Grigoli Salvatore che veniva espletato all'udienza del 27 ottobre 1998.

Esaurita l'assunzione delle prove si svolgeva la discussione finale, nel corso della quale il Pubblico Ministero e successivamente i Difensori delle parti civili e degli imputati formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni.

Ultimata la discussione, orale, il presidente dichiarava chiuso il dibattimento e subito dopo la Corte si ritirava in camera di consiglio per la deliberazione.

Con sentenza emessa il 5 ottobre 1999, la Corte di Assise di Palermo, sulla base degli elementi sopra esposti, reputava certa la responsabilità di Graviano Giuseppe e di Grigoli Salvatore in ordine a tutti i reati loro rispettivamente addebitati mentre riteneva provata la colpevolezza di Graviano Filippo solo relativamente al reato associativo.

Conseguentemente, dichiarava Graviano Giuseppe e Grigoli Salvatore colpevoli dei reati, loro in concorso ascritti, di omicidio premeditato in danno di Puglisi Giuseppe (articoli 110, 575, 577, numero 3, Codice Penale) e di illegale detenzione e porto di una pistola calibro 7,65 (articoli 110 Codice Penale; 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, numero 497), commessi in Palermo il 15 settembre 1993.

Dichiarava Graviano Giuseppe e Graviano Filippo colpevoli del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, aggravato ai sensi dei

commi secondo, quarto e sesto dell'articolo 416 bis del Codice Penale, commesso in Palermo dal 29 settembre 1982 al 21 giugno 1994, e, il solo Graviano Giuseppe colpevole, altresì, del reato di violenza privata (articoli 81, 110, 610, primo e secondo comma, Codice Penale), aggravato ai sensi dell'articolo 7 Decreto Legge 13 maggio 1991, numero 152, commesso in Palermo fino al 15 settembre 1993.

Dichiarava, ancora, il Grigoli colpevole anche del reato di cui all'articolo 416 bis del Codice Penale, commesso in Palermo fino al 25 ottobre 1995.

Con la medesima sentenza la Corte del primo grado di giudizio assolveva Graviano Filippo dalle ulteriori imputazioni di omicidio premeditato, detenzione e porto illegale di arma e violenza privata aggravata per non aver commesso i fatti.

Unificati per continuazione i delitti ascritti a Graviano Giuseppe ed a Grigoli Salvatore, e, concessa a quest'ultimo la diminuzione di cui all'articolo 8 del citato Decreto Legge 13 maggio 1991, numero 152, convertito nella Legge 12 luglio 1991, numero 203, la Corte condannava il primo alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per il termine di anno uno, e il Grigoli alla pena di anni sedici di reclusione. Condannava, altresì, Graviano Filippo alla pena di anni dieci di reclusione.

Dichiarava tutti e tre gli imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale e Graviano Giuseppe, inoltre, decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale.

Ordinava l'affissione della sentenza nell'albo pretorio del Comune di Palermo e la pubblicazione della stessa, per la parte concernente la condanna di Graviano Giuseppe, sul Giornale di Sicilia e La Repubblica.

Condannava, ancora, gli imputati predetti al risarcimento dei danni cagionati dai reati commessi in favore delle parti civili costituite,

disponendo la liquidazione in separata sede di quelli prodotti al Comune e liquidando in lire trecento milioni i danni cagionati alla Provincia Regionale di Palermo.

Condannava, infine, gli imputati stessi al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalle parti civili per la loro costituzione nel processo.

Avverso detta sentenza di condanna hanno ritualmente proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, dolendosi entrambi della pronuncia parzialmente assolutoria emessa nei confronti di Graviano Filippo, responsabile, secondo la loro prospettazione accusatoria, come il di lui fratello Giuseppe, dell'assassinio del parroco di Brancaccio, in considerazione della sua effettiva e cosciente compartecipazione al mandato assassino; la Provincia Regionale di Palermo, censurando l'entità, asseritamente incongrua, della somma liquidatale a titolo risarcitorio e l'arbitrarietà della liquidazione dalle spese processuali relative alla costituzione di parte civile; i Difensori dell'imputato Grigoli Salvatore lamentando l'omessa concessione delle attenuanti generiche ed invocando altresì una riduzione della pena allo stesso inflitta.

Inoltre, hanno proposto appello anche i Difensori dei due fratelli Graviano, deducendo tutta una serie di motivi.

Per Graviano Giuseppe è stata eccepita, innanzi tutto, la nullità del processo, ai sensi dell'articolo 178, lettera c), del Codice di Procedura Penale, a decorrere dal 20 ottobre 1998, per violazione del diritto di Difesa, asseritamente "conculcato nella dovuta riservatezza dei dialoghi intercorsi tra imputato e difensori, a seguito di ascolto e registrazione da parte dell'autorità inquirente dei detti dialoghi aventi ad oggetto le strategie processuali da adottare in tutti i processi in corso a carico del Graviano".

E' stata chiesta, inoltre, la definizione del processo allo stato degli atti e "in mancanza" di accoglimento di detta richiesta, è stata sollevata, altresì, eccezione di incostituzionalità manifesta delle norme di cui agli articoli 438 e 442 del Codice di Procedura Penale nella formulazione a seguito della Legge 16 dicembre 1999, numero 479, in relazione agli articoli 3, comma secondo, e 27 della Costituzione.

Nel merito, si è eccepita la violazione dell'articolo 192, secondo e terzo comma, del Codice di Procedura Penale, per inosservanza dei criteri di valutazione della chiamata di correo.

Si è contestata anche l'attendibilità dell'imputato collaborante Grigoli Salvatore, sul rilievo che costui avesse reso dichiarazioni contraddittorie e contrastanti con quelle provenienti dagli altri collaboratori di giustizia.

Si è sostenuto, ancora, da parte della Difesa, che la prolungata assenza dei fratelli Graviano dal territorio siciliano all'epoca dei fatti e la loro religiosità costituivano riscontri negativi all'individuazione degli stessi, in particolare di Giuseppe, quali mandanti dell'omicidio del sacerdote.

Si è osservato, altresì, che la causale del delitto, indicata dal Grigoli e dall'altro collaborante Drago Giovanni nell'insediamento di agenti segreti infiltrati presso i locali della parrocchia San Gaetano, era risultata una futile supposizione; che dalle dichiarazioni dei vari collaboranti emergeva l'equivocità del polo decisionale nel mandamento di Brancaccio negli anni mille novecento novanta tre e novanta quattro; infine, che si erano ignorate in sentenza le "matrici omicidiarie alternative", facenti capo agli interessi vitali dei malavitosi che detenevano i locali di via Azolino Hazon, la cui pratica di assegnazione era stata curata da Padre Puglisi proprio la mattina stessa del suo omicidio.

Infine, nell'atto di appello, è stata chiesta la rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale per acquisire agli atti del processo un verbale

di data imprecisata contenente dichiarazioni rese da Grigoli Salvatore nel procedimento penale a carico degli altri esecutori materiali dell'omicidio di padre Puglisi (Mangano Antonino, Spatuzza Gaspare, Giacalone Luigi e Lo Nigro Cosimo) ed per effettuare l'espletamento di un confronto fra detto imputato e i collaboranti Romeo Pietro, Ciaramitaro Giovanni e Di Filippo Pasquale.

Nell'interesse di Graviano Filippo è stata invocata l'assoluzione dal reato associativo perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, lamentando anche che la Corte di Assise, in ogni caso, avrebbe dovuto ritenere l'insussistenza delle aggravanti così come contestate e, sul rilievo che il predetto non ha mai rivestito alcuna carica preminente in seno all'aggregato mafioso.

In subordine è stata chiesta la concessione allo stesso delle circostanze attenuanti generiche, e, previo giudizio di prevalenza o, quanto meno, di equivalenza sulle aggravanti contestate, l'applicazione della pena nel minimo edittale.

Si è richiesto, ancora, l'esclusione della condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, Provincia Regionale di Palermo e Comune di Palermo, in quanto irritualmente costituite e, in ogni caso, carenti di legittimazione attiva.

Infine, è stata chiesta la parziale riapertura del dibattimento in appello onde produrre i verbali degli interrogatori resi nell'ambito di altri processi da Geraci Francesco, Garofalo Giovanni, Brusca Giovanni e Cancemi Salvatore.

Tratti avanti questa Corte per il giudizio di appello, gli imputati Graviano Giuseppe e Graviano Filippo sono comparsi all'odierno dibattimento, protrattosi per diverse udienze, al quale hanno partecipato a distanza con il sistema della video-conferenza, in quanto sottoposti al

regime di cui all'articolo 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario.

Non è comparso, invece, Grigoli Salvatore, nonostante fosse stato regolarmente citato, facendo pervenire regolare rinuncia. Si è proceduto, quindi, in assenza dello stesso.

All'udienza del 3 novembre 2000 Graviano Giuseppe rendeva subito delle dichiarazioni spontanee, al termine delle quali chiedeva di essere messo a confronto con Brusca Giovanni e Grigoli Salvatore nonché di essere sottoposto ad esame ed insisteva, altresì, affinché venissero acquisiti agli atti i verbali integrali relativi alle intercettazioni ambientali inerenti ai suoi colloqui con il difensore del primo grado di giudizio, avvocato Salvo Domenico, svoltisi nella sala colloqui della Casa Circondariale di Spoleto.

Dopo la relazione della causa, il difensore del Graviano Giuseppe si associava alle richieste fatte dal suo assistito chiedendo, inoltre, l'esame dell'imputato di reato connesso, avvocato Domenico Salvo, e mettendo a disposizione della Corte, così come aveva già fatto nei motivi di gravame, copia dei verbali omissati relativi alle intercettazioni ambientali effettuate nei giorni 20 ottobre, 16 novembre e 9 dicembre 1998 e 31 marzo 1999.

Insisteva, comunque, nelle richieste formulate tutte nell'atto di appello ed, in particolare, nella eccezione di nullità del processo e della sentenza di primo grado per violazione del diritto di Difesa, asseritamente conculcato nella dovuta riservatezza dei dialoghi intercorsi tra il suo assistito e il difensore dell'epoca a seguito di ascolto e registrazione da parte dell'autorità inquirente di detti dialoghi aventi ad oggetto strategie processuali da adottare nei processi in corso, tra cui quello "de quo".

La Difesa dell'imputato Graviano Filippo chiedeva l'acquisizione agli atti dei verbali dell'interrogatorio reso da Pullarà Giovan Battista avanti la Corte di Assise di Caltanissetta nell'ambito del procedimento penale relativo alla strage di via D'Amelio e avanti la Seconda Corte di Assise di

Palermo nel processo riguardante l'uccisione del piccolo Di Matteo.

Insisteva, infine, perché venissero acquisiti i verbali degli interrogatori resi da Geraci Francesco, da Garofalo Giovanni e da Brusca Giovanni come richiesto nell'atto di appello.

Con ordinanza del 16 novembre successivo la Corte rigettava l'eccezione di nullità sollevata e tutte le richieste come sopra formulate di riapertura dell'istruzione dibattimentale.

All'udienza svoltasi in pari data, la Difesa di Graviano Filippo chiedeva ancora l'acquisizione agli atti del processo di alcuni stralci di intercettazioni di conversazioni tra i Graviano e i loro familiari nonché di due sentenze emesse dalla Suprema Corte di Cassazione.

Il Difensore della Provincia Regionale di Palermo, costituita in giudizio, da parte sua, chiedeva l'acquisizione di due documenti concernenti gli onorari e le spese di costituzione di parte civile relativi al primo grado di giudizio.

Nella medesima udienza tutti e tre gli imputati, i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano personalmente e il Grigoli tramite procuratore speciale, chiedevano "la celebrazione del processo con il rito abbreviato".

Con ordinanza emessa in pari data la Corte rigettava anche le richieste come sopra formulate.

Esauriti gli adempimenti di cui sopra, si procedeva alla discussione finale, a conclusione della quale il Procuratore Generale di udienza chiedeva che venisse affermata la responsabilità penale dell'imputato Graviano Filippo anche in ordine al delitto di omicidio aggravato in danno di Puglisi Giuseppe ed al connesso reato in armi, nonché relativamente al delitto di violenza privata aggravata, sollecitando la Corte ad infliggere allo stesso la massima pena dell'ergastolo e ad emettere le statuizioni conseguenziali.

Chiedeva per il resto la conferma dell'impugnata sentenza.

La Difesa del Comune di Palermo chiedeva confermarsi l'impugnata sentenza.

La Difesa della Provincia Regionale di Palermo chiedeva accogliersi l'interposto appello, presentando all'uopo conclusioni scritte allegate agli atti.

Il Difensore di Grigoli Salvatore chiedeva concedersi a quest'ultimo le circostanze attenuanti generiche e che la pena allo stesso inflitta venisse diminuita.

Il Difensore di Graviano Giuseppe concludeva chiedendo l'assoluzione del suo assistito da tutti i reati allo stesso ascritti con formula ampiamente liberatoria.

Infine, i Difensori dell'imputato Graviano Filippo chiedevano che, in accoglimento dei motivi di gravame da loro interposto e rigettandosi l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale di Palermo nei confronti del proprio assistito, quest'ultimo venisse assolto da tutti i reati addebitatigli.

Esaurita la discussione finale e dichiarato chiuso il dibattimento, si procedeva subito dopo alla deliberazione della presente sentenza.

**MOTIVI
DELLA DECISIONE**

LE QUESTIONI PROCESSUALI

PREMESSA

Nel corso del presente giudizio di appello il difensore di Graviano Giuseppe ha insistito nella dedotta eccezione di nullità del processo, ai sensi dell'articolo 178, lettera "C", del Codice di Procedura Penale, almeno a far data dal 20 ottobre 1998, per violazione del diritto di Difesa, asseritamente rimasto conculcato nella dovuta riservatezza a seguito di ascolto e registrazione dei dialoghi intercorsi tra imputato e difensore, aventi ad oggetto le strategie processuali da adottare in tutti i processi in corso, tra cui quello in esame.

Da parte della difesa degli imputati Graviano Giuseppe e Graviano Filippo nonché da parte del patrono della parte civile costituita Provincia Regionale di Palermo, inoltre, sono state avanzate richieste di riapertura parziale del dibattimento onde procedere ad acquisizione di atti e documenti nonché ad ulteriore attività istruttoria.

Da parte di tutti e tre gli imputati e dai loro difensori, infine, è stata richiesta la definizione del processo allo stato degli atti, e, in mancanza, è stata sollevata eccezione di incostituzionalità manifesta delle norme di cui agli articoli 438 e 442 del Codice di Procedura Penale nella formulazione a seguito della legge 16 dicembre 1999, numero 479, in relazione agli articoli 3, secondo comma, e 27 della Costituzione.

Tali eccezioni e richieste sono state dalle Corti esaminate e disattese con tre distinte ordinanze emesse rispettivamente nelle date del 3 e del 16 novembre del decorso anno 2000, il cui contenuto qui deve intendersi

interamente richiamato e trascritto.

Sulle relative questioni, tuttavia, appare opportuno qui ritornare sia perché da parte dei Difensori degli imputati in sede di discussione orale si è insistito nelle stesse, sia perché verranno ricordati, sia pur brevemente, in tema di riapertura della istruzione dibattimentale, i principi generali cui il Collegio si è attenuto allorchè ha indicato le specifiche ed analitiche ragioni di diniego che a tale riapertura nel caso di specie ostano.

ECCEZIONE DI NULLITA' DEL PROCESSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 178, LETT. "C", CODICE PROCEDURA PENALE PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA

La Difesa dell'imputato Graviano Giuseppe, nei motivi dedotti a sostegno dell'appello prima e successivamente anche all'odierno dibattimento, ha sollevato eccezione di nullità del processo e della sentenza di primo grado, "ai sensi dell'articolo 178, Lettera "C", del Codice di Procedura Penale, almeno a far data dal 20 ottobre 1998, per violazione del diritto di difesa, rimasto conculcato dalla dovuta riservatezza dei dialoghi intercorsi tra imputato e difensore a seguito di ascolto e registrazione da parte dell'Autorità Inquirente dei detti dialoghi eventi ad oggetto le strategie processuali da adottare in tutti i processi in corso a carico dell'imputato, tra i quali anche quello "de quo".

Al riguardo, il difensore dell'imputato predetto ha fatto presente che nel corso delle indagini preliminari eseguite, nell'ambito di altro procedimento penale, nei confronti dello stesso Graviano Giuseppe, indagato per il delitto di cui all'articolo 416 bis del Codice Penale, e del suo difensore all'epoca di tali fatti, avvocato Domenico Salvo, anch'egli indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, l'Autorità Giudiziaria competente ha disposto l'intercettazione ambientale presso la Casa Circondariale di Spoleto, ove il Graviano allora si trovava ristretto, delle conversazioni fra questi ed il citato Salvo.

Ha fatto presente, altresì, di essere in possesso dei verbali di trascrizione delle conversazioni del 20 ottobre 1998, del 16 novembre 1998, del 7 e 9 dicembre 1998 e del 31 marzo 1999 recanti "omissis" depositati dal Pubblico Ministero nell'ambito di detto diverso procedimento ed il cui contenuto ha interamente trascritto nei motivi di impugnazione.

Ha dedotto di non essere in grado di provare, stante per l'appunto la presenza dei numerosi "omissis" in tale verbali apposti, se nel corso dei colloqui registrati presso il carcere di Spoleto, nel periodo in cui era in corso di svolgimento innanzi al primo giudice il dibattimento relativo al presente processo, il Graviano abbia o meno trattato con il proprio difensore dell'epoca argomenti attinenti l'omicidio del parroco della chiesa di San Gaetano del quartiere di Braccaccio.

Tuttavia, ha dato per scontato che ciò possa essersi verificato e se ne duole in quanto l'Ufficio del Pubblico Ministero., mentre era in corso di svolgimento l'odierno processo che lo vedeva controparte pubblica, avrebbe avuto modo di conoscere anticipatamente le strategie difensive che lo stesso Graviano intendeva adottare regolandosi, poi, di conseguenza per contrastarle.

Si sarebbe, pertanto, verificata una evidente compromissione del diritto di difesa che non avrebbe avuto, per il vero, ad oggetto "questo o quell'atto" del processo ma avrebbe portato nocimento al diritto di difesa nel processo nel suo complesso, come previsto dall'articolo 24 della Costituzione, di guisa che il processo oggi in esame sarebbe risultato un "processo ingiusto" nel senso affermato più volte dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo.

Al fine di negare tale assunto, ha proseguito il difensore del Graviano Giuseppe, non varrebbe affermare che, comunque, l'intercettazione di conversazioni fra il detto imputato e l'avvocato Salvo, nella parte avente eventualmente ad oggetto le varie strategie da adottare nell'odierno processo così come negli altri processi in corso a carico dello stesso, sarebbe inutilizzabile ai sensi dell'articolo 271 del Codice di Procedura Penale.

Ed invero, a prescindere dalla comunque certa inutilizzabilità delle

conversazioni riguardanti le strategie difensive, l'acquisita cognizione di esse da parte del Pubblico Ministero andrebbe ad incedere "in toto sull'esercizio di quel Diritto che, proclamato inviolabile dall'articolo 24 della Costituzione, risulterebbe violato ogni qual volta è lesa, come nel caso in esame, quella riservatezza che deve essere garantita nel massimo grado ai soggetti che alla "Parte-Difesa danno vita, imputato e suo difensore".

Per provare, poi, che, anche relativamente al "processo Puglisi", si sarebbe verificata la cognizione da parte dell'organo dell'accusa di strategie difensive, la difesa del Graviano, all'udienza del 3 novembre 2000, in cui ha insistito nella eccezione di nullità come sopra formulata, ha chiesto a questa Corte, oltre alla acquisizione dei verbali di trascrizione delle intercettazioni ambientali recanti gli "omissis" sopra menzionati, l'adozione di provvedimento di acquisizione presso l'Autorità Giudiziaria competente di copia integrale di detti verbali, priva cioè dei citati "omissis".

Osserva la Corte che l'eccezione di nullità come sopra dedotta è manifestamente infondata, così come del pari manifestamente infondate appaiono anche le ulteriori istanze formulate nel corso della citata udienza del 3 novembre ed a quella successiva del 16 novembre 2000 aventi ad oggetto l'acquisizione di documentazione in alcun modo necessaria al fine di decidere.

Ed invero, dalla rappresentazione dei fatti operata dallo stesso difensore risulta, in modo evidente, che nell'ambito di diverso procedimento penale, in cui l'odierno imputato ed il suo difensore di fiducia dell'epoca erano entrambi indagati, sono state disposte presso la casa circondariale di Spoleto, ove il Graviano trovavasi allora ristretto, intercettazioni ambientali volte all'accertamento dei fatti per i quali in quella sede si procedeva.

Ne consegue che tali intercettazioni ambientali, per quanto è dato

sapere legittimamente disposte nell'ambito di altro procedimento penale, avevano come unico fine quello dello accertamento delle responsabilità in ordine a delitti dei quali l'imputato ed il suo difensore erano in quella sede coindagati.

Ne consegue, che le intercettazioni in questione non avevano affatto di mira "l'oggetto della difesa" riguardante il presente procedimento né le garanzie di libertà previste dall'articolo 103 del Codice di Procedura Penale a tutela dell'avvocato Domenico Salvo, nella sua veste di difensore dell'imputato Graviano Giuseppe.

Dette intercettazioni avevano, infatti, come unico fine quello dell'accertamento dei fatti per i quali in quella sede si procedeva.

Nessun elemento sussiste per ipotizzare che gli "omissis" riportati nei verbali di intercettazione, allegati dalla difesa all'atto di appello, riguardassero le strategie difensive relative all'odierno processo, la cui istruttoria dibattimentale era, al tempo delle intercettazioni stesse, pressocchè conclusa, né per inferirne che la pubblica accusa abbia preso cognizione di tali strategie e abbia adottato in concreto comportamenti di tipo reattivo, costituenti contromosse alle strategie stesse.

Al contrario, detta congettura è evidentemente priva di fondamento, giacchè l'ampia e complessa attività istruttoria espletata nel primo grado del presente procedimento, che ha avuto inizio nel gennaio 1996, si era già sostanzialmente esaurita allorchè erano state effettuate le intercettazioni ambientali, autorizzate con decreto del 16 ottobre 1998.

Infatti, dopo tale data, successiva all'ordinanza di rinnovazione del dibattimento, emessa il 21 settembre 1998 a causa della sostituzione del giudice a latere, e alla dichiarazione di utilizzabilità degli atti istruttori già compiuti, si è proceduto soltanto al riesame dell'imputato Grigoli Salvatore e di tre collaboranti prima già escussi, come rilevato anche alla difesa

all'udienza del 3 novembre 2000.

Di ciò, peraltro, non pare dubitare l'attuale difensore di detto imputato, il quale però mostra di non dubitare nemmeno del fatto che l'asserita conoscenza da parte del Pubblico Ministero di eventuali strategie difensive abbia nociuto al suo assistito ma, al tempo stesso, non esplicita in che modo il rappresentante dell'accusa avrebbe conculcato i diritti della difesa.

Riconosce la difesa di non potere provare, sulla base della documentazione in suo possesso che gli "omissis" riportati nei verbali di intercettazione riguardavano anche le strategie difensive relative all'odierno processo e tuttavia ha chiesto l'acquisizione di tale documentazione dando per scontato, con evidente salto logico, che ciò sia avvenuto.

Non è in grado di provare che la parte pubblica abbia preso cognizione delle strategie difensive riguardanti "il processo Puglisi" e di indicare in quali comportamenti di detta parte pubblica si sarebbero estrinsecate le "contromosse" a tali strategie (le sole, va aggiunto, che in concreto avrebbero potuto effettivamente conculcare i diritti della difesa) e, tuttavia, dà per scontato che, nella fattispecie in esame, vi sia stata una violazione dei diritti della difesa senza, però, specificarne in alcun modo le modalità salvo fare riferimento a non meglio precisate decisioni della Corte Europea dell'Uomo in tema di "processo ingiusto".

Non è in grado il difensore di indicare in concreto – ed è quel che unicamente rileva ai sensi del disposto di cui all'articolo 178, lett.c), del Codice di Procedura Penale – l'atto e gli atti del "procedimento Puglisi" affetti da nullità in quanto compiuti senza l'osservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato Graviano Giuseppe e tuttavia chiede l'acquisizione al processo di atti (i verbali omissati) che, a tal fine, nulla sarebbero in grado di dimostrare se non quello che già è ampiamente noto e cioè che il predetto Graviano è

stato sottoposto, in altro procedimento penale, ad investigazioni compiute anche a mezzo di intercettazioni ambientali.

L'acquisizione dei verbali di trascrizione delle intercettazioni ambientali appare, pertanto, del tutto priva di rilevanza.

La difesa, infine, ha chiesto l'acquisizione presso l'Autorità Giudiziaria competente dei verbali di trascrizione delle intercettazioni ambientali nel loro integrale contenuto, cioè di atti che pure, riconosce, sarebbero comunque per legge inutilizzabili ove effettivamente contenessero il resoconto di colloqui inerenti l'espletamento del diritto di difesa nel procedimento in corso, stante l'esplicito divieto di utilizzazione posto dall'articolo 271 del Codice di Procedura Penale.

Ma, anche sotto questo profilo, la richiesta appare priva di pregio proprio perché mirata all'acquisizione di atti di cui sarebbe comunque vietata l'utilizzazione, di guisa che un eventuale provvedimento di questa Corte che in tal senso disponesse, oltre che di per sé il legittimo, finirebbe per violare, questa volta sì, i diritti della difesa.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, adunque, l'eccezione di nullità del processo e della sentenza del primo grado di giudizio va rigettata, perché manifestamente infondata.

RICHIESTE DI RINNOVAZIONE DELLA ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE

Quanto alle richieste di parziale rinnovazione della istruttoria dibattimentale avanzate dai difensori degli imputati Graviano Giuseppe e Graviano Filippo nonché della parte civile Provincia Regionale di Palermo, appare opportuno in via preliminare esporre i criteri guida previsti dalla legge in “subiecta” materia.

Come è noto, anche nel vigente codice di procedura penale, la rinnovazione del giudizio di appello mantiene la natura di istituto eccezionale, rispetto all’abbandono del principio di oralità nel secondo grado, nel quale vige la presunzione che l’indagine probatoria dibattimentale abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi dinanzi ai primi giudici.

Perciò la legge (articolo 603, primo comma, Codice Procedura Penale) non riconosce carattere di obbligatorietà incondizionata, o anche soltanto di mera discrezionalità, all’esercizio del potere del giudice di appello di disporre la rinnovazione totale o parziale dell’istruzione dibattimentale, ma vincola tale potere, nel suo concreto esercizio, alla condizione che la predetta presunzione di completezza dell’indagine dibattimentale di primo grado sia superata dalla constatazione dell’impossibilità di una decisione allo stato degli atti.

Tale impossibilità sussiste quando i dati probatori già acquisiti sono contraddittori ed incerti nonchè quando l’incombente richiesto rivesta carattere di decisività nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette contraddizioni od incertezze oppure sia di per sé oggettivamente atto ad inficiare ogni altra risultanza.

Non basta, pertanto, la presumibile attitudine dei mezzi di prova

richiesti ad influire sulla decisione del punto controverso per obbligare il giudice di appello a disporre la chiesta rinnovazione, né possono essere accolte istanze tendenti ad una mera ripetizione di attività istruttorie compiute nel corso del giudizio di primo grado, senza che vengano indicate decisive circostanze capaci di incidere in maniera sostanziale sul tema probatorio che si vuole ulteriormente approfondito, dovendosi, inoltre, ritenere impropria la sollecitazione per l'esercizio dell'attività discrezionale di integrazione dell'istruttoria in funzione meramente critica del materiale già raccolto, e quindi ablatoria dei risultati raggiunti, giacché in tal caso si finirebbe con lo smentire quello che è il principio-guida dell'istituto, vale a dire, come si è già detto, la presunzione di completezza dell'istruttoria compiuta nel primo grado del giudizio.

Il riferimento, poi, all'assunzione di "nuove prove", contenute nell'articolo 603, primo comma del Codice di Procedura Penale, deve ritenersi esteso alle prove già esistenti al momento del giudizio ma non valutate dal giudice, anche per difetto di iniziativa da parte del soggetto processuale interessato.

Sempre nell'ambito delle "nuove prove" deve, peraltro, ulteriormente distinguersi tra prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado, ma emerse in un diverso contesto temporale o fenomenico, e prove, invece, sopravvenute o scoperte dopo il giudizio, come previsto dal secondo comma del citato articolo 603 del codice di rito penale.

In relazione alla prima categoria, il giudice di appello deve disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale soltanto ove ritenga di non essere in grado di decidere senza tale integrazione probatoria.

In relazione alla seconda categoria, il secondo comma del citato articolo attribuisce al giudice il potere di disporre il rinnovo dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'articolo 495, primo comma (che

disciplina i provvedimenti del giudice in ordine alla prova), norma quest'ultima che, a sua volta, richiama gli articoli 190, primo comma, e 190 bis relativi, rispettivamente, al diritto alla prova ed ai requisiti della prova nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3 bis (reati di cui agli articoli 416 bis e 630 Codice Penale, 74 Decreto Presidente Repubblica 9 ottobre 1990, numero 309, nonché dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dal medesimo articolo).

In conclusione, in tema di applicabilità, in generale, nei procedimenti di appello, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 603 del Codice di Procedura Penale, deve rilevarsi che il giudice di appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio o quando, infine, la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado: In tutti gli altri casi, la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere del giudice, la cui discrezionalità è vincolata dalla impossibilità di una decisione allo stato degli atti, ma che è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quantomeno in modo indiretto, dimostrando in positivo – anche in sede di emanazione del provvedimento conclusivo del giudizio – la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite.

Infine, va ribadito, in ordine alla terza ipotesi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale prevista dall'articolo 603, terzo comma, del Codice di Procedura Penale, e cioè quella disposta d'ufficio dal giudice, che l'assoluta necessità di assunzione di ulteriori mezzi prova, lungi dal

postulare il dovere di assumerli, non esclude – ma al contrario introduce ed esige – l’apprezzamento del giudice fondato sulla valutazione dell’assoluta impossibilità di decidere se non dopo l’assunzione di una prova che appaia decisiva e fondamentale per la definizione del giudizio.

Ebbene, alla stregua dei criteri sopra enunciati, devono essere disattese le richieste avanzate dai difensori degli imputati Graviano Giuseppe e Graviano Filippo e della Provincia Regionale di Palermo, costituita parte civile nel processo, in quanto le stesse, senza dubbio alcuno, appaiono prive dei presupposti di legge.

Ed invero, in ordine a tali richieste di parziale riapertura del dibattimento formulate dai difensori e da Graviano Giuseppe personalmente, va osservato che i mezzi istruttori proposti non costituiscono prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio o la cui ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado o aventi, comunque, carattere decisivo.

Dette richieste, infatti, attengono a temi di prova che già hanno trovato completa rappresentazione nella istruttoria del primo grado di giudizio, sostanziandosi prevalentemente nella superflua acquisizione di verbali concernenti dichiarazioni rese in altri processi da soggetti già esaurientemente esaminati nel procedimento in corso, ovvero nel proposto confronto tra imputati e tra costoro e alcuni dei collaboranti escussi e nell’acquisizione di verbali concernenti provalazioni effettuate in altri processi da ulteriori collaboranti che, in assenza dell’indicazione di decisive circostanze capaci di incidere in maniera sostanziale sul tema probatorio, potrebbero svolgere tutt’al più funzione meramente critica del materiale già raccolto.

Le richieste di riapertura del dibattimento, stante altresì la completezza dell’attività istruttoria già svolta, che ben consente di pervenire ad una

decisione allo stato degli atti, vanno pertanto disattese perché superflue e, comunque, ininfluenti.

Per analoghe ragioni irrilevante appare anche il chiesto esame dell'avvocato Domenico Salvo, già difensore di fiducia di Graviano Giuseppe nel corso del primo grado di giudizio e giudicato e condannato per concorso in associazione per delinquere di tipo mafioso, il quale, in ogni caso, non potrebbe essere chiamato a deporre su quanto ha conosciuto per ragioni della sua professione forense.

Del pari disattesa va, infine, la richiesta del difensore di parte civile Provincia Regionale di Palermo, tendente all'acquisizione agli atti del processo di due documenti concernenti, rispettivamente, il primo un parere di congruità sugli onorari e sulle spese prospettate ed il secondo un provvedimento da parte della Provincia stessa di liquidazione degli onorari e delle spese relativi al giudizio di primo grado, stante che tale documentazione può avere rilevanza unicamente nei rapporti interni tra il professionista e l'ente pubblico da lui assistito e non già nell'ambito di un procedimento penale, in cui, come è noto, gli onorari e le spese di costituzione di parte civile vanno liquidate dal giudice secondo le relative tariffe professionali e tenendo presente l'attività difensiva effettivamente svolta.

RICHIESTA DI DEFINIZIONE DEL PROCESSO ALLO STATO DEGLI ATTI

Il difensore dell'imputato Graviano Giuseppe, nei motivi dedotti a sostegno della proposta impugnazione, ha altresì avanzato, nell'interesse del suo assistito, richiesta di definizione del processo allo stato degli atti ed, in mancanza, ha sollevato eccezione di incostituzionalità manifesta delle norme di cui agli articoli 438 e 442 del Codice di Procedura Penale, nella formulazione a seguito della legge 16 dicembre 1999 numero 479, in relazione agli articoli 3 e 27 della Costituzione "nella parte in cui l'attuale formulazione, pur consentendo la possibilità per gli imputati di reati astrattamente puniti con l'ergastolo di richiedere la definizione del processo allo stato degli atti, non l'ha estesa agli imputati per i quali è già in corso il giudizio, con ciò discriminando i cittadini nell'identica situazione sostanziale a seconda del tempo di celebrazione dell'udienza preliminare, in materia per altro concernente l'applicazione di istituto – l'ergastolo – sottoposto alla disciplina del diritto penale sostanziale".

Anche gli imputati Graviano Giuseppe e Graviano Filippo, personalmente, e Grigoli Salvatore, a mezzo del suo difensore munito di procura speciale, hanno formulato all'odierno dibattimento richiesta tendente ad ottenere la celebrazione del processo con il rito abbreviato.

Tale richiesta è stata rigettata dalla Corte, con ordinanza emessa il 16 novembre 2000, sul rilievo che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della stessa.

E' stato osservato, infatti, che la possibilità di ottenere la immediata definizione del processo, ai fini di cui all'articolo 442, comma secondo, Codice Procedura Penale, nel giudizio di appello, è subordinata alla rinnovazione della istruzione dibattimentale ai sensi dell'articolo 603 dello

stesso Codice di Procedura Penale, secondo l'esplicito disposto di cui all'articolo 4 ter, comma terzo, lettera B, della legge 5 giugno 2000, numero 144 e che, nel caso di specie, per i motivi prima esposti, non era stata disposta la rinnovazione, sia pure parziale, del dibattimento.

Tanto premesso, va osservato che, come è noto, con legge 16 dicembre 1999, numero 479, la disciplina del rito abbreviato ha subito modifiche radicali, non essendo più previsto il consenso del Pubblico Ministero come condizione per accedere a tale rito e non essendo più l'ammissione allo stesso necessariamente legata alla così detta decidibilità allo stato degli atti, attesa la possibilità riconosciuta all'imputato di subordinare la propria richiesta ad una integrazione probatoria ai fini della decisione ed essendo, altresì, previsto che il giudice, ove ritenga di non potere decidere allo stato degli atti, possa anche di ufficio assumere gli elementi necessari ai fini della decisione.

E' noto, altresì, come, con tale legge, sia stata, nel secondo comma dell'articolo 442 Codice Procedura Penale, ripristinata la previsione secondo cui, nel caso di reato punito con la pena dell'ergastolo (ora senza isolamento diurno ai sensi dell'articolo 7 Decreto Legge 24 novembre 2000), a tale pena, per la scelta del rito, si sostituisce quella di trenta anni di reclusione (mentre, sempre in forza del disposto di cui al menzionato articolo 7 del citato Decreto Legge 24 novembre 2000, in caso di reato continuato e concorso di reati ove sia prevista la pena dell'ergastolo con isolamento diurno a questa viene sostituita, in caso di rito abbreviato, la pena dell'ergastolo).

E' noto, inoltre, come con l'inserimento nella legge 5 giugno 2000, numero 144, della disposizione di cui all'articolo 4 ter il legislatore abbia ritenuto di dovere estendere la possibilità di accedere ad un rito modellato sul nuovo giudizio abbreviato anche a quegli imputati di reati puniti con la

pena dell'ergastolo (ovviamente con o senza isolamento diurno) che, per cause indipendenti dalla loro volontà, non erano stati nella condizione di poterne fruire.

E ciò per il fatto che, alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, numero 479, era scaduto il termine per la proposizione del rito abbreviato secondo le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 438 Codice Procedura Penale rinnovato, che tale possibilità consentono fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 dello stesso Codice.

Con la predetta norma transitoria di cui all'articolo 4 ter è stato previsto, in particolare che nei processi per reati puniti con l'ergastolo "in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" (ma ora il riferimento è, a seconda dei casi, a reati puniti con la pena dell'ergastolo con o senza isolamento diurno) la richiesta di ammissione al rito abbreviato possa essere avanzata nella prima udienza utile successiva a tale entrata in vigore e, ove si tratti di giudizio di appello, "qualora sia stata disposta la rinnovazione della istruzione ai sensi dell'articolo 603 Codice Procedura Penale, prima della conclusione della istruzione stessa".

Tanto premesso, non essendo stata disposta nel presente grado del giudizio, per quanto in precedenza osservato, la rinnovazione della istruzione dibattimentale, ne consegue, alla stregua del chiaro disposto di cui commi secondo e terzo del predetto articolo 4 ter, la evidente inammissibilità della richiesta di ammissione al rito abbreviato formulata dagli imputati Graviano Giuseppe e Graviano Filippo personalmente, e da Grigoli Salvatore a mezzo del suo difensore munito di procura speciale, in quanto che, atteso l'evidente scopo deflativo dell'istituto, la norma transitoria citata prevede la possibilità di richiedere il rito abbreviato solo nel caso della necessità di svolgimento di una attività istruttoria.

ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEGLI ARTICOLI 438 E 442 CODICE PROCEDURA PENALE

Come già detto, la Difesa dell'imputato Graviano Filippo, nel caso non fosse stata accolta la richiesta di definizione del processo allo stato degli atti, ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale degli articoli 438 e 442 del Codice di Procedura Penale, come sostituiti e modificati dagli articoli 27 e 30 della legge 16 dicembre 1999, numero 479, per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione.

Al riguardo, va osservato che, secondo il difensore del Graviano che ha sollevato l'eccezione, le norme impugnate sarebbero illegittime, per violazione del principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (articolo 3, primo comma, Costituzione), perché si farebbe sostanzialmente dipendere proprio dai tempi del processo e, quindi, dalla fase in cui il processo versa, la possibilità di usufruire del rito alternativo in questione.

In altri termini, le norme impugnate sarebbero illegittime, in riferimento alla citata norma costituzionale, perché consentono di richiedere il giudizio abbreviato solo fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 Codice Procedura Penale nella udienza preliminare (articolo 27 legge citata), impedendo così di proporre la richiesta del rito abbreviato nei processi che ancora non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato (come nel presente, che trovasi in fase di appello), e ciò anche in contrasto con l'articolo 2, comma terzo, del Codice Penale, che prevede l'applicazione delle disposizioni più favorevoli al reo se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse.

Ciò posto, rileva la Corte che la sollevata eccezione di illegittimità costituzionale va disattesa perché manifestamente infondata.

Premesso che in questa sede non è consentito addentrarsi nell'esame del tema dell'appartenenza, o meno, alla Costituzione, del principio di retroattività della "posteriore" legge penale più favorevole all'imputato, deve rilevarsi, tuttavia, che il caso di specie va risolto senza fare ricorso all'esame dell'ampiezza, portata e contenuti dell'articolo 2 del Codice Penale.

La questione, del resto, è stata già affrontata e risolta dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza numero 277 del 1990, dichiarando infondata l'eccezione di illegittimità costituzione dell'articolo 247 Decreto Legge 8 luglio 1989, numero 271, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione (perché la norma impugnata consentiva di richiedere il giudizio abbreviato solo prima che fossero compiute le formalità di apertura del dibattimento, impedendo così di proporre la richiesta nei processi in cui il dibattimento era già in corso), ha spiegato come questa disposizione (l'articolo 2 Codice Penale) entra in discussione, infatti, solo e soltanto ove vi sia stato un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto tipico oggetto del giudizio.

Ed in vero, è stato chiarito, anche in dottrina, che, ai sensi dell'articolo 2, commi secondo e terzo del Codice Penale, non è consentito sottoporre a punizione (od a più grave punizione) un soggetto per un fatto che, nello stesso momento in cui viene perseguito, non riveste più, per la coscienza sociale, quella nota d'illiceità per la quale fu legislativamente incriminato.

Orbene, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, occorre rileggere l'articolo 2, commi secondo e terzo del Codice Penale e chiarire l'estraneità all'ambito d'operatività dei principi enunciati dai predetti commi (retroattività della legge penale successiva abrogativa e della legge successiva modificativa "in melius", salvo il giudicato) delle ipotesi nelle quali non si fosse verificato un mutamento, favorevole al reo,

della valutazione della coscienza sociale rispetto ad un fatto penalmente illecito.

Al riguardo, hanno spiegato i giudici delle leggi che, poiché è generalmente riconosciuto che indispensabile premessa dell'applicazione dei principi innanzi ricordati – sia che si faccia ricorso all'irrazionalità di punire (o continuare a punire in maniera sfavorevole) alcuni soggetti per fatti che chiunque può impunemente (o subendo un trattamento più favorevole) commettere, nel momento stesso in cui i primi subiscono “pesanti” condanne, sia che ci si riferisca al “favor libertatis”, del quale irretroattività della legge penale creativa o modificata “in peius” e retroattività della legge penale abolitiva o modificativa “in melius” costituirebbero derivazioni – è il mutamento (favorevole al reo) della valutazione sociale rispetto ad un fatto che, appunto a seguito di tale mutata valutazione, la legge penale sanziona in maniera più lieve o addirittura (comma secondo dell'articolo 2 Codice Penale) considera penalmente lecito.

Conseguentemente, nelle ipotesi in cui non si è verificata una mutata valutazione sociale rispetto al fatto tipico incriminato si è fuori dell'ambito d'applicabilità dei principi in discussione.

Ora, nella fattispecie in esame, la valutazione sociale negativa, rispetto ai fatti oggetto del processo penale, non è mutata: nulla, invero, è variato in ordine alla illiceità od alla disciplina giuridico-penale dei fatti previsti nel codice penale sostanziale.

La possibilità della riduzione di pena per chi richiede il procedimento abbreviato vale soltanto, come hanno osservato i giudici delle leggi nella sentenza citata, a stimolare, nei limiti dell'esperibilità del procedimento abbreviato, la richiesta, da parte dell'imputato, dello stesso procedimento: l'intento “stimolatorio” della richiesta del giudizio abbreviato non può,

pertanto, assurgere a mutata valutazione sociale, in senso favorevole al reo, del fatto, oggetto del giudizio, previsto e punito dal codice penale sostanziale.

Consegue che al caso in esame non può applicarsi l'invocato disposto di cui al comma terzo dell'articolo 2 del Codice Penale.

Pertanto, rimane libero il legislatore di non fare retroagire, salvo i casi eccezionali previsti da norme transitorie come quella di cui all'articolo 223 della legge numero 51 del 1998 oppure quella di cui all'articolo 4 ter della legge 5 giugno 2000, numero 144, le disposizioni impugnate a favore degli imputati nella cui udienza preliminare siano state già formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 del Codice di Procedura Penale.

Invero, va rilevato che, nonostante il riflesso di natura premiale dell'istituto in questione, non può, comunque, dubitarsi della natura squisitamente processuale del rito abbreviato, essendo lo stesso collegato a precise scelte processuali fatte dall'imputato nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Infatti il diritto dell'imputato ad ottenere l'applicazione della diminuzione in parola ha come presupposto la scelta del rito, regolato da norme di natura processuale, sottratte, in quanto tali, come detto, alla particolare disciplina dettata dall'articolo 2 del Codice Penale.

Ne consegue che, trattandosi di norme processuali, la regola applicabile non può che essere quella del "tempus regit actum" che, per giurisprudenza costante, non viola alcun principio costituzionale. Infatti il parametro costituzionale della disparità di trattamento e della irragionevolezza trova un limite in materia di norme processuali di natura transitoria, trattandosi di norme che regolano situazioni del tutto diverse.

D'altra parte, la regola del "tempus regit actum" – che ha il suo

fondamento nel principio generale previsto dall'articolo 11, comma primo, preleggi Codice Civile, secondo il quale la legge non ha effetto retroattivo – non trova alcuna eccezione, tanto più che la norma prevista dall'articolo 2 del Codice Penale, che regola la successione delle leggi penali nel tempo, è applicabile solo alle leggi penali, cioè a quelle norme che modificano il precetto o la sanzione, mentre non può riguardare l'istituto del rito abbreviato, che ha natura esclusivamente processuale.

Per le suesposte considerazioni, anche in adesione all'orientamento già espresso dalla Suprema Corte in “subiecta materia”, (Cass., Sez.I, Sent. n. 652 del 5.6.2000; Cass., Sez.I, 15.6.2000, Proc. Di Carlo; Cass. Sez.VI 20.6.2000, Proc. Occhipinti), la dedotta questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.

La sollevata questione di legittimità costituzionale delle citate disposizioni, poi, si appalesa manifestamente infondata anche in riferimento all'asserita violazione degli articoli 25 e 27 della Costituzione: non può revocarsi in dubbio, infatti, come nel caso di specie non siano affatto violati il principio del giudice naturale precostituito per legge, il principio costituzionale di legalità della pena – nelle sue tre regole fondamentali della riserva alla legge statale, della tassatività e determinatezza della fattispecie incriminatrice e della irretroattività delle norme penali – nonché il principio di legalità delle misure di sicurezza (per quanto riguarda l'articolo 25 della Costituzione) e il principio di rieducazione del condannato di cui all'articolo 27 della Costituzione, nulla avendo a che fare, invero, la normativa processuale in esame con i principi costituzionali sopra indicati.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CHIAMATA IN CORREITA'

Il compendio probatorio acquisito nel corso della lunga e complessa istruzione dibattimentale svoltasi avanti i giudici del primo grado di giudizio si basa prevalentemente sulle rivelazioni dei collaboratori di giustizia, primo fra tutti Grigoli Salvatore , reo confesso, coimputato chiamante in correità, oltre che, evidentemente, sugli elementi adottati a sostegno della loro attendibilità e sui numerosi riscontri e puntuali conferme scaturiti dalla laboriosa attività investigativa avviata all'indomani dell'uccisione di Padre Puglisi.

Le principali fonti di accusa, tuttavia, sono costituite da chiamate in correità o in reità che devono essere valutate secondo i principi più volte affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in "subiecta materia".

I giudici della Corte di Assise si sono soffermati a lungo, nella parte motiva dell'impugnata sentenza, sui criteri di valutazione della chiamata in correità.

In questa sede bisogna nuovamente tornarvi sia pur brevemente non già per mera divagazione dialettica ma per necessità di ordine espositivo in considerazione delle profonde e penetranti argomentazioni al riguardo esposte dalla pur valida Difesa degli imputati.

Come è noto, l'articolo 192, comma terzo, del Codice di Procedura Penale ha elevato al rango di elemento di prova la chiamata in (cor)reità, cioè la dichiarazione accusatoria proveniente dal correo o dall'imputato di reato connesso.

Ma, negandole una piena autosufficienza come mezzo dimostrativo dei fatti da provare, ha consacrato normativamente le remore e diffidenze che da sempre hanno circondato questo tipo di prova, in ragione della particolare natura e condizione dell'autore della propalazione accusatoria:

non foss'altro perché, anche a prescindere da qualsiasi riserva e valutazione in ordine alle sue qualità morali, si tratta pur sempre di un soggetto che non è giuridicamente obbligato a dire la verità.

E infatti, la chiamata in correità è un vero e proprio mezzo di prova e ne fanno fede, oltre alla collocazione sistematica, il dato testuale e l'implicita qualificazione insita nella locuzione "altri elementi di prova", unitamente al dato logico-giuridico che emerge dal raffronto con i meri "indizi" di cui parla il secondo comma dello stesso articolo 192.

Ma, al contempo, è mezzo di prova che, per dispiegare la sua efficacia, necessita di "altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità": con ciò ribadendosi che non può il giudice fondare il proprio convincimento in ordine alla colpevolezza dell'imputato solo sulla base di una chiamata in correità, senza il supporto di elementi confermativi "ab extrinseco".

La trama logico-testuale della norma stessa indica i termini essenziali della verifica che il giudice è chiamato ad effettuare e l'ordine logico delle questioni da affrontare, laddove stabilisce che le dichiarazioni incriminanti "sono valutate unitamente" ai riscontri; ed a questi ultimi assegna la funzione di confermare l'attendibilità della prima.

Ecco perché, prima di procedere all'individuazione e conseguente vaglio dei riscontri, occorre anzitutto valutare l'attendibilità della chiamata di correo, indipendentemente da eventuali conferme "ab extrinseco".

Infatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità, il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del chiamante (confidente ed accusatore) in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa nei confronti

di coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine, egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni.

L'esame del giudice deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterna ad essa (per tutte, Cass., Sezioni Unite, 21 ottobre 1992, Marino).

Pertanto, affinché la chiamata di correo possa essere utilizzata quale prova ai fini della decisione di merito, è necessario, ai sensi dell'articolo 192, comma terzo, del Codice di Procedura Penale, che essa sia suffragata da un elemento di riscontro esterno: deve rinvenirsi cioè un elemento di qualsiasi tipo, sia materiale che logico, fattuale o dichiarativo, ma comunque distinto e autonomo rispetto alla dichiarazione da riscontrare, da cui possa trarsi il convincimento dell'esattezza del riferimento del fatto alla persona dell'imputato.

Gli elementi di riscontro, peraltro, non devono necessariamente essere oggettivi ed esterni alla singola chiamata, potendo anche consistere in altre chiamate in correità, nonché in tutti i possibili elementi, corrispondenti a fatti, situazioni, collegamenti e relazioni (spaziali e temporali) che comunque consentano di rapportare, sotto il profilo causale e secondo un criterio razionale, l'accadimento delittuoso al comportamento oggettivo dell'accusato.

Ma è evidente che, per poter assolvere alla loro funzione, che è pur

sempre quella di verificare la fondatezza di un'accusa promanante da un soggetto che riveste la qualità di collaboratore di giustizia, i riscontri debbono avere una loro intrinseca rilevanza rispetto al contenuto dell'accusa stessa ed a tutti i partecipi al fatto.

Or bene, come già detto, il presente procedimento si basa essenzialmente sulle dichiarazioni di numerose collaboratori di giustizia, sicchè è parso necessario alla Corte di primo grado enunciare in generale i criteri sulla base dei quali valutare le chiamate in correità e poi soffermarsi, nuovamente, su tali criteri con specifico riferimento ai dati emersi nel procedimento a conferma della attendibilità estrinseca di tutti i collaboranti, sul tema del riscontro incrociato delle dichiarazioni accusatorie, sul rilievo processuale e valore probatorio delle dichiarazioni "de relato".

Tali principi, riportati in modo ampio ed esaustivo dai primi giudici, sono anche da questo Collegio interamente condivisi e pertanto in questa sede può farsi integrale rinvio alle parti della sentenza in cui sono estesamente illustrati.

Ed in particolare, i primi giudici hanno mostrato di condividere pienamente quanto in proposito osservato dai giudici della Corte di Cassazione in numerose sentenze, ribadendo principi e metodologie acquisitive della prova, già contenute in dette decisioni, e che, in questa sede, possono essere nel seguente modo, in sintesi, riassunti.

Occorre:

- esaminare la credibilità del dichiarante in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed all'accusa di coautori e complici;
- verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni

del chiamante alla luce dei criteri, quali, in particolare, quelli della precisione, coerenza, costanza e spontaneità;

- esaminare i cosiddetti riscontri esterni;
- procedere, infine, alla valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova, che ne confermino l'attendibilità.

Quanto ai riscontri la Corte del primo grado di giudizio esattamente afferma che essi:

- coprono un'area indefinita e vastissima, non limitata, quindi, ai riscontri cosiddetti reali, e possono essere della più diversa natura, purchè risultino idonei a conferire alla chiamata un'oggettiva attendibilità; potendo, quindi, consistere anche in un'ulteriore chiamata in reità o correità, essendo ravvisabile in ognuna di esse una efficacia probatoria che si trasfonde nell'altra, per la cosiddetta convergenza del molteplice, purchè la conferma non derivi da fattori accidentali o peggio manipolatori, producenti una coincidenza soltanto fittizia, come può avvenire per effetto della mera "circolarità della prova";
- non devono necessariamente consistere in una prova distinta della colpevolezza del chiamato, né, necessariamente, riguardare direttamente il "thema probandum".

I giudici di prime cure hanno, inoltre, ribadito la regola della "frazionabilità" della chiamata in correità, nel senso della limitazione della conferma o della smentita probatoria alle sole parti coinvolte, senza estensione alle altre, potendo ogni parte essere distintamente oggetto di verifica.

Quanto, infine, alla valutazione delle chiamate "de relato", la Corte di primo grado ha ritenuto che essa, pur circondata dalle cautele e dalle sanzioni processuali espressamente previste, deve pur sempre collocarsi nel novero delle prove di primo rango e pienamente rappresentative, il che

giustifica l'adozione di prudenziali misure di ammissibilità e di utilizzabilità, nel senso che, mentre nella chiamata diretta basta procedere all'esame dell'attendibilità del chiamante, in quella indiretta l'operazione di verifica deve essere estesa anche alla così detta "fonte di riferimento".

Il Collegio Giudicante condivide pienamente le argomentazioni svolte dai primi giudici in ordine alla metodologia di acquisizione e valutazione della prova, che, del resto, trovano conferma nella consolidata giurisprudenza di legittimità, di guisa che, sarebbe agevole aggiungere ulteriori citazioni, anche molto recenti, conformi a quelle, di volta in volta, richiamate dai giudici di primo grado.

A parere della Corte, tuttavia, i criteri enunciati dai giudici di prime cure vanno ulteriormente integrati e precisati come segue.

In ordine ai riscontri estrinseci, infatti, ritiene la Corte di dover ancora precisare che questi, pur se indefiniti nella loro natura ed anche non riguardanti direttamente il "thema propandum", debbano, però, essere univoci nel loro significato.

E' necessario, cioè che l'elemento proveniente da fonte diversa dal chiamante, pur nella sua portata parziale, sia, oltre che variamente caratterizzato quanto alla provenienza ed al contenuto, univoco nel suo significato.

Se esso fosse suscettibile, infatti, di più interpretazioni ugualmente plausibili, non potrebbe, evidentemente, svolgere la funzione che gli è demandata dall'articolo 192, terzo comma, Codice Procedura Penale, ovvero quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie.

Nessun conforto può, infatti, fornire ad una determinata ricostruzione dei fatti un dato che sia compatibile con altre e diverse ricostruzioni dei fatti medesimi: un elemento dubbio, per sua intrinseca natura, può corroborare,

al più, un giudizio di possibilità, ma non un giudizio di certezza.

A proposito dell'attendibilità intrinseca, ritiene il Collegio di dovere sottolineare come questa sia una realtà sfuggente, il risultato più di percezioni intuitive, che di analisi razionali: gli indici rivelatori, infatti, a ben guardare, considerati in sé e per sé, hanno una scarsa, se non nulla, idoneità ad individuare la verità o ad evidenziare il mendacio.

Così, la mancanza di interesse del collaborante, giacché un interesse sussiste sempre, se non altro legato al programma di protezione ed alla assistenza.

Invero, deve tenersi presente che quando – ed è la regola – il chiamante è un collaboratore di Giustizia, tanto più se ammesso al programma di protezione, egli è, normalmente, autore di gravi reati e mira a fruire di misure premiali a compenso della collaborazione prestata. Ma né questa finalità, né le discutibili qualità morali della persona (posto che il fine utilitaristico della collaborazione esclude, salvo prova contraria, che tale scelta possa assurgere di per sé ad indice di respiscenza o di metamorfosi morale) possono e debbono condizionare il giudizio sulla sua credibilità e sull'attendibilità delle sue dichiarazioni; dovendosi piuttosto far riferimento ad altri parametri, quali, oltre a quelli già ricordati, la persistenza nelle dichiarazioni medesime, la puntualità specifica nella descrizione dei fatti e delle persone coinvolte.

Del resto, tutta la legislazione sui collaboratori di Giustizia risulta improntata a criteri di premialità ed è tesa a favorire al massimo le collaborazioni con l'offerta di vantaggi economici e processuali di rilievo certamente non indifferente.

I motivi di inimicizia nei confronti dell'accusato, d'altra parte, non sempre costituiscono sintomo rivelatore della falsità dell'accusa, la cui strumentalità non è incompatibile con la sua veridicità, fermo restando in

ogni caso che nel presente processo non sono emersi fatti che possano far pensare a che certe dichiarazioni siano state dettate da motivi di astio e di rancore nei confronti degli accusati.

Così la precisione, la reiterazione uniforme, la coerenza interna, la costanza, l'articolazione e la spontaneità delle dichiarazioni non consentono un giudizio definitivo sull'attendibilità.

L'imprecisione, la contraddizione non macroscopica, le divergenze tra versioni successive, infatti, possono essere frutto di errore, di offuscamenti della memoria, dell'emotività e della incapacità di ricostruire i fatti seguendo i corretti collegamenti logici; mentre, di converso, una spontaneità, una precisione, una reiterazione uniforme, una coerenza e la logicità fuor dal comune potrebbero essere perfettamente compatibili con la falsità di un racconto, creato, studiato, ed assimilato da un falso collaborante.

Ne consegue che la presenza contemporanea di tutti gli indici non è certamente sufficiente a fondare un giudizio di attendibilità; parimenti, il mancato rinvenimento degli stessi o il riscontro soltanto di alcuni parametri negativi non pregiudicano un giudizio positivo sulla veridicità delle accuse.

Appare, dunque, semplicistico distinguere rigidamente e schematicamente un giudizio di attendibilità intrinseca ed uno di credibilità estrinseca, facendo discendere da un'eventuale mancanza degli indici rivelatori della cosiddetta attendibilità intrinseca una preclusione aprioristica ed una positiva verifica esterna.

Piuttosto, il giudizio di attendibilità deve essere, pertanto, unico e globale, fondato cioè su una valutazione unitaria e complessiva di tutti quei dati idonei a supportare il libero convincimento del giudice, tra cui l'esame della personalità dell'accusatore e l'analisi formale delle sue affermazioni, nonché di quegli elementi probatori, cui fa riferimento la stessa dizione

letterale dell'articolo 192, terzo comma, del Codice di Procedura Penale, nel porre un principio assoluto per cui la chiamata in correità deve essere integrata da elementi estrinseci.

Del resto, la giurisprudenza di legittimità, in misura pressochè unanime, ha ritenuto non corretto attribuire all'attendibilità intrinseca, se di esito incerto o contraddittorio, una valenza preclusiva, a "priori" del confronto con ulteriori elementi, perché "dal coevo apprezzamento dell'attendibilità estrinseca potrebbero derivare elementi di conferma in grado di bilanciare le risultanze del primo approccio" (Cass. Pen., Sez.I, 30 gennaio 1992, n.80).

Appare, infine, necessario sottolineare che il riscontro esterno deve essere necessariamente individualizzante (il dato, dopo un'iniziale oscillazione, deve ormai ritenersi definitivamente acquisito nella giurisprudenza di legittimità), non essendo sufficiente il riscontro in ordine al fatto, ma dovendosi necessariamente estendere la ricerca degli elementi di conferma in direzione di tutti i partecipanti al fatto medesimo, pur dovendosi ammettere che il pieno riscontro, in ordine al fatto ed alla partecipazione ad esso del chiamante, come nel caso di specie, comporta un minore impegno dimostrativo nell'effettuazione dell'operazione di verifica degli ulteriori elementi riguardanti la partecipazione al fatto medesimo dei singoli chiamati in reità o in correità.

Enunciati i principi generali in tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti, la Corte di primo grado si è poi soffermata sull'attendibilità intrinseca dei singoli collaboranti esaminati nel corso del presente procedimento, pervenendo a risultati positivi per tutti, giudizio che questa Corte condivide pienamente.

Ebbene, proprio in applicazione dei menzionati criteri affermati dalla Corte Suprema in tema di valutazione della chiamata in (cor)reità da parte

dei collaboratori di giustizia, tutti i motivi con i quali la Difesa ha dedotto la carenza di attendibilità intrinseca sia di Grigoli Salvatore che degli altri collaboranti sentiti nel presente processo, si appalesano privi di pregio e, quindi, manifestamente infondati.

Ed invero, il giudizio sull'attendibilità intrinseca di ciascuno dei predetti collaboranti – peraltro già riscontrata in altri processi e ormai affermata da numerose sentenze passate in giudicato – è ancorato a elementi specifici riguardanti la loro personalità, la genesi remota e prossima della loro risoluzione alla dissociazione, la precisione, la coerenza, la costanza e la spontaneità dei loro racconti.

In particolare, anche in relazione alle dichiarazioni “de relato”, detti collaboranti – alcuni dei quali in posizione di preminenza nella medesima famiglia mafiosa dei Graviano, operante nel quartiere di Brancaccio in Palermo, con la connessa possibilità di conoscenza di prima mano, ed altri inseriti nella più vasta organizzazione criminale “Cosa Nostra” – hanno diretta conoscenza delle persone e dei fatti riguardanti quella realtà criminale mafiosa e ,quindi, in virtù della loro posizione privilegiata, sono in grado di riferire precise circostanze concernenti fatti e persone coinvolte nell'episodio criminoso che ci occupa.

D'altra parte, vi è da considerare che la attendibilità intrinseca dei chiamanti in correità deve essere doverosamente ed attentamente verificata quando i riscontri esterni lasciano un qualche margine di perplessità o per la loro scarsa rilevanza o perché suscettibili di interpretazione alternativa. Ma, sempre secondo l'insegnamento della Suprema Corte, tale valutazione non è richiesta in termini altrettanto penetranti allorchè, come nel caso di specie, ci si trovi in presenza di numerosi elementi esterni di riscontro, anche individualizzanti, connotati dalla caratteristica della gravità, della precisione e della sostanziale concordanza.

Non bisogna dimenticare, poi, che la credibilità intrinseca del Grigoli, come pure di tutti gli altri collaboranti ascoltati nel processo che ci occupa, come già detto, è stata ampiamente verificata, puntualmente valutata e positivamente acquisita in diverse altre occasioni e sedi ed in numerosi altri contesti processuali.

Anche questo Collegio Giudicante ha avuto modo di verificare la spontaneità, l'autonomia, la precisione, la coerenza e la costanza del racconto dei vari collaboranti – primo fra tutti quello del Grigoli che, come detto, costituisce il primo cardine dell'accusa – anche attraverso l'esame delle ragioni che possono averli indotti alla collaborazione e dei loro rapporti con i chiamati in correità, ed ha individuato di volta in volta i numerosi elementi riscontro esterno alle loro dichiarazioni accusatorie, con riferimento in particolar modo alla posizione individuale dei due fratelli Graviano ed al loro pieno e completo coinvolgimento nella vile eliminazione del buon parroco di Brancaccio.

Tali riscontri, come meglio si dirà più avanti, sono costituiti dalle plurime dichiarazioni convergenti di tutti i collaboranti nonché da numerosi elementi di generica e di specifica (dichiarazioni di testimoni, particolarmente significative per l'individuazione della causale, accertamenti di polizia giudiziaria, perizie ed altro); e, lungi dall'essere "inconsistenti", come pure inopinatamente sostenuto dalla Difesa, sono alquanto consistenti e positivi, sicuramente idonei, per la loro rilevanza, congruenza e pregnanza, nonché per il loro carattere indubbiamente individualizzante, a convalidare e confermare pienamente la prospettazione accusatoria relativa al coinvolgimento, quali mandanti, di entrambi i fratelli Graviano, odierni imputati, nell'uccisione del coraggioso e battagliero esponente di punta del clero siciliano.

DINAMICA DEL DELITTO

Una attenta disamina del materiale probatorio acquisito nel corso della lunga e interminabile istruzione dibattimentale svoltasi nel primo grado di giudizio non può prescindere dalla previa ricostruzione della dinamica del delitto.

La sera del 15 settembre 1993, intorno alle ore 20 e 40, padre Giuseppe Puglisi venne ucciso mentre si apprestava a rientrare nella sua modesta abitazione, sita al numero civico 5 di questa Piazza Anita Garibaldi, poco lontano dalla chiesa di San Gaetano in Brancaccio, della quale era parroco.

Rapida e silenziosa è stata la sequenza del delitto.

Il prete venne proditoriamente aggredito alle spalle da un sicario che lo aveva atteso in quel luogo ed attinto al capo con un solo colpo di arma da fuoco, una pistola semiautomatica di calibro 7,65, munita di silenziatore per non suscitare clamore, sparato da distanza ravvicinata.

La vittima è stata colta nell'atto di aprire il portone e proprio nel momento in cui, il capo leggermente reclinato in avanti, introduceva le chiavi per aprire il portone esterno di ingresso.

Nessuno ha udito alcun rumore di arma da fuoco; nessuno in nessun modo ha avvertito alcunché.

Solo qualcuno ha dichiarato di avere avvertito il tonfo di una persona caduta per terra: il che aveva fatto ritenere dapprima che il sacerdote fosse stato colto da malore.

Nessuno ha visto persone scappare o ha sentito rumori di macchine o di motori.

Il reverendo è rimasto esanime sul selciato finché qualcuno,

accortosi di quel corpo inanimato che giaceva in istrada, non ha dato l'allarme.

Solo le grida di chi si era accorto che il corpo insanguinato del prete giaceva sull'asfalto hanno di lì a poco richiamato l'attenzione di un poliziotto che abitava nei pressi, il quale aveva richiesto immediatamente l'intervento delle forze dell'ordine.

Il predetto agente della Polizia di Stato, a nome Restivo Paolo, nel corso del suo esame dibattimentale, ha descritto sin dalle prime immagini, la scena che gli si era presentata la sera del delitto nello spiazzo antistante casa sua: egli, infatti, all'epoca abitava al secondo piano del vicino edificio sito nella stesso piazzale Anita Garibaldi al numero civico 3.

Ha riferito che "la sera del 15 settembre 1993 stava cenando con i suoi familiari, allorché aveva avvertito delle urla provenienti dall'esterno. Affacciatosi al balcone, aveva notato il corpo di un uomo, poi identificato per padre Puglisi, disteso supino per terra parallelamente al portone d'ingresso del civico 5.

Immediatamente era accorso ed, avendo constatato che il sacerdote, il quale grondava sangue dalla bocca e dal naso, era ancora in vita, si era premurato di avvertire la Centrale Operativa della Questura. Contemporaneamente era sopraggiunta un'autoambulanza; Padre Puglisi, quindi, era stato soccorso ed accompagnato in ospedale.

Quivi i sanitari hanno constatato che don Puglisi era stato attinto da un colpo di arma da fuoco alla zona auricolare sinistra e, dopo un inutile intervento, non hanno potuto far altro che accertarne il decesso per arresto cardio-circolatorio a seguito di lesioni cranio-encefaliche da arma da fuoco.

Il teste predetto ha precisato che all'inizio non si era assolutamente reso conto che si trattava di un omicidio, anche perché non aveva sentito alcun rumore di sparo, ma soltanto le urla delle persone che si erano

affacciate ai balconi delle loro abitazioni e verosimilmente avevano visto il religioso, che tutti ben conoscevano, nella zona, cadere per terra, forse urtando contro la sua autovettura parcheggiata nei pressi.

Poiché non vi erano segni evidenti di aggressione, né tracce o cose che potessero in quel momento far pensare ad un'azione delittuosa e, poiché non aveva avvertito rumori di macchine o di motori che si allontanavano, sul momento aveva pensato che il sacerdote fosse stato colto da malore, precisamente un infarto, e lo aveva fatto accompagnare all'Ospedale Buccheri La Ferla.

Al suo sopraggiungere, il corpo di padre Puglisi era quasi a ridosso del portone, a poca distanza dell'ingresso e - come aveva appreso - aveva in mano le chiavi della serratura.

Nel corso di un accurato sopralluogo, è stato rinvenuto un bossolo calibro 7,65 nelle vicinanze del posto dal quale era stato rimosso il corpo del padre Puglisi.

Per terra è stato notato qualche rivolo di sangue, ma non vi erano segni eclatanti di un omicidio.

Il medico-legale, Dottoressa Paola Pugnetti, che ha eseguito l'ispezione esterna del cadavere di Don Pino Puglisi presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla, ove il religioso, come già detto, era deceduto a seguito delle ferite mortali riportate nell'agguato tesogli davanti la sua abitazione, ha rilevato la presenza di otorragia destra e rinorragia destra, segni di agopuntura al gomito sinistro e al polso destro, un'orificio d'arma da fuoco di forma ovale con un orletto ecchimotico escoriativo alla regione occipitale sinistra, nonché una deformazione del profilo alla regione parieto-temporale-occipitale di destra.

Sul corpo del sacerdote non vi erano segni di colluttazione e, quindi, si è giunti alla conclusione che egli fosse stato colto di sorpresa

proditoriamente aggredito alle spalle.

L'esame autoptico, limitato solo al capo per l'integrità delle altre parti del corpo, ha consentito di riscontrare segni di imponente versamento subdurale e subaracnoideo, specie a destra; un quadro di imponente squasso meningo-encefalico con infarcimento emorragico; un tramite trapassante gli emisferi.

E' stata rilevata, altresì, la presenza, a carico della fossa cranica media, di frattura a tutto spessore che interessava il decorso della rocca petrosa.

Nel contesto del lobo temporale destro è stato rinvenuto un proiettile camiciato deformato, con perdita di sostanza.

Dalle caratteristiche dimensionali dell'orificio di entrata e dal rinvenimento del proiettile di tale calibro, quindi, si è potuto stabilire che il religioso era deceduto a seguito di gravi lesioni cranio-encefaliche prodotte da un solo colpo d'arma da fuoco, una pistola semiautomatica di calibro 7,65 corto.

La vittima era stata attinta da un unico colpo d'arma da fuoco, esploso entro il limite delle brevi distanze, circa venti centimetri dalla bocca dell'arma, desumibile dalle imponenti lesioni e dalla intensità della positività della reazione cromatica nelle ricerca dei nitrati.

Il colpo, immediatamente mortale, viste le gravi lesioni prodotte, era stato esploso con direzione dall'indietro in avanti, da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto, ad opera di uno sparatore posto alle spalle delle vittima e lievemente alla sua sinistra.

Il bossolo calibro 7,65 corto, rinvenuto nel corso dell'effettuato sopralluogo, ed il proiettile di pari calibro, blindato, deformato e mancante di parte di sostanza, rinvenuto in sede autoptica, vennero sottoposti ad esame balistico-comparativo presso il Gabinetto Regionale di Polizia

Scientifica.

Si era potuto quindi risalire alle caratteristiche dell'arma usata dal killer che aveva sparato: una pistola Beretta, calibro 7,65, modello 34 e 35, munita di congegno di silenziamento, come poteva evincersi dalla deformazione del proiettile, la cui blindatura presentava segni di introflessione e lacerazione che attestavano il suo passaggio attraverso il predetto congegno.

Ciò posto, va rilevato che i risultati della prova generica, i rilievi tecnici e gli accertamenti autoptici sopra menzionati confermano la particolare descrizione della situazione dei luoghi e della dinamica degli accadimenti così come fatta esattamente dall'imputato Grigoli Salvatore, dopo essersi aperto alla collaborazione.

Detto collaborante, infatti, come meglio sarà detto più avanti, ha inquadrato con precisione la ragione dell'eliminazione dell'esponente del clero locale; ha spiegato come la decisione dei mandanti venne portata a compimento, tramite l'intervento di intermediari che si incaricarono dell'organizzazione e della coordinazione della squadra esecutiva; ha riferito anche sull'identità dei partecipi materiali all'omicidio, sull'azione materiale degli autori, sull'arma adoperata, sulle autovetture usate, offrendo notizie inedite riguardanti la consumazione del fatto delittuoso: circostanze, queste, tutte compatibili con la sopra descritta prova generica e corroborate dagli accertamenti investigativi compiuti all'epoca, di cui pure si parlerà più avanti.

Qui preme sottolineare che la descrizione svolta dal Grigoli in ordine alle serrate sequenze dell'omicidio di padre Puglisi dimostra che si trattò di una esecuzione alquanto elementare, di facile e fortunata realizzazione, in condizioni di assoluto favore.

Quel buon pastore di periferia, invero, circolava, in ore serali, inerme

e senza accompagnatori, per le vie squallide e poco frequentate del quartiere Brancaccio: ciò ha agevolato massimamente il compimento della vile impresa criminosa.

Il commando organizzò i controlli dando la caccia al prete; questi venne intercettato davanti la cabina telefonica; l'equipaggio ebbe modo e tempo di munirsi dell'arma ed, a bordo delle autovetture, si mosse per rintracciare la vittima.

Quest'ultima venne intercettata e subito attinta alla nuca con un solo colpo; non c'era stato bisogno di sparare un colpo di grazia.

Dopo la fulminea azione di fuoco, il gruppo trovò riparo presso il deposito della Valtras onde rovistare tra le carte del borsello del prete.

Indi si dileguò in fuga per le strade di quel quartiere.

LE INDAGINI PRELIMINARI

Le indagini relative all'uccisione di don Pino Puglisi, parroco della chiesa di San Gaetano di Brancaccio, prontamente avviate dagli organi inquirenti all'indomani del grave fatto di sangue, inizialmente venivano orientate in ogni ragionevole direzione di approfondimento, non scartando nessuna pista investigativa, comprese quelle fornite da notizie anonime pervenute agli organi di polizia.

Si è proceduto, innanzi tutto, ad un accurato sopralluogo, nel corso del quale, come già detto, veniva rinvenuto qualche rivolo di sangue, ma non anche segni eclatanti di un omicidio.

Nelle vicinanze del posto dal quale era stato rimosso il corpo del reverendo veniva trovato un bossolo 7 e 65, calibro confermato dal proiettile rinvenuto in sede autoptica.

L'esame del proiettile, poi, ha evidenziato che questo aveva attraversato la canna di una pistola munita di congegno di silenziamento.

Sul corpo del sacerdote non sono stati riscontrati segni di colluttazione: si è giunti, quindi, alla conclusione che egli era stato colto di sorpresa.

In un primo tempo si era pensato ad una rapina perché sui luoghi non è stato rinvenuto il borsello che Don Puglisi portava sempre con sé. Tale ipotesi, però, è stata scartata sia per le modalità dell'aggressione e per l'uso dell'arma silenziata, sia per il ritrovamento di una somma di denaro di lire un milione cinquecento cinquanta mila e di cento dollari USA nell'abitazione della vittima.

Del pari, le stesse modalità di esecuzione dell'omicidio, condotto con fredda determinazione e perpetrato con un unico colpo esplosivo a distanza

ravvicinata alla nuca, escludevano l'ipotesi che il crimine fosse stato opera di qualche balordo o fosse legato alla condotta d'impeto di un tossicodipendente.

Ma, ben presto, nel variegato panorama investigativo riguardante l'omicidio del povero sacerdote, la vera matrice ed il reale movente dell'atroce scelta assassina veniva in rilievo, grazie al coraggio civile di chi aveva creduto nell'insegnamento di don Pino.

Dalle minuziose indagini condotte sulla vita dell'ucciso, infatti, emergeva, fin dai primi atti investigativi, che il vero movente dell'omicidio era da ricercare nell'attività di impegno sociale e pastorale portato avanti dallo stesso.

Il reverendo, dal giorno della prelatura presso la chiesa di San Gaetano in Brancaccio, infatti, aveva portato avanti una serie di iniziative volte al recupero sociale dell'ambiente degradato di quel quartiere.

Si accertava, in particolare, che lo stesso aveva profuso un grande impegno nel tentativo di costruzione di centri di accoglienza, di acquisizione di alcuni locali da destinare a scuola media, di attivazione di altre opere di aggregazione sociale; e si era attivato anche per recuperare i tossicodipendenti ed aiutare i diseredati ed i bisognosi.

Ed emergeva, altresì, sin dalle prime fasi delle indagini, che diversi ed inequivocabili segnali intimidatori avevano preceduto il terribile atto omicidiario: numerosi ed ultimativi erano stati gli inviti ad accettare il consolidato e triste potere criminale mafioso che regnava sovrano nel territorio urbano di Brancaccio, un quartiere tra i più degradati della città di Palermo.

Ma, altrettanto forte e decisa era stata la scelta del prete di continuare l'opera laica di recupero sociale alla quale si era attivamente dedicato sin dal primo giorno del suo apostolato presso la

chiesa di San Gaetano di Brancaccio e che lo aveva portato ad entrare in contrasto con le forze politiche che allora reggevano il Consiglio di quel quartiere e, in special modo, con l'organizzazione criminale che vedeva compromessi i suoi principi proprio nel luogo ove più forte era la sua consolidata permanenza.

La continua e ben corrisposta attività di evangelizzazione, tradizionalmente opposta alla logica della violenza e del terrore, e l'intensa opera di aggregazione e di recupero sociali, rappresentavano un consistente pericolo per l'organizzazione criminale che da tempo regnava sovrana nel quartiere di Brancaccio.

Da qui gli avvertimenti inequivocabili e le intimidazioni.

I primi atti intimidatori sono stati due distinti attentati incendiari.

Il 29 maggio 1993 l'impresa Balistreri di Bagheria, aggiudicataria dell'appalto relativo ai lavori per la ristrutturazione del tetto della parrocchia di San Gaetano, subiva un attentato incendiario ad un proprio autocarro parcheggiato in un'area antistante l'edificio ecclesiastico.

L'episodio delittuoso non era stato denunciato dal Balistreri agli organi di polizia. Padre Puglisi, però, nel corso dell'omelia della messa domenicale ne aveva parlato ed aveva anche pronunciato espressioni dure e pesanti contro gli ignoti attentatori ed il modo illecito con cui venivano gestiti gli appalti. Ciò, evidentemente, aveva destato scalpore in un quartiere da sempre assoggettato ad un pesante clima di omertà e tradizionalmente soggiogato alla mafia.

Il 29 giugno successivo, Guida Giuseppe, Romano Mario e Martinez Giuseppe, persone impegnate in attività sociali e componenti del Comitato Intercondominiale di Via Azolino Hazon, presieduto e diretto da don Pino Puglisi, subivano contemporaneamente degli attentati incendiari alle porte di ingresso dei rispettivi appartamenti, dagli stessi regolarmente denunciati.

Ed anche in tale occasione il sacerdote aveva preso pubblicamente posizione, commentando negativamente e deprecando l'accaduto in alcune omelie delle messe domenicali, dicendo chiaramente che gli atti incendiari erano rivolti indirettamente alla sua persona ed al contempo esternando le sue preoccupazioni per eventuali nuove iniziative che danneggiavano l'ambiente, mettendo anche in pericolo la gente del quartiere.

Ancora. Dalle indagini emergeva, altresì, che un ragazzo, di nome Lipari Antonino, il quale operava nella parrocchia di San Gaetano, per ben tre volte era stato avvicinato ed intimorito da sconosciuti, che lo avevano minacciato di bastonate e gli avevano intimato di non frequentare più la chiesa. L'ultimo episodio era stato il più grave, giacché era stato aggredito con un coltello e gli era stata strappata la maglietta.

In tale occasione padre Puglisi lo aveva esortato a non avere paura e gli aveva fatto presente che anch'egli aveva ricevuto minacce a mezzo posta e per telefono, cui non aveva dato peso.

Le gravi minacce e le intimidazioni, quindi, non si erano limitate alle persone vicine al sacerdote, che con lui collaboravano e nel cui operato si riconoscevano, ma erano state estese, poi, direttamente a don Giuseppe Puglisi, anche se da quest'ultimo mai esplicitamente denunciate agli organi di polizia o alla magistratura e che, però, nelle conferenze pubbliche e nelle riunioni private, erano state manifestate con una serena aspettativa e cristiana speranza per il futuro.

Fin dai primi atti investigativi, quindi, emergeva in modo univoco che il movente dell'omicidio era da ricercare unicamente nell'attività di impegno sociale e pastorale portato avanti dal sacerdote.

Peraltro, il rinvenimento a casa della vittima della somma di lire un milione cinquecento cinquantamila e di una banconota di cento dollari, unitamente alle concordanti circostanze che il corpo dell'ucciso non

presentava nessun segno di colluttazione e che lo stesso aveva l'abitudine di circolare con poco denaro addosso - cosa questa in linea col suo stile di vita improntato all'essenzialità ed alla povertà - escludevano tra i moventi possibili quello dell'omicidio a scopo di rapina.

Le stesse modalità di esecuzione dell'omicidio, infine, condotto con fredda determinazione e con un unico colpo esplosivo a distanza ravvicinata alla nuca, escludevano parimenti l'ipotesi che il crimine fosse stato opera di un qualche balordo o legato alla condotta d'impeto di un tossicodipendente.

Si manifestavano, pertanto, evidenti depistaggi: la sottrazione del borsello e la dinamica del fatto, invero, non erano consone con le modalità con cui di regola vengono eseguiti e perpetrati gli atti omicidiari in "Cosa Nostra".

Il delineato movente dell'omicidio si rafforzava sempre di più con l'audizione di quanti, uomini e donne, avevano collaborato con l'ucciso nella sua opera quotidiana, i quali tratteggiavano la figura e l'impegno religioso e sociale del prete.

Le indagini sull'assassinio di Giuseppe Puglisi subivano un salto di qualità allorché Drago Giovanni, uomo d'onore della famiglia di Brancaccio e dichiarato esecutore di numerosi omicidi, collaborante di giustizia, appreso dell'efferato omicidio avvenuto in quello che era stato il suo territorio, il quartiere di Brancaccio, sentiva il bisogno di rendere alcune importanti dichiarazioni. Si rafforzava così maggiormente l'impianto accusatorio fino a quel momento promosso, sia in relazione al movente, sia in relazione alle intuite responsabilità dei cosiddetti reggenti della famiglia mafiosa di quella periferia.

Dunque, questo primo collaboratore di giustizia, nell'ambito delle indagini per l'omicidio di Don Pino Puglisi, riferisce il quadro ed il perché "Cosa Nostra" prende la decisione di eliminare il sacerdote.

Per cui, in questa prima fase, le dichiarazioni di Drago sono nel senso che apprende da Folonari, uomo d'onore della stessa famiglia, in quanto tutti e due di Brancaccio, che nel quartiere c'era apprensione data dalla presenza di questo parroco coraggioso, impegnato nel sociale ed in tutto ciò che era antimafia, il quale, pertanto, doveva essere punito.

Dunque, da questo momento, le forze investigative cominciano a penetrare nel contesto in cui Don Pino Puglisi operava, il contesto ambientale di Brancaccio, e ad approfondire il fastidio che detto prete dava alla criminalità organizzata di quello scacchiere mafioso.

Le indagini, cioè, sono state indirizzate in un ambito investigativo ben preciso, vale a dire su quello che è il fenomeno omicidiario nell'organizzazione criminale "Cosa Nostra", che, come già è stato pacificamente dimostrato, con sentenze ormai divenute irrevocabili da tempo, ha delle regole ben determinate e dei moventi altrettanto precisi al riguardo: la stessa struttura di "Cosa Nostra", articolata per territorio, influenza molto la scelta omicidiaria di detta associazione mafiosa.

Dunque il Drago riferisce che proprio per la struttura di "Cosa Nostra", per il modo in cui "Cosa Nostra" è articolata, quell'omicidio, l'omicidio di un sacerdote, l'omicidio di un prete di così grande levatura e di tanto fulgore, non può che essere avvenuto con l'assenso di quelli che erano i riconosciuti capi storici di Brancaccio, cioè a dire di Graviano Giuseppe e Graviano Filippo, i quali risultavano essere stati entrambi condannati per il delitto di cui all'articolo 416 bis del Codice Penale, in quanto appartenenti all'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra", e che all'epoca detenevano il governo mafioso di quel territorio.

Il riferimento del Drago alla struttura ed al fenomeno omicidiario in "Cosa Nostra", portava gli organi inquirenti a sentire un altro collaboratore di giustizia, Cancemi Salvatore.

Costui era un uomo d'onore della famiglia di Porta Nuova, nonché membro della commissione di "Cosa Nostra", cioè dell'organismo di vertice di questa organizzazione criminale.

Dunque il Cancemi, pur non potendo riferire direttamente sull'omicidio, confermava quanto dichiarato dal Drago in ordine alla struttura ed al fenomeno omicidiario in "Cosa Nostra", per quella che era la sua esperienza aggiornata stante che si era costituito nelle mani delle forze dell'ordine nell'imminenza dei fatti.

Si perveniva, poi, all'audizione di un altro collaboratore di giustizia, Pennino Gioacchino, il quale, apertosi alla collaborazione con la giustizia, ricostruiva in modo organico e qualificato le attività di "Cosa Nostra", viste però stavolta non in chiave militare, come aveva riferito il Drago ed in parte anche il Cancemi, ma in chiave più altamente politica e di supporto alle attività criminali.

Le indagini, a questo punto, registravano la ennesima dissociazione di soggetti aderenti a "Cosa Nostra" e la loro fattiva e piena collaborazione.

In particolare, iniziavano a collaborare con la giustizia altri due mafiosi: i fratelli Di Filippo Emanuele e Di Filippo Pasquale, a cui si aggiungeva da lì a poco anche Cannella Tullio.

Questi collaboratori di giustizia, i due Di Filippo molto vicini ai Graviano ed il Cannella Tullio addirittura con un particolare rapporto con i Graviano medesimi, non solo rafforzavano il quadro probatorio già esistente a carico dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, ma permettevano altresì di identificare anche uno degli autori materiali dell'omicidio in Grigoli Salvatore.

E ciò, perché il contenuto delle loro dichiarazioni, rese nel tempo, è caratterizzato da un dato comune: il riferimento costante ai fratelli Graviano quali reggenti la famiglia mafiosa di Brancaccio e l'indicazione di Grigoli

Salvatore quale componente del “gruppo di fuoco” facente capo a certo Mangano Antonino.

Per cui, a questo punto, si determina un quadro che consente di delineare il contesto ambientale in cui il delitto era maturato e di focalizzare il volto e il nome dei mandanti dell’uccisione dell’esponente del clero siciliano, quadro che si riesce a ricostruire attraverso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia proprio su quella che è la struttura di “Cosa Nostra” nel quartiere Brancaccio. Ma si ha anche l’indicazione dell’esecutore materiale in questo Grigoli Salvatore appartenente ad un “gruppo di fuoco” - il “gruppo di fuoco” è una formazione di killer a disposizione delle varie famiglie di “Cosa Nostra” - che era a servizio dei Graviano e di Mangano Antonino, soggetto quest’ultimo appartenente a “Cosa Nostra” che successivamente prenderà il posto dei primi allorchè gli stessi verranno arrestati a Milano in una brillante operazione di polizia condotta dai carabinieri del nucleo operativo di Palermo.

Le indagini sull’assassinio di Giuseppe Puglisi subivano un ulteriore impulso allorquando altri noti collaboratori di giustizia rendevano alcune importanti dichiarazioni in ordine all’efferata scelta omicidiaria.

La loro fattiva e piena collaborazione, unitamente alle menzionate dichiarazioni di quanti erano stati vicini all’ucciso e con lui avevano collaborato nella sua opera sociale e pastorale, hanno così rafforzato l’impianto investigativo fino a quel momento promosso, sia in relazione al movente sia per quanto concerne le intuitive responsabilità dei cosiddetti reggenti della famiglia mafiosa di Brancaccio.

Tralasciando qui di esporre dettagliatamente il contenuto delle dichiarazioni rese nel tempo dai vari collaboratori di giustizia, quello che è interessante sottolineare in questa sede è il dato comune che le caratterizza: il riferimento costante ai fratelli Graviano sopramenzionati, quali reggenti

la famiglia mafiosa di Brancaccio, e l'indicazione, quale esecutore materiale, di questo Grigoli Salvatore, componente del gruppo di fuoco, specializzato nel commettere omicidi, che operava all'interno del mandamento di Brancaccio e che, all'epoca dell'omicidio di Padre Puglisi, faceva capo a certo Mangano Antonino, soggetto appartenente anch'egli a "Cosa Nostra".

Sulla base di detti elementi certi, le indagini relative all'omicidio che ci occupa, a quel punto, erano sfociate nella emissione di una ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, quali mandanti dell'omicidio del sacerdote, nonché nei riguardi di uno degli esecutori materiale del crimine, Grigoli Salvatore.

Le intense e penetranti indagini preliminari scaturite dall'uccisione di Don Pino Puglisi ed attivamente condotte sia sul contesto mafioso di Brancaccio che in campo nazionale sull'attività criminosa della famiglia di quel quartiere di periferia, sono state chiuse dopo ben due anni con la richiesta del Procuratore della Repubblica di rinvio a giudizio dei tre odierni imputati.

E' appena il caso di rilevare, poi, che le ulteriori investigazioni hanno consentito di acclarare, in seguito, che l'aggressione sferrata alla Chiesa con l'uccisione di don Pino Puglisi e le altre azioni intimidatorie poste in essere in quel contesto temporale, non erano limitate al territorio di Brancaccio ma erano strettamente collegate ad una più vasta e totalizzante scelta strategica di terrore perseguita a livello nazionale dall'organizzazione criminale "Cosa Nostra", continuata all'indomani dell'assassinio del povero prelado e sfociata negli attentati eclatanti del 1993 a Firenze, Roma e Milano.

IL CONTESTO AMBIENTALE IN CUI E' MATURATO IL DELITTO

La verifica giudiziale delle prove raccolte nel presente procedimento utilizzate per la ricostruzione della vicenda omicidiaria che ci occupa e per l'affermazione della responsabilità degli autori dell'efferato delitto, non può prescindere dalla disamina, sia pure breve, del contesto ambientale in cui è inserito il grave episodio criminoso e dell'aggregato criminale imperante nell'ambito territoriale in cui il delitto è maturato ed è stato portato a compimento.

Già i giudici di prime cure si sono soffermati sul contesto ambientale in cui è maturato ed è stato eseguito l'omicidio di don Pino Puglisi, e questa Corte non può che condividere quanto dagli stessi affermato in merito

Il contesto è quello di una borgata della periferia degradata della città di Palermo, in cui, all'epoca dei fatti, tra l'altro, regnava sovrano l'ordine mafioso, conservatore, opprimente e reazionario, che era stato imposto dal gruppo criminale emergente della zona.

Tutte le deposizioni testimoniali delle persone che affiancarono don Pino Puglisi nel suo apostolato, hanno evidenziato la difficile e triste realtà del tipico quartiere degradato della periferia, composto da un agglomerato urbano disomogeneo, lasciato in totale stato di abbandono: non esistevano, infatti, i servizi essenziali, come le fognature, ed i liquami si riversavano per strada, mentre le autorità competenti, il cui intervento era stato più volte richiesto, avevano eseguito dei lavori fognanti solo parziali che non avevano per nulla risolto il problema.

La zona era infestata anche da topi e non si era proceduto ad una efficace opera di bonifica.

Mancava una scuola media.

Non vi erano spazi verdi per i ragazzi che giocavano in mezzo alle immondizie, né altri servizi sociali.

Ma nel quartiere esisteva anche un grave arretramento culturale e vi era la presenza di un alto potenziale criminogeno: la gente viveva ed operava sotto una cappa di dominio e sopraffazione, subiva impotente un clima di intimidazione, correva rischi concreti se si fosse adoperata solo per migliorare le condizioni minime di sopravvivenza civile degli abitanti o per favorire un processo di avanzamento del fronte della legalità.

Al riguardo, i primi giudici hanno così scritto: “La radiografia del quartiere, all’epoca della commissione dell’omicidio di padre Puglisi, infatti, alla stregua delle ampie e dettagliate descrizioni rassegnate dai testi esaminati, consente di tracciare una geografia di poteri locali comprendente varie componenti, espressione dell’ambiente politico del tempo largamente inquinato, settori della società civile degradati, amministratori degli enti locali e rappresentanti delle articolazioni di quartiere per buona parte corrotti o collusi, esercenti attività economiche fortemente condizionati, un’accentuata presenza di malavitosi e gente di malaffare, in un tessuto storico sociale caratterizzato da violenza e sottocultura: in questo contesto la parrocchia, la scuola, il commissariato e poche altre sedi istituzionali non inquinate rappresentavano delle nicchie di legalità mal tollerate dal potentato criminale locale che costituiva allora il centro di coagulo dei delinquenti della zona e di formazione permanente della manovalanza in crescita”.

“In un territorio a prevalente sovranità mafiosa , una di queste isole di extra-territorialità era costituita dalla parrocchia di don Pino Puglisi che, per adesioni e progettualità e per la vitalità manifestata, era diventata “un enclave” di valori cristiani, morali e civili”.

Alle eloquenti deposizioni degli amici e collaboratori di padre Puglisi, si affiancano le preziose indicazioni fornite dagli ex malavitosi ed ex criminali di quartiere che, attratti nell'orbita della potente organizzazione criminale facente capo alla cosca di Brancaccio, hanno scelto, immediatamente dopo la cattura, per motivi economici o anche per ragioni di opportunità, la via della collaborazione con la giustizia.

Detti soggetti, con le loro rivelazioni, hanno fornito importanti notizie dirette sulle condizioni di vita e sulle presenze mafiose nel quartiere di Brancaccio.

Sulla base di dette rivelazioni, infatti, è stato possibile ricostruire l'assetto organizzativo criminale del mandamento di Brancaccio, negli anni novanta, sullo sfondo di un quartiere degradato, intriso di sottocultura e di violenza, nel quale aveva trovato spazio ed era radicato il fenomeno della diretta cooptazione di manovalanza delinquenziale per il compimento delle più svariate imprese criminose.

Ma nella stessa area criminale si era verificato anche un intenso fenomeno di "pentitismo", che aveva consentito di aprire vistose maglie nel blocco fino ad allora pressoché impenetrabile del sistema mafioso imperante nella zona.

Ed infatti, la dirompente collaborazione dei fratelli Di Filippo Emanuele e Pasquale, cui si è aggiunta a breve distanza di tempo la devastante e pur provvidenziale emorragia rappresentata dalle collaborazioni di Calvaruso Antonino, Ciaramitaro Giovanni, Romeo Pietro, Scarano Antonino e Trombetta Agostino, hanno consentito di scoprire dall'interno i segreti del citato mandamento mafioso, di indicare gli esponenti di rango della gerarchia mafiosa nell'articolazione locale del sodalizio, di operare la ricostruzione delle relazioni della cosca con soggetti ad essa esterni nonché di individuare i responsabili dei più gravi fatti

delittuosi addebitabili agli uomini d'onore ed ai componenti del gruppo operativo di quel quartiere.

Si è appreso, in tal modo, che il gruppo operativo, all'interno del mandamento di Brancaccio, all'epoca dell'omicidio di Padre Puglisi, faceva capo ai fratelli Graviano, prima; a Mangano Antonino ed a Bagarella Leoluca dopo; il Mangano è stato indicato dai collaboranti unanimemente come il portavoce dei fratelli Graviano e, dopo il loro arresto, avvenuto nel gennaio del 1994, come il loro successore per diretta investitura del Bagarella, divenuto esponente di vertice dell'associazione mafiosa, alla guida di quel territorio, senza che per altro venissero recisi i collegamenti con i detti fratelli detenuti, i quali continuavano a dare disposizioni e ad impartire ordini anche dall'interno del carcere.

IL GRUPPO OPERATIVO ALL'EPOCA DELL'OMICIDIO DI PADRE PUGLISI

Come è noto, e come hanno ben argomentato i primi giudici, il potere mafioso si avvaleva, all'epoca dell'omicidio di Padre Puglisi, e si avvale tuttora, di gruppi che operano sul territorio a vari livelli per la realizzazione delle singole operazioni criminali, che vanno dalle estorsioni alle rapine, al traffico di armi e stupefacenti ai sequestri di persone e agli omicidi.

Questi ultimi venivano portati a compimento da speciali corpi armati, dotati di cospicui arsenali, inseriti in una vasta rete protettiva di covi e reticoli relazionali in grado di assicurare coperture e latitanze.

Tali squadre avevano compiti specifici diversificati: vi erano i picchiatori, gli addetti a bruciare i negozi, a rubare macchine, a riscuotere il pizzo, a fare le telefonate estorsive, ad eseguire sequestri di persone ed uccisioni.

Organizzava e sovrintendeva i vari gruppi criminali una figura dominante, dotata di carisma e di capacità gestionali, la quale era in genere candidata a succedere alla massima carica del mandamento.

Tale aspirante capo era anche colui che dirigeva il così detto "gruppo di fuoco": l'unità militare armata che custodiva e maneggiava le armi ed uccideva sparando alle vittime designate.

Il gruppo di fuoco era una vera e propria struttura militare, composta da killers abilmente selezionati dagli uomini di vertice di Cosa Nostra, i quali, dopo un periodo di tirocinio nell'esecuzione di reati meno gravi e di attenta osservazione delle capacità operative dimostrate, destinavano i più abili all'esecuzione degli omicidi.

Questi soggetti, specializzati nell'esecuzione di omicidi, occupavano una posizione privilegiata all'interno dell'ambiente mafioso, perché

autorizzati a custodire e maneggiare le armi.

Attorno al ristretto gruppo di fuoco ruotava, poi, una cerchia di altri personaggi di fiducia e di provata capacità in grado di fornire supporto, ausilio e sostegno logistico.

Il gruppo di fuoco in assetto operativo era, dunque, una formazione militare costituita da soggetti feroci autorizzati a sparare e da altri soggetti pronti ad intervenire in funzione di appoggio o per offrire copertura.

Per quel che qui interessa, Grigoli Salvatore ha raccontato che era divenuto killer di fiducia di Mangano Antonino, il quale lo aveva aggregato ad un gruppo specializzato nel commettere omicidi.

Tale gruppo operava all'interno del mandamento di Brancaccio ed aveva avuto una composizione variegata man mano mutata nel tempo col ricambio di nuovi personaggi che sostituivano quelli receduti (come ad esempio Di Filippo Emanuele) o via via arrestati.

Dapprima ne era capo Graviano Giuseppe e dopo Mangano Antonino.

Mangano Antonino era sostanzialmente il capo di un “gruppo di fuoco feroce che aveva a disposizione una serie di personaggi killer”; eseguiva gli ordini impartiti dai Graviano e, dopo l'arresto di questi ultimi, era divenuto addirittura reggente della famiglia e del mandamento di Brancaccio.

In particolare, il Grigoli ha riferito di aver fatto parte del “gruppo di fuoco” della famiglia mafiosa dei Graviano insieme a Mangano Antonino, coordinatore del gruppo stesso, Giacalone Luigi, Lo Nigro Cosimo, Spatuzza Carmine, Giuliano Francesco, Tutino Vittorio, Romeo Pietro e Di Filippo Pasquale; di aver ricevuto dai fratelli Graviano, tramite il Mangano, l'ordine di uccidere il sacerdote; di avere incontrato occasionalmente quest'ultimo per strada, mentre ritornava nella sua abitazione; di avere, insieme allo Spatuzza, al Giacalone ed al Lo Nigro, organizzato nella immediatezza l'omicidio già deciso in precedenza; di avere sparato al

sacerdote alla nuca con una pistola munita di silenziatore con l'aiuto dello Spatuzza, mentre il Giacalone ed il Lo Nigro si trovavano alla guida delle rispettive autovetture ad aspettarlo.

Or bene il collaborante Calvaruso Antonio ha riferito che del gruppo di fuoco di Brancaccio, all'epoca dei fatti in esame, facevano parte, oltre che il Grigoli, Mangano Antonino, Spatuzza Gaspare, Lo Nigro Cosimo, Giuliano Francesco, Tutino Vittorio e Giacalone Luigi. Impartivano loro ordini dapprima Giuseppe Graviano e, dopo l'arresto di quest'ultimo, Mangano Antonino, il quale, - sempre secondo rivelazioni dei collaboranti - era divenuto il nuovo reggente del mandamento di Brancaccio.

Il Calvaruso ha precisato, altresì, che quando Giuseppe Graviano era stato catturato facevano parte del citato gruppo Gaspare Spatuzza, Francesco Giuliano, Cosimo Lo Nigro, Luigi Giacalone, Vittorio Tutino; dopo l'avvento del Mangano si sono aggiunti Pietro Romeo e Pasquale Di Filippo.

Il gruppo di fuoco disponeva di diverse basi operative nonché di una nutrita dotazione di armi e munizioni, la maggior parte delle quali, allorchè il gruppo operava sotto le direttive del Graviano, era custodita dagli appartenenti al mandamento di Brancaccio-Ciaculli, mentre il resto era nella disponibilità di quelli di Corso dei Mille.

Di Filippo Emanuele ha dichiarato che “la famiglia di Roccella era stata data in mano a Mangano Antonino, insieme al Giacalone e al Grigoli”: Queste persone erano dedite alle stesse attività illecite del gruppo di fuoco di Brancaccio: omicidi, estorsioni ed altro.

Romeo Pietro ha aggiunto che il “gruppo di fuoco” era specializzato nell'eseguire i crimini più gravi: “...uccidere le persone...lupare bianche...estorsioni, stragi...” Lo dirigeva prima Giuseppe Graviano; dopo l'arresto di quest'ultimo, Antonino Mangano.

In effetti, dalle tante prove acquisite agli atti del processo risulta che erano i Graviano a trasmettere ordini dal carcere, indicando le persone che dovevano essere soppresse; chi operava in concreto era, tuttavia, il Mangano, coordinatore di detto “gruppo di fuoco”.

Ciaramitaro Giovanni, cooptato nell’organizzazione mafiosa nell’anno 1993, infine, ha riferito che del gruppo di fuoco hanno fatto parte anche Giacalone Luigi e Spatuzza Gaspare, come aveva saputo da Giuliano Francesco.

Quanto alla costituzione del “gruppo di fuoco” facente capo alla famiglia mafiosa dei Graviano ed alla individuazione dei soggetti che ne hanno fatto parte, quindi, la dichiarazione del Grigoli ha trovato ampia conferma nelle convergenti dichiarazioni dei numerosi collaboranti prima indicati, di guisa che l’attribuzione dell’omicidio di Padre Pino Puglisi (dagli amici chiamato affettuosamente 3 P, in quanto tutto comincia con la lettera P) a tale gruppo, ritenuta dai primi giudici nell’impugnata sentenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa, è, tra l’altro, anche una deduzione logica pienamente condivisibile da questa Corte.

Senza pregio alcuno, inoltre, deve ritenersi anche l’altra censura difensiva riguardante il periodo di costituzione di detto gruppo, tenuto conto che dalle dichiarazioni di alcuni dei suddetti collaboranti è emerso che la formazione era operante ancor prima dell’arresto dei fratelli Graviano e che il capo coordinatore della stessa era il Mangano, il quale, come già detto, ha preso il posto dei Graviano dopo il loro arresto.

Alla luce delle rivelazioni del collaboratori di giustizia, che hanno trovato pieno riscontro negli accertamenti investigativi, adunque, risulta acclarata l’esistenza, coevamente all’uccisione del parroco della chiesa di San Gaetano, di una formazione militare costituita da un gruppo di uomini ferocissimi, con a disposizione armi potentissime, pronti a commettere

qualsiasi tipo di crimine, e con una sede come base operativa per torture, scomparse ed assassinii (la così detta camera della morte); la commissione, da parte di questa formazione, di una serie interminabile di gravi delitti nel territorio in genere e nel contesto sociale del quartiere di Brancaccio in particolare; la diretta subordinazione di questo gruppo di uomini alle necessità funzionali della famiglia mafiosa capeggiata dai fratelli Graviano; infine, la evidente utilità di questi delitti al consolidamento del potere criminale e di terrore esistente in quel quartiere.

Di conseguenza, l'attribuzione dell'omicidio del povero padre Puglisi al "gruppo di fuoco" operante all'epoca nel territorio di Brancaccio, come espressamente riferito dall'imputato collaborante Grigoli Salvatore e come esattamente argomentato e ritenuto dai giudici di prime cure, non può che essere confermata pienamente anche da questa Corte, essendo evidente l'utilità di detto delitto al consolidamento del potere mafioso esistente in quel quartiere periferico della città di Palermo.

I FATTI ECLATANTI ACCADUTI IN EPOCA COEVA ALL'OMICIDIO

Nell'anno in cui è stato assassinato il coraggioso prete della Diocesi di Palermo sono accaduti diversi episodi criminosi eclatanti, che è opportuno qui ricordare brevemente in quanto, come già detto, riconducibili tutti ad una scelta strategica di terrore perseguita a livello nazionale dall'organizzazione criminale "Cosa Nostra", la così detta "strategia stragista continentale", voluta dai vertici dell'organizzazione stessa e tendente a realizzare effetti destabilizzanti per la società civile e per le Istituzioni.

L'anno 1993 si era aperto con la cattura di Riina Salvatore, capo indiscusso di "Cosa Nostra", ponendo fine ad una lunghissima latitanza.

Ma già nel precedente anno 1992 si era assistito ad una stagione di delitti culminati con le stragi Falcone e Borsellino, nonché con altri omicidi eccellenti, quali quelli dell'onorevole Salvo Lima e del finanziere Ignazio Salvo.

E l'ondata di violenza non era destinata ad esaurirsi, poiché era stata scatenata, al contempo, una campagna terroristica da parte di gruppi criminali mafiosi sfociata nei noti attentati del 1993 nelle città di Firenze, Roma e Milano, nella prospettiva di realizzare un clima di destabilizzazione mediante stragi e atti di terrorismo, per finalità di eversione dell'ordine democratico e tendenti ad instaurare nuove relazioni esterne con settori del mondo politico al fine di ristabilire la forza dell'organizzazione mafiosa ed ottenere l'impunità degli affiliati alla stessa.

Sempre nell'anno 1993 venne sferrato un vile quanto feroce attacco ai pentiti con il gesto terribile ed eclatante del rapimento del giovane figlio del

collaborante Di Matteo Mario Santo, in seguito barbaramente strangolato e disciolto nell'acido.

Anche la Chiesa è stata colpita per il suo atteggiamento ostile verso "Cosa Nostra", e l'aggressione venne sferrata con gli attentati dinamitardi in danno di alcuni edifici sacri di Roma, ma, sopra tutto, con l'uccisione di Don Pino Puglisi, esponente di punta del clero siciliano, prete coraggioso che si batteva per gli emarginati, fra i quali la mafia arruola le sue reclute, un prete il cui impegno non si era limitato alla testimonianza della fede ma si era esteso nel sociale, mediante l'attuazione di progetti rivolti ai ceti più umili ed ai diseredati, nel tentativo di avviare un processo reale di rigenerazione collettiva della gente sfiduciata del quartiere di Brancaccio.

Sulle stragi continentali sono stati svolti accurati ed approfonditi accertamenti investigativi, dai quali è risultato che gli attentati erano stati opera dell'ala intransigente di "Cosa Nostra", facente capo a Salvatore Riina e della quale facevano parte anche i fratelli Graviano, odierni imputati, e che avevano avuto essenzialmente uno scopo terroristico: quello di ingenerare panico attraverso la distruzione di edifici sacri, di monumenti e di bellezze artistiche dello Stato, in modo da costringere le Istituzioni a scendere a patti con "Cosa Nostra" per una modifica della normativa restrittiva della carcerazione cautelare derivante dall'introduzione dell'articolo 41 bis nell'Ordinamento Penitenziario.

I COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

Nel corso della lunga e laboriosa istruzione dibattimentale svoltasi avanti la Corte del primo grado di giudizio, sono stati sentiti diversi appartenenti alla organizzazione criminale “Cosa Nostra” che, ad un certo momento del loro percorso delinquenziale, per motivi vari, si sono dissociati dal “consortium sceleris” ed hanno scelto la strada della collaborazione, fornendo agli organi investigativi ed ai magistrati importanti notizie, più o meno dirette, che hanno consentito di costruire un mosaico probatorio molto efficace ai fini dell’individuazione dei responsabili dell’uccisione di padre Puglisi, coraggioso martire antimafia.

Per alcuni di essi, come ad esempio Brusca Giovanni, si tratta di mafiosi di rango, esponenti di vertice della gerarchia mafiosa, inseriti nell’organizzazione secondo la liturgia dell’investitura, adusi alle imprese sanguinose più eclatanti che accrescevano di volta in volta il loro prestigio criminale; per altri, e sono la maggior parte, si tratta, invece, di malavitosi di quartiere, di arrampicatori criminali attirati nell’universo mafioso, di aspiranti mafiosi, inseriti per cooptazione informale, rimasti fuori dai processi decisionali ed estranei ad una “cultura” che intride il sentimento e l’agire del vero mafioso.

I giudici del primo grado di giudizio, nella parte motiva dell’impugnata sentenza, hanno esaurientemente e adeguatamente motivato l’attendibilità intrinseca di ciascuno dei predetti collaboranti - peraltro abbondantemente riscontrata in altri processi e già affermata da numerose sentenze passate in giudicato - sulla base di criteri pienamente condivisi da questa Corte.

Infatti, il giudizio positivo di attendibilità è stato ancorato ad elementi

specifici riguardanti la personalità dei collaboranti, la genesi remota e prossima della loro risoluzione alla dissociazione, la precisione, la coerenza, la costanza e la spontaneità dei loro racconti.

In particolare, la Corte di Assise, anche in relazione alle dichiarazioni rese “de relato”, ha chiarito che detti collaboranti - alcuni dei quali in posizione di preminenza nella famiglia mafiosa dei Graviano, operante nel quartiere Brancaccio di Palermo, ed altri inseriti nella più vasta organizzazione criminale “Cosa Nostra” avevano diretta conoscenza delle persone e dei fatti riguardanti l’associazione criminale e, quindi, in virtù della loro posizione privilegiata, erano in grado di riferire precise circostanze riguardanti fatti e persone coinvolte nell’episodio criminoso che ci occupa.

D’altra parte, vi è da considerare che la attendibilità intrinseca dei chiamanti in correità, secondo l’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, deve essere doverosamente e attentamente verificata, quando i riscontri esterni lasciano un qualche margine di perplessità o per la loro scarsa rilevanza o perché suscettibili di interpretazione alternativa.

Ma, tale valutazione non è richiesta in termini altrettanto penetranti, allorché, come nel caso di specie, ci si trovi in presenza di numerosi elementi esterni di riscontro, anche individualizzanti, connotati dalla caratteristica della gravità, della precisione e della sostanziale concordanza.

Infondati, pertanto, devono ritenersi le numerose critiche della Difesa riguardanti la violazione dell’articolo 192, comma terzo, del Codice di Procedura Penale, tenuto conto che, nel caso che ci occupa, la Corte di Assise si è adeguata ai principi più volte espressi dalla consolidata giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione in tema di valutazione della prova in “subiecta materia”, principi che questo Collegio giudicante condivide in pieno.

Invero, ai sensi dell'articolo 192, comma terzo, del Codice di Procedura Penale, la chiamata di correo, se precisa e circostanziata, ben può costituire fonte di convincimento in ordine alla responsabilità del chiamato in correità, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni che siano tali da renderne verosimile il contenuto.

E, non vi è dubbio, che il riscontro esterno, idoneo a confermare l'attendibilità del chiamante, può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da altra chiamata di correo convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze.

La Difesa degli imputati Graviano Giuseppe e Graviano Filippo ha dedotto, tra l'altro, che le dichiarazioni accusatorie di Grigoli Salvatore divergono, in alcuni punti, da quelle di alcuni altri collaboranti.

Al riguardo, però, è appena il caso di osservare che, anche a prescindere dalla considerazione che le asserite discrasie sono del tutto irrilevanti e per nulla idonee ad incrinare il saldo quadro probatorio formatosi nei confronti dei due predetti congiunti, in caso di plurime chiamate in correità l'effettiva idoneità di ciascuna di esse a corroborare l'efficacia probatoria delle altre va desunta dalla "convergenza sostanziale", che assume tanto più rilievo quanto più circostanziato e ricco di contenuti descrittivi è il racconto in cui si inseriscono le rispettive dichiarazioni.

Non per questo si richiede sempre una totale e perfetta sovrapposibilità dei racconti, la quale anzi potrebbe costituire fonte e motivo di sospetto.

Necessaria è solo la concordanza sugli elementi decisivi del "thema probandum" e sul nucleo fondamentale dei fatti riferiti, nonché sull'identità del destinatario o dei destinatari della chiamata.

Eventuali smagliature e discordanze, anche sostanziali, non inficiano

la sostanziale affidabilità delle dichiarazioni quando possano trovare plausibile spiegazione in ragioni diverse da quelle del mendacio di uno o più fra i dichiaranti e, entro certi limiti, possono persino costituire indice di reciproca autonomia delle varie propalazioni, in quanto fisiologicamente compatibili con quel margine di disarmonia normalmente presente nel raccordo tra più elementi rappresentativi, che promanano da fonti diverse.

GRIGOLI SALVATORE -

LA FIGURA DEL COLLABORANTE

Sulla figura del collaborante Grigoli Salvatore e sulla sua attendibilità intrinseca ed estrinseca, si sono soffermati a lungo i primi giudici, sul rilievo che il fulcro dell'accusa ruota attorno alle sue dichiarazioni auto ed etero accusatorie.

Il Grigoli, soprannominato “il cacciatore” o “il ricciolino”, ha avuto un ruolo di spicco all'interno dell'organizzazione criminale denominata “Cosa Nostra”; in particolare in quella articolazione operante nella difficile realtà del quartiere Brancaccio, della quale è stato un feroce “super killer”.

“Membro stabile dell'apparato militare del mandamento, dedito all'attività di killer abituale, abilitato ed adibito all'uso consueto delle armi, in un ambiente che egli presenta come una fabbrica inarrestabile di violenza, il predetto imputato ha confessato i delitti commessi e si è professato affidabile professionista del crimine per qualità ed attitudini personali, responsabile di gravi misfatti, ciascuno dei quali tappa di un'escalation delinquenziale finalizzata all'organico inserimento, per speciali meriti criminali, nel tessuto organizzativo dell'ente mafioso, proteso nella scalata all'oligarchia elitaria del mandamento” di Brancaccio.

Egli, nonostante non fosse stato ritualmente affiliato, oltre che commettere omicidi ed altre azioni delittuose nell'interesse dell'organizzazione criminale, ha partecipato anche ad appuntamenti con vari esponenti di massimo livello dell'associazione mafiosa, quali Bagarella Leoluca, Messina Denaro Matteo, Virga Rodolfo, Nicolò Di Trapani,

Guastella ed altri, con i quali è entrato altresì in contatto.

In effetti egli era un “riservato”: infatti - secondo il suo assunto - non veniva presentato ad alcuno ma accompagnava i maggiori esponenti del sodalizio mafioso locale e godeva della loro massima ed incondizionata fiducia.

Come detto, pur facendo parte, a tutti gli effetti, dell’organizzazione “Cosa Nostra”, non era stato mai formalmente affiliato, nonostante che questa fosse stata una sua non dissimulata aspirazione, ostandovi, tra l’altro, il fatto che era imparentato con un esponente delle forze dell’ordine (un suo cognato era un poliziotto in attività di servizio in territorio adeguatamente lontano).

Originario della via Giafar, nel cuore di Brancaccio, Grigoli Salvatore, prima di essere cooptato in “Cosa Nostra”, aveva esercitato l’attività di commerciante.

In precedenza aveva lavorato anche presso un’impresa, ma ben presto era stato licenziato per cessata attività.

In questo periodo, per sfamare la famiglia aveva cominciato a delinquere, frequentando Giacalone Luigi; altro malavitoso del quartiere.

Aveva partecipato ad una rapina in una gioielleria e dopo, nell’anno 1986 - sempre secondo quanto da lui stesso riferito - era stato avvicinato da Filippo Quartararo e da Mangano Antonino, soggetti appartenenti all’associazione mafiosa, i quali gli avevano commissionato vari delitti che egli aveva regolarmente commesso.

Aveva fatto anche da autista e guardaspalle a tale Giovanni Sucato da Villabate, soprannominato il “mago dei soldi”, in seguito trovato bruciato all’interno della sua autovettura Volkswagen Polo lungo la strada statale Palermo-Agrigento il 30 maggio 1996.

Il Sucato, era stato l’organizzatore di una maxi-truffa: aveva, infatti,

raccolto dagli scommettitori un'ingente quantità di denaro, che alla fine era stata incamerata da Mangano Antonino, da Quartararo Filippo e da Giovanni Torregrossa.

Grigoli Salvatore conosceva all'epoca il Mangano, il quale abitava nella sua stessa borgata, e tra loro era nata "una sorta di amicizia, anche perché lui (Mangano) si conosceva già da prima con Giacalone Luigi".

Allo stesso modo aveva conosciuto Quartararo Filippo, uomo d'onore della famiglia di Brancaccio.

Per loro tramite aveva conosciuto altri uomini d'onore, iniziando a commettere, per conto dell'organizzazione, dapprima piccoli reati, (come attentati incendiari di macchine e negozi) dando poi la scalata al vertice criminale, divenendo killer del gruppo di fuoco del mandamento di Brancaccio, i cui capi erano i fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo.

Aveva commesso il suo primo omicidio nell'anno 1989, quando aveva l'età di ventiquattro anni e ne erano seguiti molti altri.

Secondo il suo assunto, a capo del gruppo di fuoco, quando Graviano Giuseppe era stato arrestato, era succeduto Antonino Mangano, il quale lo aveva aggregato ad una formazione specializzata nel commettere omicidi all'interno del mandamento di Brancaccio.

Già allora facevano parte di tale formazione Gaspare Spatuzza, Francesco Giuliano, Cosimo Lo Nigro, Luigi Giacalone, Vittorio Tutino; dopo l'avvento del Mangano si sono aggiunti Pietro Romeo e Pasquale Di Filippo.

Secondo Grigoli, Mangano Antonino, che è stato a capo del "gruppo di fuoco", organizzava i singoli omicidi, impartendo ordini e specificandone le modalità esecutive, pur se trattavasi di azioni delittuose commissionate direttamente dai Graviano.

Il gruppo di fuoco disponeva di diverse basi operative nonché di una

nutrita dotazione di armi e munizioni, la maggior parte delle quali, allorchè detto gruppo operava sotto le direttive dei Graviano, era custodita dal mandamento di Brancaccio-Ciaculli, mentre il resto era nella disponibilità di quella di Corso dei Mille.

La composizione del medesimo gruppo nelle varie imprese criminali era variabile in quanto “l’unico esecutore materiale” era stato per lo più egli soltanto, mentre gli altri si erano alternati con ruoli diversi: o guidavano le macchine, o le moto, ovvero davano la “battuta”.

Dopo l’inizio della collaborazione dei fratelli Di Filippo e la cattura di Bagarella e dopo un periodo di semiclandestinità, il Grigoli aveva trascorso la latitanza nella provincia di Trapani per circa un anno, in località Alcamo e Marausa sotto la protezione di Antonino Melodia.

Dopo che si era sospettato che anche Vincenzo Ferro, uomo d’onore componente della famiglia di Alcamo, avesse cominciato a collaborare con la giustizia, il Grigoli aveva fatto ritorno a Palermo, fidando nella protezione di Gaspare Spatuzza, assunto nel frattempo alla più alta carica mafiosa nel mandamento di Brancaccio.

Come hanno ben sottolineato i giudici del primo grado di giudizio, “i suoi fitti e pregressi rapporti di frequentazione con esponenti di vertice di “Cosa Nostra” (in epoca coeva all’uccisione di Padre Puglisi) evidenziano l’evolversi ed il consolidarsi della sua figura delinquenziale, adusa alle imprese sanguinose più eclatanti che accrescevano di volta in volta il suo prestigio criminale; ben inserita nella compagine locale del sodalizio mafioso, al seguito del più noto Leoluca Bagarella, che aveva frequentato quando aveva intrapreso a tutelare la latitanza di Matteo Messina Denaro, facendo da autista a quest’ultimo ed accompagnandolo nei suoi assidui appuntamenti con i rappresentanti della varie famiglie”.

Il Grigoli, colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere del 18

luglio 1995 perché coinvolto in una lunga serie di omicidi, veniva arrestato, dopo una lunga latitanza, il 19 giugno del 1997.

Era stato a lungo ricercato; per molto tempo era stato inafferrabile ed aveva costituito una delle braccia armate più spietate a disposizione di “Cosa Nostra” ed uno dei sicari più pericolosi e killer di fiducia del Mangano Antonino.

Inoltre, è stato coinvolto nel processo sulle stragi del 1993, nel fallito attentato a Maurizio Costanzo, nel fallito attentato a Formello ideato contro il collaborante Salvatore Contorno, nel sequestro del piccolo Di Matteo, il figlio del collaboratore, segregato per circa due anni e poi strangolato e disciolto nell’acido.

Dopo la cattura, il Grigoli ha scelto subito la via della collaborazione. Ha parlato ad investigatori e magistrati delle decine di omicidi commessi per conto della famiglia mafiosa di Brancaccio, delle varie scomparse e delle numerose intimidazioni ai commercianti del quartiere.

Ha spiegato le ragioni che lo avevano indotto ad imboccare la strada della dissociazione, da individuarsi, in primo luogo, in impellenti necessità di sopravvivenza materiale, essendo egli braccato, privo di risorse finanziarie e non sostenuto economicamente nella latitanza dal capocosca, il quale non aveva ritenuto di adempiere al relativo compito.

Infatti, lo Spatuzza, divenuto, dopo l’arresto del Mangano, capo del mandamento di Brancaccio, ed a cui competeva farsi carico del sostentamento delle famiglie dei latitanti, non gli aveva riconosciuto il dovuto merito di essere stato un superkiller, uno dei migliori sicari del gruppo di fuoco.

Di fronte al comportamento omissivo dello Spatuzza, il Grigoli aveva allora cominciato a riflettere “se fosse stato giusto tutto quello che aveva fatto per l’organizzazione criminale “Cosa Nostra” e, pensando a tutti i

crimini commessi, si era reso conto che tutto ciò che aveva fatto era stata una cosa errata”.

Ha altresì contribuito alla maturazione di questa scelta di vita, a tenore delle dichiarazioni del Grigoli, il fatto che egli fosse rimasto particolarmente scosso dalla fine che era stata riservata al piccolo Giuseppe Di Matteo, che egli aveva sequestrato assieme ad altri componenti del gruppo di fuoco, nonché dalla sorte toccata a padre Giuseppe Puglisi e dalla barbara uccisione di una ragazza estranea ai conflitti mafiosi durante un omicidio commesso ad Alcamo: tutto questo lo aveva indotto a meditare sul suo passato criminale e ad iniziare la collaborazione con le autorità dello Stato.

Come risulta dalle sue stesse confessioni e dichiarazioni, Grigoli Salvatore era diventato killer perché questo era l'unico modo per affermarsi nella triste realtà del quartiere di Brancaccio, perché ciò gli garantiva denaro, donne, autovetture, motociclette e soprattutto uno “status”.

Grigoli ha confessato di avere commesso un numero incredibile di omicidi perché attraverso il crimine, sempre più orrendo, affermava se stesso e otteneva la considerazione degli “uomini d'onore” che contavano e il rispetto degli umili, di quelli che avevano abdicato alla propria dignità di uomini liberi.

Non appena è stato arrestato, tuttavia, si sarà reso conto che il suo sistema di valori perversi era crollato per sempre e che la sua “onnipotenza” era ormai finita, da quando era stato identificato come un pericolo killer al soldo della famiglia mafiosa di Brancaccio e da quando non era più utile e funzionale agli interessi della sua cosca.

Egli, a quel punto, solo e misero, decise di confessare tutti i crimini commessi e di collaborare con la giustizia, scegliendo la via della legalità.

Ma, se don Pino Puglisi è l'esempio dell'affermazione della dignità

umana, dell'uomo che non si fa soggiogare dal (pre)potente di turno, Grigoli, il suo carnefice, è l'esempio tipico della dignità negata.

Per quel che interessa il procedimento in esame, va rilevato che Grigoli Salvatore, il quale, come già detto, immediatamente dopo il suo arresto, messo nelle condizioni di comprendere il sistema di valori perversi in cui fino ad allora era vissuto, aveva cominciato a collaborare fattivamente con la giustizia, ha ammesso di essere stato egli stesso l'esecutore materiale dell'omicidio di Padre Puglisi, indicando causale, mandanti e complici.

Egli, all'udienza del 7 luglio del 1993, e cioè pochi giorni dopo il suo arresto, davanti alla Corte di Assise di Palermo rendeva spontanee dichiarazioni che appare opportuno anche qui riportare testualmente, sia pure nei passi più salienti, costituendo la sua collaborazione una svolta importante del processo, in quanto ha fornito la chiave di lettura dell'uccisione di padre Puglisi, indicando, come già detto, causale, mandanti ed esecutori materiali dell'omicidio, primo fra tutti egli stesso.

Anche se le predette dichiarazioni, rese dal Grigoli nel corso del procedimento del quale ci occupiamo, cronologicamente non siano le prime sull'omicidio del sacerdote -- avendo egli fatto abbondanti dichiarazioni al riguardo -- a giudizio della Corte, tuttavia, è da queste che bisogna prendere l'esame sia, appunto, per la loro spontaneità, sia perché in nessun modo influenzate dall'intervento di terzi, accusa o difesa, legittimamente mosse da interessi contrapposti.

Ebbene, il Grigoli Salvatore ha così liberamente esordito: "Io vorrei collaborare,con la giustizia, quindi definendomi collaboratore. Però per quanto riguardo questo processo vorrei definirmi io più che altro un pentito, perché mi sono pentito realmente di aver commesso questo omicidio".

"Riguardo....io cominciai già a pensare qualcosa del genere all'incirca,

riguardo sul pentirmi, un sei mesi addietro a questa parte...E mi ha dato modo di pensare questo il fatto che da un anno a questa parte io non ero più sostenuto da nessuno, né economicamente né...cioè in poche parole io non ero più in condizione di campare, come si suol dire, la famiglia. Mi sono dovuto persino impegnarmi dell'oro che avevo io per potere mandare dei soldi a casa...e fare...altre cose; addirittura farmi prestare dei soldi per potere tirare avanti i miei figli, e questa cosa mi ha cominciato a fare pensare io con chi...per tutta...per gran parte della mia vita, con chi ho avuto a che fare, se è stato giusto le cose che ho commesso, i delitti...cioè questa cosa mi cominciò a far pensare se era stato giusto quello che avevo fatto io per conto di questa organizzazione”.

“E da questo ecco che io ho deciso anche di collaborare con la giustizia...”

“Adesso vorrei dire io cosa sono a conoscenza e le mie responsabilità riguardo il delitto di padre Puglisi”.

“Vorrei premettere un'altra cosa, che io... tengo a precisare che non è assolutamente vero il fatto che io mi sia vantato, dopo aver commesso questo omicidio, perché non ne trovavo le ragioni; non me ne vantavo per altri omicidi...figuriamoci di questo che già...anche perché, dopo averlo commesso, ci pensavo spesso a questo omicidio e non vedevo la ragione per cui è stato fatto...anche se i motivi ne sono a conoscenza, ma non mi sembravano motivi validi per uccidere un prete”.

“Prima...volevo precisare un'altra cosa, prima dell'omicidio, ho commesso un altro reato, lo dico perché secondo me è attinente a questo omicidio. Fummo incaricati io, Spatuzza e Guido Federico di bruciare tre porte di tre famiglie di uno stabile di via Azzolino Hazon, nei dintorni di questa via...perché queste persone erano vicine a padre Puglisi”.

“I fatti che io conosco, le responsabilità dell'omicidio sono quelli che

un giorno...non ricordo se fu lo Spatuzza o Nino Mangano, che un giorno mi disse che dovevamo commettere questo omicidio, che deve essere stato lo Spatuzza anche perché la persona che conosceva il padre. Già aveva parlato con Giuseppe Graviano e si doveva commettere questo omicidio; sicuramente ne parlai anche con Nino Mangano, perché io non facevo niente se non ne parlassi con lui”.

“Quindi una sera...cercammo di vedere i movimenti, gli spostamenti del padre e lo incontrammo a Brancaccio, in un telefono pubblico. Non mi ricordo se già ero armato o dopo averlo visto....ci recammo per armarci, anche se poi l'unico ad essere armato ero io, e lo attendemmo nei pressi di casa. Così fu, eravamo io, lo Spatuzza, Giacalone Luigi e Lo Nigro Cosimo. Eravamo comunque...non avevamo né macchine rubate, né motociclette, niente di tutto questo, eravamo con le macchine...una era di disponibilità del Giacalone, un BMW, e una Renault 5 di proprietà del Cosimo Lo Nigro. Scese Spatuzza dalla macchina del Lo Nigro, perché Spatuzza era con Lo Nigro ed io ero con Giacalone. Il primo ad arrivare fu lo Spatuzza, ricordo che il padre si stava accingendo ad aprire il portone di casa, lo Spatuzza si ci affiancò, perché il padre aveva un borsello, gli mise la mano nel borsello e gli disse: padre, questa è una rapina...il padre neanche si era accorto di me..., fu una cosa questa qui che non posso dimenticare, perché ogni volta che penso a questo episodio mi viene in mente questa visione del padre che sorrise, non capii se fu un sorriso ironico o sorrisesorrise e gli disse allo Spatuzza “me l'aspettavo”. Allorchè io gli sparai un colpo alla nuca e il padre morì sul colpo senza neanche accorgersene di essere stato ucciso”.

“Dopo di ciò chiaramente il borsello fu portato via dallo Spatuzza.... Dopo di ciò ci recammo in uno stabilimento della zona industriale, cosiddetto Valtras, uno stabilimento di export-import...una specie di spedizionieri erano e lì fu controllato il borsello. Ricordo bene che

c'era una patente, lo ricordo bene perché lo Spatuzza aveva la mania, perché lui all'epoca già era latitante, di togliere le marche da bollo che potevano servire per eventuali documenti falsi e tutti i documenti e tolse le marche da bollo”.

“Tra le altre cose ricordo che c'era una lettera...non ricordo se è stata inviata al padre o...c'era una busta con un foglio, una lettera di una persona che gli aveva scritto che, se non ricordo male, gli facesse gli auguri non so di cosa, all'incirca trecentomila lire e poi altri pezzettini di carta...”

“Vorrei premettere che il borsello fu portato via, perché si voleva far credere che l'omicidio...cioè l'omicidio dovevano pensare gli inquirenti che era stato fatto da qualche tossicodipendente o da qualche rapinatore, ecco perché fu utilizzata la 7 e 65, che non è un'arma consueta agli omicidi di mafia”.

“...Questo è quello che io sono a conoscenza...”.

Al termine di dette dichiarazioni spontanee il Pubblico Ministero ne chiedeva l'esame che la Corte del primo grado di giudizio ammetteva e che veniva espletato all'udienza del 28 ottobre 1997.

Nel corso di detto esame sono stati approfonditi i temi già spontaneamente enunciati dal Grigoli, il quale ha ribadito di aver fatto parte di “Cosa Nostra” ed ha spiegato testualmente: “Vede io non avevo mai commesso reati di nessun genere...fino all'incirca undici, dodici anni fa. Dal momento in cui poi io sono stato licenziato perché il lavoro era finito, avevo già un bambino piccolino, nove mesi, cominciai a delinquere”.

“All'epoca io feci una rapina in una gioielleria per fare soldi e poter dare da mangiare al mio bambino. Ecco, da lì poi continuai a delinquere, perché purtroppo poi essendo che uno comincia poi a conoscere i soldi, poi viene ancora più difficile tornare indietro. E quindi nella borgata lo stesso Quartararo Filippo, Nino Mangano, loro mi osservavano sotto questo

aspetto che ero uno, non so, uno in gamba, qualcosa del genere. E quindi ci fu questa sorta di avvicinamento. Da lì poi cominciai a far parte di questa...Perché poi cominciai a delinquere per loro, cominciai a bruciare autovetture, negozi”.

“Poi mi fu presentato Giuseppe Graviano e quindi poi io dipendevo da lui. Mi disse un giorno Nino Mangano: Senti, c’è un appuntamento, ci sono persone che ti vogliono conoscere. E lì trovai Giuseppe Graviano. Lui si presentò dicendomi: Io sono Giuseppe Graviano, credo che tu hai sentito parlare di me come io ho già sentito parlare di te”.

“E quindi da allora io ho capito che dipendevo da lui”.

“Ma già anche da prima, anche...perché io lo conoscevo, perché da piccolino...ci conoscevamo da bambini con Giuseppe Graviano perché eravamo della stessa borgata. Poi non ci siamo più visti. E quindi già diciamo che lo conoscevo. Anche quando io operavo per Mangano e Filippo Quartararo era sottinteso che era già all’epoca Giuseppe Graviano il capo mandamento di Brancaccio. Io addirittura cominciai insieme solo io e Giacalone Luigi a commettere i primi omicidi. Poi successivamente proprio il Giuseppe Graviano ci affiancò lo Spatuzza Gaspare e poi tutti gli altri”.

“Nino Mangano ci comunicava: “I picciotti vogliono che si fa questo omicidio”.

“Perché sono fratelli. Erano tutti e due in sostanza a reggerlo, anche se si parlava di Giuseppe come capo mandamento. Però c’era riferimento ai “picciotti”.

“Ma io ebbi ordine anche direttamente da Graviano...Giuseppe”.

“Quando ci comunicò il fatto di sequestrare il piccolo Di Matteo”.

“Ma vede, lui all’epoca, non è che io adesso voglio difenderlo, perché...però lui fece una specie di...per entrare in questo discorso girò talmente tanto, perché tipo che era quasi dispiaciuto di dovere fare questa

cosa. Quindi come dire...”Voi potete pensare che io sono....insomma mi ha fatto tutto un raggio per dirci poi: “Dobbiamo sequestrare....siccome già a Napoli è stata effettuata una cosa del genere con esiti positivi” dice: “Dobbiamo sequestrare il figlio di un pentito per tenerlo alcuni giorni, quindi fare in modo che il padre ritrattasse o perlomeno si impiccasse”.

A precisa domanda del Pubblico Ministero che gli chiedeva: “Senta chi le disse di uccidere don Pino Puglisi?” il Grigoli ha risposto: “Mangano Antonino mi disse che i picciotti gli avevano parlato di questa cosa che si doveva fare questo tipo di delitto”.

“Perché si diceva che siccome lì a Brancaccio, nei pressi della parrocchia di Brancaccio, c’era un ...un non so come definire, c’erano delle suore, una congregazione, non so come dire, dove operavano delle suore in sostanza, non so cosa facessero, e si pensava che in questo locale si erano infiltrati i poliziotti e anche in chiesa. Cioè si pensava che padre Puglisi era un confidente, uno che si stava anche interessando per la cattura di Giuseppe Graviano”.

Ancora. A domanda del Pubblico Ministero che gli chiedeva:

“Senta, prima di questo atto omicidiario, lei partecipò a qualche attività delittuosa di intimidazione nei confronti di persone vicine a don Pino Puglisi?”, il Grigoli ha così risposto: “Sì...Questa se non ricordo male me la comunicò Gaspare Spatuzza che si era visto...disse: “Sai, mi sono visto con “madre natura” e dobbiamo fare questa cosa qui”; però, tutto quello che io... erano poche le cose che mi comunicavano gli altri, ma quelle poche cose prima ne parlavo con Nino Mangano. Dico, per dire: “di questa storia qui tu ne sei a conoscenza” e lui mi diceva: “Sì, a posto, ci puoi andare”. “Questa...me la comunicò lo Spatuzza, questa cosa qui. Dovevamo bruciare tre porte di tre abitazioni nello stesso palazzo...nello stesso complesso, erano tre scale ed in ogni scala c’era una porta da

incendiare. Una, se non erro, è al decimo piano, una al settimo e una al quinto, se non erro. C'era un certo Martinez e gli altri non li ricordo. E andammo io e lo Spatuzza, insieme anche a Vito Federico, e salimmo tutti e tre contemporaneamente le scale; abbiamo dato tempo a colui che doveva arrivare al decimo piano di arrivare prima e abbiamo dato fuoco a queste porte e poi scendemmo tutti e tre contemporaneamente e poi andammo via”.

Ed, alla ulteriore domanda del Pubblico Ministero:

“Senta lei sa, è a conoscenza di un altro attentato incendiario che fu fatto proprio contro la chiesa di San Gaetano, nel senso, a una attività di impresa che all'interno della chiesa si svolgeva?”, Grigoli Salvatore ha risposto: “Sì, si bruciò credo un furgone, adesso non mi ricordo bene, di questo appaltatore che stava facendo i lavori in chiesa...”

“So che a farlo sicuramente era stata gente di Brancaccio, ma non so chi specificamente ci andò”.

Infine, in ordine all'organigramma della famiglia mafiosa di Brancaccio, ha precisato: “Il capo mandamento era Giuseppe Graviano, poi c'era Nino Mangano, uomo d'onore, e poi c'eravamo tutti noi del gruppo di fuoco”.

Nell'interrogatorio reso il 26 giugno del 1997 al Procuratore della Repubblica di Palermo che gli chiedeva chi avesse dato l'ordine di ammazzare Don Pino Puglisi, il Grigoli ha risposto: “L'ordine me lo comunicò il Gaspare Spatuzza che mi disse...dice...”madre natura”, che lo chiamavamo proprio come Madre Natura a Giuseppe Graviano, diciamo fece sapere che si deve fare questo omicidio di Padre Puglisi”.

“Il motivo fu, perché si diceva che il padre fosse un confidente o perlomeno qualcuno che desse una mano alla Polizia di effettuare indagini anche su loro stessi che erano latitanti, addirittura c'erano le suore, una

comunità di suore che potevano esserci poliziotti infiltrati là dentro..., per questo motivo. Una 7,65 fu usata anche perché doveva sembrare un omicidio non fatto da “Cosa Nostra”, ma un omicidio di un tossicodipendente, o di un ladruncolo, qualche cosa del genere. Infatti noi portammo via al prete il suo borsello per sembrare che fosse una rapina”.

“...Nella famiglia di Brancaccio,...fino alla cattura Giuseppe Graviano prendeva le decisioni...Giuseppe Graviano e Filippo Graviano, sicuramente le prendevano assieme...le decisioni”.

“Magari non avevano...cioè sono due tipi diversi, uno si occupava del gruppo di fuoco, Giuseppe Graviano, e magari Filippo Graviano si occupava di altre cose...”.

“Giuseppe Graviano, secondo me, aveva...i compiti di ordinare i vari...i vari incendi, i vari...Poi si occupava di costruttori...era Filippo Graviano ad occuparsene di...gli ordini li impartiva a Tutino Vittorio”.

Dello stesso tenore sono le dichiarazioni rese nell’esame effettuato davanti alla Corte di Assise nella sua nuova composizione in data 20 ottobre 1998.

Ed infatti, al Pubblico Ministero che gli chiedeva:

“Lei ha detto che il mandamento era retto da Giuseppe Graviano; però, prima, quando ha parlato degli omicidi, ha parlato dei “picciotti”, cioè di Giuseppe e Filippo, e allora, dico, perché questa differenza, ce lo sa spiegare?”, il Grigoli ha risposto: “quello che è a conoscenza mia è che il mandamento di Brancaccio lo gestiva Giuseppe Graviano, però, come risulta a me, ogni qualvolta o talvolta, perché l’ho detto pure che alcune volte si diceva “madre natura” come talvolta si diceva i “picciotti”, mi veniva dato questa indicazione, poi io non lo so spiegarglielo perchè i picciotti e reggeva solo Giuseppe Graviano”.

“Ho sparato a padre Puglisi....Perché mi è stato ordinato....Da Nino

Mangano, che diceva che gliel'aveva fatto sapere madre natura....Madre Natura è....Giuseppe Graviano”.

E, a seguito di insistenza del Pubblico Ministero, il collaborante ha precisato: “Mangano ha detto “i picciotti” o “madre natura”....Non so spiegarmi il motivo per cui Nino Mangano diceva talvolta i picciotti....i picciotti mandano a dire questo, mandano a dire quell'altro”.

Ciò posto va subito detto che le dichiarazioni di Grigoli Salvatore, autoaccusatosi di avere personalmente ucciso il sacerdote e chiamante in causa dei mandanti e dei partecipi all'esecuzione del crimine, risultano assistite da elevata attendibilità intrinseca ed estrinseca secondo i criteri direttivi di disamina affrontati dalla Suprema Corte di Cassazione e riportati in altra parte della presente sentenza.

LA SUA ATTENDIBILITA'

La generale attendibilità del collaborante Grigoli Salvatore si basa innanzitutto sul dato fondamentale rappresentato dalla integrale confessione dei numerosi delitti commessi o ai quali egli ha partecipato: la confessione di una serie innumerevole di fatti, la ammissione del suo coinvolgimento in vari episodi criminosi rispetto ai quali non era stato neppure sospettato, costituiscono un primo importante indice di positivo apprezzamento delle sue dichiarazioni auto ed etero accusatorie.

Il Grigoli ha ripercorso la sua storia criminale da cui emerge il suo decennale inserimento nell'apparato militare della cosca di Brancaccio, quale membro stabile con funzioni di killer e comunque coinvolto nelle esperienze criminali di maggiore risonanza.

L'inserimento pluriennale nelle fila dell'organizzazione criminale "Cosa Nostra" rende ragione della consistenza delle conoscenze del Grigoli e dello spessore della sua fattiva e leale collaborazione.

Relativamente all'omicidio per cui è processo, poi, la collaborazione offerta dal Grigoli è particolarmente assistita dal requisito dell'attendibilità intrinseca in virtù del personale coinvolgimento del collaborante nella vicenda omicidiaria che ci occupa e della dimostrata conoscenza di prima mano di persone, luoghi e circostanze derivantegli dal lungo radicamento nella realtà criminale mafiosa del quartiere di Brancaccio.

Questa Corte condivide in pieno il giudizio dei primi giudici in ordine all'attendibilità di Grigoli Salvatore, i quali così scrivono:

“Le notizie afferenti la vicenda in esame, così come in generale l'intero apporto cognitivo del collaborante, non rappresentano isolate rivelazioni, frutto di occasionali prodezze fatte per compiacere gli investigatori o conseguire benefici particolari e ulteriori, né sono modellate

su dichiarazioni di terzi o nutrite di confidenze “de relato”; al contrario, esse si inquadrano nel flusso di dati normativi provenienti da un esponente del fronte più agguerrito del contesto mafioso che ha deciso di rompere con l’ambiente originario e per questo dotate di una forza dirompente”.

Ancora: “Il collaborante ha ricostruito analiticamente la fase esecutiva dell’omicidio, della cui attuazione egli ha parlato per conoscenza diretta e coinvolgimento personale, con funzioni operative dirette, riferendo particolari conoscibili solo da chi avesse partecipato alla commissione del delitto, come peraltro confermato, in punto di fatto, dagli accertamenti investigativi compiuti all’epoca: sotto questo profilo, il racconto del collaborante è stato riscontrato come veritiero dalle investigazioni che furono svolte coevamente alla commissione dell’omicidio e si può affermare che il fatto narrato gode del riscontro storico con riferimento allo svolgimento della dinamica così come risulta dall’esperita prova generica; il fascicolo dei rilievi tecnici e gli accertamenti autoptici confermano la particolare descrizione della situazione dei luoghi e le modalità di esecuzione del fatto di sangue”.

Infine: “Il Grigoli ha offerto tutte le conoscenze ed informazioni di cui disponeva, elementi e circostanze nuove, di prima mano, frutto di scienza diretta; ha inquadrato con precisione la ragione dell’eliminazione di un esponente del clero locale, distinguendo esecutori e committenti; ha rappresentato la stratificazione di potere attraverso cui la decisione dei mandanti venne portata a compimento, tramite l’intervento di intermediari che si incaricarono dell’organizzazione e della coordinazione della squadra esecutiva”.

Ed invero, il collaborante ha riferito, con dovizia di particolari, sia sulla ragione che sui mandanti della eliminazione del buon pastore della comunità ecclesiale locale, i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano; ma ha

parlato anche degli esecutori dell'uccisione del povero religioso, primo, fra tutti, egli stesso, oltre a Mangano Antonino, Spatuzza Gaspare, Giacalone Luigi e Lo Nigro Cosimo; delle serrate sequenze dell'azione materiale; dell'arma adoperata; delle autovetture usate, offrendo circostanze ed elementi fino ad allora del tutto inediti riguardanti la consumazione del grave fatto di sangue.

Grigoli Salvatore, inoltre, nel prosieguo del suo racconto, come già detto, ha anche confessato l'esecuzione degli attentati incendiari alle porte delle abitazioni dei promotori del Comitato Intercondominiale di via Hazon: Martinez Giuseppe, Guida Giuseppe e Romano Mario.

Ed ha dimostrato anche di essere a conoscenza dell'attentato incendiario contro l'impresa Balistreri che stava facendo dei lavori di ristrutturazione all'interno della parrocchia di San Gaetano.

Ciò a conferma della pressione svolta, con atti indiscriminati e violenti, nei confronti delle persone vicine a Padre Puglisi e più attive e motivate nel processo di rigenerazione morale e civile del quartiere di Brancaccio.

Alla stregua delle considerazioni tutte sopra esposte, adunque, è lecito esprimere un giudizio altamente positivo in ordine all'attendibilità generale del Grigoli in quanto le abbondanti dichiarazioni dallo stesso reso risultano articolate, coerenti, costanti ed organiche, soddisfacendo in pieno, sotto questo profilo, ai canoni di valutazione probatoria stabiliti dalla giurisprudenza della Suprema Corte.

Non risulta, inoltre, che detto collaborante abbia reso dichiarazioni fuorvianti, parziali, ambigue o frammentarie, come pure dedotto dalla Difesa senza fondamento alcuno, così come è da escludere ogni interferenza sul narrato di pregresse cognizioni tali da realizzare una "contaminatio" ed una rappresentazione per mera adesione, oppure che le dichiarazioni incriminanti possano essere state ordite ed accuratamente congegnate a fini calunniatori o comunque di manipolazione della verità dei fatti.

ELEMENTI DI RISCONTRO

I giudici della Corte di Assise si sono occupati anche della valutazione dell'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni del Grigoli Salvatore, osservando che essa deve ritenersi particolarmente elevata per la qualità e quantità dei riscontri oggettivi che, in sede di verifica esterna, è stato possibile acquisire, grazie alla ricchezza di particolari che caratterizza le dichiarazioni del collaborante ed alla precisione dei suoi ricordi.

Ed infatti, gli elementi di conferma e di riscontro in esito all'attività d'indagine dispiegata sulle molteplici circostanze oggetto dell'esposizione del collaborante danno puntuale e precisa dimostrazione della veridicità di quanto da lui riferito e del coinvolgimento delle persone da lui indicate, consentendo di collocare il suo racconto nel panorama probatorio del processo come il cardine accusatorio al quale si raccordano tutti gli altri elementi acquisiti, comprese le plurime convergenti dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia.

Le indagini volte a riscontrare le dichiarazioni, auto ed etero accusatorie del Grigoli, infatti, hanno accertato la realtà del fatto storico, con riferimento alle modalità esecutive, alla tecnica di uccisione, alla zona del corpo colpita della vittima, ai mezzi di trasporto usati ed alle altre circostanze di tempo e di luogo, nonché l'implicazione delle persone chiamate in correità.

La precisa e circostanziata narrazione del collaborante, scandita in sequenze temporali e caratterizzata da ricchezza di particolari, è strettamente compatibile con il concreto svolgimento dei fatti e con le altre acquisizioni probatorie costituite dalle risultanze della prova generica, dagli accertamenti medico-legali, e dall'esito dei rilievi tecnici.

Ed in vero, conformemente al contenuto delle dichiarazioni rese dal

Grigoli, è stato accertato, nell'omicidio di padre Puglisi, l'uso di una pistola calibro 7,65 munita di congegno di silenziamento, la simulazione di una rapina per depistare le indagini, la sottrazione del borsello, anche per rovistare all'interno alla ricerca di indizi che potessero confermare eventuali contatti con agenti infiltrati nella comunità ecclesiale di quella borgata, così come sospettato dai mafiosi di quell'aggregato locale.

Sul piano temporale ed ambientale, poi, coincidono l'ora serale in cui è stato perpetrato il crimine, l'assenza di passanti per strada in quel momento, la mancanza di reazione della vittima.

Concordano le circostanze riguardanti il colpo esplosivo al prete dal retro, alla nuca, mentre lo stesso si trovava a ridosso del portone, con in mano le chiavi di casa, e la mancanza di altri segni di aggressione.

La situazione dei luoghi, inoltre, corrisponde perfettamente a quanto riferito dagli agenti intervenuti la sera del delitto dopo che il parroco era stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Buccheri-La Ferla.

Un'altra circostanza perfettamente coincidente con il racconto del collaborante, infine, riguarda il contenuto del borsello che è stato sottratto al prete allo scopo di simulare una rapina. Al riguardo, il Grigoli ha ricordato che tra i documenti visionati all'interno del borsello dagli assassini vi era una lettera di auguri inviata al parroco per il suo compleanno: ed, in effetti, il teste Renna Mario ha confermato che poco prima era stato festeggiato il compleanno del reverendo da parte dei soggetti a lui vicini e che lo coadiuvavano nella sua opera di apostolato al quartiere di Brancaccio.

Ulteriori riscontri alla chiamata del Grigoli sono costituiti dalle plurime dichiarazioni convergenti degli altri collaboratori.

La chiamata di correo del Grigoli, infatti, ha trovato ampi riscontri non solo nelle modalità del fatto (sparo alla nuca, mezzo adoperato, costituito da pistola calibro 7,65 con silenziatore, lettera di auguri al

sacerdote ritrovata nel suo borsello, luogo della sparò, e quant'altro) ma anche nelle dichiarazioni di numerosi altri collaboranti, tutte convergenti tra di loro, verificandosi, in tal modo, la così detta "convergenza del molteplice".

Grigoli Salvatore ha indicato anche chi fossero i mandanti dell'omicidio del coraggioso prete, chiamando in causa "i picciotti", sicuramente individuati nei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano.

Al riguardo, è appena il caso di osservare che il nome dei mandanti di questo orrendo delitto, i Graviano, era un nome pesante, che con difficoltà veniva pronunciato a Brancaccio, e pure era presentissimo nella mente e nelle paure di quanti vivevano in quella zona periferica della città.

E, agli atti del processo, sono stati acquisiti elementi obiettivi certi corroboranti dell'assunto accusatorio predetto e costituenti sicuri riscontri esterni individualizzanti, i quali, per la loro rilevanza e congruenza, sono sufficienti per convalidare adeguatamente l'efficacia probatoria delle dichiarazioni incriminanti rese dal menzionato collaboratore e per dare la certezza che il grave fatto omicidiario sia effettivamente riferibile alla specifica posizione di preminenza dei due fratelli Graviano, chiamati in correità, in seno al contesto mafioso in cui si inscrivono le accuse nei loro confronti.

Anche le minime divergenze, evidenziate dalla Difesa degli imputati, tra la dichiarazioni del Grigoli e le dichiarazioni di alcuni collaboratori, in quanto frutto di involontaria confusione e sovrapposizione di ricordi, vanno superate con argomentazioni di natura logica, tanto più che le stesse non sono tali da poter incrinare l'impianto accusatorio, trattandosi di particolari di scarsa rilevanza.

Non bisogna dimenticare, poi, che colui che si apre alla collaborazione con la giustizia può avere momenti di offuscamento della memoria o

turbamenti emotivi e persino incapacità, anche per carenze culturali ed espressive, di offrire una ricostruzione dei fatti il cui nesso logico sia di chiara ed immediata percezione.

BRUSCA GIOVANNI

LA FIGURA CRIMINALE

Elemento di vertice dell'organizzazione criminale "Cosa Nostra", il famigerato Brusca Giovanni ne è entrato a far parte, come membro stabile della famiglia di San Giuseppe Jato, intorno agli anni 1976-1977.

Professionista del crimine, per speciali meriti personali, responsabile di gravissimi misfatti, ciascuno dei quali tappa di una inarrestabile "escalation" delinquenziale, il Brusca, detto "u verru", aveva avuto come suo padrino di iniziazione proprio Salvatore Reina, il capo in assoluto del tessuto organizzativo dell'ente mafioso.

Nell'interesse dell'organizzazione criminale ha commesso diverse stragi, innumerevoli e molti altri crimini nefandi, tra cui il sequestro e la segregazione per circa due anni del piccolo Di Matteo, figlio del collaboratore, poi strangolato e disciolto nell'acido.

Affidabile professionista del crimine per qualità e attitudini personali, responsabile di orrendi crimini, aduso alle imprese sanguinose più eclatanti, che accrescevano di volta in volta il suo prestigio criminale, il Brusca era membro di grande spessore e di notevole prestigio nella compagine del sodalizio mafioso, in particolare in quella articolazione locale operante in San Giuseppe Jato.

In quanto elemento di vertice della famiglia di San Giuseppe Jato aveva avuto assidui rapporti con i rappresentanti delle varie altre famiglie mafiose, tra cui il noto Leoluca Bagarella.

Esponente del fronte più agguerrito del contesto mafioso, era stato a

lungo ricercato; per molto tempo era stato inafferrabile ed aveva costituito una delle braccia armate più spietate a disposizione di “Cosa Nostra” ed uno dei sicari più pericolosi di fiducia del Riina Salvatore.

Dopo la sua cattura, il Brusca ha deciso di rompere con l’ambiente originario, scegliendo la via della collaborazione, così come il di lui fratello Enzo Salvatore, e parlando ad investigatori e magistrati delle decine e decine di omicidi commessi per conto della famigerata famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato, delle scomparse, delle intimidazioni ai commercianti e di tutte le altre attività illecite di cui era stato protagonista.

A prescindere da qualsiasi riserva e valutazione in ordine alle qualità morali di questo collaborante, le ragioni che lo hanno indotto ad imboccare la strada della dissociazione sono state da lui così indicate: “Io pensavo di avere un ideale e andavo dietro questo ideale e per questo ideale io ho rischiato la vita...ho fatto tutto. Ad un dato punto, poi, mi sono ritrovato in qualche modo tradito dalla persona in cui più io credevo: al che, da quel momento in poi, io ho deciso di collaborare”.

In ordine all’omicidio del parroco della chiesa di San Gaetano in Brancaccio, il collaborante, nel corso del suo esame dibattimentale ha detto: “Io sull’omicidio di don Pino Puglisi posso riferire che un giorno mi sono incontrato con Angelo La Barbera ed era successo l’omicidio uno, due, tre giorni prima. Incontrandomi con Angelo La Barbera mi dice, lamentandosi di questo omicidio, nel senso che ora non si discute più, cosa si vuol fare? Ha preso il Giornale di Sicilia, lo ha sventolato per dire...come si sta facendo, dove si vuole arrivare. Al che io gli dico: “Angelo, che vuoi che ti dico”, anche se io bene o male sapevo già qualche cosa. Al che finì”.

Ha aggiunto: “Di questo risentimento di Angelo La Barbera, uomo d’onore della famiglia di Passo di Rigano, ne parlai con Leoluca Bagarella, per dire: “Vedi che Angelo ha avuto questa reazione”. Al che Bagarella

ritorna a parlare per dire: “ma lui che ne sa, che non ne sa”; nel senso che Padre Puglisi era stato ucciso in quanto dava ospitalità alle forze di polizia o stava collaborando con la polizia. _Comunque, il vero motivo preciso io non lo so, perché non ci sono entrato in merito. So solo semplicemente che Bagarella mi ha detto, dice: “con questo fatto i picciotti, riferendosi a Giuseppe Graviano ed alla famiglia di Brancaccio, si sono levati le forze di polizia dalla zona”.

E, a specifica domanda del Pubblico Ministero, che gli chiedeva se avesse appreso da Bagarella dei mandanti di questo omicidio, il Brusca ha dichiarato: “Guardi, come mandanti per me il punto di riferimento è Giuseppe Graviano, come capo mandamento. Però, bene o male, tutti in famiglia, nel senso di “Cosa Nostra”, collaboravano.... Il capo mandamento di Brancaccio all’epoca dell’omicidio era Giuseppe Graviano, poi lo affiancava, perché si può dire che erano....decidevano quasi tutto assieme, Filippo....”.

Ed ha meglio ed ulteriormente precisato al riguardo: “Tra i due fratelli non c’era nessun tipo di problema.... Filippo come se fosse la stessa persona di Giuseppe....cioè, come si suol dire, erano la stessa persona”.

Il collaborante, inoltre, su precisa domanda della stessa Difesa che gli chiedeva ancora se il Bagarella gli avesse detto chi era il mandante, ha chiarito: “i picciotti”. “I picciotti” sarebbero i fratelli Graviano. Quindi, quando mi dice “i picciotti” per me è intuibile i fratelli Graviano”.

LA SUA ATTENDIBILITA'

Si è molto discusso in passato sulla generale attendibilità di Brusca Giovanni, specie nel periodo immediatamente successivo all'inizio della sua collaborazione.

Dopo un'attenta ed accurata disamina di tutte le sue varie dichiarazioni, via via rese nel tempo, e dopo una incessante e penetrante attività investigativa che ha consentito di riscontrare "ab extrinseco" le innumerevoli notizie, sia dirette che "de relato", da lui fornite agli organi inquirenti, tuttavia, si è pervenuti ad una valutazione altamente positiva della sua attendibilità.

Detta valutazione si basa, innanzi tutto, sul dato fondamentale costituito dalla piena ed integrale confessione dei numerosi delitti commessi o ai quali egli ha partecipato: un primo importante indice di positivo apprezzamento delle sue dichiarazioni accusatorie, infatti, è rappresentato proprio dalla confessione di una serie innumerevole di gravissimi fatti di sangue e l'ammissione del suo personale coinvolgimento in eclatanti episodi criminosi, quali il sequestro e l'uccisione del piccolo Di Matteo, successivamente disciolto nell'acido, e numerosi "omicidi eccellenti" e stragi di cui non era neppure sospettato.

Relativamente alla vicenda omicidiaria per cui è processo, poi, la sua collaborazione è assistita dal requisito dell'attendibilità intrinseca in virtù della dimostrata conoscenza di prima mano dei fratelli Graviano, del contesto ambientale in cui è maturato ed è stato eseguito l'omicidio del sacerdote e di tutte le altre circostanze di fatto derivantegli dal lungo radicamento, in posizione di preminenza, nell'organizzazione criminale mafiosa "Cosa Nostra" in quella articolazione locale del mandamento di

San Giuseppe Jato.

E' appena il caso di osservare che il Brusca, autore di gravi ed efferati delitti, evidentemente avrà mirato a fruire di misure premiali a compenso della collaborazione prestata.

Tuttavia né questa finalità, né le discutibili qualità morali della persona, possono e debbono condizionare il giudizio sulla sua credibilità e sull'attendibilità delle sue dichiarazioni, dovendosi piuttosto fare riferimento ad altri parametri, quali, oltre a quelli prima ricordati, la persistenza nelle dichiarazioni accusatorie, la puntualità specifica nella descrizione dei fatti e delle persone da lui espressamente indicate.

DRAGO GIOVANNI

LA FIGURA DEL COLLABORANTE

Drago Giovanni, esaminato nel corso dell'istruzione dibattimentale, svoltasi daanti i giudici del primo grado di giudizio, ha ripercorso il suo passato criminale, ricordando di avere fatto parte dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra", come componente della famiglia mafiosa di Brancaccio, mandamento Ciaculli.

Era stato ritualmente affiliato intorno all'anno 1986, "...esattamente dopo l'arresto di Graviano Filippo e di Di Gaetano Giovanni, detto "parrineddu", entrambi uomini d'onore della famiglia mafiosa di Brancaccio".

Era stato iniziato all'attività mafiosa da Graviano Giuseppe, il quale era stato anche "il suo maestro"; proprio "padrino" nella cerimonia ufficiale del giuramento era stato Cecè Buccafusca.

Giuseppe Graviano era colui che dirigeva la famiglia mafiosa di Brancaccio e, dopo l'arresto di Lucchese Giuseppe, era divenuto reggente del mandamento di Ciaculli.

Era il Graviano che programmava le attività criminose da realizzare nel territorio di competenza, informandone preventivamente il Lucchese, che continuava a rivestire formalmente la carica di capo mandamento.

I suoi fratelli, Filippo e Benedetto, anch'essi uomini d'onore di Brancaccio, lo coadiuvavano in tali attività, "Graviano Filippo (era) la mente; Giuseppe, a suo pari; mentre Benedetto il braccio di forza".

Drago aveva fatto parte con Giuseppe Graviano ed altri uomini

d'onore del mandamento di Ciaculli di un "gruppo di fuoco", dedito ad omicidi, estorsioni, traffici illeciti di droga e di tabacchi lavorati esteri. E, in quanto componente di detto gruppo operativo, aveva partecipato alla quasi totalità degli omicidi commessi dal gruppo stesso.

Arrestato l'8 marzo del 1990, dopo le stragi di Falcone e Borsellino, Drago Giovanni, non condividendo più le regole perverse di "Cosa Nostra", aveva deciso di dissociarsi dalla ideologia mafiosa e di rifarsi "una vita pulita, una vita normale."

Del parroco della chiesa di San Gaetano in Brancaccio, Padre Puglisi, aveva sentito parlare durante la sua detenzione da Giuliano Giuseppe, detto "Folonari", uomo d'onore di Corso dei Mille, suo coimputato, arrestato qualche mese dopo la cattura di esso Giovanni Drago.

Dopo la strage di Capaci, commentando la maggiore presenza nel territorio delle Forze dell'ordine, le quali eseguivano arresti e perquisizioni, il "Folonari", durante un periodo di codetenzione, gli aveva riferito che "i mafiosi di Brancaccio" erano preoccupati, perché avevano notato strani movimenti nel quartiere: si era pensato addirittura che padre Puglisi avesse consentito l'infiltrazione nei locali della parrocchia di agenti di polizia per conoscere più da vicino i personaggi dell'ambiente mafioso e scoprire le loro malefatte.

La chiesa si trovava nel cuore del quartiere di Brancaccio, nella via San Ciro, nelle cui vicinanze ricadevano le abitazioni dei fratelli Graviano; mentre il centro di accoglienza "Padre Nostro" distava circa trecento metri.

Giuliano gli aveva riferito che don Puglisi ".....era un prete che predicava contro la mafia. Quindi era una persona che dava fastidio, appunto, alla famiglia dei mafiosi di Brancaccio".

Per scoprire se effettivamente nella parrocchia vi fossero degli infiltrati della Polizia, era stato dato incarico a tale Nangano Salvatore, un

medico insospettabile, di seguire gli spostamenti del sacerdote e notare tutto quel che accadesse nell'ambiente parrocchiale.

Detto personaggio abitava nei pressi della parrocchia di San Gaetano ed era persona "vicina" all'organizzazione criminale: aveva curato ed assistito gli associati e lo stesso Graviano Giuseppe durante la sua latitanza.

Drago nulla sapeva sugli ulteriori sviluppi della vicenda omicidiaria che ci occupa, in quanto si trovava già in stato di detenzione.

Giuliano Giuseppe, invece, era ben informato della vicenda stessa, perché, mentre Drago proveniva dalle carcere di Cagliari, dove non vi erano detenuti di mafia, il "Folonari" era stato ristretto nella Casa Circondariale di Termini Imerese e, quindi, aveva avuto la possibilità di apprendere notizie dall'esterno durante gli incontri con i coimputati nelle udienze dei processi a loro carico.

Il collaborante, tuttavia, era a conoscenza del fatto che nell'omicidio del padre Puglisi fosse stata impiegata una pistola calibro 7,65, ed ha precisato che, in effetti, negli omicidi perpetrati dal "gruppo di fuoco" non erano state mai utilizzate armi siffatte, salvo che nel tentato omicidio di Miceli Girolama, la ex compagna di Greco Giuseppe, detto "scarpa", allorchè la 7,65 aveva avuto lo scopo di sviare le indagini e fare apparire la vicenda non come delitto di mafia.

Infatti, ha continuato, "si usa una pistola del genere, appunto, per non dire lo stampo di omicidio mafioso, perché di solito... almeno, tutti gli omicidi che ho fatto io, si sono fatti con calibro 38, con 357, oppure con fucili caricati a pallettoni ...mentre la 7,65 non è un'arma specifica per l'agguato mafioso, per come si prevedeva allora".

Drago Giovanni ha dichiarato di essere stato arrestato nel 1990 per associazione a delinquere di stampo mafioso e di essere stato raggiunto durante la detenzione da avvisi di garanzia per diversi omicidi: egli ne

aveva commesso, in effetti, circa una cinquantina.

Era stato, durante la detenzione, sottoposto al regime di cui all'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario.

RISCONTRI

Quel che Drago Giovanni ha rivelato in ordine alla vicenda omicidiaria che ci occupa trova preciso e puntuale riscontro nelle acquisizioni probatorie che completano ed arricchiscono il quadro ambientale da lui delineato.

Il Colonnello dei Carabinieri Pomi Domenico, su delega del Pubblico Ministero, infatti, ha proceduto ad una attività di riscontro delle dichiarazioni accusatorie di Drago Giovanni, il quale, dopo il suo arresto per associazione mafiosa, nel dicembre del 1992, come già detto, aveva iniziato a collaborare con le autorità dello Stato, rivelando, tra l'altro, di essere stato uno dei componenti del "gruppo di fuoco" di Brancaccio, e, in quanto tale, autore di circa cinquanta omicidi.

Drago aveva appunto indicato che mandanti dell'omicidio di Padre Puglisi erano stati "i mafiosi di Brancaccio", chiamando in causa Giuliano Giuseppe, detto "Folonari", che faceva parte della stessa famiglia mafiosa di Brancaccio e che era specializzato nel campo delle estorsioni, nel traffico di stupefacenti e di armi, ed era un elemento della massima affidabilità all'interno della famiglia stessa.

Giuliano aveva, invero, confidato al Drago, durante un periodo di codetenzione, che padre Puglisi era stato attenzionato dai Graviano, i quali avevano a tale scopo incaricato il dottor Nangano Salvatore di tenerlo d'occhio.

Il Nangano, infatti, oltre ad essere titolare di un ambulatorio medico nella via dei Quartieri, nella zona di San Lorenzo, unitamente al dottor Cinà (che era medico di fiducia di Salvatore Riina), aveva altro ambulatorio vicino la parrocchia di San Gaetano.

Il Nangano, pur non essendo uomo d'onore, era molto vicino alla famiglia mafiosa di Brancaccio, in quanto la sorella Maria Caterina aveva sposato uno dei Mafara, Giuseppe, che era all'epoca una delle più potenti famiglia all'interno di Brancaccio. Era, inoltre, medico di famiglia dei Graviano, che aveva curato anche durante la latitanza.

Dalle investigazioni è emerso che il predetto medico era in grado dal suo ambulatorio di controllare le attività della parrocchia, in quanto i locali erano vicinissimi alla chiesa di San Gaetano ed al centro sociale "Padre Nostro" ed, inoltre, lo stesso aveva una clientela che gravitava nella parrocchia medesima, nella quale anche la moglie Maria Caterina ricopriva una qualche carica.

Ebbene, su tutte le circostanze di fatto sopra menzionate si è creato un giudicato formale oramai non più modificabile grazie al processo in rito abbreviato promosso e celebratosi separatamente nei confronti di Nangano Salvatore.

Da questo giudicato risulta, tra l'altro, che furono proprio i fratelli Graviano, odierni imputati, ad ordinare che il medico Nangano, insospettabile favoreggiatore dei mafiosi, fosse posto "a guardia" del prete per seguire i movimenti che furono di preparazione all'assassinio.

Da ulteriori verifiche effettuate è risultato, poi, conformemente a quanto riferito dal Drago, e, quindi, a riscontro delle sue dichiarazioni, che padre Puglisi si era apertamente schierato contro qualsiasi attività fosse riconducibile alla mafia.

Questo suo atteggiamento era sotto gli occhi di tutti ed il prete lo manifestava apertamente in ogni occasione.

Aveva creato un centro, denominato "Padre Nostro", che aveva proprio lo scopo di contribuire alla formazione di una cultura antimafiosa, fornendo aiuti e sostegno ai bisognosi, senza la necessità di dover ricorrere

all'aiuto mafioso; aveva dato tutto il suo appoggio al Centro Intercondominiale di via Azolino Hazon, il cui scopo era quello di portare avanti un processo di rigenerazione morale e civile del quartiere.

Dagli accertamenti investigativi è risultato, infine, che in quel tempo dominavano nel quartiere di Brancaccio, in modo incontrastato, i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, entrambi latitanti, perché colpiti da provvedimenti di custodia cautelare e ricercati per una condanna loro inflitta per associazione a delinquere di stampo mafioso.

GLI ALTRI COLLABORANTI

PREMESSA

La maggior parte degli altri collaboratori di giustizia che, fornendo, con le loro rivelazioni, importanti tasselli della variegata realtà dell'organizzazione criminale "Cosa Nostra", hanno consentito di costruire un mosaico probatorio molto efficace ai fini dell'individuazione dei responsabili dell'uccisione di Padre Puglisi, è costituita da malavitosi di quartiere che, ad un certo momento della loro vita delinquenziale, sono stati attratti nell'orbita della potente aggregazione criminale facente capo alla famiglia mafiosa di Brancaccio.

Essi, come hanno ben osservato i giudici del primo grado di giudizio, rappresentano "una generazione di arrampicatori criminali, aspiranti mafiosi delusi che non hanno prestato rituale giuramento e tuttavia sono stati inseriti nelle più importanti attività delittuose dell'organizzazione, al servizio o a disposizione di esponenti della gerarchia mafiosa nell'articolazione locale del sodalizio".

Gli stessi, "ad un certo momento della loro vita delinquenziale sono stati attirati nell'universo mafioso dal miraggio di acquisire uno "status" di considerazione sociale, di rispetto, di promozione economica, continuando a sviluppare in quel contesto il resto della loro militanza criminale; e tuttavia sono rimasti estranei ad una "cultura" che intride l'agire ed il sentimento del mafioso di rango, sono stati inseriti per cooptazione informale al di fuori della liturgia dell'investitura, sostituita dal carisma personale di colui che si è fatto garante della loro selezione".

Sono stati, per lo più, esecutori di ordini utilizzati nelle singole imprese criminose, rimanendo al di fuori dai processi decisionali dell'organizzazione: eterni aspiranti a rientrare nella ristretta cerchia di coloro che comandano o, quanto meno, di quelli che contano.

Le numerose ed inarrestabili collaborazioni di tali soggetti con gli inquirenti hanno determinato un vero e proprio scompaginamento delle fila dell'organizzazione criminale, consentendo di aprire vistose maglie nel blocco fino ad allora pressochè impenetrabile del sistema mafioso imperante nel quartiere di Brancaccio, zona periferica della città di Palermo.

La collaborazione dei fratelli Di Filippo Emanuele e Pasquale, avvenuta nei mesi di luglio-agosto del 1995, cui si sono aggiunte, a breve distanza di tempo, quelle di Calvaruso Antonino, Ciaramitaro Giovanni, Romeo Pietro, Carra Pietro, Scarano Antonino, Trombetta Agostino e dello stesso Grigoli Salvatore, tutti personaggi coinvolti a vario titolo nell'organizzazione mafiosa, hanno consentito di scoprire i segreti del citato mandamento mafioso e di individuare i responsabili dei più gravi ed efferati fatti delittuosi perpetrati dagli uomini d'onore e dai singoli componenti del gruppo operativo che agiva agli ordini dei primi.

I FRATELLI DI FILIPPO EMANUELE E PASQUALE

Nei mesi di luglio-agosto del 1995, hanno iniziato a collaborare con la Giustizia i fratelli Di Filippo, Emanuele e Pasquale, personaggi entrambi facenti parte dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra".

I fratelli Di Filippo, oltre ad avere fornito indicazioni per la cattura di Bagarella Leoluca, hanno consentito l'individuazione di "covi" utilizzati dall'organizzazione criminale come basi logistiche ed operative, come il deposito di via Messina Montagne, dove il gruppo si incontrava per le riunioni e dove venivano portate le persone per essere strangolate: la così detta "camera della morte".

Grazie alle loro rivelazioni sono stati catturati successivamente Calvaruso Antonino ed anche Cucuzza Salvatore.

Di Filippo Emanuele, in particolare, arrestato nel febbraio 1994, iniziava a collaborare il 23 giugno del successivo anno 1995. Cognato di Marchese Antonino, uomo d'onore della famiglia di Ciaculli (a sua volta cognato di Bagarella Leoluca) nonché imparentato con il noto uomo d'onore di Porta Nuova Spadaro Tommaso, era stato indicato come appartenente a "Cosa Nostra" dai collaboratori di giustizia Drago Giovanni e Marchese Giuseppe, i quali lo avevano collocato all'interno della famiglia mafiosa di Ciaculli.

Il Di Filippo, sin dal suo primo interrogatorio, confermando la veridicità delle accuse che gli erano state rivolte dal Drago e dal Marchese, ammetteva di essere entrato a far parte del sodalizio mafioso ed iniziava a riferire tutto quanto a sua conoscenza in ordine al "consortium sceleris" suddetto, non senza, preliminarmente, assumersi la responsabilità diretta di gravissimi fatti di sangue per i quali non era stato nemmeno sospettato.

Le indicazioni fornite dallo stesso hanno costituito la base informativa per importanti indagini che hanno consentito agli Agenti ed Ufficiali della Direzione Investigativa Antimafia di far luce su efferati delitti e di individuare latitanti e persone insospettabili.

Il Di Filippo, infatti, ha posto a disposizione dell'autorità giudiziaria le sue conoscenze in ordine a "Cosa Nostra" ed ai delitti commessi da soggetti ad essa appartenenti, tra i quali ha indicato il fratello Pasquale, a dimostrazione del carattere disinteressato delle sue dichiarazioni che chiamano in correità anche suoi amici e parenti.

Per quel che qui interessa, Di Filippo Emanuele ha spiegato che la famiglia di Brancaccio era "stata data in mano ai fratelli Graviano..... Filippo, Giuseppe e Benedetto Graviano", e che "nel quartiere di Brancaccio comandavano i fratelli Graviano: qualsiasi cosa succedesse - estorsioni, rapine, omicidi - "loro ne erano a conoscenza", se non addirittura ne erano gli autori o i mandanti".

Ha aggiunto che queste erano, del resto, le regole dell'organizzazione, "...nel senso che tutto quello che succedeva, tutto quello che veniva comandato, noi dovevamo saperlo, e questa è una storia, una situazione che percorre nel tempo e non può cambiare. Per cui, andando avanti nel tempo ed essendo che i Graviano dopo presero il possesso di Brancaccio, la storia si tramanda, e anche loro comandano, eseguono e sono responsabili di quello che succede nella zona".

Il "comando" dei Graviano, ha riferito ancora il collaborante, non si era neppure sminuito con la loro cattura, tant'è "...che molti detenuti, come Sacco, come Giacalone Luigi, cercavano di far pervenire messaggi ai Graviano per avere delle risposte sul come comportarsi o durante i processi dibattimentali o durante la detenzione".

Non meno rilevanti oltre che intrinsecamente attendibili sono le

dichiarazioni di Di Filippo Pasquale.

Costui, sin dal 21 giugno del 1995, giorno in cui è stato fermato perché indiziato del reato di cui all'articolo 416 bis del Codice Penale, ha fornito agli investigatori, al pari del fratello Emanuele, una messe di preziose informazioni, che hanno consentito di mettere a nudo le attività criminali della cosca di Brancaccio e di dare un volto ai nuovi capi.

In particolare, egli ha subito indicato in tale "Tony", poi identificato in Calvaruso Antonio, la persona che aveva contatti quasi quotidiani con Bagarella Leoluca, ed in Mangano Antonino, principale collaboratore del Bagarella medesimo.

Il Di Filippo ha segnalato altresì alla Direzione Investigativa Antimafia l'ubicazione di un immobile utilizzato dal Mangano, il quale da tempo si era reso di fatto irreperibile, pur senza essere oggetto di un provvedimento restrittivo, nonché di altri immobili a disposizione del Bagarella e delle persone a lui più vicine.

Proprio sulla base delle sue indicazioni, seguendo il Calvaruso, è stato possibile giungere, la sera del 24 giugno 1995, all'arresto del Bagarella.

Nel corso della stessa serata, agenti della Direzione Investigativa Antimafia hanno sottoposto a perquisizione alcuni immobili, pure indicati dal Di Filippo Pasquale, tra cui il magazzino, sito in questa via Messina Montagne, dove sono stati ritrovati numerosi guanti di lattice, adoperati per la soppressione di diverse persone; l'abitazione utilizzata dal Bagarella, ubicata in questo Passaggio MP1; l'immobile sito in via Pietro Scaglione, luogo di dimora del Mangano, nel quale è stata rinvenuta una copiosa documentazione di eccezionale interesse.

Di Filippo Pasquale, nei suoi interrogatori resi ai magistrati, ha ammesso la propria responsabilità in ordine a gravissimi delitti, ed ha indicato dettagliatamente il ruolo delle persone più vicine al Bagarella, di

cui egli stesso era stato “uomo di fiducia”, in ciò favorito dai vincoli di affinità che lo legavano a Spadaro Tommaso da una parte, ed a Marchese Antonino, cognato a sua volta del Bagarella.

Le sue dichiarazioni, per quanto qui interessa, hanno consentito di far luce, nei limiti delle sue conoscenze, sulla vicenda omicidiaria in esame, quanto meno per due degli esecutori materiali, già giudicati e condannati separatamente con sentenza divenuta irrevocabile.

Ora, quello che è interessante sottolineare è che il Di Filippo ha fatto parte dello stesso gruppo di fuoco al quale apparteneva il Grigoli Salvatore, e dunque le informazioni del Di Filippo sulle azioni di questo gruppo di fuoco, in cui era presente l'odierno imputato Grigoli Salvatore, sono conoscenze di primissima mano e di alta attendibilità.

Addirittura il Di Filippo darà delle informazioni che poteva conoscere soltanto un appartenente a questo temibile gruppo operativo.

Il Di Filippo sapeva che l'omicidio del sacerdote era stato commesso con una pistola calibro 7,65; e quella era stata l'arma utilizzata per il delitto. Ma conosceva anche altre modalità concrete dell'omicidio, quale il colpo sparato alla nuca da distanza ravvicinata. E apprendeva anche un'altra circostanza, piuttosto scabrosa, quella relativa alla vanteria che il Grigoli aveva fatto di questo omicidio; omicidio che gli aveva dato soddisfazione, grande soddisfazione perché era finito sui giornali.

Per cui, quella del Di Filippo Pasquale è una dichiarazioni altamente attendibile e pienamente riscontrata dalle indagini che erano state effettuate all'indomani dell'omicidio e che il collaboratore non poteva conoscere se non apprendendoli direttamente da chi era stato l'autore dell'omicidio.

CALVARUSO ANTONINO

Calvaruso Antonino è entrato a far parte dell'organizzazione criminale "Cosa Nostra" verso la fine dell'anno 1993, inizialmente come fiancheggiatore e dopo un paio di mesi a pieno titolo come associato.

Per lui, come del resto anche per i due fratelli Di Filippo, non vi è stata alcuna cerimonia ufficiale di iniziazione secondo il metodo tradizionale.

E' stato Leoluca Bagarella che lo ha eletto uomo d'onore e presentato come tale.

Arrestato dopo la cattura del predetto boss a seguito delle rivelazioni di Di Filippo Pasquale e di Tullio Cannella, anch'egli ha deciso di collaborare, autoaccusandosi di diversi delitti per i quali non aveva ancora ricevuto alcuna incolpazione.

Egli aveva assicurato l'ultimo periodo della latitanza del Bagarella, svolgendo sia compiti di copertura che mansioni operative all'interno del gruppo così detto "riservato", che, secondo il suo assunto, dipendeva direttamente dal Bagarella medesimo e dal Mangano.

Il Calvaruso ha ribadito che coloro che reggevano le sorti del quartiere di Brancaccio erano Giuseppe, Filippo e Benedetto Graviano: tutti egualmente influenti e capi: "solo che Giuseppe Graviano era il primo in assoluto, poi veniva Filippo e, in ultimo, Benedetto".

Il collaboratore, poi, ha anche riferito in ordine alla causale dell'uccisione di padre Puglisi, asserendo che "lo odiarono perché il parroco con le sue strategie contro la mafia di Brancaccio metteva magari inconsapevolmente agli occhi degli altri mafiosi i Graviano in ridicolo", quasi si fosse trattato per i fratelli Graviano di riscattare attraverso l'omicidio una immagine calpestata.

Al riguardo, Calvaruso Antonino ha affermato che Bagarella Leoluca, dopo che era stata pubblicata la notizia dell'uccisione di padre Pino Puglisi, aveva con lui commentato negativamente la vicenda, sottolineando che era un problema che riguardava i fratelli Graviano, i quali avevano sbagliato nel non prendere prima le loro contromisure consentendo al sacerdote di "diventare un personaggio". _

L'uccisione del sacerdote, infatti, aveva destato notevole scalpore e dato maggiore impulso alla lotta contro la mafia.

E, secondo Bagarella, i Graviano "dovevano pensarci prima, in modo che non si sollevava tutto questo polverone che si sollevò poi effettivamente, dopo che padre Pino Puglisi era diventato un personaggio: che è abbastanza notevole contro la mafia".

Nel corso delle conversazioni che Calvaruso aveva scambiato con Giacalone Luigi e con Bagarella Leoluca, inoltre, egli aveva avuto modo di apprendere che il prete era stato ucciso per il suo impegno antimafia, che "era un motivo già valido".

Ma, in concreto, quel che aveva spinto i Graviano a commissionare il delitto erano state essenzialmente le critiche del Bagarella, il quale "...ne aveva per tutti; criticava i Graviano, nel senso che c'era questo prete nel loro territorio, che faceva questi discorsi, che faceva le manifestazioni contro la mafia, che prendeva questi bambini, cercando di dire loro "non mettetevi con i mafiosi", e comunque operava per cercare di levare la gente dalle mani mafiose; per il Bagarella questo era uno smacco nei confronti dei Graviano, che avevano un personaggio di questo (spessore) che continuava ad adoperarsi contro la mafia, e loro praticamente lo ignoravano. Quindi i Graviano furono pure costretti a dare una risposta anche al Bagarella, che loro non si sarebbero fatti mortificare da un prete".

ROMEO PIETRO

Romeo Pietro, soggetto originario del quartiere di Brancaccio, già dedito alle rapine ai TIR e con solidi collegamenti con la famiglia mafiosa di quel quartiere, è stato arrestato il 14 novembre del 1995 e, già la sera stessa, ha iniziato la sua collaborazione con gli inquirenti, consentendo la cattura di Giuliano Francesco, Faia Salvatore e Lo Nigro Cosimo.

Anch'egli è stato cooptato nell'organizzazione criminale senza prestare giuramento: era stato invitato da Giuliano Francesco ed aveva così conosciuto Mangano Antonino, soprannominato "u Signuri".

Aveva deciso di collaborare, perché prima di entrare a far parte del "gruppo di fuoco" non aveva problemi economici grazie ai proventi delle rapine; in seguito, però, non aveva più visto una lira, nonostante il Giuliano lo avesse assicurato del contrario. Aveva ricevuto una volta un milione e mezzo, poi dieci milioni, un altro milione e mezzo o due milioni, e poi null'altro.

Una volta arrestato, si era ritrovato senza denaro e senza che la famiglia potesse neppure raggiungerlo per i colloqui.

Aveva deciso pertanto, di offrire la sua collaborazione, per la quale riceveva un assegno di lire un milione e trecentomila mensili.

Il Romeo, sottoposto ad interrogatorio, non solo ha ammesso immediatamente di avere fatto parte dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra", ed, in particolare, del così detto "gruppo di fuoco", confermando tutte le dichiarazioni rese sul suo conto da Di Filippo Pasquale, ma si è anche accusato di numerosi altri omicidi per i quali non era nemmeno sospettato.

Anche il Romeo ha reso dichiarazioni sull'attribuibilità dell'omicidio di padre Puglisi ai Graviano, odierni imputati, ed al Grigoli, esecutore

materiale unitamente ai correi giudicati separatamente con sentenza ormai divenuta irrevocabile.

Romeo Pietro aveva appreso da Giuliano Francesco che già da prima era stata decretata la morte di don Puglisi perché “...lui si prendeva i bambini e per non farli cadere, diciamo, a farli diventare persone che rubano,che vanno in carcere, ...per non darli, diciamo, nelle mani alla mafia”.

L’ordine di uccidere il sacerdote - secondo quel che gli aveva comunicato il Giuliano - era stato impartito da Graviano Giuseppe, perché l’opera di evangelizzazione del religioso disturbava i suoi piani, parlando “...male della mafia” e procedendo ad un’opera di rieducazione sociale non consona alle regole territoriali.

CARRA PIETRO

Carra Pietro era un autotrasportatore che lavorava per una società di spedizioni nella zona industriale di Brancaccio.

Ha affermato di non essere mai stato uomo d'onore, ma di essere stato dagli inizi dell'anno 1993 "vicino" a Nino Mangano, Giuliano Francesco, Romeo Pietro, Spatuzza Gaspare, Giacalone Luigi, Giovanni Garofalo, tutte persone appartenenti all'organizzazione criminale "Cosa Nostra", e precisamente all'aggregato mafioso di quel quartiere.

Era stato arrestato nel luglio 1995 per la strage di Firenze del 1993 e, dopo circa un mese, aveva iniziato a collaborare, confessando di avere trasportato tritolo a Roma, Milano e Firenze e di avere effettuato altresì due trasporti di stupefacenti.

Coinvolto, appunto, nelle stragi suddette, con le sue rivelazioni ha permesso la ricostruzione dei fatti e l'individuazione dei presunti responsabili dell'attentato di via dei Georgofili a Firenze, ammettendo anche proprie gravi responsabilità per fatti per i quali non era neanche sospettato.

Carra ha fornito altresì utili elementi in ordine alla composizione del "gruppo di fuoco" di Brancaccio, protagonista dei fatti di sangue più eclatanti perpetrati nell'anno 1993.

Le sue rivelazioni, avvenute nell'agosto del 1995, hanno consentito, tra l'altro, l'arresto di Giacalone Luigi.

Ha riferito anche di avere sentito spesso parlare dei Graviano, quali capi della famiglia mafiosa di Brancaccio, da Spatuzza, da Giuliano, da Giacalone, da Cosimo Lo Nigro e da Barranca.

CIARAMITARO GIOVANNI

Ciaramitaro Giovanni è un altro dei soggetti che ha fatto parte del gruppo del Mangano Antonino, assoldato inizialmente con il compito di rubare le macchine da impiegare negli omicidi.

Ha rivelato di essere entrato nell'anno 1993 nell'organizzazione criminale "Cosa Nostra", e, più precisamente, nel "gruppo di fuoco" capeggiato dal Mangano, e ciò fino alla data del suo arresto avvenuto il 23 febbraio del 1996.

Ha indicato come componenti di tale gruppo anche Gaspare Spatuzza, Francesco Giuliano, Cosimo Lo Nigro, Giuseppe Barranca, Romeo Pietro ed altri.

Per conto di detto gruppo ha eseguito danneggiamenti ai negozi, ha rubato macchine per fare gli omicidi, ma, a suo dire, non ha mai materialmente partecipato ad una azione di fuoco.

Ha affermato di aver conosciuto Pietro Carra in quanto componente dello stesso gruppo criminale ed implicato nelle stragi di Firenze e Roma, perché trasportava l'esplosivo nel continente.

Ha riferito di non avere personalmente conosciuto i Graviano, ma di avere saputo, però, che Giuseppe "...erail capo prima di Nino Mangano e comandasse lui la zona di Brancaccio."

Ciaramitaro Giovanni, comunque, ha avuto modo di sentire le doglianze di Giuliano Francesco dopo che il prete era stato ucciso; Giuliano aveva commentato negativamente la vicenda, adducendo che la morte del sacerdote aveva provocato un certo scompiglio, giacchè gli affari dell'organizzazione andavano male e non potevano più muoversi.

Il Giuliano aveva anche affermato che in fondo non vi erano neppure

ragioni tanto valide per commettere tale omicidio, che aveva “smosso troppo le acque della zona” e che era stato commesso dal Grigoli, il quale aveva sparato per dimostrare a Giuseppe Graviano che aveva tanto coraggio da far fuoco anche contro un sacerdote “...senza alcun problema”.

PENNINO GIOACCHINO

Pennino Gioacchino faceva anch' egli parte della famiglia mafiosa di Brancaccio.

Costui, colpito da misura cautelare nell'ambito del procedimento così detto "Golden Market", si era rifugiato in Croazia ed ivi era stato arrestato a Novigrad.

Estradato in Italia, aveva iniziato a collaborare con la giustizia e di lì a poco aveva indicato i fratelli Graviano come capi del mandamento di Brancaccio e Ciaculli e parlato del Senatore della Repubblica Inzerillo e del presidente del Consiglio di quel quartiere, Cilluffo Giuseppe.

Costui si era in qualche modo interessato al Comitato Intercondominiale di Via Hazon come referente dell'Inzerillo, cercando di dare, tuttavia, alle iniziative del Comitato stesso impostazioni che cozzavano del tutto con quelle propuginate dal sacerdote assassinato.

Il collaborante ha riferito che tale Comitato, al quale dava pieno sostegno Padre Puglisi, era stato nel tempo sottoposto ad una serie di danneggiamenti sino a che aveva in concreto cessato di operare.

Il pennino, quindi, apertosi alla collaborazione con la giustizia, ricostruiva in modo organico e qualificato le attività di "Cosa Nostra", viste però non in chiave militare, come aveva riferito il Drago ed in parte Cancemi Salvatore, ma in chiave più latamente politica e di supporto alle attività criminali.

CANNELLA TULLIO

Questo collaborante è un soggetto che venne arrestato per favoreggiamento personale nei confronti di Bagarella Leoluca.

Quest'ultimo, va ricordato, è cognato di Riina Salvatore ed è stato il numero due di "Cosa Nostra".

Ha avuto un rapporto preferenziale con la zona della Palermo est, come risulta dai processi che si sono fin qui celebrati, per un accordo storico intervenuto fra il mandamento di Ciaculli, fra le famiglie di Brancaccio e di C.so dei Mille e la potentissima famiglia dei Corleonesi di Totò Riina.

Per cui il Cannella era soggetto che camminava, che stava sempre insieme al Bagarella, e che proprio da questo era stato protetto da una presenza invasiva a causa di rancori che i Graviano nutrivano nei confronti di lui per questioni economiche.

E anche il Cannella dà dei riferimenti ben precisi sull'omicidio del povero sacerdote, e racconta che quest'ultimo, che così coraggiosamente operava in quel quartiere, si era trovato anche politicamente isolato, perché i rappresentanti delle forze politiche di maggioranza in quel momento nel quartiere lo avevano emarginato.

Cilluffo Giuseppe era il Presidente di quartiere, arrestato anch'egli e poi rimesso in libertà per partecipazione esterna a "Cosa Nostra", uomo di fiducia del senatore Inzerillo, anch'egli processato per associazione mafiosa; per cui, il duo Cilluffo – Inzerillo, cagionava l'isolamento politico del padre Giuseppe Puglisi.

In particolare, il Cannella riferisce un episodio concreto che aveva appreso nel corso di un colloquio avuto con Cilluffo Giuseppe, l'allora

presidente del quartiere di Brancaccio.

Il Cilluffo, infatti, ebbe a dirgli: “questo povero prete è morto perché si è messo contro i Graviano, ha esagerato, o forse si poteva salvarlo. Comunque sono fedele ai Graviano e anche se devo fare delle manifestazioni pubbliche in onore a questo.....ormai che è diventato un martire pubblico, i Graviano sanno come la penso e sanno che io rispetto la loro volontà”.

Evidentemente anche questa è un’indicazione particolarmente interessante ai fini dell’attribuibilità dell’orrendo omicidio ai fratelli Graviano, odierni imputati.

Sul Cilluffo sono state fatte accurate indagini, e sono stati verificati i rapporti tra lo stesso ed i Graviano, come risulta dall’esito degli accertamenti investigativi versati in atti.

ATTENDIBILITA' DI DETTI COLLABORANTI

Tutti i collaboratori di giustizia, sopra citati, che sono stati sentiti nel procedimento in esame, sin dai primi interrogatori, hanno ammesso le proprie responsabilità in ordine al reato associativo e riferito delle numerose attività illecite commesse sia su incarico degli esponenti di vertice della “famiglia mafiosa” di appartenenza, sia, pur sempre sotto la loro direzione ed il loro controllo, in proprio con il concorso non solo di altri affiliati ma anche di soggetti formalmente estranei all’organizzazione criminale.

Con le loro rivelazioni detti collaboranti hanno consentito di far luce su innumerevoli efferati delitti, ed alcuni di loro hanno dato altresì un contributo prezioso per la cattura di pericolosi latitanti o esponenti di spicco di “Cosa Nostra”, come Leoluca Bagarella, Nino Mangano, Giovanni Brusca, oltre che per smascherare un folto stuolo di fiancheggiatori e favoreggiatori dell’organizzazione mafiosa.

La credibilità di detti collaboranti risulta accertata anche sotto il profilo della autonomia della fonte, in quanto è stato verificato, alla luce delle risultanze processuali, che l’indicazione di alcuni partecipanti all’assassinio del povero sacerdote era emersa ancor prima della chiamata di correo formulata dal Grigoli.

Gli elementi di conoscenza forniti da ciascuno dei predetti collaboranti, tutti di natura indubbiamente individualizzante, inoltre, sono stati ulteriormente riscontranti da dichiarazioni convergenti di altri collaboratori di giustizia, particolarmente significative per l’individuazione della causale, nonché da numerosi elementi di generica e di specifica, quali dichiarazioni di testimoni, accertamenti di polizia giudiziaria, perizie ed altro.

LA FIGURA DI PADRE PINO PUGLISI

I giudici della Corte di Assise, nella parte motiva dell'impugnata sentenza, hanno così nobilmente tratteggiato la figura della povera vittima, un parroco impegnato in una delle borgate più degradate della periferia di Palermo, soggiogata dal crimine e dalla sopraffazione.

“Esponente del clero siciliano più avanzato e coraggioso”, Padre Giuseppe Puglisi “era divenuto, al pari di altri preti di frontiera impegnati nelle attività sociali, un sacerdote di trincea che aveva trasformato la sua chiesa in una prima linea nella lotta alla mafia; esprimeva l'immagine di un clero isolano non più timido ed impacciato nelle prese di posizione contro il potere mafioso, bensì risoluto e battagliero nella coerenza evangelica e nella testimonianza di fede, ed impavido nel mobilitare la comunità e favorire il risveglio delle coscienze”.

“Era stato parroco della chiesa di San Gaetano a Brancaccio, che il sacerdote aveva cercato di trasformare da roccaforte e riserva di “Cosa Nostra” in avamposto dell'antimafia, dal quale combatteva ogni forma di prepotenza e soprusi ed aveva avviato un'opera di risanamento morale e religioso che aveva coinvolto larghe fasce di fedeli, i quali avevano visto nel sacerdote un punto di riferimento in una realtà territoriale spesso indifferente o peggio acquiescente ed in una situazione ambientale fortemente intessuta di complicità, silenzi ed omertà”.

Don Puglisi “concepiva la sua missione come impegno nelle attività sociali, come educazione dei giovani alla giustizia, al rispetto dei diritti e dei doveri e, nel rigoroso ambito della visione pastorale ed evangelica del suo operato, esortava cittadini e parrocchiani e tutta la comunità ecclesiastica ad aderire alla cultura ed alla pratica dell'ordinaria legalità. Per

questo raccoglieva i giovani dalla strada tossicodipendenti e sbandati, utilizzando per il loro recupero e lo svolgimento delle attività sociali luoghi che un tempo erano sotto il dominio di “Cosa Nostra” che li destinava all’esercizio di attività criminali. Aveva dato vita anche ad un gruppo di giovani volontari diventando presto punto di riferimento per tutti gli emarginati della zona ed aveva creato un centro di accoglienza “Padre Nostro”, annesso alla chiesa di San Gaetano”.

“Con l’ausilio di volontari ed altri religiosi, operando in un quartiere degradato ed emarginato, assoggettato alla cultura della sudditanza alla organizzazione criminale che aveva reso passivi e succubi larghi strati di popolazioni, il prete aveva lucidamente inteso la sua missione – tramite il suo silenzioso ma efficace operato – come un “percorso di liberazione” dei suoi parrocchiani ed in generale della gente della borgata, dall’impotente assuefazione al predominio mafioso attuato con metodologie di sopraffazione e di intimidazione, alla coscienza di sé e della dignità civile, attraverso un itinerario che passa per una più severa morale, una più penetrante funzione educativa dei giovani, un quotidiano ed incisivo impegno sul territorio, nel tentativo di attuare un programma di rigenerazione del tessuto sociale per troppo tempo assoggettato alla signoria mafiosa ovvero invischiato nella rassicurante zona grigia del compromesso e della contiguità. Per questo aveva valorizzato gli spazi di aggregazione e potenziato l’esperienza del centro sociale, moltiplicando le occasioni di incontro con la gente della borgata ed in genere con i più bisognosi, sperando di incidere anche in quelle frange ormai cronicamente cresciute in un clima di omertà mafiosa, fossero essi giovani malavitosi o ragazzi abbandonati, più facili prede delle lusinghe mafiose”.

“Era di carattere schivo e riservato, preferendo l’impegno quotidiano alle azioni spettacolari, ma per il suo attivismo che si esprimeva

nell'organizzazione di visite ed incontri con le Istituzioni, nella partecipazione a cortei contro il prepotere criminale, nelle denunce del malaffare, si era esposto prima alle rappresaglie poi all'offensiva della mafia, aveva ricevuto minacce, avvertimenti, che aveva coraggiosamente denunciato ai fedeli nelle omelie domenicali”.

Questa Corte non può che condividere le accorate espressioni adoperate dai giudici di prime cure sulla figura eccelsa e sull'opera meritoria svolta da padre Puglisi.

Da tutti gli atti del processo, infatti, emerge, la figura di un prete di trincea, un sacerdote che infaticabilmente lavorava sul territorio; un religioso non contemplativo ma calato pienamente nel sociale, immerso nella realtà del tutto particolare e difficile di un quartiere degradato, dove, “fino a qualche tempo prima c'era quasi il coprifuoco la sera”.

Don Puglisi, sostanzialmente, era il centro motore di molteplici iniziative sociali, pastorali ed anche economiche in favore della sua comunità ecclesiale che potessero servire al riscatto sociale di un tipico quartiere della periferia degradata della città, dove “la gente viveva ed operava sotto una cappa di dominio e sopraffazione, subiva impotente un clima di intimidazione, correva rischi concreti se si fosse adoperata solo per migliorare le condizioni minime di sopravvivenza civile”.

Ed a Brancaccio si poteva morire anche solo per avere avuto il coraggio di reclamare una vita normale, la legalità più elementare, la voglia di professare l'impegno sociale cristiano, da molti spesso sbandierato ma solo da pochi praticato.

Don Pino non faceva politica, non era iscritto nel lungo elenco dei retori dell'antimafia. Era solo un uomo ed un cristiano che cercava la normalità e pretendeva la normalità. Per lui la legalità era normalità del convivere civile e non un esercizio di retorica. La legalità, per lui, era potere operare da

uomo libero, con semplicità, con naturalezza, senza servire il politico o l'amministratore di turno e senza abdicare alla dignità di cittadino, di sacerdote e di uomo.

Don Pino Puglisi voleva soltanto vivere da uomo libero, da cittadino di una società civile, da uomo che non si fa soggiogare dal (pre) potente di turno: ed in tal senso scuoteva il clima di passiva rassegnazione e di atavica omertà diffusa nel suo quartiere nel tentativo di affrancare la gente dal potere mafioso.

Sulla vita e sulla attività del sacerdote hanno reso testimonianza le persone a lui più vicine e coloro che lo affiancarono nel suo quotidiano apostolato: religiosi che condividevano il suo impegno e la sua dedizione, giovani, studenti e volontari che lo collaboravano nell'attività di recupero di poveri, sbandati ed emarginati di svariata estrazione.

L'allora diacono Renna Rosario Mario, che coadiuvava padre Puglisi nelle celebrazioni liturgiche, nell'amministrazione della parrocchia e nelle attività del centro di accoglienza "Padre Nostro", e che era stato l'ultimo a vedere in vita il prelado la sera del delitto, ha riferito che il sacerdote dedicava particolare cura al recupero dei bambini del quartiere di Brancaccio che non frequentavano la scuola, e che, per rendere più incisiva tale opera, verso la fine del primo anno di parroco, padre Puglisi aveva istituito dei corsi di scuola elementare e di scuola media, maturando e portando avanti anche l'idea di creare un centro di accoglienza per dare assistenza ai malati, agli anziani ed ai diseredati, mancando del tutto il quartiere di strutture in tal senso.

Padre Puglisi manteneva ottimi rapporti col Comitato Interdondominiale di via Azolino Hazon, al quale dava tutto il suo contributo, incoraggiando le persone impegnate nello stesso e schierandosi al loro fianco per tutte le iniziative sociali che venivano portate avanti.

Detto comitato era costituito da un gruppo di persone di quel rione che portavano avanti iniziative sociali in perfetta sintonia con l'opera pastorale parallelamente svolta da Don Puglisi, il quale dava allo stesso comitato il suo pieno sostegno come padre spirituale.

Il Renna ha aggiunto che padre Puglisi non gli aveva mai riferito di avere ricevuto minacce. Negli ultimi tempi, però, il sorriso sulle sue labbra si era spento, il suo sguardo adombrato, circostanze che egli aveva fatto presente al sacerdote, ricevendone come risposta: “non ti preoccupare..... non c'è niente”.

Il teste Palazzolo Salvatore, che aveva stretto un intenso rapporto con la vittima, ha contribuito a definire il ritratto del sacerdote di Brancaccio, il quale combatteva ogni forma di prepotenza ed al contempo cercava di scuotere il clima di passiva rassegnazione e di atavica omertà diffusa nel suo quartiere.

Anche Lipari Antonino, un giovane che all'epoca dei fatti lavorava in una officina meccanica nella via Archirafi in Palermo e che frequentava assiduamente la parrocchia di San Gaetano, facendo parte dell'Azione Cattolica, ha parlato delle attività sociali e delle iniziative che avevano fatto capo al sacerdote, nonché delle manifestazioni che erano state organizzate in Brancaccio, in occasione delle stragi Falcone Borsellino, a sostegno delle vittime della mafia.

Il predetto operatore parrocchiale, che aveva instaurato un intenso rapporto con Padre Puglisi, suo confessore spirituale, ha riferito, poi, anche delle minacce subite per ben tre volte e delle intimidazioni fattegli affinché non frequentasse più la Chiesa di San Gaetano.

Carini Giuseppe, un giovane allora studente della facoltà universitaria di medicina e chirurgia molto vicino a Padre Puglisi, ha evidenziato che il religioso aveva rapporti tormentati con il Consiglio di Quartiere e con le

forze politiche in genere.

Il Carini, che era stato uno dei più attivi collaboratori della parrocchia di San Gaetano, ha affermato che padre Puglisi non si sarebbe mai azzardato a fare propaganda elettorale per alcun partito e che aveva avuto modo di constatare che era entrato in conflitto con certi soggetti – come uno dei fratelli Mafara, il medico Nangano e la moglie, Pippo Inzerillo, Cosimo Damiano Inzerillo – i quali facevano parte di un comitato di festeggiamenti che organizzavano feste rionali mediante questue con cantanti od altre cose del genere, utilizzando tali manifestazioni come trampolino per ricevere voti elettorali.

Padre Puglisi appunto non aveva accettato che “in un quartiere, dove c’era un disagio sociale grandissimo, si potessero spendere anche ottanta milioni per delle feste, ed entrò in contrasto con loro, soprattutto col dottore Nangano”.

Il teste ha ricordato che per l’Epifania una signora, facente funzioni di segretaria del Consiglio di Quartiere, aveva organizzato una recita, alla quale avevano presenziato l’onorevole Mario D’Acquisto ed alcuni consiglieri comunali, tra cui una signora chiamata la “madrina di Brancaccio”. In quella occasione padre Puglisi aveva mostrato il suo disappunto per la presenza di quelle persone che, pur sapendo che la gente del quartiere viveva in condizioni misere, avevano avuto il coraggio di presentarsi in quella zona per chiedere consensi elettorali. Il sacerdote in quella occasione aveva preso la parola ed aveva detto testualmente: “Qui c’è una situazione nel quartiere disagiata al massimo, senza una scuola media, gente disoccupata,.....situazioni familiari assurde, promiscuità incredibile e voi venite qui a chiedere voti, ma perché, con quale faccia vi presentate qui!”.

Negli ultimi mesi di vita padre Puglisi era cambiato d’umore: era

divenuto molto riservato ed aveva cominciato ad allontanare tutti coloro che gli erano stati più vicini, evitando che rimanessero con lui fino a tarda sera.

Il teste Porcaro Gregorio, ha conosciuto padre Puglisi, quando aveva l'età di otto anni, allorquando frequentava l'Istituto Roosevelt all'Addaura, presso il quale il sacerdote svolgeva il ministero di cappellano: gli aveva insegnato a servir Messa e aveva con lui instaurato un duraturo rapporto. Don Puglisi in pratica era divenuto il suo padre spirituale ed il suo contatto lo aveva portato a scegliere la vita del sacerdozio.

Nell'ottobre del 1992 era divenuto suo vice parroco nella parrocchia San Gaetano di Brancaccio, ove era rimasto fino a poco tempo dopo il 15 settembre 1993.

Durante il suo vicariato Don Porcaro aveva vissuto esperienze entusiasmanti con padre Puglisi nel quartiere di Brancaccio.

Egli ha così riferito: "il suo modo di lavorare fuori dall'ombra del campanile.....Era un prete.....che, appena arrivato in questo quartiere, vedendo un po' tutte le problematiche che aveva, un quartiere senza niente, senza servizi,ha cominciato a sensibilizzarsi, sicuramente a partire anche dalla storia dei bambini di questo quartiere che sinceramente giocavano in mezzo alla strada oppure li vedeva rubare a destra e a sinistra, a rompere i vetri delle macchine, rubare degli stereo e cose varie..... Cominciò a rivolgersi soprattutto ai bambini, ma non solo a loro, alle ragazze, ai giovani, un po' a tutta le gente....con suo modo di fare sorridente....".

Don Puglisi aveva acquistato uno stabile, installandovi il centro di accoglienza "Padre Nostro" che all'inizio aveva avuto come obiettivo lo studio delle condizioni ambientali del quartiere; in seguito era stato strutturato in modo da dare assistenza ai minori a rischio, agli anziani, ai disadattati. A questo scopo vi lavoravano le suore dei poveri di Santa

Caterina da Siena e parecchi volontari.

Il prezzo di acquisto dell'immobile era stato pagato in parte con un mutuo bancario e in parte con denaro messo a disposizione dallo stesso Don Puglisi, il quale insegnava presso il liceo classico Vittorio Emanuele di Palermo.

Don Porcaro aveva avuto modo anch'egli di interessarsi del Comitato Intercondominiale di Via Azolino Hazon, composto da persone che si erano associate per migliorare la qualità della vita del quartiere e del quale padre Puglisi era direttore spirituale.

Anche Don Porcaro aveva collaborato col Comitato, il quale aveva di mira, tra l'altro, l'istituzione di una scuola media in uno scantinato nella via Azolino Hazon, che si trovava in stato di abbandono e che era diventato terra di nessuno.

A questo scopo egli medesimo, unitamente a padre Puglisi ed ai membri del Comitato, avevano avuto reiterati incontri col Sindaco, col Prefetto e con l'Assessore alla Sanità.

Don Porcaro ha ricordato che, a seguito dell'attentato incendiario ad uno dei camioncini della ditta Balistreri e di quello commesso in danno dei tre rappresentanti del Comitato Intercondominiale - Martinez Giuseppe, Romano Mario, Guida Giuseppe – ai quali erano state incendiate le porte delle loro abitazioni, così come aveva fatto don Puglisi, anche lui, durante le celebrazioni liturgiche officiate nei giorni della domenica, aveva rivolto ai fedeli un invito a restare uniti ed a non aver paura. Il parroco, però, lo aveva esortato a tenersi fuori da ogni questione, ripetendogli: “stai calmo, tu queste cose falle dire a me; tu non c'entri”.

Don Puglisi, infatti, era convinto che questi incendi, così come le intimidazioni e le minacce, che avevano lo scopo evidente di incutere paura e terrore, provenissero da chi allora comandava nel quartiere, affermando

espressamente che i comandanti della zona con sicurezza erano i fratelli Graviano.

Dalle deposizioni delle persone sopra indicate e delle altre che affiancarono don Puglisi nel suo apostolato quotidiano, quindi, emerge la figura di un prete di trincea, un religioso che infaticabilmente operava sul territorio, “fuori dall’ombra del campanile” della sua parrocchia.

Don Puglisi, in sostanza, era il centro motore di molteplici iniziative non soltanto pastorali ma anche sociali e persino economiche in favore della sua comunità ecclesiale che potessero servire al riscatto della gente onesta della borgata, migliorandone le condizioni di sopravvivenza civile.

Tutte le opere e le iniziative benefiche che avevano fatto capo al sacerdote e che sono state indicative minuziosamente dai suoi collaboratori e dalle persone a lui vicine, mostrano la figura di un religioso non contemplativo ma calato pienamente nel sociale, un prete immerso nella difficile realtà di un quartiere della periferia degradata della città, che non si arrende neppure di fronte alle minacce ed alle intimidazioni.

Il parroco della chiesa di Sa Gaetano di Brancaccio aveva scelto di schierarsi, apertamente e concretamente, dalla parte dei deboli e degli emarginati; aveva deciso di appoggiare fermamente e senza riserve i progetti di riscatto provenienti dai cittadini onesti, che intendevano cambiare il volto del quartiere, desiderosi di renderlo più accettabile, vivibile ed accogliente, e per questo erano mal visti, boicottati e addirittura bersaglio di intimidazioni e di atti violenti.

Tutto ciò non lo aveva distolto dalle sue occupazioni silenziose e quotidiane in favore della comunità: soltanto di fronte all’azione implacabile di una maledetta truce mano omicida il suo spirito indomito di religioso, impegnato sul piano etico e civile, aveva dovuto soccombere, solo ed inerme.

Per il suo attivismo, infatti, il buon prete si era esposto dapprima alle rappresaglie, e, poi alla tremenda offensiva mortale della mafia.

La straordinaria vicenda di Padre Pino Puglisi – 3 P come chiamavano il sacerdote i suoi collaboratori più stretti – è, in realtà, nella sua disarmante semplicità; è la storia di quanti sono morti per affermare la normalità e la legalità in una terra soggiogata dalla prepotenza mafiosa.

Ci troviamo di fronte alla ennesima vittima dello strapotere mafioso, una vittima, in certo senso, diversa dalle altre, ma pur sempre una vittima della mafia: accomunata a tutte le altre per essere morta da sola e indifesa, diversa sicuramente per l'amore, che aveva inculcato e la fiducia che aveva creato in quanti lo avevano conosciuto e seguito.

Don Pino Puglisi era un vero uomo, libero ed autentico, beato e forse Santo, suo malgrado.

Si è parlato recentemente di questo sacerdote come di un Santo, di un martire della fede cristiana, e si è pure detto del pentimento del suo carnefice, Grigoli Salvatore, come della conversione di un peccatore e del primo vero miracolo del neo beatificato Don Pino Puglisi.

Ed invero, molti hanno interpretato il percorso collaborativo seguito dal Grigoli come un qual cosa di prodigioso, come se dietro questo percorso vi sia la mano di Dio: non vi è dubbio, in ogni caso, che i risultati della collaborazione offerta dal Grigoli – non parliamo ovviamente di pentimento – siano il trionfo della legalità e della giustizia ed il ripristino della autorità e credibilità dello Stato.

GLI ATTI INTIMIDATORI

L'infaticabile opera sociale e di evangelizzazione del parroco di Brancaccio, il quale cercava di "ricondere all'ovile" le "pecorelle smarrite" nel sottobosco mafioso del quartiere e di dare loro la dignità di "uomini liberi", non poteva ovviamente essere ben gradita ai "potenti" della zona che fiutavano il pericolo che il loro vivaio di giovani gregari potesse essere in qualche modo distrutto.

Bisognava, allora, correre ai ripari e per farlo erano stati posti in essere atti di intimidazione, diretti ed indiretti, volti a scoraggiare nuove iniziative in favore della comunità, ed a soffocare qualsiasi tentativo di affrancazione della gente della borgata dal potere mafioso.

Ecco, allora, i primi attentati.

Il 29 maggio 1993 la Ditta Balistreri di Bagheria, appaltatrice dei lavori di restauro della Chiesa di San Gaetano, subiva un attentato incendiato: un autofurgone parcheggiato in un'area antistante l'edificio ecclesiastico veniva dato alle fiamme.

Il titolare dell'impresa, Balistreri Serafino, sottoposto ad esame era stato molto evasivo nelle sue risposte.

Il predetto, infatti, ha dichiarato che era rimasto aggiudicatario dei lavori di ristrutturazione della chiesa di San Gaetano a seguito di regolare gara d'appalto indetta dal Comune di Palermo per il prezzo di lire settecento milioni.

Non era presente al momento in cui il proprio autofurgone aveva preso fuoco; gli avevano telefonato verso le ore quindici o sedici di quel giorno informandolo dell'accaduto. Si era bruciata tutta la parte anteriore del mezzo, compresa la cabina, con un danno di almeno otto milioni.

Non sapeva spiegarsi l'accaduto, anche perché, a suo dire, non aveva mai avuto richieste estorsive.

Aveva conosciuto padre Puglisi, col quale si era diverse volte incontrato per ragioni attinenti ai lavori in corso.

Il giorno dell'incendio del mezzo, o forse l'indomani, il prete affacciandosi alla porta gli aveva detto sconvolto "anch'io ho subito" ma non aveva aggiunto altro.

Il Balistreri ha negato di essere stato interpellato da padre Puglisi su eventuali richieste di denaro a lui fatte; ha affermato di non sapere che il fatto era stato deprecato dal sacerdote durante l'omelia domenicale; ha aggiunto che nessuno gli aveva imposto l'acquisto di materiali o di manodopera; infine, ha precisato che la parrocchia non aveva né poteva avere alcuna ingerenza nei lavori aggiudicati all'impresa a seguito di regolare gara d'appalto.

Come hanno ben osservato i primi giudici, tuttavia, risulta dagli atti, invece, alla stregua delle testimonianze dei collaboratori del prete, evidentemente più coraggiosi del Balistreri, come padre Puglisi avesse rilevato e sottolineato il significato intimidatorio del danneggiamento subito dalla ditta per le opere edili eseguite nella sua chiesa e come la medesima fosse rimasta vittima di taglieggiamento cui si era alla fine piegata.

All'Ufficio di Polizia di zona, in quel periodo, come riferito dal commissario Gravana Gaetano, inoltre, erano state presentate diverse denunce per danneggiamenti dolosi, ma nessuno dei danneggiati aveva ammesso di essere stato sottoposto a taglieggiamenti.

Altre manifestazioni intimidatorie erano state poste in essere nei confronti dei tre promotori del Comitato Intercondominiale di Via Azolino Hazon, Guida, Martinez, e Romano, nella notte del 29 luglio dello stesso 1993.

I danneggiati avevano riferito che sicuramente si trattava di atti diretti contro l'attività del Comitato predetto, che affiancava padre Puglisi nell'opera di risveglio sociale dell'ambiente con la creazione di strutture scolastiche e socio-sanitarie nella zona degradata di via Azolino Hazon.

Martinez Giuseppe, in particolare, ha dichiarato di avere fatto parte del Comitato Intercondominiale di Via Azolino Hazon, il quale era formato da un gruppo di cittadini del quartiere di Brancaccio e, precisamente, di quella zona ricompresa tra la via Hazon, la via Biondo, la via Simoncini, la via Scaglione e la via Brancaccio, nella quale ricadevano diversi appartamenti di proprietà del Comune di Palermo con un agglomerato urbano disomogeneo, lasciato in totale stato di abbandono.

Detto Comitato era sorto per iniziativa di volenterosi che si erano fatti promotori di iniziative volte a rendere più vivibile quell'ambiente degradato, dove mancavano le opere primarie di urbanizzazione, come ad esempio, le fognature ed i liquami si riversavano per strada.

Più volte era stato richiesto l'intervento delle autorità competenti, che avevano eseguito dei lavori (solo) parziali, i quali, pertanto, non avevano per nulla risolto il problema.

Proprio per ottenere l'ultimazione dei lavori fognanti intrapresi nonché per avere le necessarie opere di bonifica della zona, infestata anche da topi, il Martinez si era mosso, coinvolgendo dapprima le persone che amministravano gli edifici in condominio, e, quindi, successivamente, anche le forze politiche del quartiere.

Era stato inoltrato anche un esposto all'Autorità Giudiziaria per il ritardato completamento dei lavori fognanti.

La soluzione di tali annosi problemi aveva spinto i volenterosi ad un maggiore impegno sociale. La zona mancava, infatti, di altri servizi essenziali, come una scuola media, ed avevano chiesto al Comune di

utilizzare i locali a piano terra di un edificio sito al numero civico 18 della via Hazon, i cui appartamenti erano stati assegnati dallo stesso Comune agli sfrattati, avanzando una petizione popolare anche per l'istituzione negli stessi locali, che erano in stato di totale abbandono, di un centro sociale e di una struttura sanitaria.

Erano state anche intraprese iniziative per la creazione di spazi verdi per i ragazzi del quartiere che giocavano in mezzo alle immondizie, per la istituzione del vigile di quartiere e per altri servizi sociali.

In questa direzione il Comitato Intercondominiale aveva cercato di coinvolgere il Consiglio di Quartiere ma con scarsi risultati.

Il Martinez, a nome della Comitato, aveva inoltrato anche una lettera al Presidente della Repubblica, nella quale poneva in evidenza l'attività che era stata svolta dal Comitato stesso con il contestuale invito al Capo dello Stato a farsi da intermediario con gli organismi locali per l'accoglimento delle loro richieste.

Era stata interessata anche la RAI per effettuare delle riprese televisive sulla Via Hazon onde pubblicizzare lo stato di degrado delle zone circostanti e, particolarmente, degli scantinati individuati come locali per l'istituzione della scuola media.

Per avere maggiore forza i componenti di detto Comitato, allora, avevano pensato di coinvolgere nella loro azione il parroco della Chiesa di San Gaetano, padre Giuseppe Puglisi, il quale aveva accettato ben volentieri di sostenere la loro causa, alla quale aveva dato poi un contributo pieno ed incondizionato, partecipando anche a tutti i loro frequenti incontri.

L'entusiasmante impegno nel sociale del Martinez, quindi si era intensificato: si era interessato dei ragazzi di Brancaccio; si era fatto coinvolgere nell'istituzione di confraternite parrocchiali; era entrato a far parte di comitati per festeggiamenti religiosi per volere di padre Puglisi nel

quale avevano un punto di riferimento onde evitare infiltrazioni mafiose.

Per tale banale azione di sensibilizzazione civica, tuttavia, pagarono un prezzo altissimo, subendo, notte tempo, mentre dormivano in famiglia, il tentativo di incendio delle loro abitazioni.

Ed infatti,, tra l'una e le due di notte del 29 giugno 1993, il Martinez era stato svegliato da un altro dei componenti il Comitato Intercondominiale, Giuseppe Guida, il quale lo aveva informato che ignoti avevano appiccato il fuoco alla porta del suo appartamento ed a quella di Romano Mario, invitandolo a verificare se avessero fatto altrettanto nei suoi confronti.

La verifica subito effettuata alla sua porta aveva dato esito negativo: il Martinez aveva constatato, però, che era stato dato fuoco allo zerbino, sul quale era stata cosparsa della benzina, con parziale interessamento dell'infilso.

Negli altri due casi, invece, i danni erano stati ben maggiori, giacchè le fiamme nell'appartamento del Romano avevano raggiunto il corridoio a causa del liquido infiammabile che era fin lì penetrato, mentre nell'appartamento del Guida si era del tutto bruciata la porta d'ingresso.

Tutti e tre avevano richiesto il pronto intervento della Polizia, la quale aveva raccolto proprio nel pianerottolo dell'abitazione del Martinez una bottiglia di plastica, impregnata di benzina.

Di tali episodi aveva parlato padre Puglisi durante l'omelia della messa domenicale, deprecandoli ed invitando i fedeli a dimostrare la loro solidarietà ai fratelli colpiti, schierandosi apertamente con loro.

Ma già prima, nell'anno 1992, Martinez Giuseppe, durante il periodo in cui perorava attivamente presso le autorità competenti le iniziative volte a risolvere gli annosi e penosi problemi che affliggevano il quartiere di Brancaccio, aveva ricevuto delle minacce: gli era giunta voce, infatti, che

per tale sua azione avrebbe preso legnate.

Proprio per ciò il consigliere di quartiere Alfano e suo fratello Rino gli avevano affettuosamente consigliato di muoversi meno e più lentamente, perché correva seri rischi.

Nei giorni successivi l'attentato incendiario del giugno 1993, poi, durante la notte, aveva ricevuto ripetute telefonate dal contenuto allarmante allo scopo evidente di mettergli paura e terrorizzarlo.

Il Martinez ha aggiunto che per combattere la cultura mafiosa del quartiere aveva organizzato manifestazioni pubbliche, come quella intitolata "Brancaccio per la vita".

Aveva coinvolto grandi e bambini in gare sportive per ricordare le stragi Falcone e Borsellino, con l'entusiastico apporto di padre Puglisi che aveva anche finanziato l'iniziativa. In Brancaccio non si erano mai avute manifestazioni del genere ed i risultati erano stati nettamente positivi soprattutto per il coinvolgimento dei giovani, dei quali si erano accattivati stima e fiducia.

Per tali sue iniziative il Comitato si era particolarmente esposto e di ciò si era reso conto lo stesso padre Puglisi, il quale, senza esternare apertamente le sue preoccupazioni e le sue paure, aveva invitato tutti ad andare avanti con lui in testa.

Don Puglisi non gli aveva mai confidato di avere subito minacce o aggressioni, ma, dopo la manifestazione "Brancaccio per la vita", aveva notato che presentava una ferita al labbro, che il parroco ascriveva al taglio provocato dal rasoio da barba, anche se la lesione non aveva tali caratteristiche.

Il Martinez ha riferito, altresì, che una domenica, dopo la messa (l'ultima che aveva il religioso aveva celebrato), nell'accompagnare Padre Puglisi verso l'autovettura parcheggiata nei pressi del centro di accoglienza

“Padre Nostro”, aveva notato che il veicolo aveva una gomma a terra. Successivamente, aveva appreso dal gommista che il pneumatico era stato bucato con un punteruolo.

Anche prima dell’attentato incendiario del giugno 1993, seguito nel settembre successivo dalla barbara uccisione di padre Puglisi, il Comitato Intercondominiale si era esposto con una serie di iniziative che avevano disturbato determinati settori. In particolare, erano state raccolte firme per l’istituzione di un distretto socio-sanitario nel quartiere, utilizzando come appoggio i locali della parrocchia di San Gaetano.

Era stato sollecitato il Consiglio di Quartiere a prendere posizione sulla creazione di una struttura per anziani, sull’istituzione di una biblioteca, contattando tutte le forze politiche comunali, regionali e nazionali e riuscendo a captare la loro attenzione.

Era stato richiesto persino l’autorevole intervento del Presidente della Repubblica per l’avvio a soluzione delle problematiche dibattute: la scuola, il distretto socio-sanitario, le attività ricreative, il centro sociale.

La gente della borgata aveva in parte reagito a queste iniziative, accusando i tre del Comitato di fare pubblicità negativa al quartiere.

Il Comitato si era trovato spesso volte su posizioni contrapposte a quelle del Consiglio di Quartiere.

Tutto ciò aveva creato un clima di ostilità nei confronti dei componenti di detto comitato, che era culminato negli attentati incendiari, che li avevano allarmati e disarmati.

Di ciò Martinez aveva parlato al padre Puglisi, esternandogli la preoccupazione che il Comitato stesse per esaurire il suo compito. Ma il parroco nell’occasione gli aveva detto: “Pino, il Comitato non può finire....Tu hai moglie e figli....., ma io non ho nessuno, non ho né moglie né figli e anche se mi ammazzano non mi interessa”.

In questo senso, padre Puglisi si era assunto su di sé ogni impegno, assumendosi anche il carico della manifestazione “Brancaccio per la vita ‘93”, pur sotto l’apparente sponsorizzazione del Comitato Intercondominiale.

Dopo la manifestazione antimafia del luglio 1993, e precisamente nel successivo mese di agosto, in occasione di un incontro col Prefetto di Palermo, il religioso aveva lamentato che la Stampa lo avesse definito “un prete antimafia”; aveva riferito degli attentati subiti dai componenti del Comitato Intercondominiale e di un furgone bruciato appartenente alla ditta Balistreri che stava effettuando dei lavori di ristrutturazione della Chiesa di S. Gaetano; aveva precisato di non avere mai ricevuto direttamente minacce o avvisi particolari, anche se il Martinez aveva avuto modo di notare che il sacerdote, nell’ultimo periodo della sua vita, “era molto preoccupato.....ed aveva lo sguardo assente, che guardava nel vuoto”.

Martinez Giuseppe, quindi, conclusivamente, nel corso del suo esame dibattimentale, ha riferito che padre Puglisi aveva pienamente aderito all’attività del Comitato Intercondominiale, il cui unico scopo era quello di rendere quel quartiere il più possibile vivibile, ed aveva preso apertamente posizione sugli attentati incendiari di cui erano stati destinatari dapprima il Balistreri e dopo i tre componenti del Comitato predetto.

Nelle omelie delle messe della domenica aveva, infatti, parlato di detti episodi, invitando i fedeli a dimostrare la propria solidarietà nei confronti di coloro che avevano subito gli atti intimidatori.

Il Martinez ha concluso la sua deposizione affermando che, dopo la morte di padre Puglisi, non aveva subito altre minacce né altre forme di intimidazione.

In termini sostanzialmente coincidenti si è espresso GUIDA Giuseppe, nel corso del suo esame.

Egli, infatti, ha dichiarato che all'epoca dei fatti abitava nella via Azolino Hazon e faceva parte del Comitato Intercondominiale, il quale era stato formato allo scopo di rendere più vivibile l'ambiente della zona che si trovava in condizioni di assoluto degrado.

All'inizio gli unici componenti erano stati egli medesimo, Martinez, Romano e padre Puglisi; successivamente ne aveva fatto parte anche padre Gregorio Porcaro.

Don Puglisi si era a loro affiancato per dare una mano nel portare avanti le loro iniziative sociali, che avevano ad oggetto l'istituzione di una scuola media, la creazione di un centro socio-sanitario, la creazione di spazi verdi per i bambini.

Il Comitato di cui faceva parte, tra le altre attività di promozione sociale, aveva organizzato anche manifestazioni commemorative della morte di Falcone e Borsellino.

La notte del 29 giugno 1993 aveva subito un attentato incendiario, del quale erano pure rimasti vittime il Martinez e il Romano: ignoti avevano appiccato il fuoco alla porta della sua abitazione cospargendola di benzina, che aveva raggiunto pure l'interno della saletta d'ingresso.

Non aveva in precedenza subito attentati né atti intimidatori di sorta.

Con gli altri componenti era stato commentato il grave episodio ed erano giunti alla conclusione che era stata palesemente una minaccia contro il loro operato.

Romano Mario, infine, ha dichiarato che anch'egli abitava nella via Azolino Hazon e aveva costituito con altri condomini un Comitato per migliorare l'ambiente, privo dei servizi essenziali, come una scuola media, un distretto socio-sanitario, un centro di assistenza sociale. Era importante, a suo dire, che in quella zona sorgessero tali strutture, giacché ivi abitavano parecchie famiglie senza alcuna cultura, che tenevano i loro figli in mezzo

alla strada e vi era una situazione generale di invivibilità.

Avendo individuato dei locali abbandonati, proprio nella via Hazon 18, che potevano essere ristrutturati e adibiti a scuola, avevano interessato le autorità competenti, in particolare, il Prefetto, ottenendo così l'istituzione di una succursale di altra scuola con due aule.

Mentre padre Puglisi era ancora in vita, in occasione dell'anniversario della morte dei giudici Falcone e Borsellino, avevano promosso una manifestazione commemorativa con gare podistiche e ciclistiche per i bambini e tale iniziativa era stata finanziata proprio dal parroco di Brancaccio.

Si era discusso con il sacerdote anche dell'intestazione di una strada del quartiere ai due giudici assassinati dalla mafia.

Non aveva mai subito intimidazioni prima del 29 giugno 1993, allorquando, verso mezzanotte, ignoti avevano appiccato il fuoco alla porta di ingresso della sua abitazione. Le fiamme si erano propagate all'interno dell'appartamento e il tempestivo intervento dei suoi familiari aveva impedito il peggio.

Dopo la morte di Padre Puglisi, che ne era l'animatore, il Comitato praticamente aveva cessato di esistere.

Ebbene il collaborante Grigoli Salvatore, nel ripercorrere la sua storia criminale – da cui emerge il suo decennale inserimento nell'apparato militare della cosca di Brancaccio, quale membro stabile con funzioni di killer nonché il suo coinvolgimento nelle esperienze criminali di maggiore risonanza di quel territorio – ha confessato, tra l'altro, anche di avere eseguito degli attentati incendiari alle porte delle abitazioni dei promotori del Comitato Intercondominiale di Via Hazon, così dicendo testualmente, nel corso del suo esame dibattimentale davanti ai giudici di prime cure: “Questa cosa, se non ricordo male, me lo comunicò Gaspare

Spatuzza.....questa cosa qui..... dovevamo bruciare tre parte di tre abitazioni nello stesso palazzo. Nello stesso complesso c'erano tre scale ed in ogni scala c'era una porta da incendiare. Una se non erro, è al decimo piano; una al settimo e una al quinto. Se non erro, c'era un certo Martinez e gli altri non li ricordo. E andammo io e lo Spatuzza, insieme anche a Vito Federico, e salimmo tutti e tre contemporaneamente le scale. Abbiamo dato tempo a colui che doveva arrivare al decimo piano di arrivare prima e abbiamo dato fuoco a queste porte e poi scendemmo tutti e tre contemporaneamente e poi andammo via..... Queste tre persone erano vicine a don Pino Puglisi”.

Le propalazioni del Grigoli, quindi, confermano la pressione svolta dagli ambienti mafiosi di Brancaccio, con atti indiscriminati e violenti, nei confronti delle persone più vicine a padre Puglisi e più attive e motivate, come lui, nel portare avanti il processo di rigenerazione morale e civile di quel quartiere.

Anche Lipari Antonino, un giovane operatore parrocchiale, ha riferito di minacce e di aggressioni subite per le strade del quartiere, nel periodo in cui frequentava Don Puglisi e la Chiesa di San Gaetano in Brancaccio solo perché non si era adeguato ai (dis) valori mafiosi testimoniando il suo impegno cristiano.

Il predetto ha affermato che nell'anno 1993 lavorava in una autofficina meccanica dello zio, sita nella Via Archirafi di Palermo, e frequentava assiduamente la parrocchia di San Gaetano, nella quale svolgeva la sua opera di catechesi, facendo parte dell'Azione Cattolica.

Aveva instaurato un intenso rapporto con Padre Puglisi, che era anche il suo confessore spirituale, seguendone le attività sociali.

Aveva partecipato alle manifestazioni che erano state organizzate in Brancaccio in occasione delle stragi Falcone e Borsellino a sostegno delle

vittime della mafia.

Il 25 luglio del 1993, dopo un pubblico dibattito, al quale avevano partecipato anche le forze politiche, tenutosi nei locali parrocchiali, verso sera, ritornando a casa, un gruppetto di persone sedute su un muretto lo avevano indicato come colui che “doveva prendere bastonate” assieme agli altri che avevano partecipato alla manifestazione antimafia. Si trattava di soggetti che gravitavano nella zona e che erano stati presenti in chiesa durante il dibattito.

Il giorno dopo aveva subito un’aggressione da parte di due individui che lo avevano scaraventato contro un muro, mentre egli stava recandosi a comprare alcuni pezzi di ricambio.

Tali individui gli avevano intimato di non frequentare più la Chiesa e “di stare attento a quello che faceva”.

Era riuscito a sottrarsi ad un maggiore pestaggio, fuggendo.

Di tale accaduto aveva informato il suo amico Giuseppe Carini, che frequentava anch’egli la parrocchia di San Gaetano, il quale, a sua volta, ne aveva parlato al padre Puglisi: costui lo aveva tranquillizzato, dicendogli che non bisognava aver paura e che prima o poi le cose si sarebbero evolute per il meglio, facendogli presente che anch’egli aveva ricevuto delle minacce a mezzo posta o per telefono, cui non aveva dato alcun peso.

Dopo l’uccisione di padre Puglisi aveva continuato a frequentare quella parrocchia, divenendo molto amico di Don Gregorio Porcaro, e, nonostante la continua sorveglianza delle Forze dell’Ordine, le minacce non erano state risparmiate né al nuovo sacerdote né ad egli medesimo.

Aveva ricevuto, infatti, numerose telefonate anonime dal contenuto intimidatorio pervenute nei locali dell’officina dove lavorava: gli dicevano di stare attento e che sarebbe stato un uomo morto se avesse proseguito nella sua opera di catechesi nella parrocchia.

Lipari Giuseppe, come ha riferito Carini Giuseppe, altro operatore parrocchiale, un giorno, tornando verso casa a bordo del suo motorino “Bravo”, era stato affiancato da due ragazzi, anch’essi con motoveicoli, i quali avevano tentato con calci e pugni di farlo precipitare per terra. Il Lipari si era difeso roteando una busta di plastica contenente oggetti di ricambio per autovetture, riuscendo in tal modo a dileguarsi.

Una sera, in epoca successiva alla uccisione di padre Puglisi, il Lipari ha subito una più grave aggressione. Recandosi, come al solito, a posare il suo motociclo in un locale di proprietà della nonna sito nei pressi di Romagnolo, due individui, profittando del fatto che quella sera egli era solo nel garage, lo avevano afferrato per le spalle facendogli sbattere più volte la testa contro alcune lamiere. I due malviventi, che erano sopraggiunti sul posto a bordo di una BMW bianca, puntandogli contro un coltello, gli avevano detto che avrebbe fatto la fine di Don Puglisi, unitamente a padre Porcaro.

Grazie alle sue descrizioni, la stessa sera erano stati identificati i due aggressori per tali Castiglione e Catanzaro ed era stata rinvenuta l’autovettura col motore ancora caldo parcheggiata nella Via Azolino Hazon.

Il Lipari aveva subito ancora una terza aggressione, allorchè, nell’accingersi ad entrare nell’ascensore dell’edificio ove abitava, il Castiglione lo aveva afferrato, tagliandogli la magliettina con un coltello.

Le minacce e le aggressioni erano cessate dopo che si era allontanato definitivamente dalla parrocchia.

I segnali intimidatori nei confronti delle persone vicine al sacerdote e che con lui collaboravano nell’attività di impegno sociale e pastorale erano stati poi estesi direttamente a Don Giuseppe Puglisi, anche se da quest’ultimo mai esplicitamente denunciati agli organi di polizia o alla

magistratura: nelle conferenze pubbliche e nelle riunioni private, tuttavia, dallo stesso erano state riferite con serena sopportazione e cristiana aspettativa per il futuro.

Tutto ciò non lo aveva distolto dalla sua quotidiana e silenziosa attività in favore della comunità: soltanto di fronte all'azione implacabile e scellerata di una maledetta mano omicida questo prete coraggioso, profondamente impegnato sul piano etico e civile, aveva dovuto soccombere, solo e inerme.

Don Puglisi aveva capito che lo avrebbero potuto ammazzare e aveva accettato consapevolmente questo rischio.

Per il suo entusiasmante ed instancabile impegno pastorale e sociale, infatti, il buon sacerdote – definito dalla stampa, suo malgrado, “prete antimafia” – si era esposto dapprima alle rappresaglie e poi alla tremenda ed implacabile offensiva mafiosa: lui che era stato tenace ed indomito oppositore dell'opprimente ordine mafioso.

Padre Puglisi, infatti, non riconobbe il dominio della mafia; non si chinò davanti a nessuno. Si battè per la sua gente anche di fronte alle Autorità Pubbliche. Ma ciò avveniva perché dentro aveva radicato un forte spirito evangelico.

Non faceva della lotta alla mafia lo scopo del suo ministero: egli desiderava condurre la sua comunità a una vita evangelica che fosse alternativa alla mentalità e agli interessi dominanti, che non erano certamente quelli dell'uomo e della sua dignità.

La lotta alla mafia, come cultura e prassi antievangelica, nasceva dal desiderio di chiarificazione e di purificazione del senso religioso del popolo, per approdare ad una comunità di fede di uomini liberi.

CAUSALE DEL DELITTO

Il vasto e variegato materiale probatorio acquisito agli atti del processo nel corso del lungo e complesso dibattimento svoltosi avanti i primi giudici testimonia, in modo inoppugnabile, che la causale dell'uccisione del parroco della Chiesa di San Gaetano in Brancaccio va ricercata ed individuata nell'intensa ed instancabile attività di risanamento morale e civile di quella borgata, dallo stesso portata avanti con salda e tenace determinazione.

Don Pino Puglisi era un prete di trincea, che operava infaticabilmente in un tipico quartiere della periferia degradata della città di Palermo ad alto potenziale criminogeno, dove esisteva un grave arretramento culturale e mancava la coscienza civile dei diritti più elementari e dove la gente viveva ed operava sotto una cappa di dominio e di sopraffazione.

In questo contesto ambientale padre Puglisi era diventato sostanzialmente il centro motore di molteplici iniziative pastorali, sociali ed anche economiche in favore della sua comunità ecclesiale che potessero servire al riscatto della gente onesta della borgata.

L'opera continua e profonda del prete della diocesi di Palermo ha finito per rappresentare una insidia ed una spina nel fianco del gruppo criminale emergente che governava il territorio di quella periferia della città, perché costituiva un elemento di sovversione in quella situazione ambientale dove dominava l'ordine mafioso, conservatore, reazionario ed opprimente, contro cui il buon sacerdote mostrava di essere uno dei più tenaci ed indomiti oppositori.

E padre Puglisi, che non era solo religioso e contemplativo ma che si era profondamente immerso nella difficile realtà di quel quartiere, calandosi

pienamente nel sociale, non si arrendeva neppure di fronte alle minacce ed alle intimidazioni.

Don Pino Puglisi aveva scelto di schierarsi, concretamente, dalla parte dei deboli e degli emarginati; aveva preferito appoggiare, senza riserve, i progetti di riscatto provenienti dai cittadini onesti, che intendevano cambiare il volto del quartiere, desiderosi di renderlo più accettabile, accogliente e vivibile, e per questo erano malvisti, boicottati o addirittura bersaglio di atti violenti.

Il coraggioso parroco di Brancaccio era andato oltre la mera solidarietà e l'appoggio morale agli emarginati; aveva scelto di denunciare pubblicamente i soprusi ed i misfatti, scoraggiando l'appoggio offerto alla Chiesa dai potenti della zona, collusi e compromessi con gli esponenti locali del potere mafioso e con il ceto politico, facile a certi compromessi, conscio che essi non operavano per il bene del quartiere.

La sua attività di recupero del quartiere e di risanamento morale e sociale di quel territorio non era sfuggita all'occhio vigile ed attento degli esponenti del potere criminale che dominavano la zona e che evidentemente erano portatori di interessi contrapposti o confliggenti con quelli espressi dalla comunità ecclesiale che si stringeva attorno al parroco.

L'opera pastorale del prete di Brancaccio, che aveva coagulato intorno a sé un vasto movimento popolare in difesa di valori cristiani e di tolleranza, aveva inevitabilmente interferito, invero vistosamente, con l'ordine sociale imposto dalla cosca di quello scacchiere mafioso e si era fatalmente scontrato con i contrapposti interessi della mafia.

Siffatta epoca, infatti, rappresentava “una variabile eversiva intollerabile in un territorio dove il fenomeno criminale aveva profondissime radici e costituiva il serbatoio di reclutamento e di ricambio delle forze delinquenziali”, “prodotto del sistema che si rigenera in un

“humus” ambientale e culturale difficile da rimuovere”.

Conseguentemente, “si doveva bloccare il progetto che il parroco stava attuando di liberare le forze sane della società civile e di favorire un processo di avanzamento del fronte della legalità”: detto fronte doveva essere spezzato, colpendo al cuore questo movimento, e l’attacco doveva essere condotto proprio nel cuore del quartiere di Brancaccio, dove, allora, indiscusso ed inviolato, dilagava il potere dei fratelli Graviano, indicati unanimemente con i massimi esponenti del mandamento, controllori incontrastati del territorio e di parte dell’apparato militare della mafia, non solo dagli ex mafiosi ed ex criminali che hanno scelto la via della collaborazione con la giustizia ma anche da tutti gli organi inquirenti che hanno condotto indagini sulle condizioni di vita e sulle presenze mafiose in quel quartiere.

I giudici del primo grado di giudizio hanno dato ampio spazio, nella parte motiva dell’appellata sentenza, alla causale, giustamente individuata nella eliminazione, da parte dell’organizzazione criminale “Cosa Nostra”, di un personaggio di spicco del clero locale operante nel quartiere di Brancaccio ed impegnato in prima fila proprio nella lotta ad ogni forma di prepotenza e di soprusi.

Questa Corte non può che condividere appieno il “decisum” su tale movente, risultante, tra l’altro, da plurime e convergenti dichiarazioni di collaboranti e di testimoni oltre che da argomentazioni di natura logica.

Anche questa Corte, invero, ritiene che l’omicidio del parroco di Brancaccio sia maturato in un contesto mafioso, individuando la causale nel preminente interesse dei fratelli Graviano, capi clan di quel mandamento, a far tacere un esponente del clero locale impegnato da anni nel sociale, pronto a combattere ogni forma di sopruso e di prevaricazione.

Come già detto, infatti, padre Puglisi era considerato un esponente di

punta del clero siciliano, in quanto aveva trasformato la sua parrocchia in una prima linea nella lotta al potere mafioso imperante nel quartiere di Brancaccio, educando i giovani e le famiglie ad un quotidiano impegno sul territorio, valorizzando gli spazi di aggregazione e moltiplicando le occasioni di incontro con la gente della borgata onde favorire un processo di avanzamento della legalità.

Per tale ragione i fratelli Graviano, che controllavano in maniera incontrastata quel territorio, - ed il loro luogotenente e portavoce Mangano Antonino, che dopo l'arresto dei predetti era subentrato al loro posto - avevano tutto l'interesse, manifestato in più occasioni, di mettere a tacere una persona giudicata scomoda, in quanto contestava il perseguimento dei loro sporchi scopi criminosi e nel contempo di fare ripiombare il quartiere in quella consueta atavica atmosfera di soggiogazione al potere mafioso.

La Difesa dell'imputato Graviano Giuseppe, nei motivi a sostegno del proposto appello, ha lamentato, tra l'altro, che l'impugnata sentenza aveva "del tutto ignorato matrici omicidiarie alternative a dispetto di precise emergenze" processuali.

Ha dedotto che, proprio la stessa mattina del giorno in cui venne commesso l'omicidio, Don Puglisi era presente a Palazzo delle Aquile, sede del Comune, per definire la tormentata vicenda relativa all'assegnazione degli scantinati di via Azolino Hazon numero 18, curata personalmente da lui e dai componenti il Comitato Intercondominiale Martinez, Romeo e Guida, destinatari anch'essi di intimidazioni e danneggiamenti, vicenda che confliggeva con gli interessi vitali dei malavitosi del luogo che occupavano detti locali per svolgervi i loro loschi traffici.

Ha dedotto, altresì, che il giovane Lipari era stato vittima di tutta una serie di intimidazioni da parte di esponenti di tale frangia malavitosa, continuate anche dopo la scomparsa di Don Puglisi, e ciò in quanto aveva

partecipato alle ulteriori residue iniziative sempre mirate allo spossessamento dei locali sopra menzionati.

Ha assunto, infine, che gli attentati subiti da Martinez, Guida e Romano postulano una lettura indipendente da quanto riferito dall'imputato collaborante Grigoli Salvatore.

Ha concluso sostenendo che "vi è un solo filo conduttore che consente di legare tutte le esperienze intimidatorie, i danneggiamenti, fino all'epilogo delittuoso in danno di Don Pino Puglisi: ed è appunto quello legato al rilevante interesse al mantenimento dei locali" di Via Azolino Hazon.

Tale doglianza, alla luce di quella che è la realtà processuale, appare del tutto priva di pregio.

Al riguardo, basti osservare che i locali a piano terra dell'edificio sito al numero civico 18 di via Hazon, dei quali il Comitato Intercondominiale e padre Puglisi avevano chiesto l'acquisizione per ristrutturarli e destinarli a scuola media, erano costituiti di soli pilastri, accessibili a tutti e lasciati in stato di completo abbandono: gli stessi, invero, erano ricettacolo di semplici ladruncoli, giovani prostitute e drogati, i quali avrebbero potuto servirsi agevolmente anche di qualsiasi altro vicino spazio per le loro losche attività.

Ma, ciò che maggiormente rileva è che l'ordine rigorosamente imposto in quel quartiere dal potere mafioso locale era tale da precludere qualsivoglia possibile autonomia, qualsiasi spunto o iniziativa a eventuali frange criminose del luogo e non, dal momento che le stesse non avrebbero mai avuto modo di esprimersi da sole in un contesto territoriale così minuziosamente ed ineluttabilmente controllato dai massimi esponenti del mandamento.

Nessun reato, dal semplice furto al più grave degli omicidi, a maggior ragione se "eccellente", sarebbe stato possibile perpetrare in quello

scacchiere mafioso senza un “placet” del supremo sodalizio criminoso territoriale, alla cui guida erano, in modo incontrastato, come già detto, proprio i fratelli Graviano; e ciò secondo regole ben precise che vigono in seno all’organizzazione criminale “Cosa Nostra” e che vanno osservate in maniera rigorosa ed inderogabile.

Alla stregua delle considerazioni esposte, adunque, l’asserita causale alternativa, legata appunto alla tutela e, quindi, alla temuta lesione degli interessi di una frangia criminale autonoma ed indipendente da “Cosa Nostra”, si è rivelata non percorribile sin dalle prime fasi delle indagini e si rivela tuttora del tutto infondata alla stregua di quelli che sono gli elementi probatori tutti versati in atti.

Ecco affiorare, allora, chiaramente, nel pur variegato panorama probatorio, la vera causale dell’omicidio del coraggioso sacerdote, l’unica possibile sulla base di quelle che sono le emergenze processuali: la sua intensa ed instancabile attività tendente al risanamento morale e sociale del quartiere di Brancaccio che lo aveva portato ineluttabilmente in contrasto con il gruppo criminale emergente che dominava nella zona.

Ed invero, detta attività di risanamento morale e sociale del quartiere e di affrancazione dal potere mafioso non poteva lasciare indifferenti i maggiorenti della zona, i quali, ad un certo momento di questa sfiancante contrapposizione, decisero di eliminare il prestigioso ed ingombrante capo spirituale della zona, per disperdere i frutti della sua opera e del suo apostolato e nel contempo fare ripiombare il quartiere nella plumbea atmosfera di vassallaggio all’imperante potere mafioso.

La causale, così identificata, assume specifica rilevanza per la valutazione e per la coordinazione logica di tutte le risultanze processuali ai fini della formazione del convincimento di questa Corte in ordine a una ragionata certezza della responsabilità, quali mandanti, di detti

maggiori, sicuramente e unanimemente indicati ed individuati nei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, odierni imputati appellanti.

E valga il vero!

Il collaborante Drago Giuseppe ha ricordato che Giuliano Giuseppe, detto "Folonari", uomo d'onore della famiglia di Brancaccio, gli aveva riferito che don Puglisi "...era un prete che predicava contro la mafia. Quindi era una persona che dava fastidio, appunto, alla famiglia dei mafiosi di Brancaccio".

Si era addirittura pensato che padre Puglisi avesse consentito la infiltrazione nella parrocchia di agenti per conoscere più da vicino i personaggi dell'ambiente mafioso e scoprire le loro malefatte.

E Grigoli Salvatore ha riferito "...Si diceva che lui...aveva creato un.....locale dove c'erano delle suore che operavano; sostenevano che padre Puglisi aveva infiltrato dei poliziotti anche per la stessa ricerca di Giuseppe Graviano, che all'epoca era latitante. Comunque, si diceva che era un confidente della Polizia".

Romeo Pietro, ha dichiarato, poi, di avere appreso da Giuliano Francesco che già da prima era stata decretata la morte di don Puglisi perché "...lui si prendeva i bambini e per non farli cadere, diciamo, a farli diventare persone che rubano, che vanno in carcere, ...per non darli, diciamo, nelle mani alla mafia".

Ha aggiunto che l'ordine di uccidere il sacerdote - secondo quel che gli aveva comunicato il Giuliano - era stato impartito perché l'opera di evangelizzazione del religioso disturbava i piani della mafia, parlando "...male della mafia" e procedendo ad un'opera di rieducazione sociale non consona alle regole territoriali.

Calvaruso Antonio, altro collaborante, ha affermato che Leoluca Bagarella, dopo che era stata pubblicata la notizia dell'uccisione di padre

Pino Puglisi, aveva con lui commentato negativamente la vicenda, sottolineando che era un problema che riguardava i fratelli Graviano, i quali avevano sbagliato nel non prendere prima le loro contromisure consentendo al sacerdote di “diventare un personaggio”.

Secondo Bagarella, quindi, i fratelli Graviano “dovevano pensarci prima, in modo che non si sollevava tutto questo polverone che si sollevò poi effettivamente, dopo che padre Pino Puglisi era diventato un personaggio: che è abbastanza notevole contro la lotta” alla mafia.

Nel corso delle conversazioni che Calvaruso aveva scambiato con Giacalone Luigi e con Bagarella Leoluca, poi, egli aveva avuto modo di apprendere che il prete era stato ucciso per il suo impegno antimafia, che “era un motivo già valido”.

Ma, in concreto, quel che aveva spinto i Graviano a commissionare il delitto sono state essenzialmente le critiche del Bagarella, il quale “....ne aveva per tutti; criticava i Graviano, nel senso che c’era questo prete nel loro territorio, che faceva questi discorsi, che faceva le manifestazioni contro la mafia, che prendeva questi bambini, cercando di dire loro “non mettetevi con i mafiosi”, e comunque operava per cercare di levare la gente dalle mani mafiose: per il Bagarella questo era uno smacco nei confronti dei Graviano, che avevano un personaggio di questo (spessore) che continuava ad adoperarsi contro la mafia, e loro praticamente lo ignoravano. Quindi i Graviano furono costretti a dare una risposta anche al Bagarella, che loro non si sarebbero fatti mortificare da un prete”.

Ciaramitaro Giovanni, infine, dopo che il prete era stato ucciso, ha avuto modo di sentire le doglianze di Giuliano Francesco, il quale aveva commentato negativamente la vicenda, adducendo che la morte del sacerdote aveva provocato un certo scompiglio in seno all’organizzazione giacchè gli affari andavano male e non potevano più muoversi. Il Giuliano

aveva anche affermato che in fondo non vi erano neppure ragioni tanto valide per commettere tale omicidio, che aveva “smosso troppo le acque della zona” e che era stato commesso dal Grigoli, il quale aveva sparato per dimostrare che aveva tanto coraggio da far fuoco, “...senza alcun problema”, anche contro un sacerdote.

Il parroco di Brancaccio, quindi, per il suo impegno antimafia, era diventato un “personaggio” scomodo, uno “smacco nei confronti dei Graviano” i quali “furono pure costretti” a commissionare il delitto “per dare una risposta anche al Bagarella, che loro non si sarebbero fatti mortificare da un prete”.

Tale movente, risultante da plurime e convergenti dichiarazioni di collaboranti e testimoni, oltre a costituire un ulteriore fattore di coesione e di raccordo, utile allo svolgimento del percorso logico diretto a riconoscere valenza probatoria agli altri elementi probatori su cui si fonda l'accusa, fornisce, altresì, la certezza che l'omicidio di padre Puglisi fu ideato, deciso e realizzato nell'ambito della famiglia mafiosa dei Graviano, con esclusione di piste alternative, adombrate dalla Difesa sulla base solo di mere congetture ed illazioni e non già di precise risultanze processuali.

I FRATELLI GRAVIANO

IL LORO DOMINIO NEL QUARTIERE DI BRANCACCIO

Il quartiere di Brancaccio, all'epoca del fatti per cui è processo, era una di quelle zone della città di Palermo a più alta densità delinquenziale, “in cui era maggiormente radicata la presenza di dinastie mafiose di consolidate origini e tradizioni ed in cui il potere sul territorio era mantenuto attraverso l'uso della forza militare e la violenza”.

E la cosca mafiosa di Brancaccio era, nei primi anni novanta, saldamente nelle mani dei fratelli Graviano, indicati unanimemente come i massimi esponenti del mandamento, controllori incontrastati del territorio e di parte dell'apparato militare della mafia.

Tutti i collaboranti che hanno offerto il loro contributo probatorio nell'ambito di questo processo, infatti, hanno concordemente affermato che in quel tempo dominavano nel quartiere di Brancaccio i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano entrambi latitanti, perché colpiti da provvedimenti di custodia cautelare e ricercati per una condanna loro inflitta per associazione per delinquere di stampo mafioso.

Tra i vari mafiosi che, ad un certo punto del loro percorso criminale, hanno scelto di collaborare con la giustizia, Di Filippo Emanuele ha spiegato che la famiglia di Brancaccio era “stata data in mano ai fratelli Graviano.....Filippo, Giuseppe e Benedetto Graviano”.

Ha aggiunto che nel quartiere di Brancaccio comandavano i fratelli Graviano: qualsiasi cosa succedesse – estorsioni, rapine, omicidi – “loro ne erano a conoscenza”, se non addirittura ne erano gli autori o i mandanti.

Del resto, ha aggiunto, sintomaticamente, queste erano le regole dell'organizzazione, "...nel senso che tutto quello che succedeva, tutto quello che veniva comandato, noi dovevamo saperlo, e questa è una storia, una situazione che percorre nel tempo e non può cambiare per cui, andando avanti nel tempo ed essendo che i Graviano dopo presero il possesso di Brancaccio, la storia si tramanda, e anche loro comandano, eseguono e sono responsabili di quello che succede nella zona".

Il "comando" dei Graviano non si era neppure sminuito con la loro cattura, tant'è "...che molti detenuti, come Sacco, come Giacalone Luigi, cercavano di far pervenire messaggi ai Graviano per avere delle risposte sul come comportarsi o durante i processi dibattimentali o durante la detenzione".

Il collaborante Drago Giovanni ha riferito che Giuseppe Graviano era colui che dirigeva la famiglia mafiosa di Brancaccio, e, dopo l'arresto di Lucchese Giuseppe, era divenuto reggente del mandamento di Ciaculli, "... Graviano Filippo (era) la mente, Giuseppe a suo pari, mentre Benedetto il braccio di forza".

Calvaruso Antonio, altro collaborante di giustizia, ha ribadito che coloro che reggevano le sorti del quartiere di Brancaccio erano Giuseppe, Filippo e Benedetto Graviano;: tutti egualmente influenti e capi, "solo che il Giuseppe Graviano era il primo in assoluto; poi veniva Filippo e, in ultimo, Benedetto".

Anche Carra Pietro, un autotrasportatore che lavorava per una società di spedizioni nella zona industriale di Brancaccio, pur non essendo uomo d'onore e non avendo mai fatto la conoscenza dei predetti Graviano, ma essendo stato vicino alla famiglia mafiosa sin dal 1993, aveva sentito spesso parlare di loro come esponenti di massimo livello dell'organizzazione criminale da Spatuzza, da Giuliano, da Giacalone, da Cosimo Lo Nigro, da

Barranca.

Ciaramitaro Giovanni, cooptato nell'organizzazione mafiosa nell'anno 1993, non aveva personalmente conosciuto Giuseppe Graviano; aveva saputo, però, che "...era...il capo prima di Nino mangano e comandasse lui la zona di Brancaccio".

Il dottor Pennino Gioacchino, che aveva fatto parte di quell'aggregato mafioso locale, non appena ha iniziato la sua fattiva collaborazione con la giustizia, ha espressamente indicato i fratelli Graviano come capi in assoluto del mandamento di Brancaccio.

Anche Brusca Giovanni, già esponente di massimo livello dell'organizzazione criminale "Cosa Nostra", e, in particolare, della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato, divenuto successivamente collaboratore di giustizia, riferendosi al mandamento di Brancaccio, ha ribadito: "...il punto di riferimento è Giuseppe Graviano, come capo mandamento. Però, bene o male, tutti in famiglia, nel senso di "Cosa Nostra" collaboravano".

Ha aggiunto: "il capo mandamento è Giuseppe Graviano, poi lo affiancava, perché si può dire che erano.....decidevano quasi tutto insieme, Filippo".

Ha concluso: "Parlando con Filippo era come parlare con Giuseppe; cioè, come si suol dire, erano la stessa persona".

E lo stesso Grigoli Salvatore, nel ripercorrere il suo passato di criminale, ha ricordato: "...Era già all'epoca Giuseppe Graviano il capo mandamento di Brancaccio.....Filippo era il fratello.....Erano tutti e due in sostanza a reggerlo, anche se si parlava di Giuseppe come capo mandamento. Però c'era riferimento ai picciotti", individuati sicuramente nelle persone di Giuseppe e Filippo Graviano.

E' appena il caso di rilevare come le varie dichiarazioni rese nel

tempo dai collaboratori di giustizia sulle leadership della famiglia mafiosa di Brancaccio, oltre che concordanti e convergenti, sul punto, siano tutte caratterizzate da un dato comune: il riferimento costante e preciso ai fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo, quali unici reggenti di fatto, in quel tempo, della famiglia stessa, ed al loro dominio assoluto ed incontrastato nella zona.

E questa asserzione, sui due fratelli Graviano e sulla loro comune appartenenza in modo organico ed altamente qualificato a “Cosa Nostra”, trova un ulteriore preciso e puntuale riscontro documentale nelle sentenze emesse, nell’ambito dei così detti maxi-processi storici, dalla Corte di Assise di Palermo, divenute irrevocabili e regolarmente acquisite al processo in esame, con le quali i predetti sono stati entrambi giudicati e condannati per il delitto di cui all’articolo 416 bis del Codice Penale, in quanto appartenenti appunto allo scacchiere mafioso di Brancaccio.

E che in epoca coeva all’uccisione di don Pino Puglisi dominassero nel quartiere di Brancaccio i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, entrambi latitanti, perché colpiti da provvedimenti di custodia cautelare e ricercati per una condanna loro inflitta per associazione per delinquere di stampo mafioso, è stato possibile apprenderlo, oltre che dalle plurime convergenti propalazioni dei collaboranti, anche attraverso le dichiarazioni dei numerosi investigatori che, successivamente all’omicidio del parroco di Brancaccio, hanno svolto un incessante lavoro di penetrazione in quel quartiere.

Qui basta ricordare solo alcuni di detti investigatori.

Il maggiore Bossone Davide, comandante del Nucleo Operativo dei carabinieri di Palermo, che aveva svolto indagini sulla famiglia mafiosa di Brancaccio a partire dall’anno 1992 nell’ambito dell’operazione denominata “Pipistrello”, ha riferito che Dragna Giuseppe, il quale ha pagato con la vita le sue propalazioni, nel corso della sua collaborazione

fiduciaria con le Forze dell'Ordine, aveva rivelato che al vertice della famiglia di Brancaccio erano i Graviano, in particolare Giuseppe e Filippo.

I due erano stati arrestati a Milano il 27 gennaio 1994 presso il ristorante "Il Cacciatore" al termine di un reiterato pedinamento di diversi soggetti.

La cattura di questi due latitanti era stata considerata un passo strategico nel contrasto al fenomeno criminale mafioso in quell'area.

L'Ufficiale ha aggiunto, tra l'altro, che sul conto dei Graviano era emerso che gli stessi reimpiegavano i loro capitali illeciti nel settore dell'edilizia avvalendosi di diversi soggetti come prestanome.

Il capitano Minicucci Marco ha dichiarato che, nella sua qualità di comandante del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Palermo, aveva coordinato le indagini che avevano portato alla cattura dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano a Milano il 27 gennaio 1994 nel ristorante "Il Cacciatore". Tali indagini erano state maggiormente intensificate all'indomani dell'omicidio di padre Puglisi, essendosi i sospetti appuntati proprio sui detti fratelli, allora entrambi latitanti, i quali controllavano a quel tempo il territorio nel quale era avvenuto il delitto.

Le susseguenti indagini avevano confermato che i due fratelli erano stati insieme anche durante la latitanza.

Il capitano Brancadoro Andrea, che dal 1992 al 1996 aveva prestato servizio presso il Nucleo Operativo dei carabinieri di Palermo ed aveva effettuato attività investigativa sul quartiere di Brancaccio e sulla famiglia mafiosa che ne controllava il territorio, ha dichiarato che dopo l'omicidio di padre Puglisi l'attività investigativa era stata incentrata sulla cattura dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, entrambi da tempo latitanti, i quali erano i maggiori indiziati del delitto.

Ha precisato che, dal contesto delle lettere sequestrate dalla Direzione

Investigativa Antimafia di Palermo nell'abitazione di Mangano Antonino nonché dagli altri elementi raccolti, era risultato chiaro che coloro i quali a quell'epoca comandavano nella zona di Brancaccio erano proprio Giuseppe e Filippo Graviano.

Ha aggiunto di non aver fatto indagini dirette sull'omicidio di padre Puglisi ma che la cattura di questi due latitanti era considerata un "passo strategico" nel contrasto al fenomeno criminale in quell'area.

Alla stregua delle dichiarazioni, concordanti e pienamente attendibili, rese dai vari collaboratori di giustizia, pienamente riscontrate dagli accertamenti investigativi degli ufficiali di polizia giudiziaria, adunque, risulta provato, in maniera certa ed inconfutabile, che i maggiorenti del mandamento mafioso di Brancaccio, all'epoca dell'uccisione del coraggioso parroco della chiesa di San Gaetano, erano entrambi i fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo, odierni imputati .

Sulla base di tutte le numerose univoche dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e degli inquirenti, risulta acclarato, quindi, che la cosca mafiosa di Brancaccio era, di fatto, nei primi anni novanta, saldamente ed indistintamente, nelle mani dei due fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo, con un ruolo paritario, senza che l'uno primeggiasse o fosse meno capace dell'altro ad attuare il dominio territoriale nel quartiere, dove indiscusso e inviolato, dilagava il loro potere, anche se formalmente si parlava di Giuseppe come capo del mandamento: i due congiunti, infatti, venivano indistintamente considerati come i massimi esponenti del mandamento, controllori incontrastati del territorio e dell'apparato militare in quello scacchiere mafioso.

Come risulta, in maniera incontestabile, da tutti gli elementi di prova versati in atti, poi, i due più volte menzionati fratelli, anche durante la loro detenzione, non hanno per nulla reciso i collegamenti con l'organizzazione

criminale “Cosa Nostra”, e, in particolare, con quella articolazione locale del famigerato quartiere di Brancaccio, facente capo, dopo il loro arresto, a Mangano Antonino prima ed a Leoluca Bagarella dopo: il Mangano, infatti, è stato indicato unanimemente come il portavoce dei fratelli Graviano e, dopo la loro cattura, anche il loro successore per diretta investitura del Bagarella alla guida di quel territorio, senza che peraltro venissero recisi i collegamenti con i detti fratelli detenuti, i quali continuavano a trasmettere ordini dal carcere e ad impartire precise disposizioni relative alla gestione familiare delle azioni criminose.

Ed invero, a seguito della cattura di Bagarella Leoluca, nel corso di una perquisizione effettuata presso l’abitazione del Mangano – il quale gestiva all’epoca un’agenzia di assicurazioni nel Corso dei Mille e che già allora era stato attenzionato per i suoi probabili collegamenti, poi risultati certi, col Bagarella - - è stata rinvenuta una copiosa corrispondenza epistolare tra quest’ultimo e Graviano Giuseppe, nella quale si parla di attività illecite dell’organizzazione criminale del mandamento di Brancaccio.

Nella stessa, mittente e destinatario sono indicati con nomi di fantasia: Graviano Giuseppe si firma con lo pseudonimo di “Madre Natura”, Mangano con altro.

Ebbene, tale corrispondenza contiene precise indicazioni relative ad acquisto di armi, ad attività estorsive in danno di imprenditori compiute nell’interesse dell’organizzazione, a nomi o pseudonimi di soggetti inseriti o vicini all’organizzazione medesima, a lettere scambiate con i Graviano contenenti riferimenti a personaggi facenti parte di tale associazione.

Costituisce, pertanto, un puntuale ed incontrovertibile riscontro documentale alle numerose dichiarazioni dei collaboranti, secondo cui la cosca di Brancaccio era, in epoca coeva all’uccisione di padre Puglisi, ed è

tutt'ora, saldamente nelle mani dei fratelli Graviano, odierni imputati, unanimente indicati quali incontrastati capi "ex equo" di quell'assetto criminale.

IL LORO RUOLO IN SENO ALLA ORGANIZZAZIONE

Attraverso le tante prove accumulate nel corso di una lunga ed incessante istruzione dibattimentale svoltasi avanti i giudici del primo grado di giudizio, è stato acclarato, in maniera incontrovertibile, come già detto, che la posizione preminente in seno al sodalizio criminoso del famigerato quartiere di Brancaccio, all'epoca dell'uccisione del sacerdote, da liberi ma pur durante la latitanza e successivamente anche dal carcere, era di entrambi i fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo, odierni imputati.

Giuseppe Graviano, libero e non ancora latitante, si occupava prevalentemente di strategie ed azioni sul campo: capeggiava il “gruppo di fuoco” creato per la commissione dei più svariati reati connotati dal comune denominatore di procacciare entrate finanziarie alla famiglia e mantenere saldo il predominio nel quartiere, che, successivamente, ed in particolare dopo il suo arresto, venne capeggiato da Mangano Antonino, considerato suo “alter ego”.

Filippo Graviano aveva anch'egli un ruolo preminente nell'ambito di quel sodalizio criminoso locale: era collocato non già in un “gradino inferiore”, sibbene alla pari con il fratello al vertice della famiglia, anche se con mansioni più strettamente, ma non esclusivamente, inerenti alla gestione finanziaria dei crimini.

Questa ripartizione di potere criminale fra i due fratelli, tuttavia, non incideva minimamente sulla collocazione di entrambi “ex aequo” al vertice di quell'aggregato mafioso, sì che tutto promana indifferentemente da loro, senza che l'uno fosse più o meno attivo dell'altro, senza che l'uno primeggiasse o fosse meno capace dell'altro ad attuare la gestione familiare dei crimini e ad imporre il loro dominio sul territorio.

Essi, quindi, “insieme” comandavano, promuovevano e gestivano gli affari illeciti, uccidevano e facevano uccidere, ed avevano un ritorno economico della collaudata “partnership” familiare mafiosa.

Non solo non è distinto il ruolo dei due ma addirittura è giudicato paritario scorrendo tutte le numerose dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dei vari inquirenti, anche se formalmente il capo mandamento veniva indicato nella persona di Giuseppe.

Alla luce degli elementi probatori versati in atti, infatti, risulta pacificamente acclarato l’inserimento, con posizione di preminenza, e paritaria, dei due fratelli, Giuseppe e Filippo Graviano, nell'organizzazione criminale “Cosa Nostra”, indipendentemente dall’attribuzione di qualunque carica formale.

Questo primato criminale, questo loro dominio incontrastato nella zona viene così descritto dai giudici del primo grado di giudizio: “Il quartiere di Brancaccio si presentava, all’epoca dei fatti, come uno di quelli a più alta densità delinquenziale, in cui era maggiormente radicata la presenza di dinastie mafiose di consolidata origine e tradizioni ed in cui il potere sul territorio era mantenuto attraverso l’uso della forza militare e della violenza. La cosca mafiosa di Brancaccio era, nei primi anni novanta, saldamente nelle mani dei fratelli Graviano.....” Giuseppe e Filippo.

Non può condividersi, pertanto, l’affermazione fatta dagli stessi giudici in altra parte della motivazione dell’impugnata sentenza, secondo i quali Filippo va “collocato, alla pari con il fratello, al vertice della famiglia” ma “posto in un gradino inferiore quanto meno con riferimento alla strategia e all’azione sul campo”.

Ed invero, il collaborante Grigoli salvatore, profondo conoscitore di quel contesto ambientale, ove aveva operato da sempre, ha ribadito che “erano tutti e due , in sostanza, a reggerlo, anche se si parlava di Giuseppe

come capo mandamento”, tant’è che c’era continuo e costante riferimento ai “picciotti”, individuati sicuramente nelle persone di Giuseppe e Filippo Graviano.

Graviano Filippo, di contro, va collocato alla pari con il fratello al vertice del sodalizio criminale e non già in un “gradino inferiore”, neppure con riferimento alle strategie delle azioni criminose poste in essere per le esigenze della famiglia, avendo avuto anch’egli un ruolo del pari preminente in quello scacchiere mafioso.

E convergenti erano anche le volontà dei due fratelli Graviano nell’ideazione, decisione e realizzazione delle varie azioni criminose perpetrate nella zona e non, per le necessità funzionali della famiglia, in considerazione del loro ruolo paritario di vertice rivestito in seno a quell’aggregato mafioso di Brancaccio.

Il ruolo di questo fratello è tanto importante al punto che gli affiliati non sono in grado spesso di distinguere le posizioni dei due ed enunciano una sorta di comunanza indistinta di ruoli, sia in virtù del rapporto di fratellanza che lega i due, sia a causa della consapevolezza che la volontà dell’uno non possa non coincidere con quella dell’altro: “erano come la stessa persona” ha precisato sintomaticamente il collaborante Brusca Giovanni.

Comunanza indistinta di ruoli, quindi: tutto promana indifferentemente dai Graviano, sicuramente individuati nei fratelli Giuseppe e Filippo, odierni imputati, indiscussi dominatori del quartiere.

La volontà indistinta degli stessi diviene il cardine di ogni manifestazione esteriore degli intenti criminosi da realizzare.

Anche Graviano Filippo, quindi, all’epoca dei fatti che ci occupano, era incontrastato capo “ex equo” di quello scacchiere mafioso; e, insieme al fratello Giuseppe, che si interessava prevalentemente del settore operativo,

egli si occupava della gestione familiare dei crimini, in posizione del tutto paritaria, anche se, come detto, con mansioni più strettamente, ma non esclusivamente, inerenti all'aspetto finanziario..

Stante il loro provato inserimento, con posizioni di preminenza, nell'organizzazione criminale "Cosa Nostra", tra i due fratelli vi era anche un acclarato consueto accordo decisionale non solo per la gestione degli affari illeciti della famiglia ma anche per la realizzazione di tutte le azioni criminose in genere.

Unicità di intenti criminosi da realizzare, quindi.

E' da escludere, pertanto, che il ruolo di questo fratello fosse del tutto marginale, come pure sostenuto dalla Difesa nei motivi dedotti a sostegno del proposto appello.

Al contrario, come ha precisato il collaborante Drago Giovanni, profondo conoscitore del contesto ambientale e delle vicende criminali di quella famiglia, Graviano Filippo era "la mente" di quell'aggregato mafioso locale e Giuseppe "suo pari".

Pertanto, se di prevalenza di Giuseppe si vuol parlare, come fa la Difesa, questa forse era limitata esclusivamente nell'ambito della "famiglia anagrafica", ma giammai in seno alla "famiglia mafiosa".

Graviano Filippo, infatti, come il fratello Giuseppe, era incontrastato capo "ex equo" di quell'assetto criminale; e, insieme al fratello, si occupava anch'egli della gestione familiare dei crimini, in posizione del tutto paritaria.

E' da escludere, quindi, come già detto, che il ruolo di questo fratello fosse secondario e quasi notarile, come vorrebbero far credere i suoi difensori.

L'idea di una marginalità del ruolo del Graviano Filippo in seno all'organizzazione criminale, a parere della Corte, sulla scorta di quelle che

sono gli elementi probatori versati in atti, è insolubilmente errata e, quindi da disattendere.

Risulta provato, infatti, che il suo ruolo era del pari direttivo come quello di Giuseppe, svolgendo anch'egli, in seno a quell'assetto criminale, mansioni di capo oltre che di organizzazione e di direzione della "societas sceleris".

Prova evidente ne è il fatto che tutti i collaboratori di giustizia e tutti gli inquirenti parlano, senza distinzione alcuna, dei Graviano o genericamente dei "picciotti", come di coloro che erano a capo della famiglia mafiosa di Brancaccio e di una loro volontà indistinta negli intenti criminosi da realizzare.

Tutto promana, indifferentemente ed indistintamente dai "picciotti", tanto che anche il Mangano sovente usa espressioni quali: "*i picciotti hanno mandato a dire.....*", "*i picciotti dicono.....*".

Espressioni che confermano la loro indiscussa posizione di preminenza in seno alla famiglia e che sono in grado di farci individuare le loro comuni responsabilità in ordine ai singoli fatti delittuosi perpetrato nell'interesse e per le esigenze di quell'aggregato mafioso e, per quanto qui ci occupa, in ordine all'omicidio del povero padre Puglisi.

Ed invero, in quanto collocati al vertice del sodalizio criminoso del quartiere di Brancaccio, in posizione del tutto paritaria, essi soltanto, e non altri, avevano il potere supremo di impartire l'ordine di uccidere un esponente locale del clero cattolico, secondo le precise ed inderogabili regole del sistema mafioso o antistato.

I MANDANTI DELL'OMICIDIO

I FRATELLI GRAVIANO QUALI MANDANTI

Dalle emergenze processuali, siano esse costituite da propalazioni dei singoli collaboratori - primo fra tutti Grigoli Salvatore, autoaccusatosi di avere personalmente ucciso il povero sacerdote - che da attività di investigazione tradizionale, è dato affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'omicidio di padre Giuseppe Puglisi rispondeva ad una concreta esigenza, dal punto di vista criminale, della famiglia mafiosa di Brancaccio, disturbata dall'opera incessante di lotta verbale e attivamente fattiva del coraggioso prete, volta ad affrancare il quartiere dallo stato di soggezione e di degrado in cui versava.

L'uccisione del parroco di Brancaccio rispondeva alla necessità di sopravvivenza della stabilità criminale di quell'aggregato mafioso locale, all'esigenza di consolidamento del sistema di potere criminale e di terrore nel quartiere, messa in forse dall'azione del prete: il controllo del territorio e la sovranità criminale sullo stesso, invero, come già detto, costituiscono il motivo ed il movente dell'efferato atto delittuoso punitivo.

Come hanno ben osservato i primi giudici nella parte motiva dell'impugnata sentenza, e come già detto, l'opera di Don Pino aveva finito per rappresentare una spina nel fianco del gruppo criminale emergente che dominava il territorio, perché costituiva un elemento di sovversione nel contesto dell'ordine mafioso, conservatore, opprimente e reazionario che era stato imposto nella zona, contro cui il prete mostrava di essere uno dei più tenaci ed indomiti oppositori.

L'interesse alla eliminazione del buon prete, quindi, coinvolgeva tutta la «famiglia», rispondendo alla necessità funzionale della stessa.

Ed invero, «ciò che doveva essere bloccato era il progetto che il parroco stava attuando di liberare le forze sane della società civile, favorendo un processo di avanzamento del fronte della legalità: detto fronte doveva essere spezzato, colpendo al cuore questo movimento, e l'attacco doveva essere condotto proprio nel cuore del quartiere di Brancaccio», onde ripristinare la forza del potere mafioso su quel territorio.

E la famiglia mafiosa di quel famigerato quartiere di periferia, all'epoca dei fatti, per cui è processo, era capeggiata saldamente dai fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, entrambi latitanti, con braccio operativo Mangano Antonino che dirigeva sul campo l'attività del sodalizio.

E' stato acclarato, infatti, dalle tante prove accumulate nel corso di un'incessante istruzione dibattimentale, che la posizione preminente in seno a quel sodalizio criminoso, da liberi ma pur durante la latitanza e successivamente anche dal carcere, era di entrambi i predetti due fratelli, quali incontrastati capi «ex-equo», indipendentemente dall'attribuzione di qualunque carica formale: a Brancaccio, invero, in epoca coeva all'uccisione di don Pino Puglisi, «non si muoveva foglia senza il consenso dei fratelli Graviano.»

Su quel territorio, quindi, dilagava indiscusso e inviolato, il potere di entrambi i fratelli Graviano, indicati unanimemente come i massimi esponenti del mandamento, controllori incontrastati del territorio e di parte dell'apparato militare della mafia, i quali agivano sempre insieme e di concerto tra di loro, anche se formalmente il capo mandamento veniva indicato nella persona di Giuseppe.

Sull'omicidio di padre Puglisi la fonte di conoscenza primaria è quasi esclusivamente Grigoli Salvatore, il quale si è autoaccusato di avere

personalmente ucciso il sacerdote ed ha indicato gli altri partecipanti alla esecuzione materiale del crimine (Mangano Antonino, Spatuzza Gaspare, Giacalone Luigi e Lo Nigro Cosimo) nonché la causale ed i mandanti, gli odierni imputati Giuseppe e Filippo Graviano.

Gli altri collaboratori, non avendo preso parte al delitto, non hanno potuto riferire altro che quello che nell'ambiente era trapelato in ordine al fatto delittuoso.

Causale ed autori materiali del crimine erano venuti fuori, tuttavia, prima della cattura e della collaborazione di colui che premette il grilletto della pistola silenziosa e pose fine alla vita di un uomo giusto, attraverso notizie più o meno dirette fornite dagli altri collaboranti.

Era consequenziale, quindi, secondo i criteri ben precisi che regolano il fenomeno omicidiario in «Cosa Nostra», risalire ai mandanti, nelle persone dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, genericamente indicati come «i picciotti», in quanto indiscussi dominatori del quartiere.

L'esistenza, la struttura verticistica, l'organizzazione su base territoriale (per famiglie, mandamento, e quant'altro), le principali caratteristiche dell'attività dell'organizzazione criminale denominata «Cosa Nostra» e le modalità di partecipazione alla stessa, da parte dell'uomo d'onore ritualmente «combinato» o di chi abbia posto in essere condotte parimenti indicative di uno stabile vincolo associativo, sono state inconfutabilmente accertate e analiticamente approfondite in diversi processi ormai definiti e principalmente nell'ambito del processo storico così detto «maxi uno».

In questa sede, pertanto, non occorre soffermarsi più di tanto su detti argomenti, essendo sufficiente rimandare a quanto è stato affermato nella sentenza resa dalla Suprema Corte all'esito del procedimento penale sopra menzionato, ritualmente acquisita agli atti del processo (Sentenza numero

80 Registro Generale 1992).

Piuttosto, per quel che qui maggiormente interessa, va rilevato che, come pure è stato ormai acclarato, il fenomeno omicidiario in «Cosa Nostra» ha delle regole ben determinate, dei moventi ben precisi, e che la stessa struttura dell'organizzazione criminale, articolata per territorio, influenza la scelta delle vittime.

Al riguardo, il collaborante Drago Giovanni ha ribadito, nel corso del suo esame, che proprio per la struttura dell'organizzazione mafiosa «cosa nostra», per il modo in cui la stessa è articolata, questo omicidio, l'omicidio di un sacerdote, l'omicidio di così grande levatura, non può che essere avvenuto con l'assenso di coloro che erano i capi storici della famiglia di Brancaccio, cioè a dire dei fratelli Graviano Giuseppe e Graviano Filippo.

Anche Brusca Giovanni, il noto collaborante già famigerato capo della famiglia di San Giuseppe Jato, rispondendo ad una precisa domanda del Pubblico Ministero che gli chiedeva se avesse appreso chi erano stati i mandanti dell'uccisione di padre Puglisi, ha affermato testualmente: «.....Guardi, come mandanti per me il punto di riferimento è Giuseppe Graviano, come capo mandamento di Brancaccio, all'epoca dell'omicidio» del sacerdote.

“Poi lo affiancava, perché si può dire che decidevano quasi tutto assieme, Filippo...”. “Tra i due fratelli non c'era nessun tipo di problema...Filippo come se fosse la stessa persona di Giuseppe ...cioè, come si suol dire, erano la stessa persona”.

Questa asserzione sui due Graviano come mandanti dell'uccisione del povero prete dei diseredati si basa non solo su quelle che sono le regole ben precise di «cosa nostra» in ordine agli omicidi, ma risulta altresì provata, manifestamente e pacificamente, grazie ad una miriade di concordanti ed incontrovertibili emergenze processuali.

Prima fra tutte le dichiarazioni accusatorie di Grigoli Salvatore, il solo che è in grado di fornirci elementi di conoscenza diretta su chi effettivamente diede l'ordine di uccidere il religioso.

E detto collaborante, nel corso del suo primo esame dibattimentale, avvenuto all'udienza del 28 ottobre 1997 tenuta dalla Corte di Assise, a precisa domanda, ha chiarito che Nino Mangano gli disse che «i picciotti» gli «avevano parlato» che si doveva fare questo tipo di delitto, facendo, quindi, esplicito riferimento ai «picciotti», quali mandanti dell'uccisione del prete.

E il termine generico «i picciotti» sicuramente ed incontestabilmente si riferisce ai fratelli Graviano Giuseppe e Filippo, odierni imputati.

Inoltre, poiché, come ha precisato lo stesso Grigoli, i due fratelli «le decisioni sicuramente le prendevano insieme», nessun ragionevole dubbio può sussistere in ordine alla effettiva e cosciente compartecipazione di entrambi al terribile mandato assassino.

Il riferimento generico ai «picciotti», sicuramente individuati nei due fratelli Giuseppe e Filippo, costantemente e unanimemente fatto dai vari collaboranti nelle loro convergenti provalazioni, è più che sufficiente ad assumere la connotazione di elemento individualizzante dei due congiunti.

Al riguardo, il Grigoli ha precisato: «Vorrei sottolineare che si intendevano ...i fratelli Graviano i picciotti». «Quando si parlava di picciotti non è che si parlava di altre persone, si parlava dei....fratelli Graviano, o i picciotti o madre natura». «...In genere Nino Mangano, dipende cosa mandavano a dire, diceva: i picciotti vogliono che facciamo questa tale cosa. I picciotti vogliono che si fa questo omicidio, e, alcune volte, ci spiegava anche il perché». «Erano tutti e due, in sostanza, a reggerlo anche se si parlava di Giuseppe come capo mandamento. Però c'era riferimento ai picciotti».

E' certo, quindi, che i «picciotti» si identificavano indiscutibilmente nei due fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, i quali stavano costantemente insieme e d'accordo reggevano le fila del mandamento di Brancaccio anche nel periodo in cui erano latitanti.

Le volontà dei due fratelli nell'ideazione, decisione ed esecuzione dell'omicidio di don Puglisi, quindi, sono state perfettamente convergenti, fino al punto di congiungersi, unificarsi e diventare all'esterno la volontà indistinta dei «picciotti».

Invero, il fatto era di tale gravità da richiedere certamente un preventivo accordo decisionale fra i due congiunti: trattandosi di un omicidio eclatante, la determinazione di uccidere non si poteva esaurire nel singolo ma richiedeva necessariamente l'assenso di entrambi i fratelli.

La scelta di uccidere un rappresentante del clero locale, divenuto ormai un «personaggio», per il suo impegno antimafia, richiedeva necessariamente un coinvolgimento della volontà di entrambi i fratelli, in quanto l'atto omicidiario, tra l'altro, avrebbe suscitato una enorme indignazione popolare ed avrebbe creato un eccessivo scalpore con evidente danno per quella articolazione locale dell'organizzazione criminale a causa dell'aspra reazione delle forze dell'ordine, così come in effetti poi è avvenuto.

Non bisogna dimenticare che la commissione di un omicidio così eclatante in quel particolare momento non fu condiviso da tutti all'interno dell'organizzazione criminale. Lo stesso Bagarella, che non si faceva scrupoli ad uccidere o fare uccidere anche per ragioni molto meno gravi di quelle che costituiscono la causale di questo, ebbe ad avanzare critiche non per l'omicidio in sé, ma per il momento tardivo in cui il crimine era stato commesso, e, cioè, quando padre Puglisi era diventato un «personaggio» e, quindi, la sua uccisione aveva creato enorme scalpore con conseguente danno per l'organizzazione.

Del resto, se, come è stato probatoriamente dimostrato, normalmente vi era una gestione familiare dei crimini, se vi era solitamente un accordo fra i due fratelli per la realizzazione delle azioni criminose che in genere venivano poste in essere nell'interesse e per i bisogni, dal punto di vista criminale, della famiglia, non si vede perché debba escludersi che un accordo vi sia stato per l'omicidio del povero prete dei diseredati.

Alla luce delle tante prove accumulate nel processo, è da disattendere, pertanto, anche sul piano logico, l'idea che il Filippo potesse avere rispetto al fratello una diversa opinione sul modo di arginare l'attività nociva del sacerdote, l'attivismo del coraggioso prete che osava insidiare addirittura la stessa sopravvivenza e la stabilità criminale dell'intera dinastia mafiosa di consolidate origini e tradizioni. Ed è errato pensare che l'un fratello non sapesse ciò che l'altro stava ordinando, così come non è esatto ipotizzare un eventuale silenzioso disaccordo del Filippo sulla soppressione dell'esponente del clero siciliano.

Dal principio, assoluto ed inderogabile, vigente nell'organizzazione criminale «Cosa Nostra», secondo cui nessun omicidio può essere commesso nella zona di influenza di una determinata famiglia, specie se trattasi di «omicidio eccellente», senza il consenso del vertice della famiglia stessa; dalle precise e puntuali dichiarazioni accusatorie di Grigoli Salvatore, che indica genericamente come mandanti dell'uccisione di Padre Puglisi «i picciotti», sicuramente individuati in Giuseppe e Filippo Graviano; dall'acclarato inserimento organico, con posizioni paritarie di preminenza, dei due predetti fratelli, nell'organizzazione criminale denominata «Cosa Nostra»; dalla provata gestione familiare dei crimini in generale e dal dimostrato consueto accordo tra gli stessi fratelli nella ideazione e nella realizzazione delle azioni criminose, è gioco forza affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che vi sia stato un accordo

decisionale tra i medesimi anche in ordine alla terribile scelta di sopprimere il povero sacerdote: un uomo giusto ma che, nell'ottica perversa del sistema mafioso costituiva un elemento di disturbo e di sovversione da eliminare.

L'assassinio punitivo di don Pino Puglisi, il buon parroco della chiesa di San Gaetano, in quanto momento di ripristino della forza mafiosa nel quartiere di Brancaccio, infatti, costituì la soluzione finale per un problema di coloro che quel territorio controllavano e sul quale dominavano in modo incontrastato.

Del resto, l'ascrivibilità del delitto che ci occupa all'organizzazione criminale «Cosa Nostra», nell'articolazione particolare di quella periferia della città, è stata definitivamente accertata nel processo a carico dei correi degli odierni imputati, Mangano Antonino, Spatuzza Gaspare, Giacalone Luigi e Lo Nigro Cosimo, conclusosi con la condanna degli stessi alla pena a vita.

Non bisogna dimenticare che l'uccisione di don Pino Puglisi - prete coraggioso che si batteva per gli emarginati, che dava accoglienza alle famiglie dei detenuti e sfamava i diseredati e che stava attuando il progetto di liberare le forze sane della società civile dal potere mafioso e di portare avanti un processo di avanzamento del fronte della legalità - rispondeva alle necessità funzionali della famiglia del quartiere ed era finalizzato ad affermare e consolidare l'egemonia mafiosa del gruppo criminale emergente che dominava nel territorio e che vedeva quali capi incontrastati, nei primi anni novanta, proprio Giuseppe e Filippo Graviano, unanimemente considerati come i massimi esponenti del mandamento, con un ruolo paritario, senza che l'uno primeggiasse o fosse più o meno capace dell'altro ad attuare il dominio territoriale nella zona, dove indiscusso ed inviolato dilagava di fatto il loro potere.

E non bisogna neppure dimenticare che l'uccisione di don Pino, come

esattamente osservato dai giudici del primo grado di giudizio, si inquadrava in una strategia di livello criminale nazionale, consistente, tra l'altro, anche nell'aggressione sferrata dalla mafia alla Chiesa come Istituzione, strategia che i due Graviano ebbero a condividere pienamente, come risulta dagli accertamenti investigativi all'uopo espletati e dalle conseguenti iniziative giudiziarie.

Ebbene, se i fratelli Graviano di fatto erano i capi incontrastati della famiglia criminale di Brancaccio e se gli stessi condivisero una strategia strategica di respiro nazionale che prevedeva tra gli atti eclatanti anche l'assassinio terroristico del parroco di Brancaccio, non ha ragione di esistere il dubbio, esternato dai primi giudici nell'impugnata sentenza, che Filippo avrebbe potuto non sapere.

Conseguentemente, l'affermazione della Corte di Assise, secondo cui "non può neppure escludersi che il Filippo potesse avere rispetto al fratello una diversa opinione sul modo di arginare l'attività nociva del sacerdote", alla luce di quelle che sono le precise risultanze processuali, non ha una compiuta e razionante ragione di esistere e va del tutto disattesa.

Del pari disattesa va la prospettazione difensiva di "un potere contrapposto" a quello dei Graviano, nel quartiere di Brancaccio, in epoca coeva all'uccisione di don Pino Puglisi; di "frange indipendenti ed autonome, di tresche e clandestinizzazioni (gruppi di fuoco autonomi) determinanti una situazione assolutamente ambigua ed indecifrabile tale da non consentire la imputabilità certa" dei Graviano medesimi.

Come già detto, infatti, la posizione preminente in seno a quel territorio, da liberi ma pur durante la latitanza e successivamente anche dal carcere, era di entrambi i predetti due congiunti, quali incontrastati capi di quell'assetto mafioso.

E, proprio in forza di tale potere i fratelli Graviano hanno assunto

l'iniziativa e si sono determinati a togliere la vita al coraggioso sacerdote in assoluta autonomia decisionale ed indipendenza e nel pieno rispetto del dogma della onnipotenza di «Cosa Nostra».

Anche l'altro assunto difensivo, poi, secondo cui l'assassinio di padre Puglisi "ha rappresentato la mossa giusta al momento giusto perché potessero uscire definitivamente di scena" i fratelli Graviano, "secondo un piano a tal punto ben preordinato da terzi", si basa non già su elementi probatori acquisiti agli atti del processo sibbene su mere congetture e su pure illazioni.

Pertanto, l'ipotesi adombrata dalla Difesa di "una sorta di sovrapposizione di poteri e di tradimenti", in seno al mandamento di Brancaccio, "in coincidenza temporale con la rilevata assenza dei Graviano da quel territorio", con conseguente "addirittura isolati exploit da parte di frange indipendentiste che perseguivano interessi e vendette personali", estranei agli interessi di «Cosa Nostra», non trova fondamento alcuno nelle emergenze processuali, ma anzi è in netto e palese contrasto con le risultanze medesime.

Contrariamente a quanto dedotto dalla Difesa, invero, il parroco della Chiesa di San Gaetano in Brancaccio, i cui sermoni non risparmiavano veementi attacchi ad ogni forma di sopruso e di sopraffazione, rappresentava un elemento di turbamento ed un pericolo per l'ordine mafioso costituito in quel territorio. Da qui un interesse reale alla sua eliminazione da parte di coloro che l'egemonia mafiosa detenevano: si trattava, infatti, di riscattare attraverso l'omicidio una immagine di leaders calpestata.

IDEAZIONE DEL CRIMINE

Passando alla disamina della genesi organizzativa dell'omicidio e di chi questa prospettazione iniziale ebbe a promuovere, poi, va rilevato che il collaborante Giovanni Drago, dopo la strage di Capaci, commentando con Giuliano Giuseppe, detto «Folonari», durante un periodo di codetenzione, la maggiore presenza nel territorio delle forze dell'ordine, le quali, tra l'altro, eseguivano anche perquisizioni a tappeto, ha appreso dal predetto che «i mafiosi di Brancaccio» erano preoccupati perché avevano notato strani movimenti nel quartiere. Si era addirittura pensato che padre Puglisi avesse consentito l'infiltrazione nella parrocchia di agenti per conoscere più da vicino i personaggi dell'ambiente mafioso e scoprire le loro malefatte.

Onde accertare se effettivamente nell'ambiente parrocchiale vi fossero degli infiltrati della Polizia, era stato dato incarico al Dottor Nangano Salvatore, che abitava nei pressi ed era persona vicina all'organizzazione (aveva curato ed assistito gli associati e lo stesso Graviano Giuseppe durante la latitanza) di seguire gli spostamenti del sacerdote e quel che accadesse nell'ambiente parrocchiale stesso.

Ebbene, coloro che avevano dato incarico al dottor Nangano di porre sotto controllo e vigilanza don Pino Puglisi sono stati compiutamente individuati e chiaramente indicati proprio nei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano nel preciso contesto di un processo e di una sentenza divenuta ormai irrevocabile.

Circostanza, questa, processualmente determinante, certamente fondamentale, in grado di fare affermare la comune volontà di entrambi i congiunti in ordine alla soppressione del reverendo padre.

Trattasi di una circostanza di fatto di grande importanza, sulla quale si è creato un giudicato formale ormai non più modificabile, grazie al

processo in rito abbreviato promosso e celebratosi separatamente nei confronti del Nangano.

E da questo giudicato risulta, appunto, che furono proprio «i fratelli Graviano» ad ordine che il medico Nangano, insospettabile favoreggiatore dei mafiosi, fosse posto «alle costole» del prete per seguirne i movimenti che furono di preparazione dell'assassinio.

La questione non è di poco conto: i due fratelli, infatti, al tempo in cui Nangano fu posto a guardia del prelado, erano entrambi latitanti.

Essi avevano un timore concreto che don Pino Puglisi albergasse, all'interno della Parrocchia o del Centro di accoglienza «Padre Nostro», agenti di polizia in missione.

La Chiesa di San Gaetano si trova nel cuore del quartiere di Brancaccio e nelle sue vicinanze ricadevano le abitazioni dei fratelli Graviano.

Il Centro di aiuto religioso «Padre Nostro» si trovava a pochi decine di metri dal domicilio anagrafico dei fratelli e, comunque, su un'arteria di quel quartiere di interesse strategico: la via Conte Federico.

Quel centro e l'attivismo antimafia del povero padre Puglisi costituivano un grosso pericolo per la loro libertà di movimento, di cui i Graviano pur godevano durante la loro latitanza, grazie all'omertà ed al terrore che regnavano nella zona.

E' appena il caso di osservare che questo sospetto di «Cosa Nostra», così come la «voce» secondo cui Padre Puglisi si comportava da «sbirro», erano assolutamente infondati: don Pino si occupava dell'infanzia abbandonata, delle madri sfrattate, dei familiari dei detenuti, delle opere di misericordia in genere, e tra esse non annoverava di certo l'attività di «sbirro» né, tanto meno, la cattura dei latitanti.

I fratelli Graviano, tuttavia, attenzionarono il prete, il quale si era

apertamente schierato contro qualsiasi attività che fosse riconducibile alla mafia, e gli posero alle costole l'insospettabile dottor Nangano, il quale svolse il mandato conferitogli diligentemente e puntualmente.

La sentenza, di cui prima è cenno, passata in giudicato, è in tal senso molto chiara e le circostanze sopra riferite sono ormai dati pacificamente acclarati ed immodificabili del processo e della storia di «Cosa Nostra» in generale.

Sulla base di detta realtà processuale, che pure ha trovato ampia trattazione nella fase dibattimentale del primo grado di giudizio, quindi, è lecito affermare correttamente che coloro i quali hanno ideato e progettato sin dall'inizio l'uccisione di padre Puglisi sono stati proprio gli odierni imputati, Giuseppe e Filippo Graviano, e che la decisione di commettere l'omicidio era già maturata da tempo anche se la sua esecuzione avvenne solo occasionalmente in un momento alquanto propizio.

Convergenza della volontà dei due fratelli, adunque, sin all'inizio della sua progettazione, ma anche per la decisione e la realizzazione dell'efferato crimine in danno del buon sacerdote.

E' da escludere, pertanto, come già detto e giova ripetere, che il Filippo potesse avere rispetto al fratello una diversa opinione sul modo di arginare l'»attività nociva« del sacerdote, così come inopinatamente ritenuto dai primi giudici, oppure che covasse un silenzioso disaccordo sulla sua soppressione.

Non va dimenticato, poi, che, in un contesto mafioso, come quello in cui è maturata l'uccisione del parroco, vigono precise regole comportamentali, che vanno osservate in maniera rigorosa, secondo cui nessun delitto, e tanto più un omicidio, può essere commesso nella zona di influenza di una determinata famiglia senza il consenso di chi governa la famiglia stessa.

E, nel caso di specie, trattandosi di un fatto squisitamente interno alla famigerata famiglia del quartiere di Brancaccio, in relazione allo stesso non poteva e non doveva mancare la deliberazione o quanto l'autorizzazione o l'assenso del vertice di quell'aggregato mafioso locale, che, come detto, in quel periodo, era di fatto incontestabilmente rappresentato da entrambi i fratelli Graviano, odierni imputati.

Argomentare il contrario significherebbe ritenere l'inesistenza dell'organizzazione criminale «Cosa Nostra» nel quartiere di Brancaccio, e considerare la famiglia mafiosa di quest'ultimo territorio alla stregua di un gruppo di banditi, privo di struttura gerarchica, che agiva senza alcuna regola comportamentale; mentre, da tutto il compendio probatorio acquisito agli atti del processo, emerge, in maniera inconfutabile, che tale famigerata famiglia, assai più agguerrita e potente delle altre, si è sempre mossa secondo le regole tradizionali proprie del sistema mafioso.

ASSENZA DAL TERRITORIO

L'omicidio di don Pino Puglisi è avvenuto in un momento in cui i fratelli Graviano erano latitanti e risultano acquisiti agli atti dati certi di assidui e continui contatti tra i due, tanto da essere stati anche arrestati insieme a Milano il 27 gennaio 1994 presso il ristorante «Il Cacciatore» mentre si trovavano unitamente alle loro donne.

Gli accertamenti investigativi susseguenti alla cattura dei due fratelli, infatti, hanno consentito di acclarare che gli stessi erano stati presenti nel citato ristorante durante le feste natalizie del precedente anno 1993 e che erano stati assieme anche negli anni 1992 e 1993 in Verbania, precisamente ad Omegna.

E le indagini hanno confermato altresì la presenza dei due congiunti pure in Versilia, e precisamente a Forte dei Marmi.

La Difesa ha rilevato, al riguardo, che «tutti gli organi di investigazione chiamati a deporre hanno concordato sulla prolungata assenza dei fratelli Graviano, nel 1993 fino alla data del loro arresto, dal territorio siciliano, segnalandone la costante presenza nel Nord Italia in varie occasioni» e che lo stesso Brusca ha affermato espressamente di avere commentato con Bagarella il fatto che i predetti «da tempo (con riferimento al contesto temporale dell'anno 1993) non si facevano più vedere, lamentandosi che proprio a cagione di ciò gli era impossibile concertare su decisioni di certa importanza».

Tale circostanza, secondo la prospettazione difensiva, costituisce un passaggio fondamentale e per molti versi insuperabile riguardo al coinvolgimento dei Graviano nell'uccisione del parroco di Brancaccio, richiedendo un omicidio eccellente, qual'è l'uccisione di un sacerdote che

godeva di grande considerazione, «una personale e continua presenza non solo al momento deliberativo ma anche alla più elaborata fase della promozione del crimine».

Ebbene, anche tale assunto della Difesa si appalesa del tutto privo di pregio. Lo stesso, pertanto, va disatteso.

Ed invero, l'allontanamento dei Graviano dal territorio della famiglia di loro influenza non ha reciso per nulla i rapporti con quell'aggregato mafioso né ha impedito di fatto l'esercizio incontrastato del comando e del controllo sulla zona.

Detti imputati all'epoca erano latitanti e se è vero che non vi è prova che fossero a Palermo è pur vero che non vi è neppure prova che fossero assenti da detta città il giorno dell'omicidio o poco prima.

Inoltre, bisogna ricordarlo, qui si giudicano i mandanti mafiosi di un atroce delitto, i quali, in epoca coeva all'uccisione dell'esponente del clero siciliano, erano i capi incontrastati, dell'assetto criminale operante nella periferia di Brancaccio, i soli che, secondo le precise ed inderogabili regole vigenti nel sistema mafioso, avevano il potere di ordinare e di uccidere, pur se latitanti e temporaneamente assenti da quel territorio.

Pertanto, non era necessaria la loro «personale e continua presenza» nel territorio, né nel momento deliberativo, nè tanto meno nella fase della promozione, e neppure, «a fortiori», nella fase della realizzazione del crimine, essendo sufficiente una mera commissione anche a distanza in considerazione della loro posizione preminente e di vertice.

A tale proposito va rilevato che dagli atti del processo emergono notizie certe circa la presenza di Graviano Giuseppe nel territorio siciliano durante il periodo della latitanza, tanto che lo stesso ha preso parte anche ad una riunione tenutasi in quel di Misilmeri.

Ed anche il di lui fratello Filippo sarà stato certamente a Palermo

durante la latitanza, come si desume logicamente dalla circostanza che i due di solito stavano insieme e da quanto riferito dal collaborante Grigoli Salvatore nel corso del suo esame dibattimentale avvenuto all'udienza del 28 ottobre 1997 davanti la Corte di primo grado di giudizio, e cioè che Nino Mangano gli riferì che «i picciotti» gli «avevano parlato» che si doveva fare questo tipo di delitto.

In ogni caso, che i Graviano si trovassero a Palermo o altrove in epoca coeva all'uccisione del sacerdote è circostanza di poco conto e del tutto irrilevante, essendo stati gli stessi solo i mandanti del crimine, nella loro posizione di preminenza nell'ambito dell'organizzazione criminale «Cosa Nostra», in particolare di quella articolazione locale operante nella borgata di Brancaccio.

In questo contesto, non vi è chi non veda come la scelta di uccidere il parroco di Brancaccio potesse ben prescindere da una «personale e continua presenza» dei due fratelli nel territorio siciliano, tanto più che detta scelta si inquadra in una strategia stragista di livello nazionale, consistente, tra l'altro, nell'aggressione sferrata dalla mafia anche alla Chiesa come Istituzione, strategia che, come già detto, i fratelli Graviano ebbero a condividere in pieno ed alla quale ebbero pure a partecipare.

CONTROINDICAZIONI ALLA UCCISIONE

La Difesa ha sostenuto nei motivi di gravame che i fratelli Graviano non avrebbero potuto ordinare un omicidio così eclatante, in quanto per loro sarebbe stato del tutto controproducente, avendo gli stessi tutto l'interesse al mantenimento dello "status quo".

Si assume, al riguardo, che l'uccisione di "un sacerdote che godeva di una certa considerazione" non poteva considerarsi una "eliminazione di routine" ma doveva "ritenersi un omicidio eccellente", con la conseguente previsione che avrebbe concentrato su quel territorio l'attenzione delle forze investigative: "eliminare padre Puglisi significava soltanto sovraesporre il territorio, quel territorio ed in particolare chi lo reggeva".

Non a caso, aggiunge sempre la Difesa, la cattura dei fratelli Graviano "prende le mosse proprio dalla concentrazione di forze in quel territorio e dalla attenzione che viene loro rivolta come possibili mandanti".

Detto argomento difensivo, a parere della Corte, si appalesa del tutto incongruo e comunque tale da non scalfire neppure minimamente quello che è il pregnante quadro accusatorio nei confronti degli odierni appellanti.

Ed invero, anche le terribili stragi del 1992, in cui tragicamente hanno perso la vita i giudici Falcone e Borsellino e le persone a loro vicine o che con loro si trovavano, era prevedibile che avrebbero provocato gravi reazioni sul piano investigativo e giudiziario contro l'organizzazione criminale "Cosa Nostra", così come in effetti è avvenuto, e nonostante ciò gli autori efferati delle stesse non hanno desistito per nulla dal loro vile proposito criminoso.

Non bisogna dimenticare, poi, che il grave episodio criminoso che ci occupa non può essere esaminato prescindendo dal considerare il contesto

mafioso in cui è maturato ed è stato portato a compimento e l'ondata di violenza scatenata dall'organizzazione criminale "Cosa Nostra" a livello nazionale in cui è inserito.

Nell'anno 1992, infatti, si era assistito ad una intensa stagione di delitti, culminata con le ricordate stragi Falcone e Borsellino, nonché con altri omicidi eccellenti, quali quelli dell'onorevole Salvo Lima e del finanziere Ignazio Salvo.

E l'ondata di violenza non era destinata certo ad esaurirsi con detti delitti, poiché era stata scatenata, al contempo, una campagna terroristica da parte dei vertici di alcuni gruppi criminali mafiosi sfociata nei noti attentati del 1993 presso le città di Firenze, Roma e Milano, nella prospettiva di realizzare un clima di destabilizzazione mediante stragi e atti di terrorismo, finalizzati ad instaurare nuove relazioni esterne con settori del mondo politico, al fine di ristabilire la forza e l'impunità dell'organizzazione mafiosa.

Sempre nell'anno 1993 veniva sferrato un vile attacco ai pentiti con il gesto terribile ed eclatante del rapimento del giovane figlio del collaborante Di Matteo Mario Santo, successivamente barbaramente strangolato e disciolto nell'acido, mentre l'aggressione alla Chiesa, come Istituzione, veniva espressa con l'uccisione di Don Pino Puglisi, prete coraggioso che si batteva per gli emarginati fra i quali la mafia arruola le sue reclute, un prete il cui impegno non si era limitato alla testimonianza della fede ma si era esteso all'attuazione di progetti rivolti ad aiutare i ceti più umili, nel tentativo di avviare nel tessuto sociale sfiduciato del quartiere di Brancaccio un processo reale di rigenerazione collettiva e di riscatto dal clima di intimidazione e di violenza mafiosa.

Ebbene, la verifica giudiziale delle prove raccolte ed acquisite agli atti del processo, utilizzate per la ricostruzione della efferata vicenda

omicidiaria in esame e per l'affermazione della responsabilità degli scellerati autori della stessa, consente di affermare, con certezza, che i fratelli Graviano ebbero a condividere in pieno la così detta "strategia stragista continentale" voluta da Totò Riina e da loro espressa attraverso la distruzione di edifici sacri, di monumenti e di bellezze artistiche e culminata con l'uccisione dell'esponente di punta del clero siciliano.

L'ORDINE DI UCCIDERE

Sull'ordine di uccidere padre Puglisi la fonte di conoscenza diretta è quasi esclusivamente Grigoli Salvatore, colui il quale premette il grilletto della pistola silenziosa e pose fine alla vita di un uomo giusto.

Solo il Grigoli è in grado di fornire elementi di conoscenza diretta su chi effettivamente diede l'ordine di uccidere, anche se, come già detto, vi è stata piena convergenza della volontà dei due fratelli nell'ideazione e nella decisione del grave e inusitato fatto di sangue.

La Corte di Assise di primo grado ha ritenuto che le dichiarazioni del Grigoli sulla circostanza del «comando di uccidere», che egli ha ricevuto prima di effettuare la tragica missione, fossero univocamente indicanti Graviano Giuseppe come esclusivo mandante, arrivando così a quella asserzione, tanto criticata dal Pubblico Ministero appellante, secondo cui «D'altra parte, non può neppure escludersi che il Filippo potesse avere rispetto al fratello una diversa opinione sul modo di arginare l'attività nociva del sacerdote».

Or bene, questo Collegio Giudicante non condivide il «decisum» sopra riportato e ritiene, sulla base della precisa realtà processuale, che i primi giudici siano incorsi, al riguardo, in un grosso equivoco interpretativo.

Il «*thema decidendum*» del processo, infatti, è quello di approfondire e verificare l'ipotesi accusatoria di un mandato omicidiario e non già quello di una esecuzione mediata dell'atto criminoso.

Qui si giudicano i mandanti mafiosi di un atroce delitto, i quali erano, in epoca coeva all'uccisione del reverendo, incontrastati capi dell'assetto criminale locale.

Ed allora, il termine giuridico di attribuibilità dell'«ordine di uccidere» va enucleato sul piano della sostanziale convenienza ed utilità, dal punto di vista criminale, dell'omicidio e non già nei termini semplicistici della «traditio» orale di una decisione di eliminare il coraggioso prete.

E si è detto come l'uccisione di padre Puglisi rispondeva all'esigenza di sopravvivenza della stabilità criminale dell'aggregato mafioso del quartiere di Brancaccio, dove indiscusso e inviolato dilagava il potere di entrambi i fratelli Graviano, indicati unanimemente come i massimi esponenti del mandamento, controllori incontrastati di quel territorio.

Devesi rilevare, poi, che Grigoli Salvatore, come egli ha sempre dichiarato, non ricevette l'ordine di uccidere il sacerdote da alcuno dei due fratelli: il tramite, come di consueto, è stato Nino Mangano, capo del gruppo di fuoco per la latitanza di Giuseppe Graviano.

Le sue dichiarazioni, tuttavia, non vanno considerate «de relato», ma dirette, essendo il Mangano il tramite, l'“alter ego” di chi aveva il potere di iniziativa e di ordinare, tanto che il Grigoli, nel suo ruolo di killer, opera come se l'ordine gli fosse stato direttamente impartito da chi ne aveva il potere, non dubitando neppure lontanamente della provenienza della decisione.

In altri termini, il Grigoli, che conosce i ruoli di ciascuno, ed in particolar modo, quelli di vertice di entrambi i fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo, non si pone neppure il problema se l'ordine provenga dall'uno o dall'altro dei due fratelli, o se debba o meno eseguire l'ordine del Mangano, sicuro che esso provenga effettivamente dal vertice del sodalizio criminale e consapevole che la volontà dell'un fratello non possa non coincidere con quella dell'altro.

Allora, seguendo i vari momenti delle dichiarazioni in cui il Grigoli

spontaneamente o interrogato indica la provenienza dell'ordine di uccidere il sacerdote, si deve ragionevolmente convenire con la Pubblica Accusa che un ordine in tal senso sia stato impartito dai «picciotti», e, cioè, da entrambi i fratelli, i soli che in quello scacchiere mafioso avevano il potere di iniziativa e di ordinare, e la cui volontà indistinta era il cardine di ogni manifestazione esterna degli intenti criminosi da realizzare per le esigenze della famiglia.

Ed il tramite per l'esecuzione di detto ordine è stato, come di consueto, Nino Mangano, affidabile professionista del crimine, capo del gruppo di fuoco, coordinatore dell'apparato militare del mandamento per la latitanza di Giuseppe Graviano e stretto collaboratore esterno di quest'ultimo.

I fratelli Graviano erano entrambi latitanti nel periodo in cui fu ucciso il prete dei diseredati; insieme vennero catturati in Milano nel gennaio del 1994, e, risultano acquisiti agli atti elementi certi di continui contatti tra gli stessi durante il periodo della latitanza.

Ai due fratelli, in concorso tra loro, ad essi in concorso con il Mangano, al Mangano in concorso con lo Spatuzza, a tutti in concorso con il Grigoli, poi, sono stati ascritti centinaia di crimini e diverse stragi, alcune delle quali per finalità di eversione dell'ordine democratico, e per alcune delle quali è intervenuta pure declaratoria di condanna.

In questo contesto, è inverosimile pensare che l'uno non sapesse ciò che l'altro stava ordinando così come non è esatto ipotizzare un eventuale non assenso o un silenzioso disaccordo del Filippo sulla soppressione del povero prete.

Il vero si è che, stante la gestione familiare dei crimini, come di consueto avveniva per il mandato e la realizzazione delle azioni criminosi in genere, così vi è stato un accordo decisionale fra i due anche per quanto

concerne la scelta di sopprimere il coraggioso sacerdote, che, come più volte detto, costituiva un pericolo ed un elemento di sovversione nel contesto di quell'ordine mafioso.

La Corte di Assise, nell'affermare con certezza la qualità di mandante di Graviano Giuseppe dell'omicidio di padre Puglisi, ha ritenuto che le emergenze processuali non offrirono altrettanta certezza per quanto concerne Graviano Filippo, sull'asserito rilievo che il collaborante Grigoli Salvatore, nel corso delle varie dichiarazioni, non era stato certo sulla circostanza relativa alla provenienza del comando di uccidere ricevuto prima di effettuare la tragica missione.

E' stato osservato, al riguardo, che il Grigoli, all'udienza del 7 luglio 1997, nel corso delle dichiarazioni spontanee rese nel dibattimento del processo in esame, a parte il cattivo ricordo sulla persona che gli trasmise l'ordine, Gaspare Spatuzza o Nino Mangano, aveva dichiarato che esso proveniva da Giuseppe Graviano.

Ma già, nelle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero di Palermo il 26 giugno precedente, il Grigoli si era espresso negli stessi termini: alla precisa domanda da chi provenisse l'ordine di ammazzare padre Puglisi, infatti, aveva risposto che l'ordine glielo comunicò Gaspare Spatuzza, il quale gli disse che «madre natura», come era chiamato Giuseppe Graviano, gli aveva fatto sapere che si doveva commettere l'omicidio di padre Puglisi.

Nel corso del primo esame dibattimentale, avvenuto all'udienza del 28 ottobre 1997, poi a precisa domanda, il collaborante rispose che Nino Mangano gli aveva riferito che «i picciotti» gli «avevano parlato» che si doveva fare questo tipo di delitto.

Infine, all'udienza del 28 ottobre 1998, il Grigoli ha ribadito che l'ordine di uccidere padre Puglisi proveniva da «madre natura».

Da ciò la Corte di Assise ha tratto il convincimento, non condivisibile,

di una indeterminatezza nelle parole del Grigoli sul punto, che, così come acutamente osservato dal Pubblico Ministero nei motivi dedotti a sostegno del proposto appello, è diventato quasi un giudizio di inattendibilità del più volte citato collaborante.

Or bene, a parere di questo Collegio Giudicante, il «decisum» dei primi giudici è privo di pregio alla luce delle tante prove accumulate nel corso di una lunga ed interminabile istruzione dibattimentale.

E valga il vero!

Il motivo per il quale Grigoli Salvatore, allorchè parla dell' "ordine di uccidere" impartito dai Graviano, fa riferimento talora ai «picciotti», tal'altra a Graviano Giuseppe, oppure a «madre natura», è lo stesso per cui anche altri collaboratori non sempre sono in grado di discernere fra l'uno e l'altro fratello, come prima spiegato: e, cioè, perché tutto promana indifferentemente ed indistintamente da entrambi, stante la comunanza dei loro ruoli in seno all'organizzazione criminale, si che la volontà dell'uno non possa non coincidere con quella dell'altro.

Tanto che lo stesso Mangano Antonino, luogotenente dei Graviano, diventato, dopo la cattura dei due fratelli, reggente del mandamento di Brancaccio, oltre che «alter ego» e portavoce degli stessi, sovente usa espressioni quali "...i picciotti hanno mandato a dire ...", "i picciotti dicono....".

E lo stesso Grigoli, profondo conoscitore dell'aggregato mafioso di Brancaccio, ha ulteriormente e meglio precisato che: «....alcune volte si diceva «madre natura» come talvolta si diceva « i picciotti» per fare riferimento ai Graviano.

Anche il collaborante Brusca Giovanni, già famigerato capo del mandamento di San Giuseppe Jato, nel corso del suo esame dibattimentale, ha fatto continuo e preciso riferimento ai «picciotti» per indicare i fratelli

Graviano, precisando ulteriormente: «...il capo mandamento era Graviano Giuseppe, poi lo affiancava...Filippo, perché si può dire che erano... decidevano quasi tutto assieme...». «Tra i due fratelli non c'era nessun tipo di problema...Filippo era come se fosse la stessa persona di Giuseppe....cioè, come si suol dire, erano la stessa persona».

Ed allora Grigoli - affidabile professionista del crimine, membro stabile dell'apparato mafioso del mandamento, killer spietato, sanguinario pluriomicida, abilitato ed adibito all'uso consueto delle armi, responsabile di gravissimi misfatti - non aveva bisogno di chiedere espressamente, di volta in volta, chi fosse il mandante perché il mandato non poteva provenire che da entrambi i fratelli Graviano, i soli che avevano il potere di ordinare e che agivano indistintamente ed unitariamente, al di là dell'attribuzione di qualsiasi carica formale, in posizione di parità, per gli interessi e le esigenze della famiglia e la cui volontà era pienamente condivisa e mediata dal Mangano Antonino.

Quest'ultimo, soprannominato «u Signuri», esponente di spicco dell'organizzazione mafiosa, è stato sostanzialmente il capo di un feroce «gruppo di fuoco», che aveva a disposizione una serie di personaggi killer, tra i quali vi era, in epoca coeva all'uccisione del sacerdote, anche Grigoli Salvatore; egli, dopo l'arresto dei Graviano, era diventato reggente della famiglia e del mandamento.

E, per quel che riguarda l'eliminazione di padre Puglisi, coraggioso esponente del clero locale, il Grigoli ha rappresentato la stratificazione del potere mafioso attraverso cui la decisione dei fratelli Graviano di uccidere il prete venne portata a compimento, tramite l'intervento del Mangano, quale intermediario, che si incaricò dell'organizzazione e della coordinazione della squadra esecutiva, composta, oltre che da lui stesso, da Spatuzza Gaspare, Giacalone Luigi e Lo Nigro Cosimo.

D'altra parte, come pure osservato dal Procuratore Generale nei motivi dedotti a sostegno del proposto gravame, non può neppure escludersi concettualmente in Giuseppe Graviano la funzione di «nuncius» di una volontà collegiale dei due fratelli, imposta dal ruolo di capi della famiglia mafiosa del quartiere di Brancaccio di entrambi e dall'eccezionale importanza del delitto: tanto più in quanto era il Giuseppe ad avere più stretti rapporti e ad intrattenere diretti contatti con il Mangano, suo luogotenente sul campo.

Conseguentemente, alla luce delle risultanze sopra esposte, nessuna indeterminatezza, nessuna divergenza o discrasia va ravvisata nel racconto del Grigoli con riferimento alle persone che hanno emanato l'ordine di uccidere il parroco.

Anche le censure mosse dalla Difesa riguardanti la dedotta contraddittorietà delle dichiarazioni del Grigoli in merito alla persona che gli aveva trasmesso l'ordine dei Graviano di uccidere il prete, Spatuzza Gaspare o Nino Mangano, non sono tali da incrinare il saldo quadro accusatorio. Le stesse, invero, si appalesano prive di pregio, e, quindi, vanno disattese.

E' stato rilevato, al riguardo, che il Grigoli aveva reso sul punto tre contrastanti dichiarazioni, riferendo in un primo momento di aver ricevuto l'incarico di uccidere dallo Spatuzza e precisando successivamente che l'ordine era venuto direttamente dai Graviano tramite il Mangano. Da tali dichiarazioni dovrebbe desumersi, secondo la Difesa, in modo evidente, l'assenza di coerenza e costanza nel racconto del Grigoli.

Or bene, a parere della Corte, nessun contrasto evidente si ravvisa tra le varie dichiarazioni rese dal collaborante relativamente alla persona che gli trasmise l'ordine di uccidere il rappresentante del clero locale, trattandosi all'evidenza di un cattivo ricordo dello stesso sul punto nel

momento in cui ha offerto le prime notizie.

Tale imprecisione, in ogni caso, non ha alcuna rilevanza sull'impianto accusatorio né può «essere ricondotta alla falsità del costruito narrativo», come addirittura sostenuto pure dalla Difesa inopinatamente.

Infatti, le ulteriori precisazioni fornite in dibattimento dal Grigoli, il quale «focalizzando l'episodio», ha successivamente individuato detta persona, senza dubbio alcuno, nel Mangano Antonino, trovano puntuale e preciso riscontro nella accertata posizione di comando del Mangano stesso nell'ambito del mandamento di Brancaccio, tanto da rendere logica la deduzione che fu proprio il predetto a trasmettere l'ordine dei Graviano di uccidere il prete.

Quanto al Mangano, indicato come tramite del comando di uccidere, poi, la chiamata di correo del Grigoli ha trovato ampia conferma nelle dichiarazioni del Calvaruso e di Di Filippo Pasquale, i quali, oltre a ribadire il suo ruolo di coordinatore del «gruppo di fuoco», hanno evidenziato la sua posizione di preminenza nell'ambito della organizzazione criminale «Cosa Nostra», tanto da succedere ai fratelli Graviano dopo il loro arresto.

Ulteriore conferma del coinvolgimento del Mangano nell'omicidio del povero sacerdote proviene dalle dichiarazioni dei collaboranti Ciaramitaro e Romeo, i quali hanno riferito in particolare del ruolo preminente del Mangano nell'associazione come capo del «gruppo di fuoco» di quell'assetto locale.

Data la rilevante posizione del Mangano nell'ambito della organizzazione criminale operante nel territorio di Brancaccio, è logico desumere, anche sul piano logico, la sua piena partecipazione all'omicidio del sacerdote sia in termini di assenso sia in termini di tramite del comando di uccidere.

Conseguentemente, la tesi difensiva, secondo cui «tutto quello che

riferisce Grigoli al riguardo, è roba riciclata ed appresa a mezzo stampa nell'economia di un processo che lo riguarda direttamente», è priva di fondamento e si basa solo su mere congetture e su pure illazioni.

Non va dimenticato, infatti, che, con sentenza ormai divenuta irrevocabile, Mangano Antonino è stato riconosciuto responsabile dell'uccisione di don Pino Puglisi proprio perché condividendo detta scelta omicidiaria ha trasmesso il «comando di uccidere» dei Graviano agli esecutori materiali, primo fra tutti Grigoli Salvatore, colui che personalmente ha premuto il grilletto della pistola che ha stroncato la vita di un uomo giusto.

LA RELIGIOSITA' DEI DUE FRATELLI

La Difesa, nei motivi a sostegno del proposto appello, ha dedotto, tra l'altro, che i giudici di prime cure avevano del tutto ignorato un dato comportamentale dei fratelli Graviano, di particolare pregnanza, e cioè che gli stessi, come già riferito da un cameriere del ristorante "Il Cacciatore" di Milano al Capitano dei Carabinieri Brancadoro, "facevano il segno della croce mettendosi a tavola".

Dunque, secondo la difesa, "un significativo genuino profilo di religiosità", questo, "oggetto di ripetuta attenzione in circostanze sicuramente non sospette".

"Significativo", dal momento che si tratterebbe di "manifestazioni di cristianità assolutamente estranee alla esperienza della maggior parte dei praticanti, a maggior ragione ove si consideri che tali manifestazioni di fede sarebbero intervenute in locali pubblici, in presenza di ben altre attenzioni, sollecitazioni e, perché no, di quei ricorrenti condizionamenti che fanno capo al così detto rispetto umano".

"Una così manifesta, spontanea sensibilità", sempre secondo quanto sostenuto dalla Difesa, "non appare in alcun modo conciliabile con la truce aggressione di un messaggero di Cristo".

Ebbene, a parere della Corte, l'asserito profilo di religiosità, pubblicamente esternato dai fratelli Graviano ed oggetto di attenzione da parte di taluni soggetti, non può considerarsi una spontanea e genuina manifestazione di cristianità.

Ed invero, anche a prescindere dal fondato sospetto che un tale comportamento possa essere stato preordinato per "future significazioni defensionali", e, quindi, essere falso e strumentale, è inverosimile

immaginare che lo stesso, in quanto posto in essere da due soggetti mafiosi come i fratelli Graviano, appartenenti ad una temibile famigerata organizzazione criminale, già condannati per innumerevoli gravissimi delitti di mafia, sia manifestazione spontanea e sincera di fede cristiana.

E' difficile credere che due persone che hanno ammazzato o comandato di ammazzare per conquistare potere e denaro siano talmente presi dal rispetto umano e così carichi di senso cristiano da rivolgersi anche in pubblico e sinceramente a Dio come fonte di verità per ringraziarlo e lasciarsi guidare da Lui.

Il vero si è che bisogna riconoscere che qualcosa di ambiguo c'è in questa presunta religiosità dei mafiosi.

E l'ambiguità diventa contraddizione ove si esaminano attentamente alcune manifestazioni religiose dei mafiosi stessi.

Bisogna ammettere, allora, che l'Essere Supremo in cui i veri cristiani credono non sia lo stesso di quello in cui crede un mafioso: se le parole e certi atteggiamenti esteriori sono simili, infatti, diversi sono i contenuti della fede e le scelte esistenziali.

Si è molto discusso ultimamente sulla così detta religiosità dei mafiosi, specie a seguito della cattura di noti esponenti di spicco dell'organizzazione criminale "Cosa Nostra".

Che molti di questi ultimi abbiano una religiosità è indubbio, perché una religiosità mafiosa si coglie da tanti segnali: bisogna chiedersi, però, che tipo di religiosità sia e che tipo di rapporto abbia con quella cristiana.

Or bene, quella dei mafiosi non è e non può essere una religiosità cristiana, sibbene una religiosità senza Dio.

E' una religiosità senza Vangelo, perché il Vangelo di Gesù è quello delle beatificazioni, è il Vangelo che proclama beati i poveri, i non violenti, i costruttori di pace, i perseguitati, coloro che cercano la giustizia e sono

capaci di misericordia coloro che sono pronti a sacrificarsi per difendere la dignità degli uomini, come il buon povero Padre Puglisi, il cui martirio è il prezzo della fedeltà a Cristo in ogni tempo.

Secondo il Vangelo non si uccide, tanto meno un “messaggero” di Cristo: Gesù ha fatto del bene a tutti ed è morto ammazzato sulla croce come supremo atto di amore verso l’umanità intera.

Che cosa c’è, allora, della fede cristiana in questa asserita religiosità dei mafiosi? Nulla!

Se guardiamo alle innumerevoli e sanguinarie azioni delittuose dei mafiosi, infatti, nella loro religiosità di cristianesimo non c’è proprio nulla.

Un vero cristiano, quando sbaglia sa di commettere peccato e chiede perdono a Dio.

Non pare che in questa religiosità mafiosa ci sia il senso del peccato e quindi il bisogno di conversione.

Solo in rarissimi casi di vero pentitismo, è riemerso nell’ex mafioso un senso più autentico di religiosità, forse legato al ritorno della religiosità di quando era fanciullo, ed è affiorata l’anima cristiana unitamente ai valori etici del giusto e dell’onesto.

In realtà, i simboli e certi atteggiamenti esteriori dei mafiosi sono mutuati dalla religione cristiana: vi è, tuttavia, un profondo abisso tra l’invocazione religiosa che fanno questi soggetti, consolatoria ed autogiustificante, e la coerenza evangelica della loro esistenza e del loro quotidiano agire.

Il comportamento individuale e sociale dei mafiosi non ha nulla a che fare con la morale evangelica, perché non è conseguenza di un rapporto con Dio, e, quindi, genuino profilo di cristianità siamo, invece, come è stato acutamente osservato, all’interno di una “visione magica” che tende ad usare la religione per la realizzazione dei propri progetti illeciti, piuttosto

che per mettersi alla sequela di Gesù Cristo, che tutto vede e tutto ascolta, e lasciarsi guidare da Lui.

Si tratta, quindi, di una religiosità alquanto ambigua, certamente distorta, comunque vuota di contenuti; di una “religiosità senza Dio”, di un “ateismo religioso”, come pure è stato detto. Come tale, del tutto estraneo al vero cristianesimo e, conseguentemente, ben compatibile “con la truce aggressione in danno di un messaggero di Cristo”.

In quest’ottica, l’assunto difensivo appare del tutto privo di pregio: non rimane che la speranza e l’augurio che questi soggetti abbandonino le opere peccaminose e nefaste dell’organizzazione criminale, che tanti lutti e tanto terrore hanno seminato e che hanno distrutto le loro stesse famiglie oltre che notevolmente turbato la serena convivenza civile e sociale nella nostra terra di Sicilia.

Che si ricordino di Padre Pino Puglisi, non solo per la sua morte crudele per mano della mafia ma soprattutto per la profondità e la ricchezza del cammino interiore di fede che a quella morte lo ha condotto.

Che guardino a questo martire per la giustizia, per la carità, per la fedeltà al suo ministero, come vero modello di cristiano, per lasciarsi contestare e contagiare dalla sua vita e dalla sua morte e per riporre fedeltà al Vangelo e ai Poveri senza compromessi ed ambiguità.

ESECUZIONE DEL DELITTO

La disamina attenta e critica di tutte le emergenze probatorie del procedimento penale che ci occupa, consente di affermare che il collaborante Grigoli Salvatore, con le sue dichiarazioni, ha ricostruito puntualmente ed analiticamente la fase esecutiva dell'uccisione di padre Puglisi, della cui concreta attuazione egli ha parlato per conoscenza diretta e coinvolgimento personale, con funzioni operative dirette, riferendo circostanze inedite e particolari conoscibili solo da chi effettivamente avesse partecipato alla commissione del grave fatto di sangue.

La situazione dei luoghi e lo svolgimento della dinamica del grave fatto delittuoso sono stati descritti con dovizia di particolari dal Grigoli, il quale, nel distinguere tra committenti ed esecutori, primo fra tutti egli stesso, ha riferito anche sull'identità dei partecipi materiali all'omicidio, sull'azione materiale degli autori, sull'arma adoperata, sulle autovetture usate, nonché su tutte le altre modalità di esecuzione dell'orrendo crimine.

Al riguardo, appare opportuno riportare anche qui testualmente le notizie afferenti la vicenda omicidiaria in esame, così come riferite dal predetto collaborante nel corso delle dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 7 luglio 1997 davanti la Corte di Assise di primo grado, nella parte concernente l'esecuzione del delitto.

Il Grigoli ha così riferito: "Io vorrei collaborare...con la giustizia, quindi definendomi collaboratore".

"Però, per quanto riguarda questo processo, vorrei definirmi io più che altro un pentito, perché mi sono pentito realmente di aver commesso questo omicidio".

"I fatti che io conosco,...sono quelli che un giorno....non ricordo se

fu lo Spatuzza o Nino Mangano, che un giorno mi disse che dovevamo commettere questo omicidio facevo.

Quindi una sera.....cercammo di vedere i movimenti, gli spostamenti del padre e lo incontrammo a Brancaccio, in un telefono pubblico. Non mi ricordo se già ero armato o dopo averlo visto....ci recammo ad armarci, anche se poi l'unico a essere armato ero io e lo attendemmo nei pressi di casa. Così fu, eravamo io, lo Spatuzza, Giacalone Luigi e Lo Nigro Cosimo. Eravamo comunque....non avevamo nè macchine rubate, né motociclette, né niente di tutto questo, eravamo con le macchine....una era di disponibilità del Giacalone, un BMW, e una Renault 5 di proprietà del Cosimo Lo Nigro. Scese Spatuzza dalla macchina del Lo Nigro, perché Spatuzza era con Lo Nigro ed io ero con Giacalone. Il primo ad arrivare fu lo Spatuzza, ricordo che il padre si stava accingendo ad aprire il portone di casa,...lo Spatuzza si ci affiancò, perché il padre aveva un borsello, gli mise la mano nel borsello e gli disse: padre, questa è una rapina. Allorché il padre neanche si era accorto di me....e il padre, fu una cosa questa qui che non posso dimenticare, perché ogni volta che penso a questo episodio mi viene in mente questa visione del padre che sorrise, non capii se fu un sorriso ironico o sorrise...sorrise e gli disse allo Spatuzza "me l'aspettavo". Allorché io gli sparai un colpo alla nuca e il padre morì sul colpo senza neanche accorgersene di essere stato ucciso"

"Dopo di ciò chiaramente il borsello fu portato via dallo Spatuzza... dopo di ciò ci recammo in uno stabilimento della zona industriale cosiddetto Valtras, uno stabilimento di export-import....una specie di spedizionieri erano e lì fu controllato il borsello. Ricordo bene che c'era una patente, lo ricordo bene perché lo Spatuzza aveva la mania, perché lui all'epoca era già latitante, di togliere le marche da bollo che potevano servire per eventuali documenti falsi e tutti i documenti e tolse le

marche da bollo”

“Tra le altre cose ricordo che c’era una lettera... non ricordo se era stata inviata al padre o...c’era una busta con un foglio, una lettera di una persona che gli aveva scritto che, se non ricordo male, gli facesse gli auguri non so di cosa, all’incirca trecento mila lire e poi altri pezzettini di carta..”

“Il borsello fu portato via, perché si voleva far credere che l’omicidio... cioè l’omicidio dovevano pensare gli inquirenti che era stato fatto da qualche tossicodipendente o da qualche rapinatore, ecco perché fu utilizzata la 7 e 65, non è un’arma consueta agli omicidi di mafia”.

Vi è da dire che la descrizione svolta dal Grigoli in ordine alla serrante sequenze dell’omicidio di padre Puglisi dimostra che, nel caso concreto, si trattò di una esecuzione elementare, quasi artigianale, di facile e fortunata realizzazione, in condizioni di assoluto favore: invero, quel prete di periferia, tanto impegnato e motivato nel processo di rigenerazione morale e civile del quartiere, circolava inerme e senza accompagnatori in ore serali e per le vie poco frequentate del quartiere stesso.

Circostanze, queste, che hanno agevolato massimamente il compimento dell’impresa criminosa, la cui decisione, però era maturata da tempo.

Il commando, composto dallo stesso Grigoli, da Spatuzza Gaspare, da Giacalone Luigi e da Lo Nigro Cosimo, dopo di aver ricevuto dai fratelli Graviano, tramite il loro luogotenente Mangano Antonino, l’ordine di uccidere il sacerdote, predispose i controlli dando la caccia al prete.

Questi, la sera del 15 settembre 1993, intorno alle ore 20 e 40, venne occasionalmente avvistato davanti la cabina telefonica di quel quartiere.

Il gruppo organizzò nella immediatezza l’omicidio già deciso in precedenza, munendosi dell’arma, una pistola calibro 7,65 munita di silenziatore per non suscitare clamore, ed, a bordo di due autovetture, una nella disponibilità del Giacalone, l’altra di proprietà del Lo Nigro, si mosse

alla ricerca della vittima la quale poco dopo venne intercettata mentre ritornava nella propria abitazione e subito attinta alla nuca da un colpo sparato a distanza ravvicinata .

Dopo la fulminea azione di fuoco, il gruppo trovò riparo presso il deposito di export-import della Valtras onde rovistare nelle carte del borsello sottratto al prete, indi sciamò in fuga per le strade del quartiere.

Il collaborante Grigoli Salvatore, quindi, ha espressamente ammesso di essere stato egli stesso l'esecutore materiale dell'omicidio di padre Puglisi, indicando puntualmente anche causale, mandanti e complici, e riferendo sull'azione dei partecipi al fatto di sangue, sull'arma adoperata, sulle autovetture usate e su tutte le altre modalità di esecuzione del crimine, con dovizia di particolari.

Al riguardo, va rilevato, per completezza di esposizione, che il Mangano, Lo Spatuzza, Il Giacalone e il Lo Nigro sono stati giudicati separatamente e, con sentenza divenuta ormai irrevocabile, ritenuti colpevoli tutti e quattro di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione in danno di Puglisi Giuseppe e dei delitti connessi relativi alle armi.

Alla luce delle emergenze processuali sopra esposte, quindi, appare del tutto infondato quanto sostenuto dalla difesa di Graviano Giuseppe, secondo cui, "riguardo alla dinamica dell'omicidio Grigoli riferisce sulla base di un patrimonio di conoscenza ormai disvelato in ogni possibile risvolto a seguito di una esperienza processuale seguita con scrupolosa attenzione dagli organi di stampa".

E' da escludere, infatti, ogni interferenza sul narrato di pregresse cognizioni tali da realizzare una "contaminatio" ed una rappresentazione per mera adesione, stante che il Grigoli ha disvelato circostanze inedite e particolari conoscibili solo da chi avesse personalmente partecipato alla esecuzione del terribile crimine.

Or bene, questa Corte condivide appieno il giudizio espresso dai giudici del primo grado del giudizio, i quali, con l'impugnata sentenza, hanno ritenuto che le rivelazioni del collaborante Grigoli Salvatore, coimputato chiamante in (cor)reità, fossero da ritenere pienamente attendibili, sia sotto il profilo intrinseco, per la coerenza e la costanza del racconto, sia sotto il profilo estrinseco, in quanto hanno trovato riscontro e conferma in numerosi elementi esterni, quali le modalità del fatto, gli accertamenti di polizia giudiziaria e le dichiarazioni convergenti degli altri numerosi collaboranti prima menzionati.

CONCLUSIONI

ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO

Gli elementi probatori acquisiti nel corso di una lunga ed accurata istruzione dibattimentale, siano essi costituiti da attività di investigazione tradizionale che da convergenti, molteplici e significative propalazioni dei singoli collaboratori, consentono di confermare il giudizio relativo alla penale responsabilità dei tre imputati in ordine al reato associativo nelle forme e con le aggravanti di cui alla impugnata sentenza.

Non vi è dubbio alcuno, infatti, che, come già detto, entrambi i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, pur durante la latitanza e successivamente anche dal carcere, fossero, tradizionalmente e stabilmente inseriti nell'organizzazione criminale «Cosa Nostra», ed in particolare in quella articolazione locale operante nel famigerato quartiere di Brancaccio, con posizione preminente di organizzazione e di direzione di quell'assetto mafioso.

Dalle dichiarazioni convergenti dei collaboratori di giustizia, che hanno trovato pieno riscontro negli accertamenti investigativi, poi, risulta acclarata l'esistenza, in seno a detta organizzazione mafiosa, di una formazione militare costituita da un gruppo di uomini ferocissimi, con a disposizione armi potentissime, pronti a commettere qualsiasi tipo di crimine, e con una sede come base operativa per torture, scomparse ed assassini, la così detta «camera della morte».

Ebbene, i fratelli Graviano, in quanto dominatori incontrastati del quartiere, si avvalevano della forza di intimidazione insita nel vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere i più svariati reati connotati dal comune denominatore di

procacciare entrate finanziarie e mantenere saldo il predominio nel quartiere; per acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici in genere; per realizzare profitti ingiusti; per impedire od ostacolare il libero esercizio del diritto di voto e per procurare voti a determinate persone in occasione di consultazioni elettorali.

Le molteplici attività delinquenziali svolte anche con uso delle armi nell'interesse del sodalizio dai membri e dagli affiliati, pur sotto la direzione ed il controllo dei sopra menzionati due congiunti, ampiamente e con dovizia di particolari descritte dai collaboratori di giustizia, danno contezza dei metodi propri di «Cosa Nostra», secondo la descrizione del reato associativo di stampo mafioso operata dall'articolo 416 bis del Codice Penale, usati dalla famiglia mafiosa di Brancaccio, disturbata dall'opera incessante di lotta verbale e attivamente fattiva di padre Puglisi, volta ad affrancare quel quartiere dallo stato di soggezione e di degrado.

In altra parte della presente sentenza è stata ricostruita la figura specifica dei due congiunti, specie con riguardo al loro paritario ruolo direttivo ed organizzativo all'interno della compagine mafiosa in cui sono stati inseriti, a prescindere dall'attribuzione di qualsiasi qualifica o carica formale di capo-mandamento o capo-famiglia.

Entrambi i fratelli, infatti, sono stati univocamente indicati, quali dominatori incontrastati dell'aggregato criminale di Brancaccio, non soltanto da parte di tutti i collaboranti ascoltati ma anche da parte degli investigatori che hanno condotto in quello scacchiere mafioso accurate ed approfondite indagini all'indomani dell'uccisione di don Pino Puglisi.

Giuseppe Graviano, libero e non ancora latitante, capeggiava il «gruppo di fuoco», composto da ferocissimi killer e creato per la commissione dei più svariati reati finalizzati a procacciare entrate

finanziarie e mantenere saldo il predominio nel quartiere.

Filippo Graviano aveva anch'egli un ruolo preminente nel sodalizio mafioso, pur svolgendo prevalentemente, ma non esclusivamente, mansioni più strettamente inerenti alla gestione finanziaria delle varie attività delinquenziali della famiglia.

Il suo ruolo dirigenziale è tanto importante al punto che gli affiliati non sono in grado di distinguere la posizione dell'uno e dell'altro ed enunciano una sorta di comunanza indistinta di ruoli, sia in virtù del rapporto di fratellanza che lega i due, sia soprattutto a causa della consapevolezza che la volontà dell'uno possa non coincidere con quella dell'altro.

Per cui, è la volontà indistinta dei «picciotti» che ogni volta viene manifestata esteriormente per la realizzazione degli intenti criminosi dei due fratelli.

Da tutti gli elementi di prova versati in atti, poi, risulta, in maniera incontrovertibile, che i due congiunti più volte sopra menzionati, pur durante la loro detenzione e pur sottoposti al regime carcerario di cui all'articolo 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario, non hanno per nulla reciso i collegamenti con l'organizzazione criminale «Cosa Nostra», e, in particolare, con quella articolazione locale operante nel quartiere di Brancaccio da loro reso famigerato.

Anche dopo la loro cattura, infatti, i due fratelli continuavano a trasmettere ordini dal carcere e ad impartire precise disposizioni relative alla gestione familiare delle azioni criminose, che venivano puntualmente eseguiti dal loro «alter ego» e luogotenente sul campo Mangano Antonino.

Ed invero, come già detto in altra parte della sentenza, a seguito della cattura di Bagarella Leoluca, è stata rinvenuta nell'abitazione del Mangano una copiosa corrispondenza epistolare tra quest'ultimo e Graviano

Giuseppe, nella quale si parla, tra l'altro, di attività illecite compiute nell'interesse e per le esigenze dell'organizzazione criminale del mandamento di Brancaccio, con espliciti riferimenti anche a nomi e pseudonimi di soggetti inseriti o vicini alla organizzazione medesima.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, adunque, l'assunto difensivo, sostenuto nei motivi dedotti a sostegno del proposto gravame, secondo cui Graviano Filippo, relativamente al reato associativo, dovrebbe essere «mandato esente da responsabilità», quanto meno in ordine alle circostanze aggravanti contestatigli al riguardo, va disatteso perché del tutto privo di fondamento logico giuridico.

L'appello concernente il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, pertanto, va disatteso e l'impugnata sentenza confermata sul punto.

VIOLENZA PRIVATA

Del pari confermata va la sentenza emessa dalla Corte di Assise di primo grado in ordine alla ritenuta responsabilità di Graviano Giuseppe per il delitto di violenza privata aggravata, mentre nei confronti di Filippo Graviano va affermata la pena responsabilità anche relativamente a detto delitto.

Ed invero, tra le molteplici gravissime attività delinquenziali poste in essere dagli affiliati alla cosca mafiosa capeggiata incontrastatamente dai due congiunti sopra menzionati, sempre sotto la direzione ed il controllo degli stessi, bisogna pur annoverare le violenze e le minacce, esercitate anche attraverso l'uso di attentati incendiari, per costringere i componenti del Comitato Intercondominiale di Via Azolino Hazon, nelle persone di Martinez Giuseppe, Guida Giuseppe e Romano Mario, a desistere dalla loro attività di impegno politico e sociale, portata avanti instancabilmente con l'aiuto, non soltanto spirituale ma anche economico, del povero parroco della chiesa di San Gaetano.

Anche tali attentati, infatti, secondo quanto riferito soprattutto dal Grigoli, rientravano nella strategia volta a scoraggiare padre Puglisi ed i suoi più stretti collaboratori dall'intraprendere iniziative ritenute pregiudizievoli per la famiglia di Brancaccio secondo la perversa logica mafiosa.

L'OMICIDIO DI PADRE PUGLISI

Per quanto concerne il delitto di omicidio in danno del povero padre Puglisi ed il connesso reato in armi, l'impugnata sentenza va parzialmente riformata nella parte concernente l'assoluzione da detti reati dell'imputato Graviano Filippo, ferma restando la penale responsabilità al riguardo affermata dai giudici del primo grado di giudizio sia nei confronti del Graviano Giuseppe che nei riguardi di Grigoli Salvatore.

Ed invero, come già ampiamente detto prima, da una attenta ed accurata disamina di tutte le emergenze processuali, siano esse costituite da propalazioni dei singoli collaboratori - primo fra tutti Grigoli Salvatore, autoaccusatosi di avere personalmente ucciso il sacerdote - che da attività di investigazione tradizionale, è dato affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'omicidio di padre Giuseppe Puglisi rispondeva ad una concreta esigenza, dal punto di vista criminale, della famiglia mafiosa di Brancaccio, capeggiata, all'epoca dei fatti, dai fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, entrambi latitanti, indiscussi dominatori del quartiere, i quali hanno ideato e deciso insieme il crimine, trasmettendo il relativo «comando di uccidere» a Mangano Antonino, loro stretto collaboratore e luogotenente, che dirigeva sul campo l'attività operativa del sodalizio.

Non vi è dubbio alcuno, infatti, che, come già pure detto, la posizione preminente in seno al sodalizio criminoso operante nel quartiere di Brancaccio, pur durante la latitanza e successivamente anche dal carcere, era di entrambi i fratelli, Giuseppe e Filippo Graviano, i quali di fatto svolgevano insieme, in posizione paritaria ed in maniera incontrastata, funzioni di organizzazione e di direzione di quell'assetto mafioso.

Pertanto, l'interesse alla eliminazione di quel prete tanto scomodo

quanto coraggioso e battagliero coinvolgeva tutti e due i fratelli e non soltanto Giuseppe, come inopinatamente ritenuto dai primi giudici, stante la evidente utilità per entrambi a far tacere un esponente del clero siciliano, impegnato da anni nel sociale, pronto a combattere ogni forma di sopruso e di prevaricazione, e, conseguentemente, l'utilità al consolidamento del sistema di potere criminale e di terrore in un quartiere degradato ed emarginato, fortemente intessuto di complicità, silenzi ed omertà.

Ed invero, padre Giuseppe Puglisi era considerato un esponente di punta del clero locale, in quanto aveva trasformato la sua parrocchia in una prima linea nella lotta al potere mafioso imperante nel quartiere di Brancaccio, educando i giovani e le famiglie ad un quotidiano impegno sul territorio, valorizzando gli spazi di aggregazione e moltiplicando le occasioni d'incontro con la gente della borgata.

Per questo era un uomo pericoloso, perché capovolgeva le regole atavicamente accertate e indiscusse ed insidiava il controllo delle persone e del territorio su cui si basa il potere mafioso.

Per tale ragione i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, incontrastati capi di quell'assetto criminale - ed il loro luogotenente Mangano Antonino, che dopo l'arresto dei due congiunti aveva preso il loro posto - avevano tutto l'interesse, manifestato in più occasioni, di mettere a tacere per sempre una persona giudicata «scomoda», secondo la perversa logica mafiosa, in quanto con il suo attivismo contrastava il perseguimento dei loro sporchi scopi delittuosi per approdare ad una comunità civile la quale si facesse artefice di un processo di liberazione spirituale e sociale.

Alla luce di tali considerazioni è da escludere l'idea che il Filippo potesse avere rispetto al fratello una diversa opinione sul modo di arginare l'attività antimafia del sacerdote.

Tanto basta, sicuramente, in ossequio ai principi inderogabili vigenti

nell'organizzazione criminale «Cosa Nostra», per affermare, con assoluta certezza, il coinvolgimento, quali mandanti, di tutti e due i mafiosi più volte sopra citati in ordine all'uccisione di Padre Puglisi, come reclamato a viva voce dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale, sul rilievo fondamentale che l'eliminazione del sacerdote rispondeva all'esigenza di sopravvivenza della stabilità criminale della famiglia di Brancaccio, i cui capi, all'epoca, erano, di fatto, appunto Giuseppe e Filippo Graviano, indiscussi dominatori di quello scacchiere mafioso.

Trattandosi di episodio maturato in un contesto mafioso, invero, vige la rigorosa regola comportamentale che nessun omicidio può essere commesso nella zona di influenza di una determinata famiglia senza la decisione o, quanto meno, senza il consenso del vertice della famiglia stessa.

A tale principio, che, si badi bene, nel sistema dell'organizzazione mafiosa ha un valore assoluto ed inderogabile, specie se trattasi di un «omicidio eccellente», nel caso di specie, si aggiungono le precise ed articolate dichiarazioni del collaborante Grigoli Salvatore - il carnefice di don Pino, colui che ha premuto il grilletto dell'arma che ha ucciso un uomo giusto - le quali indicano, in maniera puntuale, nei «picciotti», sicuramente individuati nei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, le persone dalle quali è partito l'ordine scellerato di uccidere il coraggioso sacerdote, trasmesso all'intermediario che si è incaricato dell'organizzazione e della coordinazione della squadra esecutiva.

E, si è visto come dette propalazioni siano assistite da elevata attendibilità intrinseca ed estrinseca secondo i criteri direttivi di disamina affermati dalla Suprema Corte: sotto il profilo «intrinseco», per la coerenza e la costanza del racconto, sotto il profilo «estrinseco», perché riscontrate da numerosi elementi esterni, quali le modalità del fatto, gli accertamenti di

polizia giudiziaria e le dichiarazioni convergenti di molti altri collaboranti.

Le volontà dei due fratelli nella ideazione e decisione dell'efferato crimine, come pure già detto prima, non possono essere state che «convergenti» sino al punto di unificarsi: ed invero, l'uccisione di un esponente di punta del clero isolano, divenuto ormai un «personaggio» per il suo instancabile, quotidiano ed incisivo impegno antimafia sul territorio, nel tentativo di attuare un processo di rigenerazione del tessuto sociale, per troppo tempo assoggettato alla signoria mafiosa, era un fatto così eclatante e di tale gravità da richiedere un accordo decisionale tra i vertici di quella famiglia mafiosa della periferia della città di Palermo, che, all'epoca, incontestabilmente ed incontrastatamente, si identificavano appunto nei due fratelli Graviano.

La determinazione di uccidere un esponente di punta del clero siciliano, invero, era un fatto così eclatante ed inaudito che non si poteva esaurire nel singolo, ma che richiedeva necessariamente l'assenso di entrambi i fratelli stante la loro incontrastata «leadership».

Don Giuseppe Puglisi sapeva di andare incontro alla morte, ma trovò il coraggio di andare avanti nella sua missione, tra minacce e intimidazioni, ed era disposto anche al sacrificio della vita pur di raggiungere il suo scopo: lo rivelano i suoi discorsi e le sue omelie domenicali, lo ricordano i suoi amici più fidati ed i suoi più stretti collaboratori.

La consapevolezza del suo martirio si coglie nelle parole del suo killer, reo confesso. Grigoli Salvatore, infatti, racconta di essere rimasto colpito, quella sera del 15 settembre 1993, dal sorriso sul volto della sua vittima, che accolse quel proiettile nella nuca con un inequivocabile «me l'aspettavo».

I suoi collaboratori ricordano di averlo avvertito più volte di fare attenzione, di non «pestare troppo i piedi» alla temibile e famigerata cosca

mafiosa di quella borgata. Ma lui, spirito indomito e caparbio, rispondeva sempre: «il massimo che possono fare è ammazzarmi. E allora? Io non posso tacere.»

Come se la morte non gli facesse paura, neppure quando gli attentati intimidatori si ripeterono a catena contro di lui e contro i suoi amici e sostenitori: porte di casa bruciate ai volontari, aggressioni per strada e minacce varie.

Don Puglisi stesso si trovò le ruote dell'auto tagliate e un labbro spaccato: ma lui sdrammatizzava sempre e continuava a fare il proprio dovere, mettendo sempre al primo posto evangelizzazione e promozione sociale.

Negli ultimi tempi, però, questo prete che quotidianamente stava con gli ultimi anche «al di fuori dell'ombra del campanile» della sua parrocchia e che chiamava Cristo «Paparino», questo sacerdote che si opponeva sempre ad ogni forma di intimidazione e di sopruso, tant'è che veniva definito dalla stampa «prete antimafia», impediva agli amici e ai suoi collaboratori di andarlo a trovare nelle ore serali e sovente soffermava le sue riflessioni spirituali sul tema della morte, nella consapevolezza, forse, del suo martirio annunciato.

Tanti episodi fanno pensare, infatti, a un don Pino consapevole di andare incontro a morte violenta, dalla battuta al medico che si occupava di autopsie («quando toccherà a me stammi vicino»), alla fretta che gli faceva per battezzare il figlio («non ci rimane più molto tempo»), alla risposta data alle preoccupazioni della suora che lo assisteva «non ho paura di morire, se quel che dico è la verità».

E fu ucciso dai mafiosi la sera del 15 settembre 1993.

Il riconoscimento del martirio da parte della Chiesa, quindi, non potrebbe essere altro che un suggellare ciò che di fatto già viene riconosciuto.

ATTENUANTI GENERICHE

DINIEGO

La Difesa di Grigoli Salvatore ha proposto appello avverso la sentenza di condanna, emessa dalla Corte di Assise di Palermo in data 5 ottobre 1999, lamentando con l'unico motivo di gravame, la «omessa concessione delle attenuanti generiche» al predetto imputato nonché la «omessa motivazione sul diniego» di dette invocate attenuanti.

Si assume che: «determinata la pena complessiva in anni sedici di reclusione, in base al meccanismo previsto dall'articolo 8 della legge numero 203 del 1991, la Corte doveva procedere poi ad esaminare in concreto la possibilità di concedere le attenuanti generiche, sulla scorta di elementi diversi da quelli già utilizzati ai fini della concessione dell'attenuante già applicata, in quanto la previsione dell'articolo 62 bis del Codice Penale è certamente la norma penale di cui ciascun giudice può fare uso discrezionale, ove ne ricorrano i motivi, e pertanto ha evidentemente errato la Corte nel ritenere implicitamente assorbite le così dette generiche nell'attenuante di cui all'articolo 8, la cui enunciazione non prevede viceversa particolari margini discrezionali per l'interprete, attesa la differente ratio normativa e la peculiare funzione di attenuante ad effetto speciale».

Si deduce, ancora: «né, d'altra parte, la Corte motiva in alcun modo il diniego di concessione delle attenuanti generiche, che, per il comportamento processuale dell'imputato, potevano legittimamente essere concesse, come avviene ormai in numerosi casi di giudizi a carico di

collaboratori di giustizia».

Si conclude confidando «nella concessione delle invocate attenuanti generiche, tenuto conto di tutti gli altri elementi: oltre la richiamata condotta processuale, le condizioni soggettive nelle quali ha operato il Grigoli prima della sua collaborazione, la prontezza e decisione con la quale ha scelto di cooperare con la Giustizia, l'irreversibilità della scelta, l'assoluta serietà del comportamento successivo alla collaborazione e così via».

Conseguentemente, la Difesa ha chiesto di «valutare in modo più indulgente la posizione processuale del Grigoli, ed emettere una decisione più favorevole per l'appellante, irrogando una pena più mite, sia con il meccanismo della concessione delle generiche che con quello della riduzione della pena irrogata, che ne favorisca, dopo l'esecuzione della sanzione, il suo reinserimento sociale».

Anche la Difesa di Graviano Filippo ha dedotto, come motivo subordinato di gravame, che «la Corte di Assise avrebbe dovuto applicare all'imputato le circostanze di cui all'articolo 62 bis del Codice Penale ed operare per le stesse un giudizio di prevalenza o, quanto meno, di equivalenza sulle aggravanti contestate, irrogando, comunque, la pena nel minimo edittale», assumendo che ciò «trova ragione nell'assenza di un qualsivoglia ruolo attivo, pure nell'impostazione dell'accusa, nella perpetrazione dei fatti di causa».

Ciò posto, va rilevato che, come è noto, le «circostanze attenuanti generiche» - secondo la disciplina normativa di cui all'articolo 62 bis del Codice Penale e la stessa «ratio» di quest'ultima norma – svolgono una funzione analoga alle «circostanze specifiche», dalle quali si differenziano unicamente per la loro indeterminatezza, nel senso che non sono ancorate a situazioni aventi caratteristiche predeterminate dal legislatore ed hanno lo

scopo di allargare la possibilità di adeguamento della sanzione alla concreta responsabilità di ciascun imputato.

Dette attenuanti, quindi, non possono essere intese come oggetto di una benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni, non contemplate specificamente, che non sono comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'articolo 133 Codice Penale ovvero che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare considerazione; situazioni che effettivamente incidono sull'apprezzamento della «quantità» del reato e della capacità di delinquere dell'imputato, sì che il loro riconoscimento o il loro diniego consenta di pervenire ad una più valida e perspicace valutazione degli elementi che segnano i parametri per la determinazione della pena da irrogare nel caso concreto.

Questo è l'orientamento della Suprema Corte, secondo la quale «le attenuanti generiche sono previste dal legislatore con riferimento a non preventivabili situazioni che incidono sull'apprezzamento della quantità del reato e della capacità di delinquere dell'imputato e sono finalizzate al più congruo adeguamento della pena in concreto».

«Possono, infatti, verificarsi casi in cui la fattispecie reale integra il delitto, per cui va applicata la sanzione prevista dal legislatore, ma la concretezza della vicenda richiede un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza (articolo 3 Costituzione) e della finalità costituzionalizzata (sub articolo 27, comma terzo, Costituzione) di cui la «congruità» costituisce elemento essenziale» (Cass. Pen., Sez.VI, 18 luglio 1995, n.7946).

Detto ciò, va subito osservato che le censure mosse dalla Difesa degli imputati non appaiono meritevoli di accoglimento.

Ed invero, come già detto, le attenuanti generiche, consentendo di

prendere in considerazione circostanze diverse da quelle previste nell'articolo 62 del Codice Penale, costituiscono un mezzo per rendere la sanzione più aderente al caso concreto, evitando quelle sproporzioni che potrebbero verificarsi con l'adozione dei soli criteri previsti dall'art. 133 dello stesso codice.

In tema di attenuanti, le circostanze generiche di cui all'articolo 62 bis del Codice Penale, vanno riferite a quanto in concreto il legislatore non ha potuto prevedere, ai fini della individuazione e della personalizzazione della pena, stante la impossibilità di ricomprendere in una formula di portata generale ed astratta l'immensa varietà delle situazioni e delle vicende umane.

Per ciò ha attribuito al giudice, nella concretezza del fatto-reato, la facoltà di cogliere nei motivi che lo hanno determinato, nelle circostanze che lo hanno accompagnato, nel danno effettivo che ha cagionato, quegli eventuali elementi favorevoli che possono suggerire il ricorrere della necessità di mitigare il trattamento sanzionatorio.

Ebbene, a parere del Collegio Giudicante, nei confronti dei predetti imputati appellanti, non sussistono situazioni che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una particolare benevola considerazione: situazioni che potrebbero in qualche modo incidere sull'apprezzamento della «quantità» del reato e della capacità a delinquere degli stessi, sì che il loro favorevole riconoscimento consenta di pervenire, pur nella gravità dei delitti commessi, ad una più congrua valutazione dei parametri per la determinazione della pena da irrogare in concreto.

Nel caso di specie, infatti, non può non tenersi conto della personalità altamente criminale degli imputati e del contesto mafioso in cui è maturato ed è stato realizzato il gravissimo episodio omicidiario per cui è processo.

Delle figure tenebrose e sinistre dei fratelli Giuseppe e Filippo

Graviano nonché della ferocia di Grigoli Salvatore si è detto in altre parti della sentenza.

Qui basta ricordare che trattasi di così detti «uomini d'onore» pericolosissimi, stabilmente inseriti, nella temibile organizzazione criminale denominata «Cosa Nostra», in particolare nell'assetto mafioso del mandamento di Brancaccio, sullo sfondo di quel famigerato quartiere di periferia della città di Palermo, autori di innumerevoli crimini tra i più efferati e sempre pronti al compimento delle più disparate imprese delittuose funzionali ai bisogni ed alle esigenze della famiglia.

Soggetti che si sono resi responsabili dei più gravi e scellerati fatti delittuosi addebitabili agli uomini d'onore ed ai componenti del gruppo operativo del citato mandamento mafioso, eterni criminali, con una mentalità distorta ed una innata cultura intessuta di omertà e di mafiosità, tendente a realizzare effetti destabilizzanti per la società civile e per le Istituzioni.

Tali soggetti – i Graviano quali esponenti di vertice dell'associazione mafiosa e il Grigoli quale pericolosissimo super killer del «gruppo di fuoco» dell'associazione medesima – hanno fornito in concreto un apporto pregnante, assai rilevante e decisivo al mantenimento ed al consolidamento del potere dell'organizzazione «Cosa Nostra» ed al perseguimento degli scopi tipici della stessa, avendo materialmente preso parte, tra l'altro, ai più eclatanti delitti posti in essere negli ultimi anni nell'ambito di un'ampia strategia criminosa voluta dal vertice di detta associazione, tra i quali possono annoverarsi le così dette stragi del 1993 commesse a Firenze, Roma e Milano ed il gravissimo e inaudito episodio dell'omicidio di padre Puglisi.

Per quanto concerne, in particolare, l'appellante Grigoli Salvatore, va rilevato che egli, arrestato il 19 giugno 1997, dopo un periodo di circa due

anni di latitanza, decideva lo stesso giorno di iniziare la collaborazione con la Giustizia, rendendo ampie e dettagliate confessioni sui fatti di cui era stato protagonista e fornendo un prezioso contributo in relazione ai moventi, ai complici, alle armi, relative a numerosi episodi efferati, tra i quali le stragi all'Olimpico di Roma, a Formello ed a Milano, nonché in relazione agli altri episodi collegati a dette stragi.

Pochi giorni dopo l'arresto, all'udienza del 7 luglio 1997, nel corso del dibattimento di questo processo, come già detto, rendeva spontanee dichiarazioni, ammettendo la sua partecipazione all'omicidio di padre Puglisi, avvenuta in Palermo nella Piazza Anita Garibaldi, al quartiere Brancaccio, mentre faceva rientro nella sua abitazione, il 15 settembre del 1993.

Il Grigoli, sin dalla prima udienza in cui ha partecipato a questo processo, ha descritto tutti i particolari dell'omicidio, indicandone i mandanti, offrendo una ricostruzione valida per il movente e reiterando le accuse a carico di altri coautori materiali di questo omicidio, processati e già condannati in altro processo, con sentenza ormai divenuta irrevocabile.

Conseguentemente, questa Corte, senza alcuna remora, non può che condividere la concessione all'appellante del beneficio dell'attenuante speciale di cui all'articolo 8 della legge numero 203 del 1991, che ha consentito di sostituire alla pena dell'ergastolo quella irrogata di anni sedici di reclusione.

Il gravissimo episodio dell'omicidio di Padre Puglisi è stato, forse, come riferisce lo stesso Grigoli, una delle ragioni principali che hanno indotto nella coscienza dell'appellante una revisione critica della sua pregressa esistenza, favorendo la dissoluzione dei rapporti associativi con gli altri componenti di «Cosa Nostra» e consentendo all'appellante stesso di valutare a fondo le ragioni della sua primitiva adesione alla organizzazione

criminale mafiosa e l'assoluta ingiustizia, l'inammissibile violenza e l'ingiustificabile brutalità di quelle famigerate «sentenze di condanna a morte» che lo stesso aveva eseguito su ordine dei capi clan della famiglia, i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano.

Tuttavia, a parere del Collegio Giudicante, nei confronti del predetto pericolosissimo e spietato super killer, non sussistono, per i motivi prima esposti, situazioni particolari che presentano connotazioni tanto speciali da esigere, oltre alla concessione della menzionata attenuante speciale, per l'indubbio contributo nell'accertamento delle individuali responsabilità, una ulteriore benevola considerazione: situazioni tanto pregnanti che possano in qualche modo incidere sull'apprezzamento della notevole «quantità» del reato e della rilevante capacità a delinquere del Grigoli, sì che il loro favorevole riconoscimento consenta di pervenire, pur nella inaudita gravità dei delitti commessi, alla concessione delle invocate attenuanti generiche ed al ricorso alla necessità di mitigare il trattamento sanzionatorio così come determinato dai primi giudici.

Ed invero, la particolare natura e la eccezionale gravità del crimine commesso, il contesto delinquenziale mafioso nel quale è maturato, i motivi che lo hanno determinato, le circostanze che lo hanno accompagnato, il danno effettivo che ha cagionato, la figura eccelsa della persona che ha colpito, la personalità altamente negativa dei soggetti che lo hanno ideato, commissionato e posto in essere, caratterizzata da una spiccata capacità a delinquere e da una notevole insensibilità morale, sono tutti elementi di disvalore che giustificano il diniego delle invocate attenuanti generiche.

Né, per quanto concerne in particolare Grigoli Salvatore, la sua confessione può da sola essere valorizzata positivamente per giustificare la concessione delle più volte menzionate circostanze, stante che già prima di detta confessione egli era stato raggiunto da elementi certi di colpevolezza,

di tal che la (eventuale) negazione dei fatti non avrebbe avuto alcun effetto determinante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità in ordine alla scellerata scelta di uccidere un coraggioso rappresentante del clero siciliano.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, «è legittimo il diniego delle attenuanti generiche, motivato con la esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, per essere stata la responsabilità già acquisita «aliunde» e perché dettata non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico» (Cass. Pen., Sez. I, 17.12.1994, n.12426): ed è il caso tipico dei collaboratori di giustizia.

Ancora. « E' legittimo il diniego delle attenuanti generiche qualora l'imputato le richieda in relazione ad una confessione che, lungi dal palesare puro e semplice ravvedimento, costituisce viceversa la manifestazione di un preciso calcolo di fronte alle inequivocabili prove esistenti a suo carico» (Cass. Pen., Sez. VI, 19.12.1990, n.16681; Cass. Pen., Sez. I, 21.7.1993, n.7131).

L'appello proposto dagli imputati Graviano Filippo e Grigoli Salvatore, tendente alla concessione delle attenuanti generiche, pertanto, va disatteso perché privo di pregio.

Del pari rigettata va la richiesta di riduzione della pena inflitta dai giudici del primo grado di giudizio al collaborante Grigoli Salvatore, ravvisandosi la pena irrogata, per le ragioni prima esposte, alquanto equa se non addirittura molto mite, comunque più che rispettosa del principio di ragionevolezza.

REGIME SANZIONATORIO

Per quanto concerne il regime sanzionatorio, è da rilevare che vanno confermate le pene così come inflitte dai giudici del primo grado di giudizio a tutti e tre gli appellanti nonché le relative statuizioni conseguenziali.

Graviano Filippo, poi, oltre che per il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso aggravato, va condannato anche per i delitti di omicidio aggravato, detenzione e porto illegale di arma e di violenza privata aggravata, unificati tutti per continuazione sotto il più grave reato di omicidio aggravato, unico essendo stato il proposito criminoso.

La pena da irrogare a detto imputato è la stessa di quella inflitta al di lui fratello Giuseppe, e cioè l'ergastolo, con l'isolamento diurno per un periodo di anno uno ai sensi dell'articolo 72, comma secondo, del Codice Penale.

Graviano Filippo va altresì dichiarato decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale.

La presente sentenza, inoltre, va pubblicata, per estratto, anche per la parte concernente la condanna di Graviano Filippo, mediante affissione nell'albo pretorio del Comune di Palermo nonché mediante inserzione sui quotidiani «Il Giornale di Sicilia» e «La Repubblica», per una sola volta, a spese del condannato.

Graviano Giuseppe, Graviano Filippo e Grigoli Salvatore, infine, vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali anche di questo secondo grado di giudizio.

STATUIZIONI CIVILI

La Provincia Regionale ed il Comune di Palermo, come hanno ben osservato i giudici del primo grado di giudizio, hanno diritto al risarcimento, da parte dei tre condannati, dei danni materiali e morali cagionati alla loro immagine ed ai loro interessi economici dall'attività delinquenziale del sodalizio mafioso «Cosa Nostra» svolta sul loro territorio e culminata con l'efferata uccisione del coraggioso parroco della chiesa di San Gaetano in Brancaccio.

Ed invero, una eco altamente nefasta e squalificante ed uno sdegno unanime si sono sollevati all'indomani dell'omicidio di padre Puglisi, investendo l'intero territorio della Provincia Regionale e quello del Comune di Palermo in particolare, sia sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico che sotto l'aspetto del degrado morale: il tutto con incidenze evidentemente negative sull'attività economica e sul turismo e con altrettanta deleteria influenza sulla formazione dei giovani e sul loro avviamento al lavoro.

Entrambe le Istituzioni sopra menzionate si sono regolarmente costituite parti civili nel corso del primo grado di giudizio, come hanno correttamente ritenuto i giudici di prime cure, ed hanno ritualmente confermato detta costituzione nel giudizio di appello.

Il gravame proposto al riguardo da Graviano Filippo, secondo cui «la Corte di Assise non doveva irrogare alcuna condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Provincia Regionale di Palermo e Comune di Palermo» sulla obiezione della irrivalità della loro costituzione in giudizio e del difetto di legittimazione attiva di detti Enti, pertanto, va rigettato perché privo di pregio giuridico.

Del pari rigettato va l'appello proposto dalla Provincia Regionale di Palermo in ordine all'ammontare della somma liquidata dai giudici di prime cure a titolo di risarcimento danni. Conseguentemente, l'impugnata sentenza sul punto va confermata.

Ed invero, la somma di lire trecento milioni liquidata al riguardo appare del tutto congrua e pienamente risarcitoria dei danni materiali e morali subiti da detto ente pubblico.

Di contro, si appalesa fondato, e, conseguentemente, va accolto il gravame sul punto concernente il rimborso delle spese sostenute dalla Provincia Regionale per la costituzione di parte civile nel processo di primo grado e degli onorari di avvocato.

Tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta da detta parte civile, infatti, deve liquidarsi alla stessa la somma complessiva di lire 42.240.000, in essa comprese lire 3.840.000 per spese e diritti, oltre IVA e CPA come per legge.

Sussistono validi e giustificati motivi per dichiarare interamente compensate tra Graviano Giuseppe, Graviano Filippo, Grigoli Salvatore e la Provincia Regionale di Palermo le spese sostenute e gli onorari pagati da quest'ultima per la costituzione di parte civile in questo secondo grado di giudizio.

Confermata va, inoltre, la condanna al risarcimento dei danni in favore del Comune di Palermo.

Infine, Graviano Giuseppe, Graviano Filippo e Grigoli Salvatore vanno condannati al pagamento delle spese sostenute dal Comune di Palermo per la sua costituzione di parte civile nel giudizio di appello, che possono liquidarsi in complessive lire 3.560.000, di cui lire 3.120.000 per onorario e lire 440.000 per spese e diritti, oltre IVA e CPA come per legge.

DISPOSITIVO

PER QUESTI MOTIVI

La Prima Corte di Assise di Appello di Palermo,

Visto l'articolo 605 Codice Procedura Penale,

In parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Palermo in data 5 ottobre 1999 nei confronti di Graviano Giuseppe, Graviano Filippo e Grigoli Salvatore, appellata dai difensori di questi ultimi, nonché dal Procuratore della Repubblica, dal Procuratore Generale della Repubblica di Palermo e dal Difensore della Provincia di Palermo, costituitasi parte civile,

DICHIARA

Graviano Filippo colpevole anche dei delitti di cui ai capi B, C e D della epigrafe, unificati tutti, compresa l'associazione di stampo mafiosa, per continuazione sotto il più grave reato di omicidio premeditato, e lo

CONDANNA

alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anno uno.

ORDINA

che la presente sentenza venga pubblicata, mediante affissione per estratto,

anche per la parte concernente la condanna di Graviano Filippo, nell'albo pretorio del Comune di Palermo, nonché mediante inserzione sui quotidiani «Il Giornale di Sicilia» e «La Repubblica», per una sola volta, a spese del condannato e sempre per estratto.

A U M E N T A

l'importo delle spese sostenute dalla parte civile, Provincia Regionale di Palermo, nel primo grado di giudizio a complessive lire 42.240.000, di cui lire 3.840.000 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.

C O N F E R M A

nel resto l'impugnata sentenza.

C O N D A N N A

in solido Graviano Giuseppe, Graviano Filippo e Grigoli Salvatore al pagamento delle spese di questo secondo grado del giudizio ed al rimborso delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile, Comune di Palermo, che liquida in complessive lire 3.560.000, di cui lire 3.120.000 per onorario e 440.000 per spese e diritti, oltre IVA e CPA come per legge.

C O M P E N S A

interamente tra le parti le spese di costituzione di parte civile sostenute in questo grado dalla Provincia di Palermo.

INDICA

il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza.

Così deciso, in Palermo il 13 febbraio 2001

IL PRESIDENTE ESTENSORE

INDICE

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	Pag. 8
MOTIVI DELLA DECISIONE	“ 32
LE QUESTIONI PROCESSUALI	
- Premessa	“ 33
- Eccezione di nullità del processo	“ 35
- Rinnovazione della istruttoria dibattimentale	“ 41
- Definizione del processo allo stato degli atti	“ 46
- Eccezione di legittimità costituzionale	“ 49
VALUTAZIONE DELLA CHIAMATA IN CORREITA'	“ 54
DINAMICA DEI FATTI	“ 65
LE INDAGINI PRELIMINARI	“ 71
IL CONTESTO AMBIENTALE	“ 80
IL GRUPPO OPERATIVO	“ 84
I FATTI ECLATANTI	“ 89
I COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	“ 91
GRIGOLI GIUSEPPE	
- La figura del collaborante	“ 95
- La sua attendibilità	“ 110
- Elementi di riscontro	“ 113
BRUSCA GIOVANNI	
- La figura criminale	“ 117
- La sua attendibilità	“ 120

DRAGO GIOVANNI

- La figura del collaborante **Pag. 122**
- Riscontri **“ 126**

GLI ALTRI COLLABORANTI

- Premessa **“ 129**
- I fratelli Di Filippo Emanuele e Pasquale **“ 131**
- Calvaruso Antonino **“ 135**
- Romeo Pietro **“ 137**
- Carra Pietro **“ 139**
- Ciaramitaro Giovanni **“ 140**
- Pennino Gioacchino **“ 142**
- Cannella Tullio **“ 143**
- Attendibilità dei collaboranti **“ 145**

LA FIGURA DI PADRE PUGLISI **“ 146**

GLI ATTI INTIMIDATORI **“ 156**

CAUSALE DEL DELITTO **“ 170**

I FRATELLI GRAVIANO

- Il loro dominio nel quartiere di Brancaccio **“ 179**
- Il loro ruolo nell'organizzazione **“ 187**

I MANDANTI

- I fratelli Graviano **“ 192**
- Ideazione del crimine **“ 202**
- Assenza dal territorio **“ 206**
- Controindicazioni alla uccisione **“ 209**
- L'ordine di uccidere **“ 212**
- La religiosità dei due fratelli **“ 221**

ESECUZIONE DEL DELITTO **“ 225**

CONCLUSIONI

- Associazione di tipo mafioso **“ 230**
- Violenza privata **“ 234**
- L'omicidio di Padre Puglisi **“ 235**

ATTENUANTI GENERICHE

- Diniego **“ 240**

REGIME SANZIONATORIO	“ 248
STATUZIONI CIVILI	“ 249
DISPOSITIVO	“ 251